DOSSIER

PARERE su

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/06/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/06/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 12/07/2019

Normativa comunitaria

Reg. (CE) 15 maggio 2014, n. 508/2014/UE pag. 3

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa nazionale

D.M. 1034 del 19.01.2016 pag. 117

Normativa regionale

PROGRAMMA OPERATIVO DEL FEAMP 2014-2020 pag. 120

Documentazione citata

DELIBERA CIPE 28 gennaio 2015 . pag. 315

Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015).

Deliberazione Giunta regionale n. 505 del 16 dicembre 2016 pag. 322

Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014/2020 – approvazione del Piano Finanziario, dell'accordo multiregionale, recepimento degli strumenti di programmazione, delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione e nomina del Referente dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione Calabria.

Deliberazione Giunta regionale n. 132 del 7 aprile 2017. pag. 327

PO FEAMP 2014/2020 - Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 – recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione

Reg. (CE) 15 maggio 2014, n. 508/2014/UE [(1)] [(2)] [(3)].

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il *regolamento (UE) n. 1255/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio

---

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n. L 149.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 maggio 2014.

(3) Per modalità di applicazione del presente regolamento, vedi il *Regolamento 11 luglio 2014, n. 763/2014*; per disposizioni a norma del presente regolamento per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il *Regolamento 14 luglio 2014, n. 771/2014*; per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il *Regolamento 22 luglio 2014, n. 1014/2014*; per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda i criteri per il calcolo dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, vedi il *Regolamento 28 luglio 2014, n. 1046/2014*; per disposizioni a norma del presente regolamento, per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi, vedi il *Regolamento 20 novembre 2014, n. 1242/2014*; per disposizioni a norma del presente regolamento, per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati, vedi il *Regolamento 20 novembre 2014, n. 1243/2014*; per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande, vedi il *Regolamento 17 dicembre 2014, n. 2015/288*; per integrazione al presente regolamento, stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci, vedi il *Regolamento 24 novembre 2014, n. 2015/531*; per integrazione al presente regolamento per quanto riguarda i casi di

inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il *Regolamento 27 marzo 2015, n. 2015/852*; per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le disposizioni transitorie, vedi il *Regolamento 2 febbraio 2015, n. 2015/895*; per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, vedi il *Regolamento 28 luglio 2015, n. 2015/1930*; e per quanto riguarda le norme relative al formato per la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura, vedi la *Decisione 19 agosto 2016, n. 2016/1701*.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 175 e 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo [4] ,

visto il parere del Comitato delle regioni [5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [6] ,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 13 luglio 2011 dal titolo «Riforma della politica comune della pesca» definisce le sfide potenziali, gli obiettivi e gli orientamenti per la politica comune della pesca («PCP») dopo il 2013. Alla luce del dibattito successivo alla pubblicazione di tale comunicazione, la PCP è stata riformata dal *regolamento (UE) n. 1380/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio [7] . La riforma della PCP interessa tutti i principali aspetti della stessa, inclusi quelli finanziari. Per realizzare gli obiettivi di detta riforma è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio [8] , il *regolamento (CE) n. 861/2006* del Consiglio [9] e il *regolamento (CE) n. 1198/2006* del Consiglio [10] e

il *regolamento (CE) n. 791/2007* del Consiglio [(11)] e sostituirli con il presente regolamento.

Riconoscendo l'interconnessione di tutte le questioni relative agli oceani e ai mari europei, il presente regolamento dovrebbe inoltre favorire l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (PMI) di cui al *regolamento (UE) n. 1255/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio [(12)] .

(2) L'ambito di applicazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) dovrebbe comprendere il sostegno per la PCP per la conservazione delle risorse biologiche marine, per la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse e per le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché per la trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri da pescherecci dell'Unione o da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 [(13)] (UNCLOS).

(3) Il successo della PCP dipende dall'efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione, nonché dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia a fini di consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere tali politiche.

(4) La portata del FEAMP dovrebbe comprendere il sostegno alla PMI, incluso allo sviluppo e all'attuazione di interventi coordinati e all'adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in particolare la PCP, e le politiche relative a trasporti, industria, coesione territoriale, ambiente, energia e turismo. È opportuno garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

(5) I beneficiari del FEAMP, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [(14)] , possono essere operatori, quali definiti nell'articolo 4, punto 30), del *regolamento (UE) n. 1380/2013*, pescatori o organizzazioni di pescatori, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

(6) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la nuova strategia dell'Unione per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, basata sulla comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), l'Unione e gli Stati membri dovrebbero conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso nell'Unione. Le risorse dovrebbero essere concentrate per conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, in

particolare quelli legati a occupazione, cambiamenti climatici, sostenibilità energetica, lotta alla povertà e inclusione sociale, e migliorare l'efficacia grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L'inclusione della PMI nel FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali obiettivi politici fissati nella strategia Europa 2020 e corrisponde agli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(7) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a incoraggiare attività di pesca e acquacoltura sostenibili sotto il profilo ambientale, efficienti in termini di risorse, innovative, competitive e fondate sulle conoscenze, sostenere l'attuazione della PCP, rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale, promuovere la commercializzazione e la trasformazione, come pure favorire l'attuazione della PMI.

(8) L'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione del FEAMP, a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

(9) L'obiettivo generale della PCP è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, necessarie per lo sviluppo economico e sociale. Essa dovrebbe inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati e dovrebbe garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

(10) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che dovrebbe conseguire gli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP si propone di conseguire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che ricostituisca e mantenga gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e al più tardi entro il 2020. La PCP dovrebbe applicare l'approccio precauzionale e l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP dovrebbe di conseguenza contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla *direttiva 2008/56/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio [(15)] .

(11) Il finanziamento delle spese inerenti alla PCP e alla PMI tramite un Fondo unico, il FEAMP, dovrebbe rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l'integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alla trasformazione e alla commercializzazione, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche, le attività di controllo, di raccolta e gestione dei dati e la PMI, dovrebbero contribuire ulteriormente a semplificare e a ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per

gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso.

(12) Il bilancio dell'Unione dovrebbe finanziare le spese inerenti alla PCP e alla PMI tramite un Fondo unico, il FEAMP, direttamente o nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. La gestione concorrente con gli Stati membri dovrebbe applicarsi non solo alle misure a sostegno della pesca, dell'acquacoltura e dello sviluppo locale di tipo partecipativo, ma anche alla trasformazione e alla commercializzazione, incluse la compensazione per le regioni ultraperiferiche e le attività di controllo e raccolta dei dati, come pure la PMI. La gestione diretta dovrebbe applicarsi alla consulenza scientifica, alle misure specifiche di controllo ed esecuzione, ai contributi volontari alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, ai consigli consultivi, alle informazioni sul mercato, agli interventi volti all'attuazione di una PMI e alle attività di comunicazione. È opportuno precisare i tipi di operazioni che sono ammesse al finanziamento a titolo del FEAMP.

(13) Occorre distinguere fra categorie di misure di controllo ed esecuzione cofinanziate nell'ambito della gestione concorrente e quelle cofinanziate nell'ambito della gestione diretta. È essenziale stanziare risorse specifiche per il controllo e la raccolta dei dati nell'ambito della gestione concorrente pur consentendo una flessibilità tra queste due categorie di misure.

(14) A norma del *regolamento (UE) n. 1380/2013*, il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP deve essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori. Tale requisito è volta a rispecchiare la responsabilità dell'Unione di garantire, nell'interesse pubblico, la conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della PCP ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

(15) Fornire il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP a operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Le domande presentate dagli operatori dovrebbero pertanto essere ammissibili al finanziamento nell'ambito del FEAMP unicamente a condizione che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di sostegno, gli operatori interessati non abbiano commesso una violazione, un reato o una frode grave e non siano stati coinvolti nello sfruttamento, nella gestione o nella proprietà di pescherecci inseriti nell'elenco unionale delle navi impegnate nella pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o di navi battenti bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti di cui al presente regolamento.

(16) Dopo la presentazione della domanda di sostegno i beneficiari dovrebbero inoltre continuare a rispettare tali requisiti di ammissibilità nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivo al pagamento finale al beneficiario interessato.

(17) Le conseguenze e le rettifiche finanziarie dovrebbero essere applicate se il beneficiario non soddisfa le condizioni connesse all'ammissibilità e alla durata. Al fine di determinare l'importo di tale rettifica finanziaria, è opportuno tener conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, del reato o della frode da parte del beneficiario e dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP fosse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico a essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di tali obblighi esiste il rischio che domande o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

(19) A titolo precauzionale, per evitare pagamenti inammissibili e incentivare gli Stati membri al rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere previste l'interruzione dei termini di pagamento e la sospensione dei pagamenti, misure limitate nel tempo e nell'ambito di applicazione. Rettifiche finanziarie che presentano conseguenze definite e irrevocabili dovrebbero essere applicate unicamente alle spese inficiate dai casi di inadempienza.

(20) Al fine di migliorare il coordinamento e l'attuazione armonizzata dei fondi che forniscono un sostegno nell'ambito della politica di coesione, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, vale a dire il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il FEAMP, sono state stabilite rispettivamente disposizioni comuni per tutti questi fondi («fondi ESI») nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013. In aggiunta al regolamento (UE) n. 1303/2013, il presente regolamento contiene disposizioni specifiche, complementari legate alle particolarità dei settori della PCP e della PMI.

(21) Il principio di proporzionalità dovrebbe essere applicato al programma operativo e lungo l'intero ciclo di programmazione, tenendo conto delle dimensioni delle amministrazioni degli Stati membri e dell'importo totale della spesa pubblica destinata al programma operativo.

(22) La Commissione dovrebbe stabilire una ripartizione annuale per ciascuno Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri dovrebbero includere indicatori che misurino le dimensioni del settore della pesca e dell'acquacoltura, la portata delle responsabilità del controllo e della raccolta dei dati, le dotazioni storiche ai sensi del *regolamento (CE) n. 1198/2006* e il consumo storico ai sensi del *regolamento (CE) n. 861/2006*.

(23) L'adempimento di talune specifiche condizionalità ex ante è di fondamentale importanza nell'ambito della PCP, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di una relazione sulla capacità di pesca e di un piano

strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura e la capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca e di far rispettare le disposizioni in vigore grazie a un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell'Unione.

(24) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività nell'ambito del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, dovrebbero essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla struttura nazionale dello Stato membro interessato. L'esercizio di programmazione dovrebbe coprire il periodo dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Quando gli Stati membri predispongono il programma operativo unico, dovrebbero garantire che il contenuto e il volume dei loro programmi operativi rispecchi la finalità di semplificazione. Ciascun programma dovrebbe identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP, nonché una selezione di misure. La programmazione dovrebbe essere conforme a tali priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e dovrebbe integrare altre politiche unionali, in particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione.

(25) Al fine di promuovere la pesca costiera artigianale, gli Stati membri aventi un segmento significativo di pesca costiera artigianale dovrebbero accludere al loro programma operativo un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale.

(26) Per contribuire al conseguimento della finalità di semplificazione nell'attuazione del FEAMP nonché per ridurre i costi del controllo e il tasso di errore, gli Stati membri dovrebbero far ricorso nella misura del possibile alla possibilità di utilizzare le forme semplificate di sovvenzione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.

(27) Per garantire il rispetto degli obblighi in materia di controllo nell'ambito della PCP, gli Stati membri dovrebbero compilare la sezione sul controllo contenuta nel programma operativo in linea con le priorità dell'Unione adottate dalla Commissione in tale particolare settore d'intervento. Al fine di adeguare il programma operativo alle mutevoli esigenze in termini di controllo ed esecuzione, la sezione «Controllo» dei programmi operativi può essere rivista regolarmente sulla base dei mutamenti nelle priorità dell'Unione relative alla politica di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP. Tali modifiche dovrebbero essere approvate dalla Commissione. Per garantire una perdurante flessibilità nella programmazione delle attività di controllo, la revisione della sezione relativa al controllo del programma operativo dovrebbe essere oggetto di una procedura semplificata.

(28) Gli Stati membri dovrebbero redigere la sezione del programma operativo relativa alla raccolta dei dati in linea con il programma pluriennale dell'Unione di cui al *regolamento (CE) n. 199/2008* del Consiglio [(16)] . Per adeguarsi alle esigenze specifiche delle attività di raccolta dei dati, gli Stati membri

dovrebbero redigere, conformemente a tale regolamento, un piano di lavoro soggetto all'approvazione da parte della Commissione.

(29) I fondi in regime di gestione diretta, a eccezione dell'assistenza tecnica prestata dalla Commissione, dovrebbero essere predefiniti per obiettivi con un margine di flessibilità del 5% ed essere disciplinati da programmi di lavoro annuali.

(30) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e fornire sostegno agli investimenti in tale campo. Per incoraggiare un più elevato livello di partecipazione, la procedura di richiesta di sostegno all'innovazione dovrebbe essere semplificata.

(31) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione fra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l'apprendimento permanente e dovrebbero stimolare la divulgazione delle conoscenze, contribuire a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere il dialogo sociale. Come riconoscimento del loro ruolo nelle comunità dedite alla pesca, anche i coniugi e i conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca dovrebbero, a determinate condizioni, beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale.

(32) Per aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria, il FEAMP dovrebbe sostenere programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine.

(33) Essendo cosciente del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP dovrebbe fornire sostegno agli investimenti contribuendo alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

(34) La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori rappresenta una sfida sul piano finanziario e costituisce un elemento di cui è opportuno tener conto nell'assegnazione dei finanziamenti tramite il FEAMP e nella scelta dei relativi obiettivi. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore della pesca nell'Unione ed è quindi opportuno istituire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMP, è opportuno che il sostegno sia condizionato all'acquisizione delle capacità e delle

competenze necessarie. Il sostegno all'avviamento delle imprese dovrebbe contribuire unicamente all'acquisizione del primo peschereccio.

(35) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti destinati a sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale.

(36) È opportuno stabilire norme per la concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca, se l'arresto temporaneo delle attività è una conseguenza diretta di determinate misure di conservazione, escluse la fissazione e l'assegnazione delle possibilità di pesca, è previsto in determinati piani di gestione della pesca unionali o nazionali o deriva dal mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli. Tali norme dovrebbero altresì essere previste in caso di arresto definitivo delle attività di pesca.

(37) Dovrebbe essere possibile, a determinate condizioni, per il FEAMP contribuire ai fondi comuni che forniscono ai pescatori compensazioni finanziarie per le perdite economiche causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o i costi di salvataggio.

(38) Per adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'ideazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione di sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca.

(39) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto, al contempo, delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

(40) Allo stesso modo, il FEAMP dovrebbe poter sostenere la riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, in particolare tramite la promozione dell'ecoinnovazione, una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature, nonché tramite misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, conformemente alla strategia dell'Unione in materia di biodiversità fino al 2020.

(41) Conformemente all'obiettivo principale della strategia Europa 2020 in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e efficienza energetica, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere investimenti a bordo e audit energetici.

(42) Al fine di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, dovrebbe essere possibile concedere

sostegno all'ammodernamento e alla sostituzione dei motori principali o ausiliari, a condizione che nella procedura di selezione sia data priorità agli operatori del settore della pesca costiera artigianale al fine di migliorarne l'accesso ai finanziamenti e a condizione che i pescherecci più grandi contribuiscano alla riduzione della potenza motrice.

(43) Per non mettere a repentaglio il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità della riforma della PCP, l'importo del sostegno finanziario che può essere destinato a misure relative alla flotta peschereccia, quali l'arresto temporaneo o definitivo nonché la sostituzione dei motori, dovrebbe essere soggetto a un massimale e il periodo di tempo durante il quale il sostegno finanziario può essere concesso per l'arresto definitivo dovrebbe essere limitato.

(44) Conformemente al divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. In vista della scarsità delle risorse, e al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

(45) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti a essi destinati volti, in particolare, ad aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato, e a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.

(46) Per l'Unione è di vitale importanza che sia conseguito un equilibrio sostenibile fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento. È pertanto opportuno prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano debito conto dell'impatto sull'ambiente garantendo al tempo stesso la redditività economica di tali settori.

(47) Conformemente alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 19 settembre 2002 dal titolo «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea», e alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 aprile 2013 dal titolo «Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura dell'UE», agli obiettivi della PCP e alla strategia Europa 2020, il FEAMP dovrebbe favorire uno sviluppo del settore dell'acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

(48) A causa delle possibili ripercussioni che la fuga di animali d'allevamento dai siti di acquacoltura può produrre sulle popolazioni di specie selvatiche marine, il FEAMP non dovrebbe fornire incentivi all'allevamento di organismi geneticamente modificati.

(49) L'acquacoltura contribuisce alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese acquicole, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Al fine di aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP dovrebbe pertanto poter sostenere gli interventi innovativi, lo sviluppo delle imprese acquicole in generale, comprese quelle dedite all'acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore, e attività complementari, come il turismo legato alla pesca sportiva, servizi ambientali connessi con l'acquacoltura o attività educative.

(50) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole. Il FEAMP dovrebbe pertanto poter sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze, nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.

(51) Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere autorità nazionali e regionali nelle loro scelte strategiche, in particolare per quanto riguarda la definizione e la mappatura delle zone che possono essere considerate più adatte allo sviluppo dell'acquacoltura.

(52) Al fine di promuovere un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, il FEAMP dovrebbe offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell'ambiente, alla conversione di imprese acquicole verso l'ecogestione, all'applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l'acquacoltura biologica. Allo stesso modo, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali specifici.

(53) Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP dovrebbe fornire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono causare gli allevamenti di acquacoltura.

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP dovrebbe promuovere la sicurezza delle imprese contribuendo alla copertura assicurativa dell'acquacoltura, salvaguardando così il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute, in particolare, a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e la distruzione di impianti di produzione.

(55) Tenuto conto del fatto che l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone di pesca e acquacoltura e delle zone

rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo endogeno, il sostegno a tale tipo di approccio dovrebbe essere mantenuto e rafforzato in futuro.

(56) Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, lo sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbe incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla «crescita blu» e da settori marittimi più ampi.

(57) Lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 volti a promuovere l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, a creare posti di lavoro e a favorire l'innovazione, a livello locale, nonché al conseguimento dell'obiettivo della coesione territoriale, che costituisce la priorità essenziale sancita nel TFUE.

(58) Lo sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbe essere attuato tramite un approccio «dal basso» da parte di partenariati locali composti da rappresentanti dei settori pubblico, privato e della società civile e dovrebbe riflettere correttamente la società locale. Tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie multisettoriali di sviluppo locale di tipo partecipativo volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali. È importante garantire che nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49% dei diritti di voto nell'ambito degli organi decisionali dei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

(59) Un aspetto fondamentale di tale approccio è la creazione di reti fra partenariati locali. La cooperazione fra partenariati locali costituisce pertanto un importante strumento di sviluppo che dovrebbe essere sostenuto dal FEAMP.

(60) Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP dovrebbe essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri fondi dell'Unione e dovrebbe includere tutti gli aspetti connessi all'elaborazione e all'applicazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e di interventi condotti dai FLAG, nonché i costi legati all'animazione della zona locale e al funzionamento del partenariato locale.

(61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del *regolamento (UE) n. 1379/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio [(17)], nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alla promozione di interventi che integrino le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento o che consistano in processi o metodi innovativi. Priorità dovrebbe essere data alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori quando concedono sostegno. Nel

caso di piani di produzione e di commercializzazione, solo tali organizzazioni e associazioni dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di divieto dei rigetti, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate.

(62) Il *regolamento (UE) n. 1379/2013* prevede un meccanismo per l'ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano al fine di favorire la stabilizzazione dei mercati. Per garantire un passaggio da meccanismi di intervento sul mercato a un nuovo approccio mirante alla pianificazione e alla gestione delle attività di produzione e commercializzazione, qualsiasi sostegno erogato dal FEAMP dovrebbe cessare entro il 31 dicembre 2018.

(63) Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori che aggiungono valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.

(64) Poiché le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione incontrano difficoltà riconducibili in particolare alla grande distanza e alle condizioni climatiche particolari di queste regioni, dovrebbe essere possibile per il FEAMP tener conto dei vincoli specifici di tali regioni riconosciuti dall'articolo 349 TFUE.

(65) Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione rispetto a prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, nel 1992 quest'ultima ha introdotto misure intese a compensare i costi supplementari nel settore della pesca. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel *regolamento (CE) n. 791/2007*. È necessario continuare a fornire un sostegno per compensare i costi supplementari legati alla pesca, all'allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione a partire dal 1 o gennaio 2014, di modo che la compensazione contribuisca a mantenere la redditività economica degli operatori di tali regioni.

(66) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

(67) È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a variare l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l'importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l'evoluzione della situazione lo giustifichi.

(68) Gli Stati membri dovrebbero fissare l'importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, tale importo dovrebbe essere proporzionato ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare. A tale scopo, è opportuno tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.

(69) È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano dotati dei mezzi necessari per effettuare controlli di alto livello, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della PCP e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive. Dovrebbe pertanto essere possibile per il FEAMP sostenere gli Stati membri e gli operatori a norma del *regolamento (CE) n. 1224/2009* del Consiglio [(18)]. Grazie alla creazione di una cultura del rispetto delle norme, tale sostegno dovrebbe contribuire alla crescita sostenibile.

(70) Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del *regolamento (CE) n. 861/2006* riguardo alle spese sostenute in relazione all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione dovrebbe essere aumentato nell'ambito del FEAMP, secondo la logica di un Fondo unico.

(71) Conformemente agli obiettivi della politica di controllo ed esecuzione dell'Unione, è opportuno che navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza siano destinati per almeno un tempo minimo ad attività di controllo della pesca e tale periodo dovrebbe essere fissato con precisione per fornire una base al sostegno offerto dal FEAMP.

(72) Tenuto conto dell'importanza della cooperazione fra gli Stati membri nel settore del controllo, il FEAMP dovrebbe poter fornire un sostegno a tal fine.

(73) È opportuno adottare misure volte a sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell'Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell'uso di dati per l'analisi scientifica e l'attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del *regolamento (CE) n. 861/2006* per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati sulla pesca dovrebbe essere proseguito nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

(74) Un processo decisionale corretto ed efficiente in materia di gestione della pesca nell'ambito della PCP dovrebbe essere sostenuto da attività di ricerca e cooperazione, dalla formulazione di consulenze e pareri scientifici e socioeconomici necessari all'attuazione e allo sviluppo della PCP, anche in zone biogeograficamente sensibili.

(75) È inoltre necessario sostenere la cooperazione fra gli Stati membri e, se del caso, con i paesi terzi con riguardo alla raccolta di dati all'interno dello

stesso bacino marittimo, nonché con gli organismi scientifici internazionali competenti.

(76) La PMI è volta a favorire l'uso sostenibile dei mari e degli oceani e a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, secondo quanto emerge dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 ottobre 2007 dal titolo «Una politica marittima integrata per l'Unione europea».

(77) L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della PMI per l'Unione richiedono un finanziamento regolare, secondo quanto emerge dal regolamento (UE) n. 1255/2011e dalle conclusioni del Consiglio, dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dai pareri del Comitato delle regioni. Lo sviluppo delle attività marittime attraverso il sostegno finanziario alle misure inerenti alla PMI dovrebbe avere un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.

(78) Il FEAMP dovrebbe sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori prassi e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell'Europa, per rafforzare la cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. In tale contesto, gli interventi e i meccanismi miranti a una migliore cooperazione tra Stati membri possono includere la cooperazione transfrontaliera e intersettoriale tra i settori marittimi, per le attività ad esempio nell'ambito del forum europeo delle funzioni di guardia costiera, per promuovere, nell'ambito della pertinente legislazione vigente nell'Unione, lo scambio di esperienze e migliori prassi allo scopo di conseguire efficienza e coerenza.

(79) Il FEAMP dovrebbe sostenere l'ulteriore sviluppo di strumenti atti a creare sinergie fra le iniziative adottate in diversi settori che riguardano i mari, gli oceani e le coste. È il caso della sorveglianza marittima integrata (SMI), volta a migliorare la conoscenza della situazione marittima grazie a migliori e più sicuri scambi di informazioni fra i settori interessati. Tuttavia, gli interventi connessi alla sorveglianza marittima che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, parte terza, TFUE non dovrebbero essere finanziati tramite il FEAMP.

(80) L'interconnessione di sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e conformemente al TFUE. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di una gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Tali strumenti sono inoltre importanti

per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l'attuazione della *direttiva 2008/56/CE* definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l'innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari.

(81) Il FEAMP dovrebbe sostenere la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.

(82) Il FEAMP dovrebbe essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale sostenibile, così come la protezione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell'avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il FEAMP dovrebbe coordinarsi con altre politiche dell'Unione che possono avere una dimensione marittima, in particolare FESR, FC e FSE, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [(19)] .

(83) Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP a livello mondiale, l'Unione partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali. È dunque essenziale che essa contribuisca alle attività di tali organizzazioni intese a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare e nelle acque dei paesi terzi. Il sostegno concesso alle organizzazioni internazionali sulla base del *regolamento (CE) n. 861/2006*dovrebbe essere proseguito nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

(84) Al fine di migliorare la governance nell'ambito della PCP e di garantire l'effettivo funzionamento dei consigli consultivi, è essenziale che questi ultimi dispongano di un finanziamento sufficiente e permanente per poter perseguire efficacemente il loro ruolo consultivo nell'ambito della PCP. In base alla logica di un Fondo unico, il sostegno concesso ai consigli consultivi nell'ambito del FEAMP dovrebbe sostituire quello concesso ai consigli consultivi regionali a norma del *regolamento (CE) n. 861/2006*.

(85) In termini di assistenza tecnica, il FEAMP dovrebbe facilitare l'attuazione di programmi operativi, promuovendo tra l'altro strategie e pratiche innovative che possano essere attuate in modo semplice e trasparente. L'assistenza

tecnica dovrebbe inoltre includere la creazione di una rete europea di FLAG volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra partenariati locali.

(86) Nell'interesse di un buon funzionamento del partenariato e dell'adeguata promozione degli interventi dell'Unione, è opportuno prevedere un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile per il sostegno dell'Unione. Le autorità preposte alla gestione degli interventi dovrebbero altresì essere responsabili di tali aspetti di informazione e pubblicità e di tenere la Commissione informata delle misure adottate a tale riguardo.

(87) In relazione a tutti gli interventi finanziati a norma del presente regolamento, in regime sia di gestione concorrente che di gestione diretta, è necessario garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante la corretta applicazione della pertinente normativa in vigore relativa alla tutela degli stessi e la debita esecuzione di controlli da parte degli Stati membri e della Commissione.

(88) Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al *regolamento (UE) n. 1380/2013* e contribuire al rispetto di norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme sull'interruzione dei termini di pagamento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Qualora uno Stato membro o un operatore siano venuti meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, a titolo precauzionale la Commissione dovrebbe essere autorizzata a interrompere i termini di pagamenti.

(89) In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamenti e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti in un caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

(90) I programmi operativi dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione dovrebbe definire un quadro per un sistema comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, fra l'altro, la tempestiva disponibilità dei dati pertinenti. In tale ambito, la Commissione dovrebbe determinare un elenco di indicatori e valutare l'impatto della politica del FEAMP in relazione a obiettivi specifici.

(91) La competenza per il monitoraggio dell'attuazione di un programma operativo dovrebbe essere condivisa dall'autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio appositamente istituito a questo scopo. A tal fine è opportuno precisare le rispettive attribuzioni dell'autorità di gestione e del comitato di monitoraggio. Il monitoraggio di un programma operativo dovrebbe comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione, che dovrebbe essere trasmessa alla Commissione.

(92) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, dovrebbe essere messo a disposizione un sito o un portale web unico che fornisca informazioni sul programma operativo, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito del programma operativo. Gli appositi siti web dei singoli Stati membri dovrebbero essere accessibili anche da un sito ufficiale dell'Unione, in modo da agevolare l'accesso dei cittadini di diversi Stati membri alle informazioni pubblicate dai singoli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero essere ragionevoli, chiare e concrete, in modo da fornire al grande pubblico e, in particolare, ai contribuenti dell'Unione, un'idea del modo in cui i fondi dell'Unione sono spesi nell'ambito del FEAMP. In aggiunta a tale obiettivo, la pubblicazione di dati pertinenti dovrebbe contribuire a pubblicizzare maggiormente le possibilità di richiedere un finanziamento dell'Unione. Fatta salva l'applicazione della *direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio [(20)] , detta pubblicazione può includere i nomi delle persone fisiche conformemente al diritto nazionale.

(93) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE che consentano di determinare il periodo di tempo e le pertinenti date di inizio o fine del periodo di tempo in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, di adattare le percentuali relative alla ripartizione indicativa dei finanziamenti tra gli obiettivi in regime di gestione diretta, di definire gli interventi e i costi ammissibili concernenti l'igiene, la salute e gli investimenti relativi alla sicurezza e gli investimenti in materia di condizioni di lavoro, a bordo o su attrezzature individuali, di definire i costi ammissibili di interventi volti a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili, di definire i costi ammissibili per sostenere investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci, la definizione dei criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, di definire i casi di inadempienza da parte degli Stati membri che possono condurre a un'interruzione dei termini di pagamento o a una sospensione dei pagamenti, la definizione dei criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie forfettarie o estrapolate e di definire il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione.

(94) Al fine di favorire un passaggio ordinato dal regime previsto dal *regolamento (CE) n. 1198/2006* a quello istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni transitorie.

(95) Nell'adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e

nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(96) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla ripartizione annua, per ciascuno Stato membro, delle risorse globali disponibili per impegni assunti nell'ambito di una gestione condivisa, all'approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche, all'approvazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati e all'adozione dei programmi di lavoro annuali relativi all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, al riconoscimento dell'esistenza di prove che fanno presumere inadempienze gravi degli obblighi imposti dalla PCP, al riconoscimento che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP, alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma operativo e all'applicazione di rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del sostegno dell'Unione a un programma operativo. La Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione senza applicare il *regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio [(21)] .

(97) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere inoltre attribuite alla Commissione competenze di esecuzione connesse alla presentazione degli elementi del programma operativo, alle norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per l'approvazione, la presentazione e l'approvazione di modifiche di programmi operativi, al programma di lavoro annuale conformemente al titolo VI, capi I e II, alla struttura del piano di compensazione per le regioni ultraperiferiche, all'applicazione di diversi punti percentuali di intensità di aiuto pubblico, al modello da usare da parte degli Stati membri per la comunicazione alla Commissione dei dati finanziari, alla definizione degli indicatori specifici per le priorità dell'Unione, alle norme in materia di informazioni da inviare da parte degli Stati membri, nonché alle esigenze di dati e sinergie tra potenziali fonti di dati, al formato e alla presentazione delle relazioni annuali di attuazione e agli elementi da includere nelle valutazioni ex ante. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al *regolamento (UE) n. 182/2011* e si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.

(98) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero inoltre essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione delle reali priorità dell'Unione in materia di esecuzione e controllo e che indichino nei dettagli gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle stesse priorità, che stabiliscano le norme relative alla presentazione dei dati forniti dalle autorità di gestione, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'intervento e le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al *regolamento (UE) n. 182/2011*. Al fine di garantire una procedura semplice e veloce, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(99) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo della portata e degli effetti degli interventi da finanziare nell'ambito dei programmi operativi e dei problemi strutturali incontrati nello sviluppo dei settori della pesca, dell'acquacoltura e degli affari marittimi e delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri, ma, grazie al sostegno pluriennale incentrato sulle corrispondenti priorità, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(100) Il regime di sostegno previsto nel presente regolamento sostituisce i regimi di sostegno stabiliti dal regolamento (CE) n. 2328/2003, dal *regolamento (CE) n. 861/2006*, dal *regolamento (CE) n. 1198/2006*, dal *regolamento (CE) n. 791/2007*, dal *regolamento (UE) n. 1255/2011*, e dall'*articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009*. Tali regolamenti e tale disposizione dovrebbero pertanto essere abrogati con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2014. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica di interventi approvati dalla Commissione in base al *regolamento (CE) n. 1198/2006* o di qualsivoglia altra normativa applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

(101) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

(4) GU C 299 del 4.10.2012, pag. 133 e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 154.

(5) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 84.

(6) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(7) *Regolamento (UE) n. 1380/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la *decisione 2004/585/CE* del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(8) Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34).

(9) *Regolamento (CE) n. 861/2006* del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

(10) *Regolamento (CE) n. 1198/2006* del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(11) *Regolamento (CE) n. 791/2007* del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1).

(12) *Regolamento (UE) n. 1255/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1).

(13) Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

(14) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il *regolamento (CE) n. 1083/2006* del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(15) *Direttiva 2008/56/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(16) *Regolamento (CE) n. 199/2008* del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

(17) *Regolamento (UE) n. 1379/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(18) *Regolamento (CE) n. 1224/2009* del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(19) *Regolamento (UE) n. 1291/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la *decisione n. 1982/2006/CE* (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(20) *Direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(21) *Regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento definisce le misure finanziarie dell'Unione per attuare:

a) la politica comune della pesca (PCP);
b) le misure relative al diritto del mare;
c) lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne; e
d) la politica marittima integrata (PMI).

Articolo 2 *Ambito di applicazione geografico*

Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, quest'ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio dell'Unione.

Articolo 3 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'*articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013*, all'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013*, all'*articolo 4del regolamento (CE) n. 1224/2009* e all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)»: una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare;

2) «interventi intersettoriali»: iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal TFUE, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche;

3) «sistema di registrazione e comunicazione elettronica» (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione elettronica dei dati secondo quanto previsto nel *regolamento (CE) n. 1224/2009*;

4) «rete europea di dati e osservazioni marine»: una rete che integra la pertinente osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile;

5) «zona di pesca e acquacoltura»: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro;

6) «pescatore»: qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro;

7) «pesca nelle acque interne»: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;

8) «gestione integrata delle zone costiere»: le strategie e le misure descritte nella *raccomandazione 2002/413/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio [(4)];

9) «governance marittima integrata»: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell'Unione che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere;

10) «politica marittima integrata» (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;

11) «sorveglianza marittima integrata» (SMI): un'iniziativa dell'Unione volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale;

12) «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

13) «misura»: una serie di interventi;

14) «pesca costiera artigianale»: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004* della Commissione [(5)];

15) «navi che operano esclusivamente nelle acque interne»: navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

---

(4) *Raccomandazione 2002/413/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24).

(5) *Regolamento (CE) n. 26/2004* della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

TITOLO II

QUADRO GENERALE

CAPO I

Istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definizione dei suoi obiettivi

Articolo 4 *Istituzione*

È istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Articolo 5 *Obiettivi*

Il FEAMP contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;
b) favorire l'attuazione della PCP;
c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura;

d) favorire lo sviluppo e l'attuazione della PMI dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP.

Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca.

Articolo 6 *Priorità dell'Unione*

Il FEAMP contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 e all'attuazione della CFP. Persegue i seguenti obiettivi dell'Unione per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura e delle attività connesse, che a loro volta riflettano i pertinenti obiettivi tematici di cui al regolamento UE) n. 1303/2013:

1) promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

a) la riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate;

b) la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;

c) la garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili;

d) il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

e) il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze;

f) lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente;

2) favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

a) il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;

b) il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI;

c) la tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e la promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse;

d) la promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale, e la promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica;

e) lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente;

3) promuovere l'attuazione della PCP perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

a) il miglioramento e l'apporto di conoscenze scientifiche nonché il miglioramento della raccolta e della gestione di dati;

b) il sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi;

4) aumentare l'occupazione e la coesione territoriale perseguendo il seguente obiettivo specifico: la promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima;

5) favorire la commercializzazione e la trasformazione perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

a) il miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) la promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione;

6) favorire l'attuazione della PMI.

CAPO II

Gestione concorrente e gestione diretta

Articolo 7 *Gestione concorrente e gestione diretta*

1. Le misure di cui al titolo V sono finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione concorrente tra l'Unione e gli Stati membri e nel rispetto delle norme comuni stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Le misure di cui al titolo VI sono finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione diretta.

CAPO III

Principi generali di assistenza nell'ambito della gestione concorrente

Articolo 8 *Aiuti di Stato*

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE.

3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.

4. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE nell'ambito dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche in tali regioni, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

Articolo 9 *Precondizioni specifiche*

Al FEAMP si applicano le precondizioni specifiche di cui all'allegato IV.

CAPO IV

Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili

Articolo 10 *Ammissibilità delle domande*

1. Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del

presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore interessato:

a) ha commesso un'infrazione grave a norma dell'*articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008* del Consiglio [4] o dell'*articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009*;

b) è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'*articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008*, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;

c) ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio; o

d) ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli *articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio [5], se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento.

2. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.

3. Una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito dal paragrafo 4 del presente articolo, se è stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [6] nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 126 al fine di stabilire:

a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione della grave infrazione o violazione o del reato e che deve essere della durata di almeno un anno;

b) le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

5. Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell'ambito del FEAMP forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 del presente articolo e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto prescritto al paragrafo 3 del presente articolo. Preliminarmente all'approvazione dell'intervento, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'*articolo 93 del regolamento (CE) n.*

1224/2009 o ad altri dati disponibili.
Ai fini del primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'*articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009*.

---

(4) *Regolamento (CE) n. 1005/2008* del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(5) *Direttiva 2008/99/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(6) Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

Articolo 11 *Interventi non ammissibili*

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

a) interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce;
b) la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

TITOLO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 12 *Esecuzione del bilancio*

1. Il bilancio dell'Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo V del presente regolamento è attuato nell'ambito della gestione concorrente conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Il bilancio dell'Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo VI del presente regolamento è attuato direttamente dalla Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [(4)].

3. L'annullamento da parte della Commissione della totalità o di una parte degli impegni di bilancio nell'ambito della gestione diretta avviene conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, se del caso, all'articolo 123 del presente regolamento.

4. Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente agli articoli 30 e 53 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

---

(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 *Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente*

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5.749.331.600 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato II.

2. 4 340 800 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca, a misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a norma dei capi I, II, III, IV e VII del titolo V, con l’eccezione dell’articolo 67. [(4)]

3. 580.000.000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 76.

4. 520.000.000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 77.

5. 192.500.000 EUR sono attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, e non superano annualmente:

a) 6.450.000 EUR per le Azzorre e Madera;
b) 8.700.000 EUR per le Isole Canarie;
c) 12.350.000 EUR per le regioni ultraperiferiche francesi di cui all'articolo 349 TFUE.

6. 44.976.000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all'articolo 67.

7. 71.055.600 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a misure relative alla PMI di cui al capo VIII del titolo V.

8. Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare indifferentemente le risorse disponibili a norma dei paragrafi 3 e 4.

9. Gli Stati membri hanno la possibilità di superare l'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di utilizzare importi inferiori a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 7 del presente articolo per sostenere le misure di cui all'articolo 33 del presente regolamento se il Regno Unito non concede i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione europea caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per lo svolgimento delle loro attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). (5)

---

(4) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

(5) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par.1, punto 1), Regolamento 25 marzo 2019, n. 2019/497/UE*, a decorrere dal 28 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2019/497/UE* e applicabilità indicata nell' *art. 2, par. 2*.

Articolo 14 *Risorse di bilancio in regime di gestione diretta*

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP, per il periodo dal 2014 al 2020, nell'ambito delle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi da I a III, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 647 275 400 EUR.

2. Ai fini dei capi I e II del titolo VI, la ripartizione indicativa dei finanziamenti tra gli obiettivi di cui agli articoli 82 e 85, è fissata nell'allegato III.

3. La Commissione può discostarsi dalle percentuali indicative di cui al paragrafo 2 di non oltre il 5% del valore della dotazione finanziaria in ciascun caso.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 ai fini dell'adeguamento delle percentuali di cui all'allegato III.

Articolo 15 *Esame intermedio*

La Commissione esamina l'attuazione dei capi I e II del titolo VI, inclusa la necessità di adeguamenti della ripartizione indicativa dei finanziamenti fissata nell'allegato III e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia dei risultati ottenuti e degli aspetti qualitativi e quantitativi del FEAMP entro il 30 giugno 2017.

Articolo 16 *Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente*

1. Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 a 7, per il periodo 2014-2020 quali fissati nella tabella di cui all'allegato II sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:

a) con riguardo al titolo V, a eccezione degli articoli 76 e 77:

i) il livello occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura marina e d'acqua dolce, compresa l'occupazione nelle relative attività di trasformazione,

ii) il livello di produzione nei settori della pesca e dell'acquacoltura marina e d'acqua dolce, comprese le relative attività di trasformazione; e

iii) la percentuale della flotta dedita alla pesca costiera artigianale sull'insieme della flotta peschereccia;

b) con riguardo agli articoli 76 e 77:

i) la portata dei compiti di controllo dello Stato membro interessato che tenga conto delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale e della dimensione della zona marina da controllare, del volume degli sbarchi e del valore delle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

ii) le risorse disponibili in materia di controllo rispetto all'entità dei compiti di controllo dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono fissati tenendo conto del numero di controlli svolti in mare e del numero delle ispezioni sugli sbarchi;

iii) la portata dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro interessato, che tenga conto delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del volume degli sbarchi e della produzione dell'acquacoltura, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa; e

iv) le risorse disponibili in materia di raccolta dei dati rispetto all'entità dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono fissati tenendo conto delle risorse umane e dei mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati;

c) con riguardo a tutte le misure, le dotazioni storiche di fondi ai sensi del *regolamento (CE) n. 1198/2006* e il consumo storico ai sensi del *regolamento (CE) n. 861/2006*.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Programmazione delle misure finanziate nell'ambito della gestione concorrente

Articolo 17 *Preparazione dei programmi operativi*

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l'attuazione delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 da cofinanziare tramite il FEAMP.

2. Il programma operativo è redatto dallo Stato membro in stretta collaborazione con i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Per la sezione del programma operativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera o), la Commissione adotta entro il 31 maggio 2014 atti di esecuzione che stabiliscono le effettive priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 127, paragrafo 2.

Articolo 18 *Contenuti del programma operativo*

1. Oltre agli elementi indicati all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il programma operativo contiene:

a) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, di opportunità e di rischi e l'identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica, inclusi, se del caso, i bacini marittimi, coperta dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle pertinenti priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 del presente regolamento e, se applicabile, è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura di cui all'*articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013* e i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino di cui all'*articolo 5 della direttiva 2008/56/CE*. Le specifiche

esigenze relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione sono determinate in relazione alle priorità dell'Unione, in modo da individuare le risposte più adeguate a livello di ciascuna delle priorità connesse all'ambito pertinente;

b) una descrizione della strategia ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, intesa a dimostrare che:

i) sono stati fissati obiettivi appropriati per ciascuna delle priorità dell'Unione contenute nel programma, sulla base degli indicatori comuni di cui all'articolo 109 del presente regolamento;

ii) la selezione delle misure pertinenti consegue logicamente da ciascuna priorità dell'Unione scelta nel programma, tenendo conto delle conclusioni della valutazione ex ante e dell'analisi di cui alla lettera a) del presente paragrafo. Per quanto riguarda le misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento, la descrizione della strategia comprende gli obiettivi e le misure da adottare per la riduzione della capacità di pesca a norma dell'*articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013*. È altresì inclusa una descrizione del metodo per il calcolo della compensazione da concedere ai sensi degli articoli 33 e 34 del presente regolamento;

iii) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle priorità dell'Unione contenute nel programma è giustificabile e adeguata a conseguire gli obiettivi stabiliti;

c) se del caso, le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, stabilite dalla *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio [(6)] e il contributo del programma alla creazione di una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici di cui all'*articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013*;

d) la valutazione delle precondizioni specifiche ai fini dell'articolo 9 e dell'allegato IV del presente regolamento e, ove richiesto, delle azioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

e) una descrizione del quadro di riferimento dei risultati ai sensi dell'articolo 22 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013;

f) un elenco delle misure selezionate organizzato in base alle priorità dell'Unione;

g) un elenco dei criteri applicati alla selezione delle zone di pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo V, capo III;

h) un elenco dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a norma del titolo V, capo III;

i) negli Stati membri nei quali oltre 1.000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale;

j) i bisogni in materia di valutazione e il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le azioni da intraprendere per soddisfare i bisogni individuati;

k) un piano di finanziamento da stabilire tenendo conto dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e conformemente agli atti di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento comprendente:

i) una tabella che fissa il contributo totale del FEAMP stabilito per ciascun anno;

ii) una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili nell'ambito delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 del presente regolamento e dell'assistenza tecnica. In deroga alla norma generale di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento, tale tabella, ove del caso, indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili per il sostegno di cui agli articoli 33, 34, all'articolo 41, paragrafo 2, agli articoli 67 e 70, all'articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l), all'articolo 76, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 77 del presente regolamento;

l) informazioni sulla complementarità e il coordinamento con i fondi FSE e altri pertinenti strumenti finanziari dell'Unione e nazionali;

m) le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare:

i) l'individuazione delle autorità di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo;

ii) una descrizione dei ruoli rispettivi del FLAG, dell'autorità di gestione o dell'organismo designato con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

iii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione generale del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo 119 del presente regolamento;

n) un elenco dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e i risultati delle consultazioni con tali partner;

o) con riguardo all'obiettivo di migliorare il rispetto delle norme grazie al controllo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), e conformemente all'articolo 17, paragrafo 3:

i) un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione, le più importanti attrezzature disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione e, in particolare, il numero di navi, aeromobili ed elicotteri;

ii) gli obiettivi generali delle misure di controllo da attuare servendosi di indicatori comuni da fissare conformemente all'articolo 109;

iii) obiettivi specifici da raggiungere secondo le priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 e un'indicazione dettagliata per tipo di operazione per l'intera durata del periodo di programmazione;

p) con riguardo all'obiettivo della raccolta di dati per la gestione di una pesca sostenibile di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e conformemente al programma pluriennale dell'Unione di cui all'*articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008*:

i) una descrizione delle attività di raccolta dei dati, conformemente all'*articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013*;

ii) una descrizione dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo dei dati;

iii) una descrizione della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario.

La sezione del programma operativo di cui alla lettera b) è integrata a norma dell'articolo 21 del presente regolamento.

2. Il programma operativo include i metodi per il calcolo dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno a norma dell'articolo 96 del presente regolamento, o il metodo per il calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, degli articoli 53, 54, 55, dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 67 del presente regolamento. Se del caso, devono anche essere incluse informazioni sugli anticipi ai FLAG ai sensi dell'articolo 62 del presente regolamento.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

---

(6) *Direttiva 92/43/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Articolo 19 *Approvazione del programma operativo*

1. Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che approvano il programma operativo.

2. Per l'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina se le misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), possono eliminare in modo efficace l'eccesso di capacità individuato.

Articolo 20 *Modifica del programma operativo*

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano eventuali modifiche a un programma operativo.

2. Al fine di adeguarsi all'evoluzione delle esigenze in materia di controllo, la Commissione, può adottare ogni due anni atti di esecuzione che indichino nei dettagli gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e i corrispondenti interventi ammissibili cui deve essere concessa la priorità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 127, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono presentare una modifica del loro programma operativo, tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Conformemente al principio di proporzionalità, le modifiche del programma operativo sono soggette a una procedura semplificata adottata a norma dell'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 21 *Piani di lavoro per la raccolta dei dati*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera p), del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica i piani di lavoro per la raccolta dei dati a norma dell'*articolo 4, paragrafo 4*,

del regolamento (CE) n. 199/2008 entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione. Il contenuto di tali piani è coerente con l'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.

Articolo 22 *Procedure e scadenze*

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:

a) l'approvazione dei programmi operativi;
b) la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi operativi, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione;
c) la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica di cui all'articolo 20, paragrafo 3;
d) la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

2. Le procedure e le scadenze sono semplificate nel caso di:

a) modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le priorità dell'Unione, purché i fondi trasferiti non superino il 10% dell'importo attribuito alla priorità dell'Unione;
b) modifiche dei programmi operativi riguardanti l'introduzione o la revoca di misure o tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi;
c) modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità;
d) le modifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera o). (6)

3. Il paragrafo 2 non si applica alle misure di cui all'articolo 33, all'articolo 34, e all'articolo 41, paragrafo 2.

---

(6) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

CAPO II

Programmazione delle misure finanziate nell'ambito della gestione diretta

Articolo 23 *Programma di lavoro annuale*

1. Ai fini dell'applicazione del titolo VI, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i programmi di lavoro annuali conformemente agli obiettivi fissati nei rispettivi capi. Per quanto riguarda il titolo VI, capi I e II, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

2. Il programma di lavoro annuale comprende:

a) una descrizione delle attività da finanziare e gli obiettivi perseguiti per ciascuna attività che devono essere conformi agli obiettivi definiti negli articoli 82 e 85. Esso contiene inoltre un'indicazione dell'importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell'attuazione nonché informazioni su quest'ultima;
b) per quanto riguarda le sovvenzioni e misure correlate, i criteri essenziali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma operativo, e il tasso massimo di cofinanziamento.

TITOLO V

MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Sviluppo sostenibile della pesca

Articolo 24 *Obiettivi specifici*

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 25 *Condizioni generali*

1. Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente capo non trasferisce tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase del presente paragrafo non è stata soddisfatta.

2. Salvo ove espressamente disposto nel presente capo, i costi operativi non sono ammissibili al sostegno.

3. Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui agli articoli 33 e 34, nonché alla sostituzione o all'ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all'articolo 41 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti:

a) 6.000.000 EUR; o
b) il 15% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 5.

3-bis. Del contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), non si tiene conto per stabilire se i limiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 del presente articolo sono superati. (7)

4. Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 4, non eccede il 5% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.

5. Il sostegno ai proprietari di un peschereccio concesso ai sensi dell'articolo 33 è detratto dal sostegno concesso ai proprietari di un peschereccio ai sensi dell'articolo 34 per il medesimo peschereccio.

(7) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par.1, punto 2), Regolamento 25 marzo 2019, n. 2019/497/UE*, a decorrere dal 28 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2019/497/UE* e applicabilità indicata nell' *art. 2, par. 2*.

Articolo 26 *Innovazione*

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere interventi volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione. (8)

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati.

3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo sono adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro conformemente all'articolo 119.

---

(8) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Articolo 27 *Servizi di consulenza*

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere una pesca sostenibile, il FEAMP può sostenere:

a) studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di interventi potenzialmente ammissibili al sostegno nell'ambito di questo capo; (9)
b) prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all'eliminazione dell'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;
c) prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.

2. Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui al paragrafo 1 sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che forniscono consulenza economica provvisti delle competenze richieste.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a operatori, organizzazioni di pescatori, comprese organizzazioni di produttori o organismi di diritto pubblico.

4. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l'importo di 4.000 EUR, il beneficiario può essere selezionato mediante una procedura accelerata.

---

(9) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Articolo 28 *Partenariati tra esperti scientifici e pescatori*

1. Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:

a) la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici;
b) le attività svolte nell'ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui alla lettera a).

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori, organizzazioni di pescatori, FLAG e organizzazioni non governative.

Articolo 29 *Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale*

1. Al fine di promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:

a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;

b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;

c) il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può altresì essere concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall'*articolo 2, lettera b), della direttiva 2010/41/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio [(10)] .

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso per la formazione, per un periodo massimo di due anni, di persone di età inferiore ai 30 anni, riconosciute come disoccupate dallo Stato membro interessato («tirocinanti»). Tale sostegno è limitato alla formazione a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale di proprietà di un pescatore professionista di almeno 50 anni di età, formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, se riconosciuto dallo Stato membro interessato, compresi corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine, quali definiti dal *regolamento (UE) n. 1380/2013*. Il tirocinante è accompagnato a bordo da un pescatore professionista di almeno 50 anni di età.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 3 è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi ed è calcolato a norma dell'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato. Tale sostegno non supera un importo massimo di 40.000 EUR per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.

---

(10) *Direttiva 2010/41/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la *direttiva 86/613/CEE* del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

Articolo 30 *Diversificazione e nuove forme di reddito*

1. Il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso ai pescatori:

a) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività; e
b) che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso solo se le attività complementari siano correlate all'attività principale della pesca del pescatore.

4. L'importo del sostegno concesso a norma del paragrafo 1 non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l'importo massimo di 75.000 EUR per ciascun beneficiario.

Articolo 31 *Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori*

1. Il FEAMP può fornire ai giovani pescatori un sostegno per l'avviamento di imprese.

2. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio:

a) con una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
b) che è attrezzato per la pesca in mare;
c) di età è compresa tra 5 e 30 anni; e
d) che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'*articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013* ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

3. Ai fini del presente articolo, per «giovane pescatore» si intende una persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un'età inferiore a 40 anni e ha esercitato l'attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri obiettivi che i giovani pescatori devono soddisfare per poter beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo.

4. Il sostegno previsto dal presente articolo non supera il 25% del costo d'acquisizione del peschereccio e non può in ogni caso essere superiore a 75.000 EUR per giovane pescatore.

Articolo 32 *Salute e sicurezza*

1. Al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.

2. Il sostegno a norma del presente articolo è concesso ai pescatori o ai proprietari di pescherecci.

3. Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 33 *Arresto temporaneo delle attività di pesca*

1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:

a) attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli *articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013* o delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;
b) mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;

c) qualora l'arresto temporaneo sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del *regolamento (CE) n. 1967/2006* del Consiglio [(10)] o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli *articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013*, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'*articolo 2, paragrafi 2 e 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013*;

d) per far fronte alle conseguenze derivanti da una situazione in cui il Regno Unito non conceda i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per svolgere le proprie attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. [(12)]

2. Il sostegno di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2014 al 2020 e il sostegno di cui alla lettera d) di tale paragrafo può essere concesso per una durata massima di nove mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Le spese di cui al paragrafo 1, lettera d), sono ammissibili a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio [(11)] [(13)]

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo:

a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o

b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

4. Tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato sono effettivamente sospese. L'autorità competente si accerta che il peschereccio in questione abbia sospeso ogni attività di pesca durante il periodo interessato dall'arresto temporaneo.

---

(10) *Regolamento (CE) n. 1967/2006* del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del *regolamento (CEE) n. 2847/93* e che abroga il *regolamento (CE) n. 1626/94* (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(11) Regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 22).

(12) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par.1, punto 3), lettera a), Regolamento 25 marzo 2019, n. 2019/497/UE*, a decorrere dal 28 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2019/497/UE* e applicabilità indicata nell' *art. 2, par. 2*.

(13) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par.1, punto 3), lettera b), Regolamento 25 marzo 2019, n. 2019/497/UE*, a decorrere dal 28 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2019/497/UE* e applicabilità indicata nell' *art. 2, par. 2*.

Articolo 34 *Arresto definitivo delle attività di pesca*

1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca solo quando essa è conseguita tramite la demolizione dei pescherecci a condizione che:

a) sia incluso nel programma operativo quale stabilito all'articolo 18; e
b) l'arresto definitivo sia previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'*articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013* indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

2. Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 è concesso:

a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o
b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

3. I pescatori interessati sospendono effettivamente tutte le attività di pesca. I beneficiari forniscono all'autorità competente la prova dell'effettivo arresto delle attività di pesca. La compensazione è rimborsata pro rata temporis se il pescatore riprende l'attività di pesca entro un periodo inferiore a due anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

4. Il sostegno ai sensi del presente articolo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2017.

5. Il sostegno a norma del presente articolo è corrisposto solo dopo che la capacità equivalente è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e sono state ritirate in modo permanente anche le licenze e le autorizzazioni di pesca. Il beneficiario non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all'ottenimento di tali sostegni. La diminuzione di capacità a seguito dell'arresto definitivo delle

attività di pesca grazie agli aiuti pubblici si traduce nell'equivalente riduzione permanente dei limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II del *regolamento (UE) n. 1380/2013*.

6. In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso per l'arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale. In aggiunta, e ai fini della salvaguardia del patrimonio marittimo, il sostegno può essere concesso per l'arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione nel caso di pescherecci in legno tradizionali, a condizione che tali pescherecci mantengano a terra una funzione di salvaguardia del patrimonio.

Articolo 35 *Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali*

1. Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale e costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «fondo di mutualizzazione» si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale, che permette ai pescatori affiliati di assicurarsi in modo tale che i pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dagli eventi di cui al paragrafo 1 siano loro effettuati.

3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo del sostegno a norma del presente articolo con altri strumenti unionali o nazionali o con regimi assicurativi privati.

4. Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo i fondi di mutualizzazione che:

a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale;
b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita; e
c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

5. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di eventi

climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.

6. Gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

7. I contributi finanziari di cui al paragrafo 1, possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione ai pescatori a titolo di compensazione finanziaria. Le spese amministrative di costituzione dei fondi non possono beneficiare del sostegno. Gli Stati membri possono limitare i costi ammissibili al sostegno applicando massimali per ciascun fondo di mutualizzazione.

8. Il sostegno di cui al paragrafo 1, è concesso solo per coprire le perdite causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.

9. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da FEAMP.

10. Se gli Stati membri decidono di limitare i costi che sono ammissibili al sostegno mediante l'applicazione di massimali per fondo di mutualizzazione, essi forniscono, nei loro programmi operativi, precisazioni e motivano su tali massimali.

Articolo 36 *Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca*

1. Per adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca, il FEAMP può sostenere l'ideazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione dei sistemi per l'assegnazione delle possibilità di pesca.

2. Il sostegno di cui al presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, comprese organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva dei sistemi di cui al paragrafo 1.

Articolo 37 *Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale*

1. Per garantire l'efficace ideazione e applicazione delle misure di conservazione di cui agli *articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013* e la cooperazione regionale di cui all'articolo 18 di tale regolamento, il FEAMP può sostenere:

a) l'ideazione, lo sviluppo e il monitoraggio dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per lo sviluppo e l'attuazione di misure di conservazione e la regionalizzazione;
b) la partecipazione delle parti interessate e la cooperazione tra gli Stati membri all'ideazione e all'attuazione di misure di conservazione e della regionalizzazione.

2. Il FEAMP può sostenere il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 solo se è considerato come una misura di conservazione in un atto giuridico dell'Unione.

Articolo 38 *Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie*

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'*articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013*, il FEAMP può sostenere investimenti:

a) destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
b) a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'*articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013*;
c) destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino;
d) destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio o dalla *direttiva 2009/147/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio [13] , a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che

siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

2. In deroga all'articolo 11, lettera a), nelle regioni ultraperiferiche il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per i dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci a condizione che questi contribuiscano a una pesca sostenibile e selettiva.

3. Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di peschereccio dell'Unione.

4. Il sostegno può essere concesso esclusivamente qualora possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto di regionalizzazione di cui al *regolamento (UE) n. 1380/2013*.

5. L'aiuto è concesso ai seguenti soggetti:

a) proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
b) pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
c) organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

---

(13) *Direttiva 2009/147/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 39 *Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine*

1. Al fine di contribuire all'eliminazione graduale dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive conformemente all'*articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013*, e per ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente e l'impatto dei predatori protetti, il FEAMP può sostenere

interventi volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con i predatori protetti.

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro, che ne convalidi i risultati.

3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.

4. I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5% delle navi della flotta nazionale o il 5% della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. Su richiesta di uno Stato membro, in circostanze debitamente giustificate e previa raccomandazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito dalla *decisione 2005/629/CE* [(13)], la Commissione può approvare progetti che superino i limiti fissati nel presente paragrafo.

5. Gli interventi che non possono essere qualificati come pesca a fini scientifici ai sensi dell'*articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009* e che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro interessato.

6. Le entrate nette generate dalla partecipazione del peschereccio all'intervento sono detratte dalla spesa ammissibile inerente all'intervento conformemente all'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

7. Ai fini del paragrafo 6, per entrate nette s'intendono i redditi dei pescatori dalla prima vendita del pesce catturato o dei molluschi raccolti durante l'introduzione e la sperimentazione delle nuove conoscenze al netto dei costi di vendita, quali le spese per la sala per la vendita all'asta.

---

(13) *Decisione 2005/629/CE* della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).

Articolo 40 *Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili*

1. Al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili e con la partecipazione, se del caso, dei pescatori, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:

a) la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;
b) la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche;
c) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
d) la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a misure di protezione spaziale di cui alla *direttiva 2008/56/CE* nonché altri habitat particolari; (13)
e) la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della *direttiva 92/43/CEE*;
f) la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'*articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE*;
g) la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;
h) regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
i) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera h), è subordinato al riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri devono altresì garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione dei danni per effetto di un cumulo di regimi di compensazione unionali, nazionali e privati.

3. Gli interventi a norma del presente articolo possono essere attuati da organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico, pescatori, consigli consultivi o organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 per specificare i costi ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

---

(13) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Articolo 41 *Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici*

1. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, il FEAMP può sostenere:

a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
b) audit e regimi di efficienza energetica;
c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

2. Il sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso soltanto:

a) a pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale;
b) a pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore attuale;
c) a pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore attuale.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 2 per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso solo a pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all'*articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013* ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell'*articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009*. È corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione.

5. Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata

conformemente all'*articolo 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009* e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.

6. La riduzione di potenza del motore di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.

7. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, il sostegno del FEAMP a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera la più elevata delle due soglie seguenti:

a) 1 500.000 di EUR; o
b) il 3% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 5.

8. Le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale sono trattate in via prioritaria fino al 60% del sostegno erogato ai fini della sostituzione o dell'ammodernamento dei motori di cui al paragrafo 2 per l'intero periodo di programmazione.

9. Il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 per specificare i costi che sono ammissibili per il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Articolo 42 *Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate*

1. Al fine di migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere:

a) investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;
b) investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è vincolato all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate ed è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 43 *Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca*

1. Al fine di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

2. Al fine di facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell'*articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013* e dell'*articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013*, nonché di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato, il FEAMP può sostenere investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all'asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca.

3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEAMP può inoltre sostenere gli investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

4. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta.

Articolo 44 *Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne*

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, migliorare il valore o la qualità del pesce sbarcato o la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, il capitale umano e la formazione, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

a) promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all'articolo 29, alle condizioni previste in detto articolo;

b) investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 32 e alle condizioni previste in tale articolo;

c) investimenti destinati ad attrezzature e tipi di interventi di cui agli articoli 38 e 39 e alle condizioni previste in tali articoli;

d) il miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo;

e) investimenti che accrescono il valore o la qualità del pesce catturato ai sensi dell'articolo 42 e alle condizioni stabilite in tale articolo;

f) investimenti destinati ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco di cui all'articolo 43 e alle condizioni previste in tale articolo.

2. Il FEAMP può fornire sostegno agli investimenti relativi all’avviamento a favore di giovani pescatori come indicato all’articolo 31 e alle medesime condizioni stabilite in tale articolo, a eccezione del requisito di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), di tale articolo. (15)

3. Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la promozione dell'innovazione a norma dell'articolo 26, i servizi di consulenza a norma dell'articolo 27 e i partenariati tra esperti scientifici e pescatori a norma dell'articolo 28.

4. Al fine di promuovere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la diversificazione tramite il passaggio da attività di pesca nelle acque interne ad attività complementari alle condizioni previste all'articolo 30.

5. Ai fini del paragrafo 1:

a) i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 30, 32, 38, 39, 41 e 42 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

b) i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 38 devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.

6. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere:

a) la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 interessati da attività di pesca, nonché il recupero delle acque interne conformemente alla direttiva 60/2000/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) , comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, e, se del caso, con la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne;

b) la costruzione, l'ammodernamento o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, compresi preparazione, monitoraggio e valutazione scientifici.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino a operare esclusivamente nelle acque interne.

---

(14) *Direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(15) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

CAPO II

Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

Articolo 45 *Obiettivi specifici*

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo le priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 46 *Condizioni generali*

1. Salvo ove espressamente disposto nel presente regolamento, il sostegno nell'ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole.

2. Ai fini del presente articolo, gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore presentano un piano aziendale e, ove l'importo degli investimenti sia superiore a 50.000 EUR, uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi. Il sostegno ai sensi del presente capo è concesso solo laddove sia stata dimostrata chiaramente, in una relazione indipendente sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

3. Qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

4. Il sostegno non è concesso per l'allevamento di organismi geneticamente modificati.

5. Il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Articolo 47 *Innovazione*

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi volti a:

a) sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
b) sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.

2. Gli interventi a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati.

3. I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.

Articolo 48 *Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura*

1. Il FEAMP può sostenere:

a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
b) la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
c) l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;
f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;
h) la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari;
i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;
j) la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua;
k) l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera h), è concesso alle imprese acquicole solo se le attività complementari rappresentano attività acquicole chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per l'aumento della produzione e/o per l'ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o per la costruzione di nuove imprese acquicole a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura di cui all'*articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013*.

Articolo 49 *Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole*

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e di ridurre l'impatto negativo ambientale dei loro interventi, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:

a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole;
b) l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.

2. I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), includono:

a) le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto unionale e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;
b) la valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2011/92/EU del Parlamento europeo e del Consiglio [(15)] e alla *direttiva 92/43/CEE*; [(16)]
c) le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto nazionale e unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;
d) le norme in materia di salute e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale;
e) le strategie aziendali e di mercato.

3. I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), sono forniti da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro.

4. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico o ad altre entità, selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni del settore dell'acquacoltura, comprese organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.

5. Se il sostegno non supera 4.000 EUR, il beneficiario può essere selezionato con una procedura accelerata.

6. Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso solo una volta all'anno per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2.

---

(15) *Direttiva 2011/92/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(16) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Articolo 50 *Promozione del capitale umano e del collegamento in rete*

1. Al fine di promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:

a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura e la riduzione dell'impatto ambientale degli interventi di acquacoltura;
b) il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro;
c) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non è concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni, a meno che siano impegnate in attività di condivisione delle conoscenze con PMI.

3. In deroga all'articolo 46, è concesso un sostegno a norma del presente articolo anche alle organizzazioni pubbliche o semipubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro.

4. Il sostegno di cui al presente articolo è altresì concesso ai coniugi di acquacoltori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di acquacoltori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all'attività dell'acquacoltore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall'*articolo 2, lettera b), della direttiva 2010/41/UE*.

Articolo 51 *Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura*

1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura e di ridurre l'impatto ambientale degli interventi, il FEAMP può sostenere:

a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio, e l'identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell'ecosistema;

b) il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti dell'acquacoltura e ridurre l'impatto ambientale negativo dell'acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;

c) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell'*articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE* o dell'*articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE* al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura;

d) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie ai sensi dell'*articolo 10 della direttiva 2006/88/CE* del Consiglio [(16)] . Tali azioni possono contemplare l'adozione di piani d'azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi.

2. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici o enti privati ai quali lo Stato membro ha affidato i compiti di cui al paragrafo 1.

---

(16) *Direttiva 2006/88/CE* del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

Articolo 52 *Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile*

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi acquacoltori.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:

a) possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;

b) creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa;
c) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività acquicola.

3. Al fine di acquisire competenze professionali adeguate, gli operatori che fanno il loro ingresso nel settore dell'acquacoltura possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 53 *Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:

a) la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio [(16)] e conformemente al *regolamento (CE) n. 710/2009* della Commissione [(17)] ;
b) la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [(18)] .

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.

3. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base dei dati seguenti:

a) la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a); o
b) i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS nel caso di interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b).

---

(16) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(17) *Regolamento (CE) n. 710/2009* della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15).

(18) Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

Articolo 54 *Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere:

a) metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
b) i costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;
c) interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale. I benefici ambientali dell'intervento sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o il mancato guadagno.

5. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.

Articolo 55 *Misure sanitarie*

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

2. Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:

a) la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o
b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

3. L'indennità può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

Articolo 56 *Misure relative alla salute e al benessere degli animali*

1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, tra l'altro in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere:

a) i costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura conformemente al *regolamento (UE) n. 652/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio [(16)], compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione; [(17)]
b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;

c) le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari;

d) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;

e) la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri;

f) la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20% o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera d) non può essere concesso per l'acquisto di farmaci veterinari.

3. I risultati degli studi finanziati a norma del paragrafo 1, lettera d), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.

4. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.

---

(16) *Regolamento (UE) n. 652/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la *direttiva 2009/128/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il *regolamento (CE) n. 1107/2009* del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(17) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Articolo 57 *Assicurazione degli stock acquicoli*

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può contribuire a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:

a) calamità naturali;

b) eventi climatici avversi;

c) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;

d) malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile.

2. Il verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 1 nel settore acquicolo è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

3. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2 si considera emesso.

4. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30% del fatturato annuo dell'acquacoltore, calcolato sulla base del fatturato medio dell'operatore dell'acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l'anno in cui si sono verificate le perdite economiche.

CAPO III

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura

Sezione 1

Ambito di applicazione e obiettivi

Articolo 58 *Ambito di applicazione*

Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 59 *Obiettivi specifici*

Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Sezione 2

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca

Articolo 60 *Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 59, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo devono:

a) potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura costiere e interne;
b) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo, costiero e delle acque interne e, in particolare, aiutino i porti di pesca piccoli e in declino a ottimizzare il loro potenziale marino mediante lo sviluppo di un'infrastruttura diversificata.

2. Le strategie sono coerenti con le possibilità e le esigenze identificate nella zona pertinente e con le priorità dell'Unione di cui all'articolo 6. Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. Le strategie non si limitano a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.

Articolo 61 *Gruppi di azione locale nel settore della pesca*

1. Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

2. I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all'articolo 60 del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione.

3. I FLAG:

a) rispecchiano ampiamente l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione

equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;

b) garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura.

4. Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l'organismo di selezione dei FLAG per gli interventi sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3. (17)

5. I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi che vanno oltre le mansioni minime di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se tali compiti sono loro delegati dall'autorità di gestione.

---

(17) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Sezione 3

Interventi ammissibili

Articolo 62 *Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. I seguenti interventi sono ammissibili nell'ambito della presente sezione conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013:

a) sostegno preparatorio;
b) attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
c) attività di cooperazione;
d) spese di gestione e animazione.

2. I FLAG possono chiedere all'autorità di gestione il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma operativo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione.

Articolo 63 *Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Il sostegno all'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi:

a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del presente titolo, fatta eccezione per gli articoli 66 e 67, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Qualora sia concesso un sostegno per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.

Articolo 64 *Attività di cooperazione*

1. Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere concesso per:

a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.

Ai fini del presente articolo, per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro e per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Statto membro e uno o più territori di paesi terzi.

2. Ai fini del presente articolo, oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nell'ambito del FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all'interno o all'esterno dell'Unione.

3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema appropriato inteso a facilitare i progetti di cooperazione. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi.

4. Le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 110, i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

CAPO IV

Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione

Articolo 65 *Obiettivi specifici*

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

Articolo 66 *Piani di produzione e di commercializzazione*

1. Il FEAMP sostiene la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'*articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013*.

2. Le spese connesse ai piani di produzione e di commercializzazione sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP solo previa approvazione, da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, della relazione annuale di cui all'*articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1379/2013*.

3. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 3% del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 3% del valore medio annuo della

produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.

4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50% del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'*articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013*.

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 67 *Aiuto al magazzinaggio*

1. Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del *regolamento (UE) n. 1379/2013*, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle seguenti condizioni:

a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non superi l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;
b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio non superino il 15% dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;
c) il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 2% del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011.
Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell'organizzazione di produttori non abbia alcuna produzione immessa sul mercato nel periodo dal 2009 al 2011, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude entro il 31 dicembre 2018.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.

4. Gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:

a) i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

b) i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro;

Tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.

5. Gli Stati membri svolgono controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell'aiuto al magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nell'ambito di tali controlli, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano.

Articolo 68 *Misure a favore della commercializzazione*

1. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:

a) creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del *regolamento (UE) n. 1379/2013*;

b) trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui:

i) specie con un potenziale di mercato;

ii) catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all'*articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013* e all'*articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013*;

iii) prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;

c) promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:

i) la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l'adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del *regolamento (UE) n. 1151/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio [(18)] ;

ii) la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente;

iii) la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi;

iv) la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;

d) contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;
e) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al *regolamento (UE) n. 1379/2013*;
f) redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione;
g) realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.

2. Gli interventi di cui al paragrafo 1 possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento.
Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera g), non sono orientati verso denominazioni commerciali.

---

(18) *Regolamento (UE) n. 1151/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Articolo 69 *Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*

1. Il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

a) che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
b) che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
c) che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
d) che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
e) che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
f) che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

2. Per quanto riguarda le imprese diverse dalle PMI, il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV della sezione 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO V

Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 70 *Regime di compensazione*

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche francesi contemplate nell'articolo 349 TFUE.

2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione.

3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP.

4. Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

a) catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione;
b) catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in uno dei porti delle regioni di cui al paragrafo 1;
c) importati da paesi terzi.

5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita secondo il piano di compensazione della regione interessata.

6. I seguenti operatori sono ammissibili alla compensazione:

a) persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura al fine della loro immissione sul mercato;
b) i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui al paragrafo 1 e che vi esercitano la loro attività o le associazioni di tali proprietari o armatori;

c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione o le loro associazioni.

Articolo 71 *Calcolo della compensazione*

La compensazione è versata agli operatori di cui all'articolo 70, paragrafo 6, che svolgono attività nelle regioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e tiene conto dei seguenti fattori:

a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e
b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari.

Articolo 72 *Piano di compensazione*

1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, nel quale figurano l'elenco, i quantitativi e il tipo di operatori di cui all'articolo 70, il livello di compensazione di cui all'articolo 71 e l'autorità competente di cui all'articolo 97. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali piani di compensazione.

2. Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri presentano tali modifiche alla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali modifiche.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura del piano di compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 che fissa i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

Articolo 73 *Aiuti di Stato per l'attuazione dei piani di compensazione*

Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione di cui all'articolo 72. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento nell'ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

CAPO VI

Misure di accompagnamento della PCP in regime di gestione concorrente

Articolo 74 *Ambito di applicazione geografico*

In deroga all'articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 75 *Obiettivi specifici*

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 76 *Controllo ed esecuzione*

1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'*articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013* e ulteriormente specificato nel *regolamento (CE) n. 1224/2009*.

2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

a) acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software di computer, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi di televisione a circuito chiuso (TVCC) e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi, la gestione dei rischi, la presentazione (tramite siti web connessi al controllo) e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;

b) sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo;

c) sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'*articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009*;

d) attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati tra gli Stati membri;

e) ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60% del loro tempo complessivo di utilizzo annuo;

f) acquisto di altri mezzi di controllo, compresi dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di pesatura;

g) sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo innovativi e attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l'analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;

h) programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;

i) analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza;

j) iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP;

k) costi operativi sostenuti per l'effettuazione di controlli più rigorosi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all'*articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009* e al coordinamento dei controlli conformemente all'*articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005* del Consiglio [(18)] ;

l) programmi connessi all'attuazione di un piano d'azione definito conformemente all'*articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009*, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti.

3. Gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere da h) a l), possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzati nell'ambito di attività di controllo effettuate da un'autorità pubblica. (19)

4. Per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), gli Stati membri interessati designano le autorità di gestione responsabili dell'intervento. (19)

---

(18) *Regolamento (CE) n. 768/2005* del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il *regolamento (CEE) n. 2847/93* che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(19) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Articolo 77 *Raccolta di dati*

1. Il FEAMP sostiene le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati, come previsto all'*articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013* e ulteriormente specificate nel *regolamento (CE) n. 199/2008*.

2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;
b) programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP;
c) monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli;
d) campagne di ricerca in mare;
e) partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici;
f) miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.

CAPO VII

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

Articolo 78 *Assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri*

1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 6% dell'ammontare complessivo del programma operativo:

a) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
b) l'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra FLAG nel territorio dello Stato membro.

2. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, il massimale di cui al paragrafo 1 può eccezionalmente essere superato.

CAPO VIII

Misure riguardanti la PMI finanziata in regime di gestione concorrente

Articolo 79 *Obiettivi specifici*

1. Il sostegno previsto dal presente capo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, incluse:

a) la sorveglianza marittima integrata (SMI) e, in particolare, l'ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per la sorveglianza del settore marittimo dell'Unione;
b) la promozione della protezione dell'ambiente marino, in particolare della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, fatto salvo l'articolo 37 del presente regolamento, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e l'ulteriore definizione dei limiti di sostenibilità delle

attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, in particolare nell'ambito della *direttiva 2008/56/CE*.

2. Qualsiasi modifica del programma operativo con riguardo alle misure di cui al paragrafo 1 non determina un aumento della dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 13, paragrafo 7.

Articolo 80 *Interventi ammissibili*

1. Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 79, quali gli interventi che:

a) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della SMI e, in particolare, del CISE;
b) proteggono l'ambiente marino, in particolare la sua biodiversità e zone marine protette quali i siti Natura 2000, conformemente agli obblighi stabiliti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
c) migliorano le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino ai fini della messa a punto dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure previste dalla *direttiva 2008/56/CE* conformemente agli obblighi stabiliti da tale direttiva.

2. Le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali non sono considerate tra i costi operativi ammissibili.

TITOLO VI

MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA

CAPO I

Politica marittima integrata

Articolo 81 *Ambito di applicazione geografico*

In deroga all'articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 82 *Ambito di applicazione e obiettivi*

Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce a rafforzare lo sviluppo e l'attuazione della PMI dell'Unione. Il documento:

a) promuove lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri, in particolare:

i) promuovendo azioni volte a incoraggiare gli Stati membri e le loro regioni a sviluppare, introdurre e attuare una governance marittima integrata;

ii) promuovendo il dialogo e la cooperazione con e tra le autorità competenti degli Stati membri e le parti interessate su questioni marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate relative ai bacini marittimi, tenendo conto di un approccio equilibrato in tutti i bacini marittimi e delle specificità dei bacini e dei sottobacini marittimi, nonché di pertinenti strategie macroregionali, ove applicabile;

iii) promuovendo piattaforme e reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, dell'industria, compreso il turismo, dei responsabili della ricerca, dei cittadini, di organizzazioni della società civile e delle parti sociali;

iv) migliorando la cooperazione tra Stati membri attraverso lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le loro autorità competenti;

v) promuovendo lo scambio delle migliori prassi e il dialogo a livello internazionale, compreso il dialogo bilaterale con paesi terzi, tenendo presenti UNCLOS e le pertinenti convenzioni internazionali basate su UNCLOS, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'Unione e i paesi terzi considerati. Tale dialogo comprende, se del caso, una proficua discussione sulla ratifica e l'applicazione di UNCLOS;

vi) dando maggiore visibilità e sensibilizzando le autorità pubbliche, il settore privato e il pubblico a un approccio integrato agli affari marittimi;

b) contribuisce allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:

i) la SMI, al fine di rafforzare l'utilizzo sicuro e sostenibile dello spazio marittimo in particolare attraverso una maggiore efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra settori e paesi, tenendo conto di sistemi e meccanismi di cooperazione attuali e futuri;

ii) la pianificazione dello spazio marittimo e processi di gestione integrata delle zone costiere;

iii) il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze e dati marini, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori, evitando in tal modo una duplicazione degli sforzi; a tal fine, sono utilizzati al meglio i programmi esistenti dell'Unione e degli Stati membri;

c) appoggia una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

d) promuove la protezione dell'ambiente marino, in particolare della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, conformemente all'obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico, come richiesto dalla *direttiva 2008/56/CE*.

Articolo 83 *Interventi ammissibili*

1. Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 82, quali:

a) studi;
b) progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione;
c) informazione del pubblico e condivisione di migliori prassi, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate;
d) conferenze, seminari, forum e gruppi di lavoro;
e) attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e sostegno allo sviluppo delle strategie relative ai bacini marittimi;
f) sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati e lo sviluppo di metodi di campionamento dei dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;
g) progetti di formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle qualifiche professionali e misure miranti a promuovere lo sviluppo professionale nel settore marittimo.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi transfrontalieri e intersettoriali, di cui all'articolo 82, lettera b), il FEAMP può sostenere:

a) lo sviluppo e l'applicazione di strumenti tecnici per la SMI, in particolare per sostenere lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del CISE, al fine di promuovere gli scambi di informazioni in materia di sorveglianza intersettoriale e transfrontaliera che colleghi fra loro tutte le comunità di utilizzatori, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;

b) attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri o tra le regioni volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo;

c) iniziative volte al cofinanziamento, all'acquisto e alla manutenzione dei sistemi di osservazione marina e di strumenti tecnici per la progettazione, la creazione e la gestione di un sistema di rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l'acquisizione, l'assemblaggio, il trattamento, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione delle conoscenze e dei dati marini grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri e/o internazionali in questione.

CAPO II

Misure di accompagnamento della PCP e della PMI in regime di gestione diretta

Articolo 84 *Ambito di applicazione geografico*

In deroga all'articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 85 *Obiettivi specifici*

Le misure previste nel presente capo agevolano l'attuazione della PCP e della PMI, in particolare per quanto riguarda:

a) la raccolta, la gestione e la diffusione delle consulenze scientifiche nell'ambito della PCP;
b) le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP;
c) i contributi volontari a organizzazioni internazionali;
d) i consigli consultivi;
e) le informazioni sul mercato;
f) le attività di comunicazione nell'ambito della PCP e della PMI.

Articolo 86 *Consulenza e conoscenze scientifiche*

1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici e socioeconomici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP.

2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

a) studi e progetti pilota necessari per l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca e dell'acquacoltura, anche nell'ambito dei consigli consultivi;
b) elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti;
c) partecipazione di esperti alle riunioni di gruppi di lavoro su questioni tecniche e scientifiche connesse alla pesca, quali il CSTEP, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca e di acquacoltura;
d) campagne di ricerca a mare di cui all'*articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008*, in zone in cui le navi dell'Unione operano nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile di cui all'*articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013*;
e) spese sostenute dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati, all'organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati, nonché ai lavori preparatori per l'elaborazione di consulenze e pareri scientifici;
f) attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, con il coinvolgimento delle varie parti interessate a livello regionale e compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati, nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.

Articolo 87 *Controllo ed esecuzione*

1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'*articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013* e specificato ulteriormente nel *regolamento (CE) n. 1224/2009*.

2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

a) acquisto congiunto e/o noleggio, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per il controllo della pesca per almeno il 60% del tempo di utilizzo annuale;
b) spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo, nonché di processi per lo scambio di dati;
c) tutte le spese operative connesse al controllo e alla valutazione da parte della Commissione dell'attuazione della PCP, in particolare verifiche, missioni di audit e ispettive, attrezzature e formazione dei funzionari della Commissione, organizzazione di riunioni o partecipazione alle medesime, compreso lo scambio tra gli Stati membri di informazioni e di migliori pratiche, di studi, di servizi e prestatori di servizi informatici, nonché locazione o acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nei titoli IX e X del *regolamento (CE) n. 1224/2009*.

3. Al fine di rafforzare e uniformare i controlli, il FEAMP può sostenere l'attuazione di progetti transnazionali volti a sviluppare e sperimentare sistemi interstatali di controllo, ispezione ed esecuzione come previsto all'*articolo 36del regolamento (UE) n. 1380/2013* e dal *regolamento (CE) n. 1224/2009*.
In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

a) programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;
b) iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi mediali, intese a uniformare l'interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli nell'Unione.

4. Per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettera a), soltanto uno degli Stati membri interessati è designato come beneficiario.

Articolo 88 *Contributi finanziari volontari alle organizzazioni internazionali*

Il FEAMP può sostenere i seguenti tipi di interventi nel settore delle relazioni internazionali:

a) contributi finanziari versati alle organizzazioni delle Nazioni Unite e contributi volontari versati alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare;

b) contributi finanziari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per l'Unione;

c) contributi finanziari a programmi o lavori svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per l'Unione;

d) contributi finanziari ad attività (comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell'Unione in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con i suoi partner in tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali possono essere a carico del FEAMP quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell'Unione.

Articolo 89 *Consigli consultivi*

1. Il FEAMP sostiene le spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti a norma dell'*articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013*.

2. Un consiglio consultivo dotato di personalità giuridica può presentare domanda di sostegno dell'Unione in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale.

Articolo 90 *Informazioni sul mercato*

Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'*articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013*.

Articolo 91 *Attività di comunicazione nell'ambito della PCP e della PMI*

Il FEAMP può sostenere:

a) i costi connessi ad attività di comunicazione e informazione nell'ambito della PCP e della PMI, compresi:
i) i costi per la produzione, traduzione e divulgazione di materiale confacente alle particolari esigenze dei vari gruppi interessati (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico);
ii) i costi per la preparazione e l'organizzazione di manifestazioni e riunioni destinate a informare i vari gruppi interessati dalla PCP e dalla PMI e a raccoglierne i pareri;
b) le spese di viaggio e alloggio di esperti e rappresentanti dei gruppi di interesse invitati dalla Commissione a partecipare alle riunioni;
c) i costi relativi alla comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

CAPO III

Assistenza tecnica

Articolo 92 *Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione*

Il FEAMP può sostenere, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale pari all'1,1% del FEAMP, le seguenti misure:

a) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione del presente regolamento;
b) la preparazione, il monitoraggio e la valutazione di accordi di pesca sostenibile e la partecipazione dell'Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca. Le misure interessate constano di studi, riunioni, coinvolgimento di esperti, costi per l'assunzione di personale temporaneo, attività di informazione e altri costi amministrativi o derivanti dall'assistenza tecnica o scientifica della Commissione;
c) l'istituzione di una rete europea di FLAG volta a favorire la creazione di capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e migliori prassi e sostenere la cooperazione fra i FLAG. Tale rete collabora con gli organismi incaricati della messa in rete e dell'assistenza tecnica per lo sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEASR, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

TITOLO VII

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 93 *Ambito di applicazione*

Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione concorrente ai sensi del titolo V.

CAPO II

Meccanismo di attuazione

Sezione 1

Sostegno del FEAMP

Articolo 94 *Determinazione dei tassi di cofinanziamento*

1. Quando adotta atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19 per l'approvazione di un programma operativo, la Commissione stabilisce l'importo massimo della partecipazione del FEAMP a favore di detto programma.

2. La partecipazione del FEAMP è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.
Il programma operativo stabilisce il tasso di partecipazione del FEAMP alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6. Il tasso massimo di partecipazione del FEAMP ammonta al 75% della spesa pubblica ammissibile. Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari al 20% della spesa pubblica ammissibile.

3. In deroga al paragrafo 2, la partecipazione del FEAMP è pari:

a) al 100% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 67;
b) al 100% della spesa pubblica ammissibile per il regime di compensazione di cui all'articolo 70;

c) al 50% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui agli articoli 33, 34 e all'articolo 41, paragrafo 2;
d) al 70% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera e);
e) al 90% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l);
f) all'80% della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 77.

4. In deroga al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEAMP applicabile per gli obiettivi specifici secondo una priorità dell'Unione è maggiorato di dieci punti percentuali quando l'insieme delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è attuato mediante uno sviluppo locale di tipo partecipativo.

Articolo 95 *Intensità dell'aiuto pubblico*

1. Gli Stati membri applicano un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% della spesa totale ammissibile dell'intervento.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando:

a) il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi;
b) l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 67;
c) l'intervento è connesso al regime di compensazione di cui all'articolo 70;
d) l'intervento è connesso alla raccolta dati di cui all'articolo 77;
e) l'intervento è connesso ai premi ai sensi dell'articolo 33 o 34, nonché alle compensazioni ai sensi dell'articolo 54, 55 o 56;
f) l'intervento è correlato alle misure nell'ambito della PMI di cui all'articolo 80.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando:

a) l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
i) interesse collettivo;
ii) beneficiario collettivo;
iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale;

b) quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei criteri di cui al presente paragrafo, lettera a), punti i), ii) o iii) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati.

4. In deroga al paragrafo 1, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per tipi specifici di operazioni di cui all'allegato I.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità in base alle quali si applicano le varie percentuali dell'intensità dell'aiuto pubblico nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui all'allegato I. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

Articolo 96 *Calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno*

Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.

CAPO III

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 97 *Autorità di gestione*

1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione provvede:

a) a comunicare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso;

b) a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non

governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;

c) a dare pubblicità al programma operativo informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla presentazione di tali dati di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 127, paragrafo 2.

Articolo 98 *Trasmissione di dati finanziari*

1. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione una previsione dell'importo per il quale prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il modello da usare per la comunicazione alla Commissione dei dati finanziari. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

CAPO IV

Controllo da parte degli Stati membri

Articolo 99 *Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri*

1. Oltre alle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri procedono a rettifiche finanziarie se il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono l'ammontare della rettifica, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del

reato da parte del beneficiario e dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

CAPO V

Controllo da parte della Commissione

Sezione 1

Interruzione e sospensione

Articolo 100 *Interruzione dei termini di pagamento*

1. In aggiunta ai criteri di interruzione elencati all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'ordinatore delegato, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può interrompere i termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio in caso di inadempienza degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell'ambito della PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una richiesta di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio. (19)

2. Prima di interrompere i termini di un pagamento intermedio di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta atti di esecuzione che riconoscono l'esistenza di prove che fanno presumere inadempienze gravi degli obblighi imposti dalla PCP. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di tali prove o informazioni affidabili e allo Stato membro è data l'opportunità di presentare osservazioni entro un periodo ragionevole.

3. L'interruzione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi relativi alle spese di cui al paragrafo 1 oggetto della richiesta di pagamento è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

---

(19) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Articolo 101 *Sospensione dei pagamenti*

1. In aggiunta all'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi conformemente al programma operativo in caso di inadempienza grave da parte di uno Stato membro degli obblighi imposti dalla PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una richiesta di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio. (20)

2. Prima della sospensione di un pagamento intermedio di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che riconosce che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP. Prima di adottare tale atto di esecuzione, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di tali prove o informazioni affidabili e allo Stato membro è data l'opportunità di presentare osservazioni al riguardo.

3. La sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi relativi alle spese di cui al paragrafo 1 oggetto della richiesta di pagamento è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza grave.

---

(20) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Articolo 102 *Poteri della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 che definiscano i casi di inadempienza di cui all'articolo 100 e i casi di inadempienza grave di cui all'articolo 101, paragrafo 1, derivanti dalle norme pertinenti della PCP, che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine.

Sezione 2

Scambio di informazioni e rettifiche finanziarie

Articolo 103 *Accesso alle informazioni*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla PCP, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAMP.

Articolo 104 *Riservatezza*

1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate o ottenute nell'ambito delle attività di controllo in loco o liquidazione dei conti realizzate a norma del presente regolamento.

2. Alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio [(21)] .

---

(21) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Articolo 105 *Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione*

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 85 e all'articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo se, effettuate le necessarie verifiche, essa conclude che:

a) le spese figuranti in una richiesta di pagamento sono inficiate dai casi in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo; [(21)]

b) le spese figuranti in una richiesta di pagamento sono inficiate da casi di inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 101 del presente regolamento e qualora lo Stato membro in questione non dimostri di

aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili. (21)

2. La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario in questione.

3. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione a norma del paragrafo 4.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 per determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione.

---

(21) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Articolo 106 *Procedura*

L'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis se la Commissione propone una rettifica finanziaria di cui all'articolo 105 del presente regolamento.

CAPO VI

Monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione

Sezione 1

Istituzione e obiettivi del sistema comune di monitoraggio e valutazione

Articolo 107 *Sistema di monitoraggio e valutazione*

1. Al fine di misurare l'efficacia del FEAMP è istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione degli interventi del FEAMP in regime di gestione concorrente. Per garantire una misurazione efficace del rendimento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 che definisce il contenuto e l'architettura del quadro comune.

2. L'impatto generale del FEAMP è considerato in relazione alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6.
La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 108 *Obiettivi*

Il sistema comune di monitoraggio e di valutazione persegue le seguenti finalità:

a) dimostrare i progressi e risultati conseguiti nell'ambito della PCP e della PMI, esaminare l'impatto generale e valutare l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi del FEAMP;
b) contribuire a un sostegno più mirato della PCP e della PMI;
c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione;
d) fornire valutazioni attendibili e adeguatamente documentate degli interventi del FEAMP, di cui tener conto nell'ambito del processo decisionale.

Sezione 2

Disposizioni tecniche

Articolo 109 *Indicatori comuni*

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 107 comprende un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti e ai risultati del programma operativo, applicabili a tutti i programmi operativi e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.

2. Gli indicatori comuni sono collegati alle tappe e agli obiettivi fissati nei programmi operativi conformemente alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6. Tali indicatori comuni sono utilizzati per l'esame dei risultati di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica rispetto agli obiettivi generali e specifici a livello unionale e di programma.

Articolo 110 *Sistema di informazione elettronico*

1. Le informazioni essenziali sull’attuazione del programma operativo, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dell’intervento, sono registrate e conservate elettronicamente. (22)

2. La Commissione assicura l'esistenza di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

---

(22) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Articolo 111 *Informazione*

I beneficiari di aiuti nell'ambito del FEAMP, compresi i FLAG, si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati, o ad altri organismi delegati a espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Sezione 3

Monitoraggio

Articolo 112 *Procedure di monitoraggio*

1. L'autorità di gestione di cui all'articolo 97 del presente regolamento e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano le qualità dell'attuazione del programma.

2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di risultati.

Articolo 113 *Funzioni del comitato di monitoraggio*

Oltre alle funzioni previste all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio verifica i risultati e l'effettiva attuazione del programma operativo. A tale scopo, il comitato di monitoraggio:

a) è consultato e approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma, i criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione;
b) esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma;
c) esamina le azioni del programma relative all'adempimento delle precondizioni specifiche;
d) esamina e approva le relazioni annuali di attuazione prima che siano trasmesse alla Commissione;

e) esamina le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per i disabili.

Il comitato di monitoraggio non è consultato in merito ai piani di lavoro per la raccolta dei dati di cui all'articolo 21.

Articolo 114 *Relazione annuale di attuazione*

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.

2. Oltre all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale di attuazione contiene:

a) informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura;

b) una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione;

c) informazioni sulle azioni adottate nei casi di infrazioni gravi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, e di inadempienza delle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché gli interventi correttivi;

d) informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all’articolo 41, paragrafo 8, del presente regolamento; (23)

e) informazioni sulle azioni adottate per assicurare la pubblicazione dei beneficiari a norma dell'allegato V del presente regolamento e per le persone fisiche conformemente al diritto nazionale, compresi i massimali applicabili.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali di attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

---

(23) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

Sezione 4

Valutazione

Articolo 115 *Disposizioni generali*

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e che stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56 dello stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi al sistema comune di controllo e valutazione concordato ai sensi dell'articolo 107, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.

3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su Internet e la Commissione le pubblica sul sito web dell'Unione.

Articolo 116 *Valutazione ex ante*

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante partecipi sin dalle prime fasi all'iter di elaborazione del programma operativo, che inizia con l'analisi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), la definizione della logica d'intervento e la fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 117 *Valutazione ex post*

A norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una relazione di valutazione ex post.

Articolo 118 *Sintesi delle valutazioni*

Una sintesi delle relazioni di valutazione ex ante a livello dell'Unione è elaborata sotto la responsabilità della Commissione. La sintesi delle relazioni di valutazione è ultimata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle pertinenti valutazioni.

Sezione 5

Informazione e comunicazione

Articolo 119 *Informazione e pubblicità*

1. L'autorità di gestione provvede, a norma dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera b):

a) a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro e l'accesso agli stessi;
b) a informare i potenziali beneficiari in merito alle possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
c) a pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi;
d) a garantire che sia resa pubblica una sintesi delle misure volte ad assicurare il rispetto delle norme della PCP comprensiva di casi di inadempienza da parte di Stati membri o beneficiari, nonché di interventi correttivi, quali le rettifiche finanziarie.

2. Al fine di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del programma operativo.
L'elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni sei mesi.
Le informazioni minime che devono figurare nell'elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli articoli 26, 39, 47, 54 e 56, sono precisate nell'allegato V.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato V.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'intervento, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 127, paragrafo 2.

TITOLO VIII

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 120 *Ambito di applicazione*

Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione diretta di cui al titolo VI.

CAPO II

Controllo

Articolo 121 *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [(24)] e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere le revisioni, i controlli e le verifiche sul posto di cui ai presenti paragrafi secondo le rispettive competenze.

---

(24) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il *regolamento (CE) n. 1073/1999* del Parlamento europeo e del Consiglio e il *regolamento (Euratom) n. 1074/1999* del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Articolo 122 *Revisioni contabili*

1. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti, a controlli in loco degli interventi finanziati a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione.

2. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, debitamente legittimati a effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate nell'ambito del presente regolamento.

3. I poteri di controllo di cui al paragrafo 2 non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l'altro, alle visite a

domicilio o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

4. Se il sostegno finanziario dell'Unione concesso a norma del presente regolamento viene successivamente assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto primo destinatario del sostegno finanziario dell'Unione, comunica alla Commissione ogni informazione utile circa l'identità del beneficiario finale.

Articolo 123 *Sospensione dei pagamenti, riduzione e revoca del contributo finanziario*

1. Se la Commissione ritiene che i fondi dell'Unione non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto giuridico applicabile dell'Unione, essa ne informa i beneficiari, i quali dispongono di un mese, a decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni.

2. In assenza di risposta entro il termine di cui al paragrafo del presente articolo o se le osservazioni dei beneficiari non sono ritenute soddisfacenti, la Commissione riduce o revoca il contributo finanziario o ne sospende l'erogazione. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti al bilancio generale dell'Unione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

CAPO III

Valutazione e relazioni

Articolo 124 *Valutazione*

1. Gli interventi finanziati a norma del presente regolamento sono oggetto di regolare monitoraggio per verificarne la corretta esecuzione.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna degli interventi finanziati.

Articolo 125 *Relazioni*

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) a norma dell'articolo 15, una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento; (24)

b) entro il 31 agosto 2018, una comunicazione relativa al proseguimento degli interventi finanziati a norma del presente regolamento.

---

(24) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. 88, Serie L.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 126 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 e 129 è conferito fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui agli articoli 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 e 129 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 e 129 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 127 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi e la pesca. Esso è un comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011*.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*. Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'*articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011*.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 128 *Abrogazione*

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 2, i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007, (UE) n. 1255/2011 e l'*articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009*sono abrogati con effetto dal 1 o gennaio 2014.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 129 *Disposizioni transitorie*

1. Al fine di agevolare la transizione dai regimi di sostegno istituiti dai regolamenti (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007 e (UE) n. 1255/2011 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 che stabiliscano le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi dei suddetti regolamenti può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, anche per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.

2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base dei regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007 e (UE) n. 1255/2011 e dell'*articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009* o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi a tali progetti o interventi.

3. Le domande presentate ai sensi del *regolamento (CE) n. 1198/2006* restano valide.

Articolo 130 *Entrata in vigore e data di applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

Allegato I
Intensità specifica dell'aiuto

Tipo di interventi	Punti percentuali
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo: possibile aumento di	35
Interventi nelle regioni ultraperiferiche: possibile aumento di	35
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III: possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi ai sensi dell'articolo 76 «Controllo ed esecuzione»: possibile aumento di	30
Interventi ai sensi dell'articolo 76 «Controllo ed esecuzione» connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	40
Interventi a norma dell'articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l'ammodernamento dei motori principali o accessori: riduzione di	20
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Allegato II
Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020

Scarica il file

Allegato III
Ripartizione indicativa dei finanziamenti a norma del Titolo VI, Capi I e II, tra gli obiettivi di cui agli articoli 82 e 85 (25) (26)

Obiettivi di cui all'articolo 82:

1. Sviluppo e attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri - 6 %

2. Sviluppo di iniziative intersettoriali - 24 %

3. Sostegno a una crescita economica sostenibile, all'occupazione, all'innovazione e alle nuove tecnologie - 17 %

4. Promozione della protezione dell'ambiente marino - 5 %

Obiettivi di cui all'articolo 85:

1. Raccolta, gestione e diffusione delle consulenze scientifiche nell'ambito della PCP - 11 %

2. Misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP - 11 %

3. Contributi volontari alle organizzazioni internazionali - 13 %

4. Consigli consultivi e attività di comunicazione nell'ambito della PCP e della PMI - 7 %

5. Informazioni sul mercato, inclusa l'istituzione di mercati elettronici - 6 %

---

(25) Le percentuali si applicano all'importo di cui all'articolo 14 esclusa la dotazione a norma dell'articolo 92.

(26) Allegato così sostituito dall'*art. 1 del Regolamento 12 giugno 2017, n. 2017/1787/UE*, a decorrere dal 7 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/1787/UE*.

Allegato IV
Precondizioni specifiche

Scarica il file

Allegato V
Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dal FEAMP

1. Elenco degli interventi

L'elenco degli interventi di cui all'articolo 119 contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche e per le persone fisiche conformemente al diritto dello Stato membro);

- numero di identificazione del registro della flotta comunitaria (CFR) di cui all'*articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004*, (completare solo se l'intervento riguarda un peschereccio);

- denominazione dell'intervento;

- sintesi dell'intervento;

- data di inizio dell'intervento;

- data di conclusione dell'intervento (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'intervento);

- spesa ammissibile totale;

- importo del contributo dell'Unione;

- codice postale dell'intervento;

- paese;

- denominazione della priorità dell'Unione;

- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli interventi.

2. Misure di informazione e pubblicità per il pubblico

1. Lo Stato membro provvede affinché le misure di informazione e pubblicità mirino alla massima copertura mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello adeguato.

2. Lo Stato membro è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:

a) organizzare un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo;

b) organizzare, almeno due volte nel corso del periodo di programmazione, un'attività informativa principale che promuova le possibilità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo;

c) esporre la bandiera o l'emblema, secondo il caso, dell'Unione davanti alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al pubblico;

d) pubblicare l'elenco degli interventi di cui al punto 1 in formato elettronico;

e) fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico; gli esempi devono essere formulati in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione, diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

f) garantire che una sezione specifica del sito web unico sia destinata a fornire una breve sintesi degli interventi in materia di innovazione ed ecoinnovazione;

g) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico;

h) garantire che sia resa pubblica una sintesi delle misure volte ad assicurare il rispetto delle norme della PCP comprensiva dei casi di inadempienza da parte di Stati membri o beneficiari nonché di interventi correttivi realizzati, quali le rettifiche finanziarie.

3. L'autorità di gestione, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, coinvolge i seguenti organismi nell'attuazione di misure di informazione e pubblicità:

a) i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) centri di informazione sull'Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri;

c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi

3.1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione provvede affinché gli obiettivi del programma operativo e le possibilità di finanziamento offerte dal FEAMP siano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate.

2. L'autorità di gestione provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:

a) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

b) una descrizione delle condizioni di ammissibilità delle domande, delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

c) i criteri di selezione degli interventi da finanziare;

d) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;

e) le domande devono proporre attività di comunicazione commisurate all'entità dell'intervento, al fine di informare il pubblico in merito alle finalità dell'intervento stesso e al relativo sostegno dell'Unione.

3.2. Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2.

DG PEMAC
Prot. Uscita del 19/01/2016
Numero: 0001034
Classifica:

Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e f

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI MISE e MIPAAF
Reg.ne Prev. n. 403
16 FEB 2016
IL MAGISTRATO

CORTE DEI CONTI
0001963-22/01/2016-SCCLA-Y29PREV-A

VISTO il Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea;

CONSIDERATO che nell'Accordo di partenariato 2014-2020 viene ribadito come le risorse di ciascuno dei Fondi SIE, articolate sugli obiettivi tematici previsti dall'art. 9 del Regolamento generale, concorrono agli obiettivi di sostenibilità ambientale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO la Decisione di Esecuzione della Commissione 2014/372/UE dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione per Stato membro delle risorse globali del FEAMP per il periodo 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE 10/2015 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

CONSIDERATA l'importanza del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ai fini del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità biologica, economica e sociale del settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia;

TENUTO CONTO del ruolo dello Stato nel quadro delle politiche di sostenibilità ambientale e, in particolare, di tutela delle risorse biologiche del mare;

CONSIDERATO il ruolo e l'importanza delle Regioni e Province Autonome nel perseguimento degli obiettivi del Programma FEAMP 2014/2020 a livello territoriale;

VISTO il piano finanziario del Programma Operativo articolato per le priorità previste dall'art. 6 del Regolamento (UE) n.508/2014 e per l'assistenza tecnica;

VISTO il § 11 "Modalità di attuazione del programma" del Programma Operativo, ed in particolare il paragrafo 1 "Identificazione delle autorità e degli Organismi Intermedi";

Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

TENUTO CONTO che, come previsto nel Programma Operativo, il necessario coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del PO FEAMP sarà garantito nell'ambito di un Tavolo istituzionale che avrà principalmente la funzione di garantire il coordinamento strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale;

CONSIDERATO che nella riunione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 17 dicembre 2015 è stata raggiunta l'intesa sulla ripartizione percentuale delle risorse comunitarie tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per le priorità 1, 2, 4 e 5, e per l'Assistenza Tecnica;

CONSIDERATO che la gestione delle risorse relative alle priorità 3 "Controllo e raccolta dati" e 6 "Politica marittima integrata" rimane affidata alle competenze dell'Amministrazione centrale;

DECRETA

Art. 1

E' approvata l'allegata tabella che stabilisce la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota comunitaria del Programma Operativo FEAMP tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per le priorità 1, 2, 4 e 5, e per l'Assistenza Tecnica, in conformità alla assegnazione per obiettivo tematico di cui all'Accordo di Partenariato.

Art. 2

La ripartizione per misura delle risorse assegnate allo Stato ed alle singole Regioni e Province Autonome in conformità alla assegnazione per obiettivo tematico di cui all'Accordo di Partenariato, nonché i criteri funzionali relativi al Tavolo Istituzionale saranno definiti nell'ambito dell'Accordo multiregionale, come previsto dal Programma Operativo.

Roma, 19 GEN. 2016

On. le Giuseppe Castiglione

Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO

Tabella 1 – Fondo FEAMP 2014/2020

RIPARTIZIONE QUOTA COMUNITARIA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME Priorità I, II, III, IV, V, VI e Assis. Tecnica					
PRIORITA'	STATO	REGIONI	TOTALE	stato	regioni e pa
1	91.755.984,00	81.299.801,00	173.055.785,00	53,02	46,98
2	6.000.000,00	104.567.415,00	110.567.415,00	5,43	94,57
3	102.428.971,00	-	102.428.971,00	100	-
4	-	42.430.000,00	42.430.000,00	-	100
5	26.000.000,00	46.088.028,00	72.088.028,00	36,07	63,93
6	4.445.560,00	-	4.445.560,00	100	-
Assistenza Tecnica	17.735.740,00	14.511.060,00	32.246.800,00	55	45
TOTALE	248.366.255,00	288.896.304,00	537.262.559,00		
TOT Priorità 1,2,4,5 + AT	**141.491.724,00**	**288.896.304,00**	**430.388.028**	**32,88**	**67,12**

PROGRAMMA OPERATIVO DEL FEAMP

CCI	2014IT14MFOP001
Titolo	European Maritime and Fisheries Fund - Operational Programme for Italy
Versione	1.2
Primo anno	2014
Ultimo anno	2020
Ammissibile a partire dal	1-gen-2014
Ammissibile fino al	31-dic-2023
Numero della decisione della CE	C(2015)8452
Data della decisione della CE	25-nov-2015

1. PREPARAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI E PARTECIPAZIONE DEI PARTNER

1.1. Preparazione dei programmi operativi e partecipazione dei partner

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) annovera tra i suoi obiettivi la promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltreché socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, nonché l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI) dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla Politica Comune della Pesca (PCP)

Ai fini dell'attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo, l'Italia ha redatto, sulla base dell'articolo 17 del Reg. UE n. 508/2014, il presente Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 (di seguito PO FEAMP), in stretta collaborazione con i partner di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 1303/2013.Questi ultimi comprendono i partner istituzionali e le parti economiche e sociali rilevanti, in particolare: le Amministrazioni Regionali; le Amministrazioni Centrali competenti; le associazioni nazionali di categoria; i sindacati di settore; gli istituti nazionali di ricerca; i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, comprese le associazioni ambientali e di promozione della pesca sportiva ed altre organizzazioni.Conformemente al sistema della *governance* a più livelli, i partner sono stati coinvolti nelle diverse fasi di elaborazione del Programma Operativo. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del Reg. UE n. 1303/2013, inoltre, essi prendono parte alla fase di valutazione e monitoraggio dell'attuazione del programma attraverso la partecipazione al Comitato di Sorveglianza istituito ai sensi dell'Art. 47 del medesimo Regolamento.

Autorità che ha coordinato la preparazione del Programma Operativo

Per l'Italia l'autorità preposta alla gestione e coordinamento del programma operativo è la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).

Il processo di preparazione

La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MiPAAF, in qualità di Amministrazione responsabile della predisposizione del PO FEAMP, ha dato avvio alla fase di consultazione dei rappresentanti del Partenariato allargato al fine di consentirne la partecipazione attiva nella predisposizione del Programma.Il processo di coinvolgimento dei partner nella preparazione ed elaborazione del programma si è articolato nelle seguenti fasi.

- Punto di partenza della riflessione è stato l'ascolto delle proposte del partenariato sulla *vision* strategica del PO FEAMP, nonché l'individuazione di possibili suggerimenti per la definizione delle scelte. Sono stati in seguito trasmessi i contributi sulle lezioni apprese del precedente ciclo di programmazione e sugli indirizzi strategici da includere nel programma operativo
- In seguito, è stato chiesto ai partner di compilare un questionario relativo alla prioritarizzazione delle Misure del PO FEAMP e delle Azioni del Piano per l'Acquacoltura, con l'obiettivo di individuare le opzioni strategiche più rilevanti per i componenti del partenariato

- La consultazione ha poi avuto l'obiettivo di presentare e condividere il primo esito dei questionari trasmessi; nella stessa occasione è stata presentata la proposta di Analisi SWOT del Programma che individua per ciascuna Priorità UE (Art. 6 del Reg. UE n. 508/2014) i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce che sono propedeutici all'individuazione dei fabbisogni e delle esigenze territoriali che guideranno la definizione della strategia
- La proposta di Programma Operativo è stata successivamente presentata sia alle Regioni che agli altri attori economico-sociali, raccogliendo le diverse osservazioni formulate al riguardo ed invitando il partenariato a trasmettere ulteriori contributi scritti
- E' stata poi presentata la versione completa del Programma Operativo in funzione della relativa trasmissione alla Commissione europea, integrata delle raccomandazioni dei valutatori e delle nuove osservazioni del partenariato
- Al termine del processo è stata presentata la versione del PO modificata a seguito delle osservazioni della Commissione Europea

In merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la procedura si è articolata nelle fasi seguenti:

- **03/03/2015**: Avvio della fase di *scoping* relativa al rapporto ambientale preliminare
- **27/03/2015:** Riunione di consultazione tra AdG e altre autorità ambientali sul Rapporto ambientale preliminare
- **04/06/2015:** Trasmissione al MATTM della bozza di Rapporto Ambientale, insieme ai relativi allegati (sintesi non tecnica; studio di incidenza ambientale; questionario per la consultazione pubblica; tabella di recepimento delle osservazioni; elenco dei soggetti da invitare alla consultazione pubblica). Trasmissione nella stessa data di tale documentazione alla Commissione europea
- **20/06/2015:** Comunicazione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 141, dell'avvio della consultazione pubblica ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con scadenza fissata in data 18 agosto 2015
- **04/08/2015:** Riunione con le autorità con competenze ambientali. Presentazione e discussione dello stato di avanzamento della procedura di VAS e della metodologia di valutazione ambientale seguita

La procedura VAS si conclude con rilascio del parere motivato da parte del Ministero dell'Ambiente e pubblicazione del decreto interministeriale di approvazione MATTM – MiBACT.Per le autorità consultate in materia di cambiamenti climatici, Natura 2000 e aree marine protette si fa rimando alla documentazione VAS

Descrizione del coinvolgimento dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento UE n. 1303/2013

Coerentemente a quanto definito nel Codice europeo di condotta del partenariato il coinvolgimento degli *stakeholders* è un elemento imprescindibile del processo di programmazione che deve contribuire a migliorare l'efficacia degli interventi che saranno realizzati.Il coinvolgimento degli stessi è stato pertanto considerato quale componente integrante, fondamentale e meritevole di valorizzazione sia nella fase ascendente della programmazione che in quella discendente della attuazione.Un ruolo di primo piano è stato

riconosciuto alle Regioni, in qualità di partner istituzionali, al fine di favorire la migliore attuazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e della *governance* a più livelli. A tal fine, sono state svolte diverse riunioni tra Amministrazione centrale e Amministrazioni regionali, funzionali in particolare alla discussione dei temi relativi alla *governance* interna del Programma, all'attuazione condivisa del CLLD e alla ripartizione di competenze tra AdG e Organismi Intermedi

I partner sono stati individuati sulla base del principio di rappresentatività, tenendo conto delle loro competenze, della loro capacità di partecipazione attiva e di rappresentazione degli interessi del settore a diversi livelli (territoriale, economico, sociale, ambientale), nonché della loro rilevanza quali attori chiave ai fini della attuazione dell'accordo di partenariato.La lista completa dei componenti del partenariato è riportata in Allegato al PO

In relazione alle modalità di consultazione, è stata prevista l'organizzazione di incontri di discussione in cui i partner hanno potuto esprimere le proprie istanze ed è stata data loro la possibilità di trasmettere contributi ed osservazioni che tenessero conto delle proprie esigenze ed esperienze

Nello specifico, le modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei partner alla stesura del Programma sono state le seguenti:

1. Compilazione di questionari inviati dall'Amministrazione in riferimento alla prioritarizzazione delle misure FEAMP e delle Azioni del Piano Strategico Nazionale per l'Acquacoltura
2. Invio all'Amministrazione di contributi e osservazioni scritte, sia di tipo generale che su contenuti specifici
3. Partecipazione attiva a regolari riunioni di orientamento e coordinamento con l'Amministrazione

1. Questionari

Il partenariato è stato chiamato ad esprimere le proprie preferenze sulle misure attivabili in ognuna delle Priorità UE del Reg. 508/ 2014, nonché il relativo grado di priorità di carattere strategico-programmatico.

Le priorità espresse sono state debitamente tenute in considerazione per l'individuazione degli obiettivi e della strategia del PO

2. Contributi scritti

I contributi del partenariato sono stati sistematizzati in schede di sintesi riportate per ciascun soggetto, avendo cura di distinguere tra aspetti di natura generale e aspetti specifici. Questi ultimi sono stati suddivisi per ciascuna delle Priorità UE del Reg. UE n. 508/2014

3. Riunioni

Al fine di promuovere un dialogo fattivo con tutti i soggetti del partenariato, l'AdG ha organizzato diverse riunioni di orientamento e coordinamento, conformemente ai principi essenziali e alle buone prassi individuate dal Codice di condotta.E' stato dato rilievo alla

possibilità dei partner di fornire contributi ed essere informati, nonché di ricevere comunicazione sull'esito delle consultazioni avvenute

Inoltre, al fine di discutere delle questioni specifiche legate alla *governance* del PO ed individuare la ripartizione di competenze tra i diversi livelli istituzionali, sono state svolte riunioni di confronto tra l'Amministrazione centrale e le Regioni

Nel corso della prima riunione tenutasi il 27/10/2014, ad esempio, il confronto diretto e l'ascolto del partenariato, in merito agli indirizzi strategici proposti, ha consentito la piena integrazione, nel Programma Operativo, di una visione strategica e di una definizione delle scelte altamente rappresentativa delle istanze partenariali. In particolare, sono stati inclusi tra i fattori strategici del PO (Cfr. Par. 3.1) l'introduzione di criteri premiali a favore degli operatori e delle imprese che dimostrano un più elevato grado di sostenibilità ambientale e la realizzazione di progetti pilota innovativi di valenza nazionale

La riunione del 21/11/2014 ha messo in luce le opzioni strategiche più rilevanti per il partenariato sulle Misure del PO FEAMP nonché sulle Azioni del Piano Strategico Nazionale per l'Acquacoltura. E' stata evidenziata la rilevanza della dimensione sociale che in un contesto di tutele sociali carenti e non sempre adeguate per il settore, diventa una componente essenziale. Un forte accento è stato posto sulla necessità di valorizzare i prodotti ittici e di favorire investimenti in grado di rendere la pesca e l'acquacoltura più competitive nonché sull'opportunità di individuare attività complementari in grado di diversificare le fonti di reddito

Sull'Analisi SWOT, presentata nel corso della riunione del 19/12/2014, il confronto diretto si è rivelato particolarmente proficuo. I partner hanno presentato proposte ed integrazioni ed in particolare sulla necessità di rafforzare la struttura dell'analisi nella parte relativa alla Priorità n. 2 (acquacoltura) e alla Priorità n. 5 (trasformazione e commercializzazione). Per quanto attiene alla Priorità 2, sono state evidenziate le notevoli difficoltà burocratiche e normative che di fatto limitano il settore e l'esigenza della semplificazione delle procedure. A proposito della Priorità 5 è stato rilevato come la dimensione del mercato e della commercializzazione rivesta un ruolo fondamentale nel contesto della politica della pesca e dell'acquacoltura e come il concetto di sostenibilità promosso dalla riforma debba includere, oltreché gli aspetti ambientali, anche quelli economici e sociali, quali la preservazione dell'interesse dell'impresa ed il buon funzionamento del mercato

Nel corso dell'incontro del 28/01/2015, è stata avanzata la proposta di designare i FLAG quali Organismi Intermedi per l'attuazione del CLLD, sottolineando il ruolo di coordinamento e di sorveglianza da parte delle Amministrazioni regionali. Ulteriori argomenti discussi, quali i contenuti del Piano per la pesca costiera artigianale, le misure riguardanti le acque interne, il ricorso agli strumenti finanziari, sono stati presi debitamente in considerazione

Il successivo incontro del 18/02/015, ha consentito un confronto su alcuni aspetti cruciali quali la determinazione degli indicatori, la quantificazione dei target per il quadro di riferimento dei risultati e la coerenza tra il PO e la Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR)

Il 28/09/2015 sono state condivise con i partner le osservazioni presentate dalla Commissione Europea a seguito della proposta trasmessa il 30 aprile 2015, in funzione della presentazione della versione consolidata sulla base della quale dare avvio alla procedura di adozione

Nell'ottica del coinvolgimento dei futuri partenariati che assumeranno il ruolo di *Fisheries Local Action Groups* (FLAG), il 7-8 maggio 2015, si è tenuto a Favignana il seminario nazionale dei Gruppi di Azione Costiera (GAC), al fine di condividere con gli operatori del settore della pesca le principali novità ed i possibili scenari futuri relativi all'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo ex art. 32 del Reg UE n. 1303/2013. Il 22 luglio 2015 è stato organizzato dall'Autorità di Gestione un ulteriore incontro con le Amministrazioni regionali ed i GAC per discutere le modalità di definizione e attuazione della strategia di sviluppo locale partecipativo nell'ambito della nuova programmazione

A seguito dell'adozione del PO FEAMP, i partner saranno coinvolti attivamente anche nella successiva fase di attuazione, in particolare:

- nel favorire la formulazione di pareri nella preparazione delle relazioni sullo stato dei lavori concernenti l'esecuzione dell'Accordo di Partenariato di cui all'art. 52 del Reg. UE n. 1303/2013
- nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, nel valutare l'efficacia del programma e nella preparazione delle relazioni di attuazione annuali
- mediante incontri di consultazione per il confronto e la discussione su tematiche specifiche

1.2. Esito della valutazione ex ante

1.2.1. Descrizione del processo di valutazione ex ante

La valutazione ex-ante (VEXA) del PO FEAMP 2014-2020, così previsto dall'art. 55 del Reg. UE n. 1303/2013, rappresenta un processo fondamentale di accompagnamento e di supporto alla fase di programmazione, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

Il processo di valutazione e l'elaborazione dei prodotti della VEXA hanno seguito le indicazioni specifiche fornite dalla Commissione europea[1].

L'interlocuzione costante tra Programmatore e Valutatore è stata garantita:

- mediante lo svolgimento di riunioni di confronto e di coordinamento;
- nell'ambito del processo di consultazione con le Amministrazioni Regionali e con i rappresentati del Partenariato allargato;
- attraverso lo scambio di documenti intermedi e di contributi.

Il primo incontro è stato svolto il 28 ottobre 2014 ed ha avuto come oggetto la condivisione degli aspetti organizzativi e metodologici per procedere alle attività relative alla stesura del Programma ed alla condivisione della tempistica di riferimento.

Il 22 dicembre 2014 i Valutatori hanno trasmesso un contributo contenente una serie di prime indicazioni metodologiche sull'impostazione della SWOT e sull'analisi dei fabbisogni.

Un ulteriore incontro tecnico è stato svolto il 13 gennaio 2015, in funzione della trasmissione alle Amministrazioni regionali della prima proposta di Programma, avvenuta il 16 gennaio 2015.

Il 27 gennaio 2015 sono state trasmesse le note del Valutatore sulla sezione relativa all'analisi SWOT riferite alla proposta del PO FEAMP del 16 gennaio 2015.

Il 3 febbraio 2015 è stata presentata la prima bozza del Rapporto di Valutazione ex ante relativa alla versione del PO FEAMP del 27 gennaio 2015, che è stata inviata in consultazione ai partner del Programma.

Nel corso dell'incontro del 18 febbraio 2015, sono stati esaminati gli indicatori ed i relativi valori di riferimento inseriti nel Programma. Sono stati in seguito apportati gli adeguamenti ritenuti opportuni.

Il 13 marzo 2015 è stata trasmessa la seconda bozza del Rapporto attraverso il quale il Valutatore ha espresso le proprie conclusioni in merito alla verifica di congruità e di realismo delle ipotesi alla base della programmazione FEAMP e di coerenza della logica interna tra i diversi interventi previsti nonché esterna con le altre politiche che influiscono sull'ambiente marino, sulla pesca e l'acquacoltura.

Il PO FEAMP è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE. A seguito della fase di consultazione pubblica ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 141), che si è conclusa il 18 agosto 2015, sono state apportate le opportune modifiche al PO ed al Rapporto Ambientale sulla base delle osservazioni pervenute.

[1] *Guidelines for the ex-ante evaluation of 2014-2020 EMFF Ops.*

1.2.2. Sintesi delle raccomandazioni dei valutatori ex ante e descrizione sommaria del seguito ad esse riservato

Argomento	**Raccomandazione**	**Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione**
1 - Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	Nel complesso le osservazioni della VEXA considerano adeguata l'analisi SWOT proposta dal PO. Le osservazioni hanno segnalato come necessaria una maggiore	I contenuti della SWOT, riferiti ai punti di forza/debolezza, opportunità e minacce delle singole Priorità sono stati modificati tenendo conto dei suggerimenti forniti dal Valutatore, apportando gli

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
	puntualizzazione e concentrazione delle tematiche proposte e, talvolta, un loro migliore classificazione nei diversi ambiti della SWOT, al fine di favorire un'identificazione puntuale e non ambigua della strategia. La VEXA ha principalmente riscontrato incoerenza tra l'inserimento di alcuni specifici concetti come punti di forza anziché opportunità ovvero addirittura come punti di debolezza. Pertanto il valutatore ha segnalato la necessità di un loro spostamento e la loro collocazione nel corretto ambito della SWOT. Inoltre è stato chiesto di rafforzare il legame tra i risultati dell'analisi e le conclusioni tratte in termini di fabbisogni. Si è infine suggerito di esplicitare alcuni concetti ritenuti troppo generici.	spostamenti richiesti ed operando inoltre una loro sistematizzazione per settori chiave, al fine di garantire maggiore chiarezza e facilitare l'identificazione con le corrispondenti linee strategiche. Per ciascuna priorità è stata fornita una descrizione sintetica che riporta anche dati di natura quantitativa.
2 - Definizione della logica d'intervento, ivi compreso il contributo alla strategia Europa 2020, la coerenza interna del programma proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti, la definizione di target intermedi e finali quantitativi e la distribuzione delle risorse	Il valutatore nel verificare la coerenza tra i fabbisogni emersi dall'analisi SWOT e le misure previste per singolo obiettivo specifico, ha evidenziato i fabbisogni privi di correlazione, per i quali ha raccomandato di introdurre gli elementi di correlazione mancanti o carenti. L'analisi delle misure selezionate all'interno della	In virtù delle richieste del valutatore, sono stati integrati gli elementi di correlazione carenti, ovvero data giustificazione laddove non in coerenza con il quadro logico del FEAMP. Dopo la segnalazione del valutatore della mancanza della misura relativa al "benessere degli animali" (articolo 56 del Reg. UE 508/2014), tale misura è

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
di bilancio	programmazione strategica FEAMP conferma una generale coerenza del PO con la Strategia Europa 2020 e la PCP. In considerazione dell'elevato numero di misure, il Valutatore suggerisce di tenere in considerazione l'articolo 18 del Regolamento (UE) 1303/2013 sulla concentrazione tematica. Per quanto concerne la descrizione del PO relativa alla raccolta dati, il valutatore richiede un ulteriore approfondimento tenuto conto delle problematiche della programmazione 2007-2013. In materia di CLLD è stato chiesto di rimarcare in maniera più esplicita i bassi risultati ottenuti in termini di risorse impegnate ed effettivamente spese nella scorsa Programmazione.	stata successivamente inserita nel PO. In riferimento alla raccolta dati, si terrà conto nell'ambito della ripartizione finanziaria, dei fabbisogni e delle esigenze derivanti dalla PCP e dal nuovo quadro normativo.Nella strategia è stato specificato che si provvederà a concentrare territorialmente le risorse sulla base delle specifiche esigenze locali.Le lezioni apprese dall'attuazione dell'Asse 4 del FEP 2007-2013, sono state ampiamente descritte come base di riferimento per la strategia CLLD.
3 - Coerenza con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma	Il FEAMP agisce fondamentalmente su due obiettivi tematici cruciali dell'AdP, ossia competitività delle Pmi ed ambiente. Sempre in relazione all'AdP, integra la sua azione con un impegno particolare anche per l'occupazione e l'assistenza tecnica. E' stato chiesto di specificare meglio le modalità con cui il PO FEAMP intende recepire la raccomandazione 3,	In merito alla coerenza con l'AdP è stato elaborato un allegato che evidenzia la correlazione tra il PO FEAMP e le azioni ed i risultati attesi dell'AdP. L'integrazione riferita alla Raccomandazione n. 3 è stata inserita. Come suggerito dal Valutatore sono stati rafforzati alcuni elementi di complementarietà tra il FEAMP e gli altri Fondi

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
	considerando che tale punto è stato evidenziato già nelle raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013. Per ciò che concerne il Piano strategico pluriennale per l'acquacoltura 2014 – 2020, il valutatore raccomanda di tenere in considerazione, all'interno della strategia del PO (Priorità 2), il fatto che la pianificazione coordinata dello spazio, rappresenta una priorità chiave per il futuro sviluppo dell'acquacoltura nel nostro paese.	SIE (FEASR, FESR ed FSE), i programmi di cooperazione territoriale e gli altri programmi comunitari. In riferimento alla Priorità 2, la coerenza con il PSA è stata rafforzata.
4 - Motivazione delle forme di sostegno proposte nel programma (articolo 66 dell'RDC)	Ai sensi dell'art. 55 (3) (h) del Reg. 1303/2013, la VEXA deve prende in esame la motivazione delle forme di sostegno previste. Al fine di garantire un'immediata e più efficace comprensione delle forme di sostegno, è stato suggerito di utilizzare uno schema riassuntivo specificando quale forma di sostegno viene scelta per i diversi tipi di intervento. Il valutatore ha evidenziato la ragionevolezza della scelta di combinare le sovvenzioni con altre forme di sostegno, con particolare riferimento agli strumenti finanziari per	Lo schema è stato fornito al valutatore tenendo conto delle diverse forme di sostegno individuate. Per quanto concerne gli strumenti finanziari, è stata fornita la motivazione che giustifica il ricorso agli strumenti finanziari. Si sottolinea che la relativa attivazione è subordinata all'esito della valutazione ex ante ex art. 37(2) del Reg. UE n. 1303/2013.

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
	quanto riguarda le misure che maggiormente possono impattare sull'occupazione.	
5 - Risorse umane e capacità amministrativa per la gestione del programma	La dotazione di risorse umane della struttura della AdG e degli Organismi intermedi non desta preoccupazioni e appare ben dimensionata rispetto ai compiti connessi all'attuazione del programma. Appare tuttavia necessario definire delle soluzioni sia per rafforzare la capacità amministrativa delle Regioni (Organismi Intermedi), viste le criticità incontrate in passato nelle misure a gestione decentralizzata, sia per assicurare un loro migliore coordinamento. Pertanto, è stato richiesto di verificare l'adeguatezza delle strutture di gestione regionali e le misure previste dalle Regioni per migliorare l'implementazione del FEAMP, nonché di specificare le misure che l'AdG intende adottare a livello centrale per migliorare il coordinamento con le Regioni.	L'AdG, con il supporto del valutatore, ha proceduto a verificare la capacità amministrativa delle Regioni attraverso un'apposita indagine. Ne sono emersi significativi miglioramenti, coerenti e adeguati rispetto alle principali criticità riscontrate nel 2007-13. Inoltre, le misure migliorative previste dal MiPAAF sono state dettagliate e sottoposte alle Regioni, che le hanno accolte positivamente.
6 - Procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni	Il valutatore raccomanda di fornire una descrizione dettagliata del sistema di monitoraggio, in quanto esso costituisce uno strumento cardine per la garanzia della corretta attuazione del PO. Raccomanda inoltre di procedere all'istituzione di un	La descrizione del sistema di monitoraggio è stata integrata, sottolineando che la definizione delle relative funzionalità e modalità attuative sarà subordinata ad una preventiva analisi tecnica che verificherà le esigenze di adeguamento del sistema

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
	sistema di gestione e controllo (SIGECO) nel più breve tempo possibile coerentemente a quanto richiesto dall'Accordo di Partenariato ed in base a quanto previsto dal Reg. UE n. 1303/2013. Giustificare il metodo di calcolo per la quantificazione dei target degli indicatori e indicare le fonti per il calcolo delle baseline. Riportare in alcuni casi i valori non approssimativi. Modificare nello specifico alcuni target sotto/sovrastimati.	informativo finora utilizzato, per determinare il grado di copertura e di adattabilità dei requisiti alla sua applicazione al FEAMP. Sono state fornite al Valutatore le giustificazioni inerenti il metodo di calcolo adottato per la quantificazione dei target. Laddove richiesto, è stato riportato il valore reale e non approssimativo. Infine, alcuni valori sono stati rivisti sulla base dei suggerimenti del Valutatore. Laddove la quantificazione risulti basata su stime non oggettive, sono state fornite sufficienti giustificazioni basate su un giudizio esperto.
7 - Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, impedire la discriminazione e promuovere lo sviluppo sostenibile	Il valutatore sottolinea l'impegno dell'AdG di perseguire i principi di pari opportunità e non discriminazione mediante la costruzione di un Comitato di Sorveglianza e azioni di pubblicità e informazione. Nonostante la scelta di non prevedere interventi specifici a favore dell'imprenditoria femminile e di mantenere strettamente collegato il tema della parità di genere con quello del ricambio generazionale, si ritiene che lo sforzo dell'AdG a favore della promozione delle pari opportunità sia adeguato.	Nessuna azione richiesta. In materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, sono stati inseriti riferimenti specifici e in Allegato al Programma è riportata una Tabella che individua, per ciascuna Priorità, le azioni di adattamento e di mitigazione previste. Inoltre, in riferimento ad alcuni indicatori di risultato di valenza ambientale al

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
	Ai fini della più generale integrazione della lotta ai cambiamenti climatici nella strategia del PO, si raccomanda di richiamare esplicitamente la volontà di sostenere le iniziative con particolare valenza ambientale, introducendo specifici criteri di selezione o premialità per l'individuazione dei beneficiari. Si richiede di specificare l'interazione con il monitoraggio ambientale del PO previsto dalla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	momento non quantificabili (1.4a , 1.10, 6.2), i relativi target verranno valorizzati, nonappena i dati per la quantificazione saranno disponibili, in occasione della prima revisione utile del PO.
8 - Misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari	In riferimento alla digitalizzazione delle procedure di selezione, il Valutatore consiglia di supportare i beneficiari (OP) tramite le associazioni di categoria oppure con apposite iniziative formative/informative'avvio di queste azioni per la digitalizzazione	In quest'ambito, le azioni di assistenza tecnica (par. 4.8.1) prevedono "operazioni di assistenza tecnica per sostenere azioni di rafforzamento della capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e) del Reg. UE1303/2013". Inoltre è stato inserito il riferimento ad una adeguata informazione rivolta ai beneficiari sulle modalità di partecipazione alle procedure di selezione (sia par. 3.4.2 che 11.4).
9 - Requisiti per la valutazione ambientale	Si richiede di accogliere le osservazioni espresse dai soggetti con competenze	La redazione del PO è avvenuta seguendo un processo iterativo con la

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
strategica	ambientali e dai portatori di interesse in fase di consultazione pubblica sul Rapporto Ambientale integrato con lo Studio di Incidenza Ambientale sulle aree della Rete Natura 2000.	valutazione ambientale strategica. Le raccomandazioni espresse dal valutatore VAS nel rapporto ambientale e dai soggetti con competenze ambientali che hanno partecipato alla consultazione sono state accolte ed integrate, ove possibile e necessario, all'interno del PO.

2. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

2.1. Analisi SWOT e identificazione dei bisogni

Priorità dell'Unione	**1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

Punti di forza

Analisi in sintesi

L'attuazione della politica europea per la pesca, unitamente ad aspetti di carattere congiunturale, ha fatto registrare una significativa riduzione della capacità di pesca nel periodo di riferimento considerato (2004-2015). Più nel dettaglio, la consistenza della flotta da pesca iscritta nell'Archivio Licenze di Pesca si è ridotta nell'ultimo decennio, passando da 14.873 natanti nel 2004 a 12.414 natanti nel 2015, facendo registrare una contrazione complessiva pari al -16,5%. Alla stessa stregua, nel medesimo periodo di riferimento si è registrato una contrazione anche in termini di GT e KW, rispettivamente -21,4% e -21,0% (MiPAAF –Archivio Licenze Pesca, settembre 2015).

In tale contesto, piuttosto significativa appare l'incidenza della piccola pesca costiera, rappresentando circa il 60% del totale delle imbarcazioni italiane (MiPAAF - Piano Pesca costiera artigianale, 2015). Trattasi di un segmento importante anche dal punto di vista sociale ed occupazionale, nell'ambito del quale sono custodite, tra l'altro, le più antiche tradizioni pescherecce locali.

La riforma della politica comune della pesca ha interessato trasversalmente anche il tema dei cambiamenti climatici, che rappresenta un ulteriore elemento di pressione che impatta sul settore della pesca - nell'accezione più ampia ivi compresa la pesca nelle acque interne - e dell'acquacoltura, e che in una *vision* complessiva di sistema, nel rispetto della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, deve contribuire ad orientare, promuovere e migliorare la gestione delle risorse idriche e degli ecosistemi.

A tale fine, il dato del trend di contrazione della flotta, unitamente al dato relativo al progressivo stimolo dell'azione pubblica a favore dell'utilizzo di fonti rinnovabili ed alla conversione dei motori più efficaci ed efficienti, concorre pienamente ai principi ed agli obiettivi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà e degli obiettivi trasversali dell'UE in materia di sviluppo sostenibile, va certamente rafforzata la capacità di resilienza degli ecosistemi agli impatti dei cambiamenti climatici, privilegiando investimenti a favore di un'economia a basse emissioni di carbonio, con una migliore efficienza energetica e con una più ampia diffusione della conoscenza.

La strategia marina (Direttiva 2008/56/CE) impone di raggiungere un buono/migliore stato ambientale dell'ambiente marino dell'UE entro il 2020. Da un punto di vista strategico vanno, quindi, incentivati i partenariati pubblico-privato, al fine di stimolare la co-progettazione per

condividere gli investimenti, i rischi, i vantaggi e le responsabilità tra settore pubblico e settore privato. Allo stato attuale, non si registrano esperienze di attuazione di strumenti di incentivazione per la tutela dei servizi ecosistemici o per progetti finalizzati a rafforzare la resilienza degli ecosistemi e dei settori economici sotto forma di pagamenti per i servizi ecosistemici (*Payments for Ecosystem Services* o PES).

La significativa numerosità di Consorzi e Organizzazioni dei Produttori con strutture organizzative diffuse su tutto il territorio nazionale dovrebbe contribuire ad orientare i produttori verso una pesca ed un'acquacoltura sostenibile. Tali organizzazioni hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo essenziale per il funzionamento della politica comune della pesca e nell'organizzazione comune dei mercati, riducendo – laddove maggiormente efficienti – il rischio di fallimento del mercato e offrendo, al contempo anche servizi volti a stimolare la creazione di valore aggiunto. La presenza dei Consorzi e delle Organizzazioni dei Produttori sul territorio nazionale rappresenta un chiaro segnale di attecchimento di una consapevolezza diffusa negli *stakeholders* che operano sul territorio in merito alla necessità di approdare alla cogestione delle risorse in un'ottica di lungo periodo e nel pieno rispetto dell'ambiente.

1. Tendenziale riduzione della flotta (adeguamento dello sforzo di pesca)
2. Polivalenza delle attività di pesca (imbarcazioni che operano con più sistemi di pesca nel corso dell'anno)
3. Significativa consistenza di imbarcazioni afferenti alla pesca costiera artigianale
4. Maggiore consapevolezza degli operatori di dover adottare comportamenti rispettosi delle risorse e dell'ambiente
5. Diffusione di organizzazioni di categoria e sindacali sul territorio
6. Ricchezza culturale ed etnoantropologica legata alle attività marinare
7. Presenza di consorzi e OP per la cogestione delle risorse
8. Resilienza dell'ecosistema marino
9. Presenza di una rete di AMP

Punti deboli

Analisi in sintesi

Negli ultimi anni si sono innescate delle dinamiche di contesto e di mercato, tra le quali la ridotta disponibilità di risorse ittiche e comunque il loro basso valore commerciale, che hanno contribuito a ridurre notevolmente i margini di profitto delle imprese pescherecce, assottigliando i redditi dei pescatori. A tal proposito, dall'analisi degli ultimi dati ufficiali (IREPA, 2011 – Fleet Register 2013) emerge che l'incidenza del profitto lordo sui ricavi risulta pari al 27% per l'armatore, con una perdita di circa 7 punti percentuali rispetto al 2006. Questi dati attestano l'indebolimento economico e finanziario delle imprese, specie di quelle che afferiscono al settore della pesca costiera artigianale.

A tutto ciò si aggiunge la questione della sovraccapacità strutturale del settore nel suo complesso, indicata dallo STECF con un SHI non in equilibrio per la maggior parte dei segmenti, che implica l'adozione di appositi piani di disarmo e di demolizione da parte

dell'Amministrazione nazionale per riequilibrare la sostenibilità e la redditività del settore nel lungo periodo.

1. Sovraccapacità di pesca e tendenziale riduzione dei ricavi delle imprese di pesca (elevati costi di gestione e ridotti margini di profitto);
2. Tendenziale riduzione dei ricavi delle imprese di pesca (elevati costi di gestione e ridotti margini di profitto)
3. Vetustà del naviglio
4. Sottocapitalizzazione delle imprese
5. Difficoltà di accesso al credito e mancata riforma del sistema dei confidi
6. Ampie sacche di senilizzazione del settore diffuse su tutto il territorio
7. Scarsa diffusione di una vera e propria cultura d'impresa
8. Scarsa propensione ai cambiamenti ed all'introduzione di innovazione
9. Carente l'organizzazione delle infrastrutture portuali, commerciali e di servizi finalizzate alle imprese di pesca
10. Segmentazione dei canali distributivi ed eccessiva dipendenza dalle attività commerciali
11. Scarso livello di cooperazione e integrazione produttiva
12. Elevata consistenza delle attività di pesca illegale e di bracconaggio
13. Scarsa diffusione dell'innovazione tecnologica
14. Scollamento tra Università, Enti Pubblici della Ricerca ed operatori
15. Scarsa efficienza energetica delle imprese e scarsa sostenibilità dei processi (uso dei materiali, produzione rifiuti, scarti di produzione, ecc.)

Opportunità

Analisi in sintesi

A partire dai primi anni '90, già con in Piani Nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura (1991, 1994-96) l'intervento pubblico ha stimolato percorsi virtuosi da parte degli *stakeholders* nel tentativo di far crescere l'autoregolamentazione delle attività di pesca lungo la fascia costiera, da parte degli imprenditori ittici, ed in particolar modo degli imprenditori della piccola pesca (MiPAAF - Piano Pesca costiera artigianale, 2015).

Nel corso del ciclo di programmazione 2007-2013, per regolamentare la pesca costiera artigianale e sviluppare misure di gestione locale aggiuntive che garantissero la tutela delle risorse e l'adeguamento della flotta alle risorse disponibili, sono stati sviluppati dei Piani di Gestione Locale, orientati al rispetto della Politica Comune della Pesca (PCP). Anche se allo stato attuale risultano approvati 10 Piani di gestione locali in Sicilia, 10 in Campania e 2 in Calabria ed altri sono in fase di valutazione e approvazione o a livello regionale o nazionale in altre regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Molise e Puglia,) e quindi il quadro generale che emerge non è uniforme sul territorio nazionale, risulta tuttavia possibile affermare che le azioni di comunicazione e di supporto alla definizione dei Piani hanno contribuito fattivamente all'accrescimento della consapevolezza diffusa tra i pescatori di dover rispettare la risorsa ittica in un'ottica di sostenibilità di lungo periodo, al fine di garantire una pesca responsabile ed economicamente valida nel tempo e nello spazio ed al

contempo sostenibile nell'accezione più ampia del termine in piena coerenza con i principi e gli obiettivi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'adozione di strategie ad hoc nell'ambito dei piani di gestione nazionali - redatti ai sensi del Reg. (CE) 1967/2006 – hanno di fatto consentito di adeguare lo sforzo di pesca per area e per sistema di pesca, tenendo conto anche della multispecificità degli stock oggetto di sfruttamento.

1. Possibilità di diversificare le attività di pesca, soprattutto mediante l'integrazione delle attività primarie con servizi turistici connessi (pescaturismo, ittiturismo) e la pesca ricreativa
2. Adozione di modelli sostenibili di cooperazione per l'autogestione delle risorse, in coerenza con la Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
3. Possibilità di sviluppare processi partecipativi con i pescatori per lo sviluppo locale
4. Possibilità di orientare la domanda di specie ittiche di basso/nullo valore commerciale, anche attraverso la filiera corta
5. Certificazioni basate su standard di pesca sostenibile e su meccanismi di tracciabilità dei prodotti ittici
6. Creazione di una *governance* marittima integrata nel Mediterraneo
7. Crescente impiego delle innovazioni tecnologiche per la gestione integrata e sostenibile della pesca
8. Presenza diffusa di centri di ricerca sul territorio
9. Possibilità di creare collaborazioni tra le diverse AMP
10. Concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Strategia marina.

Rischi

Analisi in sintesi

Risulta sempre più incombente il rischio di crisi ambientali legate al sovra sfruttamento delle risorse biologiche del mare e con essi la conseguente crisi del settore nel prossimo futuro.

Nonostante la pur significativa consistenza del segmento della pesca costiera artigianale, si riscontra un continuo decremento sia nel numero di occupati che del numero e tonnellaggio delle imbarcazioni, nonché dei giorni di pesca (MiPAAF - Piano Pesca costiera artigianale, 2015) da imputare prevalentemente alla debolezza economica e finanziarie delle imprese, che per tali ragioni subiscono un razionamento del credito da parte del sistema bancario e creditizio.

Un'ulteriore minaccia è rappresentata dal fenomeno della pesca illegale, che costituisce una delle maggiori distorsioni che influenzano la configurazione del settore.

1. Abbandono dell'attività di pesca e perdita delle tradizioni locali a causa dello scarso interesse dei giovani su un settore con bassi margini di profitto
2. Mancato ricambio generazionale avente cultura d'impresa

3. Perdita di tradizioni locali
4. Concorrenza sleale dei Paesi extra-UE a causa del differente quadro normativo di riferimento nei diversi ambiti: fiscale, previdenziale, sanitario, etc.
5. Concorrenza sleale della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Favorire il pieno inserimento della pesca italiana nell'ambito delle politiche ambientali del mare secondo i principi dell'approccio ecosistemico
2. Promuovere la competitività del settore investendo in innovazione, riducendo i costi e migliorando il valore aggiunto del prodotto
3. Incentivare l'adozione di pratiche che riducono l'impatto negativo sulle risorse e sugli ecosistemi (anche in relazione alla selettività degli attrezzi, riducendo la problematica delle catture indesiderate)
4. Tutelare la biodiversità marina
5. Rafforzare gli strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione omogenea delle risorse alieutiche
6. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori
7. Investire sulle strutture e sulle infrastrutture a sostegno del settore peschereccio, ivi comprese le attività connesse
8. Favorire la commercializzazione diretta delle produzioni
9. Favorire lo sviluppo di modelli di autogestione delle risorse
10. Aumentare l'efficacia dei servizi offerti agli operatori
11. Adottare modelli di co-progettazione efficaci tra gli operatori, la ricerca scientifica e le pubbliche amministrazioni
12. Rafforzare il ricorso ad expertise su tutti i livelli (AdG, OI ed altri *stakeholders*) al fine di innalzare le performance di soddisfacimento dei singoli obiettivi

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

A fronte della emanazione della Direttiva quadro 2008/56/CE da parte della Commissione europea sulla strategia per l'ambiente marino, l'Italia ha provveduto al relativo recepimento seguito mediante l' emanazione del d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010.

L'Italia, inoltre, mira a valutare gli impatti cumulativi e sinergici sugli ecosistemi marini italiani, attraverso la valutazione dei relativi descrittori definiti dalla Decisione 477/2010/EU del 1 settembre 2010 della Commissione europea.

Il ricorso a tali descrittori ha consentito di facilitare lo sviluppo della strategia marina nazionale , in quanto ne definisce i criteri ed i metodi per attribuire un valore quantitativo e misurabile per ciascun descrittore.

Il PO FEAMP individua strategia e misure da finanziare per il settore pesca e acquacoltura e deve pertanto integrarsi ed essere coerente con gli obiettivi della Strategia marina, così come richiesto dalla PCP e dal Reg.(UE) n. 508/2014.

In particolare, il FEAMP prevede interventi/misure coerenti con quanto definito dalla Strategia attraverso i GES e i Target ed indicatori associati per:

- Descrittore 1 (biodiversità);
- Descrittore 2 (specie non indigene);
- Descrittore 3 (specie sfruttate dalla pesca commerciale);
- Descrittore 4 (reti trofiche marine);
- Descrittore 6 (integrità del fondale marino);
- Descrittore 9 (Contaminanti nei prodotti della pesca)
- Descrittore 10 (rifiuti marini)
- Descrittore 11 (introduzione di energia)

In coerenza con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e con il decreto attuativo del MATTM del 17 ottobre 2014, l'analisi del sistema pesca tiene conto degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio determinati con il decreto 11 febbraio 2015 del MATTM. In particolare, in riferimento al Descrittore 1 (biodiversità) la SWOT tiene in considerazione la presenza di una rete di aree marine protette quale elemento di tutela degli habitat e delle specie marine.

Soprattutto in riferimento al Descrittore 3 (specie sfruttate dalla pesca commerciale), l'analisi evidenzia i fattori che incidono sulla consistenza degli stock, dalla capacità di pesca della flotta alla attività di pesca illegale (professionale e ricreativa), nonché alle strategie e tecniche di sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca.

Nella sua necessaria stringatezza, la SWOT della priorità 1 tratta il sistema pesca in un'ottica di sostenibilità ambientale, biologica ed economica. abbracciando elementi coerenti con il Descrittore 4 (reti trofiche marine), il Descrittore 6 (integrità del fondale marino), il Descrittore 10 (rifiuti marini), nonché con il Descrittore 11 (introduzione di energia).

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

1. Stimolare gli interventi volti a migliorare la redditività delle imprese di pesca e, di conseguenza, ad aumentare l'occupazione per i giovani e per le donne
2. Stimolare la formazione e la crescita del capitale umano
3. Stimolare gli interventi per ridurre gli impatti ambientali
4. Stimolare gli interventi di efficientamento energetico
5. Incentivare meccanismi di co-gestione delle attività di pesca
6. Favorire la competitività mediante investimenti nell'innovazione tecnologica del settore

Priorità	**2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,**

dell'Unione	**efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

Punti di forza

Analisi in sintesi

L'acquacoltura in Italia vanta la presenza di imprese leader nel settore, producendo annualmente in complesso circa 141 mila tonnellate di prodotti ittici in acque dolci e marine per un valore di circa 393 milioni di euro, con circa 6.899 di addetti direttamente coinvolti (MiPAAF – PSA, 2014). Per il settore si prevede un trend positivo di crescita fino al 2025, pari al 37% rispetto al dato di riferimento, ossia quello riferito al 2013. I principali canali di sbocco dei produttori e dei trasformatori sono rappresentati da commercianti locali, grossisti o direttamente dalla GDO. Quest'ultimo canale assorbe direttamente le produzioni delle grandi aziende che, pertanto, hanno un rapporto di esclusiva con la stessa GDO.

Il sostegno del comparto dell'acquacoltura nel corso dello scorso ciclo di programmazione ha di fatto orientato gli investimenti del comparto a favore della adozione di fonti rinnovabili di energia, contribuendo alla mitigazione ai cambiamenti climatici.

1. Presenza di imprese leader a livello europeo / internazionale nella produzione in alcune specie (molluschi, trote, caviale)
2. Alcuni settori dell'acquacoltura contribuiscono all'export e positivamente alla bilancia commerciale
3. Forte integrazione di filiera tra allevamento e trasformazione
4. Esistenza di canali di distribuzione (GDO) che garantiscono l'assorbimento delle produzioni nazionali di qualità
5. Elevato grado di specializzazione tecnologica e crescente disponibilità di tecnologie per operare in vari contesti ambientali
6. Esistenza di buone pratiche di produzione
7. Buona qualità delle acque degli ambienti di produzione
8. Presenza di numerosi siti con condizioni ambientali trofiche e climatiche favorevoli per l'allevamento di numerose specie
9. Disponibilità di siti marini e continentali, comprese le lagune costiere

Punti deboli

Analisi in sintesi

Il settore palesa due principali problematiche di carattere sistemico e riconducibili prevalentemente alla *governance* ed al quadro normativo di riferimento (MiPAAF – PSA, 2014).

In relazione agli aspetti commerciali, nell'ultimo decennio l'acquacoltura italiana, come quella europea, non ha espresso quelle potenzialità di crescita e innovazione attese ed oggi non svolge quella funzione vicariante alla pesca per la fornitura dei prodotti ittici, che nel nostro paese provengono ancora per il 76% da prodotti importati di pesca e allevamento (MiPAAF – PSA, 2014).

La produzione del settore piscicoltura risulta prevalentemente incentrata nell'allevamento delle seguenti specie: trota, spigola, orata e storione (caviale) e risulta scarsamente concentrata in strutture societarie aventi collegamenti con i canali commerciali internazionali (MiPAAF – PSA, 2014). Va considerato che altre specie dominanti dell'acquacoltura italiana sono rappresentate da mitili e vongole.

1. Complessità del quadro normativo di settore
2. Eccessiva frammentazione dei compiti fra le Amministrazioni competenti sui diversi livelli istituzionali (Stato, Regione, Province, Comuni)
3. Complesso e dispendioso iter burocratico per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio e la gestione dell'impresa
4. Elevato costo del canone di concessione demaniale per le imprese di maricoltura ponderato ai metri quadrati di utilizzo dello specchio acqueo
5. Scarsa propensione ad investire a causa della limitata durata delle concessioni (Direttiva 2006/123/CE "Bolkestein")
6. Elevati costi di produzione (canoni, mangimi, energia…)
7. Dimensioni aziendali ridotte (Micro e Pmi)
8. Difficoltà di accesso al credito e mancata riforma del sistema dei confidi
9. Scarso associazionismo
10. Scarsa diffusione della cultura d'impresa
11. Domanda interna dei prodotti ittici decrescente
12. Bassa diversificazione del prodotto
13. Saturazione/sovrapposizione di mercato per alcune specie
14. Scarsa internazionalizzazione del settore
15. Concentrazione della domanda in pochi acquirenti
16. Scarsa innovazione tecnologica per la maricoltura offshore
17. Scarsa disponibilità di vaccini e farmaci
18. Scarsa disponibilità di forme giovanili
19. Ridotto numero di studi di mercato del settore e scarsa capacità di adattarsi alle variazioni di mercato
20. Scarsa gestione integrata delle informazioni produttive ambientali e sanitarie relative all'acquacoltura
21. Scarsa offerta di formazione e apprendimento permanente
22. Scarsa qualità ambientale di alcuni ambienti (molluschicoltura)
23. Assenza di pianificazione coordinata dello spazio per lo sviluppo dell'acquacoltura

Opportunità

Analisi in sintesi

La rivisitazione del quadro amministrativo e concessorio potrebbe contribuire a rilanciare la competitività e la redditività del settore, creando quindi nuove opportunità di investimento in acquacoltura ed in tutte le altre attività economiche direttamente ed indirettamente collegate ad esso.

Il consolidamento delle produzioni di alta qualità, unitamente alla crescita di valore aggiunto per unità di produzione, rappresenta un vantaggio competitivo delle produzioni italiane rispetto alle produzioni estere a basso costo e scarsamente differenziate

L'evoluzione dei modelli di consumo dei prodotti alimentari, infatti, dovrebbe guidare le imprese ad investire nella direzione di soddisfare le palesi tendenze dei mercati a favore di prodotti ad elevato valore aggiunto e differenziati nella forma, nello spazio e nel tempo.

La produzione di nuove specie per l'acquacoltura costituisce di fatto una opportunità per la competitività e per la diversificazione delle produzioni, anche se al contempo comporta rischi potenziali di natura tecnologica e biologica connessi all'allevamento di una nuova specie e di mercato connessi in senso lato alla commercializzazione. Rischi che andrebbero opportunamente verificati attraverso analisi ad hoc preventivi a supporto delle scelte e dei relativi investimenti.

Il miglioramento della collaborazione inter-istituzionale, con particolare riferimento al MATTM (L. 152/2006, art. 11), dovrebbe contribuire fattivamente a sviluppare i siti e le infrastrutture legati all'acquacoltura, anche attraverso una migliore attuazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e del Monitoraggio Ambientale degli Interventi (PMA) applicato all'acquacoltura, secondo quanto previsto nel Macrobiettivo 2 del PSA e nel pieno rispetto dei principi e degli obiettivi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. L'elaborazione di criteri, indicatori ambientali e di apposite linee guida per la piscicoltura marina, d'acqua dolce e la molluschicoltura assicurerebbe, da un lato, una parità di trattamento agli operatori su tutto il territorio nazionale e con particolare riferimento ai territori soggetti ai *Prioritised Action Framework* (PAF) e, dall'altro, semplificherebbe tutti i procedimenti amministrativi e di controllo per l'installazione di nuovi impianti.

1. Possibilità di gestire l'offerta nel tempo e nello spazio, offrendo sul mercato prodotti di qualità omogenei durante tutto l'anno
2. Integrazione dell'acquacoltura con attività di conservazione
3. Ampliamento della gamma dell'offerta mediante una differenziazione di prodotto e una diversificazione delle specie, anche a favore di produzioni oggi marginali (saraghi vallicoltura e zone umide)
4. Possibile diffusione di allevamenti di specie a rapida crescita
5. Sviluppo di acquacoltura dulcicola
6. Possibilità di promuovere i prodotti di acquacoltura nel catering sociale/scolastico
7. Possibile comparto produttivo generatore di occupazione nelle zone rurali e costiere con alta percentuale di occupazione locale

8. Possibilità di accrescere il coinvolgimento del settore in attività ricreative, turistiche e sociali
9. Possibilità di sviluppo della maricoltura
10. Possibilità di adottare sistemi di certificazione ambientale (EMAS) e d'acquacoltura biologica
11. Crescente domanda di prodotti dell'acquacoltura innovativi (con particolare riferimento ai prodotti di IV gamma)
12. Soddisfare la maggiore propensione al consumo di prodotti certificati
13. Crescita del mercato europeo per i prodotti trasformati
14. Azione europea per l'equa concorrenza vs Paesi terzi
15. Opportunità offerte dalla telematica nello scambio di informazioni e nelle transazioni
16. Diffusione di nuove tecnologie di produzione
17. Riduzione dell'uso di mangimi di origine animale
18. Sviluppo di acquacoltura di specie *endangered* per ripopolamento
19. Potenzialità offerte dall'erogazione di servizi ambientali connessi all'acquacoltura (ad es. *carbon credits*)

Rischi

Analisi in sintesi

Il complesso quadro normativo per il settore in Italia indirettamente condiziona negativamente la produttività e la potenzialità commerciale del settore. La significativa consistenza del dato relativo alle importazioni di produzioni rappresenta un dato inconfutabile rispetto alla concorrenza commerciale esercitata dagli altri paesi UE ed extra UE. Ed è soprattutto in quest'ultimo gruppo di Paesi che si registra l'esistenza di favorevoli condizioni produttive, che indirettamente si traducono in vantaggi competitivi, consentendo di offrire le produzioni ad un prezzo più basso rispetto al prezzo che nello stesso periodo si registra nei mercati italiani.

Oltre agli aspetti legati prevalentemente al mercato, l'aumento delle importazioni e la translocazione di specie, derivanti dalla globalizzazione dei mercati alimenta anche altre problematiche legate principalmente agli aspetti sanitari, generando perdite dirette delle produzioni per mortalità e, quindi, mancato profitto, nonché significative perdite indirette, da imputare ai costi di terapia, di alimentazione, di riduzione delle performance, di ridotta qualità commerciale o di mancata vendita e di costi ambientali.

1. Rischi di iter amministrativi non compatibili con le dinamiche commerciali ed i piani di investimento
2. Difficile integrazione nella fascia costiera tra le attività di acquacoltura e le attività turistico-ricreative, la pesca e le aree marine sottoposte a tutela
3. Dipendenza commerciale con l'estero per mancata espansione del sistema produttivo nazionale
4. Competizione dei paesi comunitari (vedi Grecia, Spagna) ed extra-UE (ad es. Turchia)
5. Esistenza di una concorrenza sleale da parte dei paesi terzi a causa del differente quadro normativo di riferimento nei diversi ambiti: fiscale, previdenziale, sanitario, etc.
6. Tendenza della GDO a non valorizzare politiche di certificazione aziendale

7. Scarsa immagine dei prodotti (comunicazione e educazione consumatore)
8. Scarsa trasparenza dell'etichettatura sui prodotti importati da Paesi Extra UE (*level playing field*), in quanto le normative UE spesso risultano maggiormente stringenti e codificate rispetto alle normative che governano il commercio internazionale
9. Sviluppo lento dei programmi di riproduzione/approccio genetico
10. Predazione (mammiferi, uccelli ittiofagi)
11. Inquinamento costiero e rischi di contaminazione da agenti chimici microbiologici e da tossine algali (molluschicoltura)
12. Cambiamenti climatici e condizioni ambientali estreme (con particolare riferimento alla maricoltura offshore)
13. Degrado ambientale per mancanza di programmazione per uso della fascia costiera e conflitti ambientali
14. Scarsa pianificazione e assenza di criteri per la scelta dei siti di allevamento

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Norma unica per l'acquacoltura e semplificazione degli iter procedurali
2. Aumentare la competitività del settore rispetto allo scenario internazionale, anche attraverso una migliore struttura del settore
3. Promuovere l'innovazione, la conoscenza e la relativa diffusione
4. Ampliare l'offerta e sostenere la differenziazione delle produzioni per aumentarne il valore aggiunto
5. Ridurre le pressioni generate dalle attività acquicole sugli ecosistemi acquatici e sulla biodiversità
6. Tutelare la biodiversità marina
7. Migliorare la pianificazione e la *governance* per l'uso della fascia costiera e delle zone umide al fine di ridurre i conflitti ambientali
8. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori
9. Rafforzare il ricorso ad *expertise* su tutti i livelli (AdG, OI ed altri *stakeholders*) al fine di innalzare le performance di soddisfacimento dei singoli obiettivi

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

I contenuti della SWOT riprendono i contenuti del piano strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura, di seguito Piano Strategico Acquacoltura (PSA) – Italia, nonché le evidenze rilevate dall'AdG nel corso degli incontri partenariali.

Il piano strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura è stato elaborato coerentemente all'art. 34 del Reg. UE 1380 del 2104 e rappresenta un adempimento specifico ai fini del soddisfacimento delle condizionalità ex ante finalizzata all'approvazione del PO FEAMP.

L'analisi SWOT, dalla quale deriva l'impianto strategico del PO FEAMP risulta altamente correlata con l'analisi di contesto e con la strategia del piano strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura.

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

Il Piano Strategico Acquacoltura fa specifico riferimento all'implementazione della Direttiva per la Strategia Marina. L'Italia, in ottemperanza agli articoli 8, 9, 10 e 12 della *Marine Strategy*, ha valutato il contributo dell'acquacoltura nell'ambito del Descrittore 5 (eutrofizzazione), del Descrittore 9 (contaminanti nei prodotti destinati al consumo) e, in modo più approfondito del Descrittore 2 (specie non indigene).

E' opinione condivisa che le pressioni esercitate dall'acquacoltura sono generalmente a livello locale e su piccola scala.

Il contributo delle attività di acquacoltura al Descrittore eutrofizzazione, seppur minimo, può avere effetti indesiderati a livello locale. A questo riguardo, le azioni contenute nel PSA per uno sviluppo di sistemi ad elevata compatibilità ambientali quali l'acquacoltura multi trofica e lo sviluppo di conoscenze e nuovi strumenti per la definizione di zone allocate per l'acquacoltura, possono contribuire a contenere eventuali impatti dovuti all'inquinamento trofico causato dall'acquacoltura. Per quanto concerne il Descrittore sui contaminanti nei prodotti destinati al consumo alimentare, la Direttiva per la Strategia Marina ha fissato obiettivi (GES-*Good Environmental Status* e TARGET) solo per i contaminati chimici; i contaminanti microbiologici, pur inclusi nel Descrittore 9, sono lasciati alla decisione dello Stato membro, secondo la Decisione della Commissione europea 2010/477/UE. L'integrazione nel Programma di Monitoraggio ambientale di cui all'art.12 della Strategia Marina e la validazione di un indicatore di GES per i contaminanti microbiologici rientrano tra le azioni strategiche proposte nel PSA, nell'ambito dell'assegnazione di aree protette per la molluschicoltura. Le azioni proposte nel PSA per far fronte alla minaccia, introduzione e diffusione di specie non indigene si integrano e rafforzano quanto già previsto nei Regolamenti UE e le attività necessarie al raggiungimento del GES e dei Target ai sensi della Direttiva sulla Strategia Marina. L'azione strategica "controllo e gestione delle introduzioni e traslocazioni di specie aliene a fini di acquacoltura" prevede infatti il superamento delle zone d'ombra nella attribuzione di responsabilità tra Regioni e Stato in merito alle procedure autorizzative per le introduzioni e traslocazioni di specie aliene ai sensi del Reg. (CE) 708/2007 e s.m.i e del Reg. (UE) n. 1143/2014. Inoltre, il miglioramento della tracciabilità delle introduzioni e delle traslocazioni, nonché degli spostamenti di lotti di specie alle quali possono essere associate specie aliene e per le quali non esiste obbligo di controllo (es. *Mytilus galloprovincialis*), sono azioni che si integrano con le attività di monitoraggio previste dalla Strategia Marina per il raggiungimento dei Target del Descrittore 2.

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

1. Migliorare la pianificazione coordinata dei siti
2. Stimolare gli interventi volti a migliorare la redditività delle imprese acquicole e, di conseguenza, ad aumentare l'occupazione per i giovani e per le donne
3. Preservare la salubrità e produttività degli ecosistemi acquatici
4. Stimolare la formazione e la crescita del capitale umano
5. Stimolare gli interventi di efficientamento energetico

6. Stimolare la certificazione e la produzione biologica
7. Favorire la competitività mediante investimenti nell'innovazione tecnologica del settore

Priorità dell'Unione	**3 - Promuovere l'attuazione della PCP**

Punti di forza

Analisi in sintesi

L'attuale quadro giuridico comunitario relativo ai controlli, basato sui regolamenti (UE) n. 1224/2009 e n. 404/2011, assicura un'applicazione coerente e comune delle modalità e misure intese a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

In Italia, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, l'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati.

In particolare, il coordinamento delle attività di controllo sull'ordinato svolgimento della pesca marittima è affidato al Corpo delle Capitanerie di Porto, struttura radicata e capillarmente diffusa lungo gli oltre 8.000 Km di costa, composta da 15 Direzioni Marittime, 55 Capitanerie di Porto, 51 Uffici Circondariali Marittimi, 128 Uffici Locali Marittimi e 61 Delegazioni di spiaggia (fonte: www.guardiacostiera.it, gennaio 2015).

Art. 76 Controllo ed esecuzione

1. Quadro giuridico completo per l'attuazione della PCP, in particolare in materia di controllo, ispezione ed esecuzione delle misure di conservazione.
2. Presenza capillare sulle coste italiane di comandi periferici del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
3. Presenza di diversi Corpi di polizia per l'attuazione dei controlli delle attività correlate al mare ed ai prodotti ittici.
4. Cooperazione tra il Corpo delle Capitanerie di Porto, gli omologhi europei e con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), con sede a Vigo, attraverso la programmazione di ispezioni congiunte e lo scambio di informazioni operative.
5. Ridimensionamento della capacità di pesca in relazione all'applicazione delle norme della PCP.
6. Attuazione nell'ambito di Piani di Gestione Locale della pesca di misure tecniche e gestionali, rese esecutive *erga omnes* con specifiche Ordinanze della Capitaneria di Porto.

Art. 77 Raccolta dati

1. Armonizzazione dei metodi di raccolta dati a livello europeo.
2. Presenza diffusa di centri di ricerca e università su tutto il territorio nazionale.
3. Vasta bibliografia scientifica realizzata nell'ambito dei piani e programmi nazionali della pesca e dell'acquacoltura relativi alla valutazione delle risorse biologiche del mare, alla tecnologia della pesca, all'acquacoltura, all'igiene e qualità dei prodotti ittici, all'economia della pesca.
4. Creazione nell'ambito dei Piani di Gestione Locale di modelli di cooperazione tra Istituti di ricerca e operatori del settore.
5. Disponibilità di una serie storica di dati tecnici, produttivi ed economici sul settore peschereccio a livello nazionale e regionale.
6. Maturata consapevolezza dell'importanza di basare le strategie di gestione della pesca su dati affidabili.

Punti deboli

Analisi in sintesi

Le strutture portuali italiane sono rappresentate da circa 800 punti di sbarco, di cui circa il 75% sono semplici punti di ormeggio, come ad esempio pertugi naturali, spiagge e piccole banchine, utilizzati dai pescherecci artigianali. Solo 314 porti hanno un ruolo amministrativo (Nota PE 397.238, Parlamento europeo, 2008).

Il naviglio è rappresentato da 12.666 pescherecci, di cui 7.619 ovvero il 60,15% da piccole imbarcazioni dedite alla pesca costiera artigianale (dati ALP-MiPAAF, novembre 2014), caratterizzato, oltre che dall'uso di diversi attrezzi o sistemi nell'ambito della stagione di pesca, anche da multispecificità delle catture (fonte: UNIMAR, Piano d'azione per la pesca costiera artigianale, 2015)

Art. 76 Controllo ed esecuzione

1. Insufficiente impiego di mezzi e strumenti per il controllo in mare di potenziali attività illecite di pesca
2. Insufficiente coordinamento tra i diversi Corpi di polizia per l'attuazione, a livello locale, dei controlli delle attività correlate al mare ed ai prodotti ittici
3. Eccessiva frammentazione dei punti di sbarco e dispersione geografica della flotta
4. Elevata polivalenza tecnica dei battelli e frammentazione dell'attività a livello regionale e locale

Art. 77 Raccolta dati

1. Complessa rilevazione dei dati per il segmento della piccola pesca costiera determinata dall'utilizzo di vari attrezzi di pesca e dalla molteplicità di specie pescate

2. Difficoltà nell'attuazione dell'approccio RMS ad alcune attività di pesca multispecifica
3. Possibile inadeguatezza delle caratteristiche dei dati attualmente raccolti per l'attuazione dei nuovi Piani di Gestione
4. Raccolta dei dati basata sui requisiti normativi e non sulle reali esigenze degli utilizzatori finali e dei reali obiettivi della gestione
5. Crescente complessità nella gestione e nel coordinamento del programma nazionale di raccolta dati alieutici
6. Scarsa capacità di integrazione dei dati di biodiversità raccolti in ambito marino

Opportunità

Analisi in sintesi

L'UE è parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993.

Questi accordi internazionali prevedono, in particolare, obblighi di conservazione, compresi tra l'altro l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale, che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati.

Per ottimizzare la valutazione scientifica nel settore della pesca, il regolamento (CE) n. 199/2008 istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.

Art. 76 Controllo ed esecuzione

1. Maturata consapevolezza dell'importanza delle attività di controllo per il successo delle strategie di gestione della pesca.
2. Innovazione tecnologica hardware e software a supporto dei processi di controllo.

Art. 77 Raccolta dati

1. Quadro di riferimento europeo comune per la raccolta dei dati.
2. Cooperazione con la Commissione europea e il STECF, gli Stati membri, i Consigli Consultivi (AC), le Organizzazioni regionali per la gestione della pesca (RFMO)
3. Possibilità di definire la tipologia dei dati e i dettagli di aggregazione sulla base delle effettive esigenze gestionali
4. Miglioramento della qualità e disponibilità dei dati per gli utilizzatori finali
5. Integrazione del nuovo approccio della raccolta di dati nei programmi già esistenti

6. Maggiore importanza all'approccio regionale
7. Possibile contributo rispetto alla raccolta dati prevista dagli obblighi di rendicontazione delle Direttiva Habitat

Rischi

Analisi in sintesi

Secondo i dati del Ministero dell'Interno, l'Italia è il paese europeo maggiormente esposto per la sua posizione geografica ai flussi di migranti in fuga attraverso il Mediterraneo. Le persone "sbarcate" sono state 22mila nel 2006, 20mila nel 2007, 37mila nel 2008, 63mila nel 2011, 43mila nel 2013 e oltre 130mila nei primi 9 mesi del 2014 (con almeno 3mila persone morte nel corso di quest'ultimo anno durante la traversata).

"Mare Nostrum", operazione a finanziamento e gestione italiana avviata il 18 ottobre 2013, in circa un anno ha salvato almeno 127mila persone (dato al 15 settembre 2014). Ciò ha comportato un notevole dispendio di risorse umane e finanziarie. Solamente i centri di identificazione ed espulsione (CIE) comportano un costo medio di almeno 55 milioni di euro all'anno (fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS, Dossier Statistico Immigrazione 2014).

Art. 76 Controllo ed esecuzione

1. Notevole flusso di immigrazione clandestina attraverso il Mar Mediterraneo che determina una distrazione di mezzi, risorse umane e finanziarie dall'attività di controllo pesca.
2. Incremento dei costi del carburante.
3. Rappresentatività dei dati relativi ai controlli a causa della pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata (INN)

Art. 77 Raccolta dati

1. Eterogeneità del sistema pesca italiano, rappresentato da numerosi segmenti di pesca, varie aree di pesca, numerose specie pescate, ecc., che rendono di fatto complesso e articolato il piano di raccolta dati
2. Inadeguatezza dei fondi disponibili rispetto agli obblighi di raccolta dati e al dettaglio richiesto
3. Verifica della corrispondenza tra i dati raccolti e quelli comunicati dagli operatori nell'ambito del regolamento controllo
4. Cambiamenti nei protocolli di raccolta dati in seguito all'introduzione dell'obbligo di sbarco
5. Necessità di rafforzare le attività di coordinamento a causa dell'espansione del DCF in nuovi ambiti di studio
6. Definizione di un'architettura generale del sistema idonea a rispondere alle esigenze degli utilizzatori finali

7. La crescente importanza e rilevanza dei dati raccolti nei processi decisionali nell'ambito della PCP ma anche nell'ambito di altri quadri di riferimento come la direttiva quadro sulla strategia marina

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Accrescere la dotazione strumentale, di mezzi, hardware e software a supporto dei processi di controllo.
2. Investire sulla formazione professionale del personale addetto alle ispezioni ed al controllo delle attività di pesca.
3. Migliorare lo scambio di informazioni ed il coordinamento tra i diversi Corpi di polizia per l'attuazione dei controlli delle attività correlate al mare ed ai prodotti ittici.
4. Migliorare la collaborazione tra esperti scientifici e operatori della pesca.
5. Migliorare il sistema di raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche finalizzate all'attuazione della PCP.
6. Adeguare la dotazione finanziaria del raccolta dati per consentire lo svolgimento di tutte le attività che sono richieste dalla PCP e dal nuovo quadro normativo del raccolta dati (ad esempio: indicatori eco sistemici, indicatori sullo sviluppo sostenibile, indicatori sociali, aggiornamento delle banche dati e dei metodi di analisi e controllo dei dati)

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

Il contributo del FEAMP al conseguimento di un buono stato ecologico è relazionato anche all'efficacia del sistema di controllo ed alla disponibilità di dati completi e affidabili, sia a fini di consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo.

L'analisi SWOT tiene in considerazione elementi coerenti con i programmi di monitoraggio determinati con il decreto 11 febbraio 2015 del MATTM, ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2010, in particolare con il Programma 2 (habitat del fondo marino e biodiversità) e il Programma 3 (pesca).

In coerenza con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, l'analisi si incardina su tre punti chiave:

1. integrazione tra gli obiettivi di conservazione degli ecosistemi marini e degli stock ittici, le misure di gestione e le attività di monitoraggio e controllo;
2. cooperazione e coordinamento a livello internazionale tra paesi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;
3. miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino e implementazione delle operazioni di monitoraggio e controllo atti a consentire un'elaborazione consapevole delle politiche.

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

Il sostegno all'attuazione della PCP contribuisce a garantire che le attività di pesca e acquacoltura abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e provvede ad assicurare che le attività di pesca e di acquacoltura evitino il degrado dell'ambiente marino.

Inoltre, l'attuazione della PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Priorità dell'Unione	**4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale**

Punti di forza

Analisi in sintesi

La recente costituzione di ben 43 GAC su tutto il territorio nazionale, interessando in diversa misura i territori regionali, ha posto le basi per avviare uno sviluppo locale che pone al centro della strategia gli attori delle attività economiche che caratterizzano i diversi territori italiani.

Seppur l'avvio sia stato lento rispetto alla tempistica del PO FEP 2007-2013, la definizione di specifiche strategie per lo sviluppo locale ha comportato la costituzione di partenariati più o meno solidi, che rappresentano degli interlocutori privilegiati per l'AdG/OI nell'attuazione del PO, con significative ricadute socio-economiche a livello locale.

Tutte le strategie elaborate nell'ambito dei GAC palesano un'impronta più o meno forte imperniata sulla diversificazione delle attività di pesca, valorizzando la possibilità di espletare anche le cosiddette attività connesse, polarizzate principalmente sulla integrazione tra il settore della pesca e dell'acquacoltura ed il turismo.

1. Esperienza già avviata dai Gruppi di Azione Costiera (GAC)
2. Stretto legame tra i pescatori e le comunità locali
3. Significativa consistenza di imbarcazioni afferenti alla pesca costiera artigianale
4. Presenza di AMP
5. Valenze culturali delle attività di pesca e acquacoltura e potenziali interazioni tra le stesse e le attività turistiche (pescaturismo, ittiturismo, musei del mare, fattorie didattiche)

Punti deboli

Analisi in sintesi

L'elevata numerosità dei GAC palesa una scarsa capacità di aggregazione sul territorio nazionale, frammentando al contempo l'azione dell'intervento pubblico sostenuto con le risorse finanziarie del PO FEP 2007-2013.

L'attuazione delle strategie elaborate nei piani di sviluppo locale – elaborate genericamente su temi relativi alla diversificazione delle attività di pesca – hanno messo in luce carenze diffuse da parte degli operatori a diversificare le proprie attività, e quindi ad offrire servizi integrabili al settore del turismo.

1. Scarsa capacità di aggregazione e conseguente elevata numerosità dei GAC su tutto il territorio nazionale
2. Carente competenza nella individuazione di strategie di sviluppo locale ovvero di predisporre un PSL con obiettivi di lungo periodo
3. Carenti competenze per diversificare le attività
4. Difficoltà nell'attuare gli interventi "a regia" a causa della carente liquidità dei beneficiari e delle difficoltà di accesso al credito
5. Mancanza di una adeguata attività di animazione
6. Eterogeneità delle procedure tra le Regioni
7. Scarsa capacità di interazione e di interscambio tra i FLAG
8. Difficoltà dei Gruppi nell'ottenimento delle polizze fideiussorie e di eventuali mutui finanziari
9. Difficile *governance* tra i soggetti della componente pubblica e quelli delle componenti private del partenariato
10. Burocrazia farraginosa e tempi di attesa troppi lunghi
11. Scarsa propensione ai cambiamenti ed all'introduzione di innovazione
12. Scarso capacità di introdurre innovazione
13. Scarsa attività di sensibilizzazione ambientale
14. Carenti le attività formative dedicate alla diversificazione ed alla salvaguardia dell'ambiente marino

Opportunità

Analisi in sintesi

L'approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbe contribuire a consolidare ed a generare nuove collaborazioni e reti non solo di carattere settoriale, ma anche di tipo intersettoriale.

Anche l'impulso dell'organizzazione comune di mercato potrebbe generare aspettative positive sulla profittabilità del settore primario, conferendo alla diversificazione il giusto rapporto tra attività primarie e attività connesse nei ricavi totali delle imprese.

1. Possibilità di generare relazioni di cooperazione tra i Gruppi di Azione Costiera, i Consorzi di Gestione della pesca (CoGePA), le Organizzazione di Produttori (OP) e gli enti gestori delle aree protette (AMP, SIC, ZPS)
2. Plausibile condivisione di buone pratiche a livello nazionale ed europeo
3. Plausibile integrazione tra il settore pesca e quello turistico-ricreativo, valorizzando le risorse naturali e culturali

4. Possibilità di prevedere azioni di inclusione sociale rivolte a gruppi target portatori di fabbisogni
5. Possibilità di co-progettare modelli e strategie di Gestione Integrata della Fascia Costiera (ICZM)
6. Approvazione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) per la condivisione di priorità e progetti con gli altri paesi coinvolti
7. Possibilità di cooperare con Istituti di ricerca scientifica specializzati, contribuendo anche alla diffusione delle tecnologie

Rischi

Analisi in sintesi

La scarsa redditività derivante dall'esercizio delle attività di diversificazione delle attività di pesca non organizzate in forma collettiva di tipo cooperativistica comporta una inevitabile fuoriuscita dal settore da parte dei giovani, che non trovano condizioni di profittabilità nelle strategie di sviluppo locale nei territori in cui vivono e vorrebbero lavorare.

L'eccessiva enfasi posta a carico della diversificazione potrebbe infatti non tradursi in opportunità di reddito e/o in flussi di liquidità per fronteggiare le spese correnti.

1. Possibile fallimento di integrazione delle strategie di sviluppo locale
2. Possibile diminuzione della capacità del settore e del contesto di attrarre giovani imprenditori
3. Possibile perdita delle specificità del settore pesca ed acquacoltura rispetto ad altri segmenti produttivi

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Arrestare il declino delle comunità dipendenti dalla pesca
2. Rafforzare il coordinamento nazionale e l'armonizzazione di procedure
3. Realizzare azioni di *capacity building* rivolte ai FLAG sia in fase di programmazione che di attuazione delle strategie
4. Favorire il coinvolgimento attivo dei pescatori nella definizione di strategie di sviluppo dal basso, nonché la loro formazione
5. Creare un network di FLAG a livello nazionale
6. Incrementare lo scambio di buone prassi a livello nazionale ed europeo
7. Valorizzare l'integrazione con gli interventi di sviluppo territoriale finanziati da altri Fondi
8. Rafforzare il ricorso ad expertise su tutti i livelli (AdG, OI ed altri *stakeholders*) al fine di innalzare le performance di soddisfacimento dei singoli obiettivi

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

La diversificazione delle attività di pesca, che contraddistingue la priorità 4 dell'UE, mira anche a creare nuovi posti di lavoro ed a stimolare coesione territoriale tra territori sia nell'ambito del settore della pesca in quello del settore dell'acquacoltura, senza tuttavia trascurare le altre attività non secondarie, fino ad arrivare ad un concetto più ampio di *Blue economy*.

In questo scenario, coerentemente alla normativa di riferimento (Direttiva 2008/56/CE del Consiglio, del 17 giugno 2008), occorre raggiungere o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, assicurando la conservazione della biodiversità e lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca.

A tal riguardo, gli elementi della SWOT risultano coerenti con i traguardi ambientali definiti con il decreto del MATTM del 17 ottobre 2014.

In particolare la cooperazione tra i FLAG, i Consorzi di Gestione della pesca, le Organizzazione di Produttori e gli enti gestori delle aree protette per la co-progettazione di modelli e strategie di gestione delle aree costiere agevola il processo di ampliamento della rete di aree marine protette per la copertura di almeno il 10% delle acque marine italiane (target 1.4).

Inoltre, la cooperazione anche con gli Istituti di ricerca scientifica contribuisce al raggiungimento di una pressione di pesca sostenibile ed al mantenimento dei riproduttori entro limiti precauzionali (GES 3.1).

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

1. Formazione professionale
2. Nuove opportunità per creare posti di lavoro
3. Investimenti nella *Blue economy*
4. Investimenti in ricerca e innovazione finalizzati a preservare borghi marinari, borghi rurali, aree umide, patrimonio culturale

Priorità dell'Unione	**5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione**

Punti di forza

Analisi in sintesi

Il settore della pesca e quello dell'acquacoltura nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 hanno avviato percorsi virtuosi sul tema dell'innovazione e della ricerca

finalizzata alla selettività ed alla sostenibilità dei settori di riferimento, che in certi casi ha condotto alla adozione di modelli di integrazione verticale tra gli operatori della filiera.

La forte azione comunicazione, informazione e di sensibilizzazione, che il MiPAAF ha sostenuto negli ultimi anni, ha contribuito ad accrescere una sensibilità dei consumatori ad acquistare prevalentemente prodotto locale, riducendo indirettamente l'impatto sulle principali specie bersaglio.

A livello nazionale si rilevano 43 OP che mediamente contano 111 produttori e 2 organizzazioni Interprofessionali con finalità di coordinamento, facendo evidenziare pertanto un significativo livello di vivacità imprenditoriale che immette sul mercato le proprie produzioni tramite le OP secondo gli standard richiesti dai mercati internazionali.

1. Disponibilità a creare rapporti fiduciari e a sviluppare capitale relazionale tra operatori privati ed Organismi pubblici dell'Amministrazione e della ricerca scientifica
2. Crescente consapevolezza da parte dei produttori di dover ricorrere a modelli di integrazione verticale delle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione
3. Maggiore sensibilità da parte dei consumatori ad acquistare prodotto locale
4. Antiche tradizioni di valenza storico-culturale
5. Presenza di produzioni con possibilità di espansione in nuovi mercati
6. Presenza di produzioni derivanti dalla pesca e dall'acquacoltura ottenute, utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente
7. Presenza di un sistema di controlli idoneo a garantire sufficienti livelli di sicurezza alimentare

Punti deboli

Analisi in sintesi

Il mercato dei prodotti ittici, alla stessa stregua dei prodotti agroalimentari in generale, si caratterizza per l'esistenza di un consistente gap tra prezzo alla produzione, pagato quindi agli imprenditori ittici, ed il prezzo al consumo, pagato ai commercianti, facendo emergere l'inesistenza di un vero e proprio potere contrattuale da parte dell'imprenditore ittico, fortemente condizionato tra l'altro dalla deperibilità del prodotto stesso.

Dal punto di vista commerciale, la riduzione dei margini di profitto per il settore della pesca, unitamente ai prezzi minori dei mercati internazionali rispetto al mercato nazionale, rappresentano le principali criticità che contribuiscono a determinare la staticità di un atteso trend positivo basato sulla competitività degli operatori nazionali rispetto ai competitor internazionali.

A tutto ciò si aggiunge anche una diffusa scarsa propensione alla cooperazione che, di fatto, ha da sempre condizionato l'avvio e soprattutto la gestione delle diverse forme associative del settore.

Relativamente alle politiche di mercato occorre rilevare che la comunicazione e l'informazione si fonda esclusivamente su risorse finanziarie pubbliche e, quindi, correlata

con l'opportunità del finanziamento, prescindendo dal fabbisogno temporale di policy aziendale.

La discontinuità della disponibilità delle produzioni genera problemi di approvvigionamento in un mercato sempre più globalizzato, aprendo pertanto a relazioni commerciali con altri operatori commerciali di altri paesi e generando perdite di quote di mercato da parte dei produttori nazionali.

1. Scarso potere contrattuale dell'imprenditore ittico rispetto al commerciante
2. Scarsa propensione alla cooperazione
3. Elevata frammentazione della realtà produttiva nazionale con costi più elevati
4. Discontinuità di approvvigionamento della materia prima da imprese di pesca o di acquacoltura
5. Debole capacità esportativa
6. Difficoltà di accesso al credito (marchi di qualità ecologica)
7. Eccessiva consistenza delle numerica delle OP
8. Presenza di un diffuso, radicato e numeroso sistema di intermediazione tra i produttori ed il consumatore finale

Opportunità

Analisi in sintesi

Il quadro normativo di riferimento per il ciclo di programmazione 2014-2020 punta decisamente ad intervenire a favore della commercializzazione e della trasformazione, migliorandone la relativa azione sia a favore degli operatori sia a favore dei consumatori. L'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati mira a consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP, rafforzando al contempo la competitività dei produttori.

Il settore della pesca e quello dell'acquacoltura puntano entrambi sulla sostenibilità ambientale e, quindi, l'adozione di innovazioni tecnologiche costituisce denominatore comune sul quale incentrare la strategie e gli interventi del settore per elevarne gli standard produttivi, anche rispetto agli standard minimi internazionali.

Entrambi i settori dovrebbero puntare su produzioni certificate e ad elevato valore aggiunto in grado di differenziare le produzioni nazionali rispetto a quelle internazionali. Tali opportunità devono essere sostenute anche da modelli di logistica efficaci ed efficienti in grado di garantire il rispetto dei requisiti merceologici previsti per le diverse produzioni.

Parallelamente alla competitività ed alla internazionalizzazione delle produzioni, si dovrebbe anche favorire la filiera corta e la sostenibilità ambientale anche attraverso specifici accordi interprofessionali.

1. Opportunità di occupazione offerte dal settore alla forza lavoro femminile

2. Evoluzione della domanda in favore di prodotti ad elevato valore aggiunto e in relazione all'affermarsi di nuove modalità negli stili di consumo
3. Vantaggi derivanti dal rafforzamento e dalla razionalizzazione del ruolo delle OP, in particolare per le funzioni di stabilizzazione dei mercati e di controllo
4. Capacità dei moderni circuiti commerciali di trainare produzioni artigianali e locali
5. Recettività del mercato nazionale ed estero
6. Valorizzazione specie massive
7. Possibilità di promuovere i prodotti ittici nel catering sociale/scolastico
8. Innovazioni nei sistemi di certificazione e tracciabilità della filiera produttiva
9. Disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione
10. Opportunità di sviluppo degli assetti produttivi e tecnologici, in connessione con l'orientamento delle politiche comunitarie e nazionali alla sostenibilità ambientale

Rischi

Analisi in sintesi

Le OP esistenti potrebbero non essere in grado di gestire le sfide della programmazione 2014-2020, anche a causa di mancati investimenti di adeguamento dovuti a talune norme che via via sono entrate in vigore e/o mancati investimenti a carattere strategico-competitivo sui mercati di destinazione.

1. Perdita di importanza strategica relativa del settore primario nella filiera agro-alimentare
2. I mancati investimenti potrebbero generare un deterioramento delle infrastrutture a scapito anche delle norme di sicurezza alimentare
3. Burocrazia farraginosa, dispendiosa e tempi di attesa troppi lunghi
4. Concorrenza del prodotto estero
5. Continua instabilità dei prezzi di mercato
6. Scarso ricorso ai sistemi di certificazione
7. Incapacità di adeguarsi alle dinamiche di mercato
8. Perdita di competitività delle produzioni nazionali a causa di ridotte capacità di comunicazione e commercializzazione e di mancata applicazione del *Level Playing Field*

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Rafforzare il ruolo delle OP nelle attività di gestione, controllo e commercializzazione
2. Investire sulle infrastrutture
3. Ricorrere alle ICT per migliorare il coordinamento tra le fasi di sbarco del pescato o di produzione delle specie acquicole e le fasi successive delle filiere
4. Investire sulla informazione e sulla promozione delle produzioni anche in relazione alla loro stagionalità
5. Investire nella trasparenza e tracciabilità di tutto il processo di commercializzazione

6. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori
7. Realizzare campagne di comunicazione e azioni di *brand management* in grado di valorizzare e differenziare la qualità del prodotto ittico nazionale
8. Favorire l'integrazione orizzontale delle OP e verticale con i diversi attori coinvolti nel processo di distribuzione
9. Rafforzare il ricorso ad expertise su tutti i livelli (AdG, OI ed altri *stakeholders*) al fine di innalzare le performance di soddisfacimento dei singoli obiettivi

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

In Italia il sistema di controlli appare idoneo a garantire sufficienti livelli di sicurezza alimentare, garantendo un ottimo livello di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni.

Relativamente alla attuazione della strategia per l'ambiente marino, la determinazione del descrittore 9 "i contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti" consente di raggiungere gli obiettivi prefissati a livello nazionale.

Inoltre, in considerazione del ruolo delle organizzazioni di produttori, stabilito dal regolamento (UE) n. 1379/2013 che prevede l'adozione di piani di produzione e di commercializzazione volti a stabilizzare il mercato e ridurre l'impatto ambientale delle attività di pesca, la priorità 5 concorre al raggiungimento dei traguardi ambientali nell'ambito del Descrittore 3 "Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock".

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

1. Investire sulla cultura d'impresa
2. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori, anche con riferimento alle tematiche ambientali

Priorità dell'Unione	**6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata**

Punti di forza

Analisi in sintesi

L’inclusione dell’attuazione della PMI in ambito FEAMP avvia una integrazione non solo finanziaria, ma anche di strategia nel suo complesso con la PCP, contribuendo al conseguimento dei principali obiettivi fissati nella strategia Europa 2020 e rafforzando al contempo la coesione economica, sociale e territoriale in ambito UE.

L’azione di sorveglianza sostenuta dalla PMI mira a favorire l’uso sostenibile dei mari e degli oceani e a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, avente come fine ultimo quello di definire una vera e propria governance marittima integrata.

1. Presenza di centri di ricerca, Università ed Istituti con competenze in biologia ed ecologia marina, idrografia, oceanografia, economia ittica, acquacoltura e veterinaria.
2. Presenza di reti (scientifiche, settoriali e cross-settoriali) interdisciplinari.
3. Presenza diffusa di aree marine sottoposte a tutela (AMP, ZTB, SIC, ZPS) su gran parte del territorio nazionale
4. Presenza continuativa in mare di Unità Navali, velivoli e mezzi integrati nelle predette reti.
5. Vastissime ed articolate capacità sia in termini di intervento, sia di ampiezza degli spazi marittimi controllati, sia di capillare distribuzione sulle coste , sia di potenza di elaborazione di diverse centrali operative, sia di osservazione satellitare, relativamente all’insieme delle sette comunità di Amministrazioni individuate dalla Comunicazione della Commissione 20.10.2010 COM (2010)584, Allegato sul CISE.

Punti deboli

Analisi in sintesi

La scarsa pianificazione dello spazio marittimo ha di fatto condizionato nel tempo la programmazione e l’attuazione di specifiche politiche di intervento volte a regolarizzare ruoli e funzioni sul territorio, ivi compresi gli aspetti ambientali.

Il Piano strategico per l’acquacoltura evidenzia l’improrogabile necessità di avviare un percorso di razionalizzazione e semplificazione normativa ed amministrativa volto a favorire la pianificazione coordinata dello spazio marittimo, quale strumento di programmazione privilegiato nell’ambito di strategie di sviluppo volte alla riduzione dei conflitti d’uso, alla massimizzazione dei profitti e alla salvaguardia delle risorse ambientali.

Riguardo alla tutela delle aree marine, in particolare, meno del 4% della superficie del mare territoriale italiano è interessato da siti Natura 2000 (Fonte: DG Ambiente - Commissione Europea, dicembre 2013).

1. Complesso quadro normativo in materia di governo del territorio marittimo.
2. Scarsa pianificazione coordinata dello spazio marino e assenza di criteri per la scelta dei siti di maricoltura (ZAA).
3. Lento progresso di crescita delle aree marine sottoposte a tutela (AMP, ZTB, SIC, ZPS), sia in termini di superficie, che di sviluppo sostenibile delle aree stesse a causa degli eccessivi vincoli.

4. Assenza in molte aree marine sottoposte a tutela di una gestione ecologicamente efficiente e compatibile con le attività economiche costiere.
5. Scollamento tra Università, Enti Pubblici della Ricerca ed operatori e scarso trasferimento dei risultati della ricerca ai settori della pesca ed acquacoltura

Opportunità

Analisi in sintesi

Il nuovo quadro normativo e finanziario di riferimento per il periodo di programmazione 2014-2020 definisce un unico strumento finanziario per gli investimenti europei sia nel campo della pesca intesa nella accezione più ampia del termine, comprendendo quindi anche il comparto dell'acquacoltura, sia in relazione ai principi ed agli obiettivi della Politica Marittima Integrata, al fine di consolidare una governance marittima integrata.

Il sostegno della implementazione del CISE contribuirà a garantire la pianificazione integrata e la sorveglianza marittima su diversi ambiti d'intervento, quali la pesca, le energie rinnovabili, l'inquinamento dei mari e degli oceani, la biodiversità, la sicurezza marittima, la conoscenza oceanografica, i rapporti internazionali, etc.

A ciò si aggiunge l'interesse a favore dell'adozione di modelli di sviluppo ispirati ai principi della crescita economica sostenibile, ivi compresa la "*blue growth*" secondo un approccio di tipo ecosistemico che trova riscontro sia rispetto agli obiettivi della Strategia Europa 2020 sia nella cospicua bibliografia istituzionale di riferimento.

1. Approvazione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), in grado di favorire il dialogo e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri su questioni marine e marittime
2. Crescente interesse verso modelli di sviluppo economico e sociale ispirati ai principi della *Blue Economy*.
3. Maturata consapevolezza dell'importanza dell'applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca e dell'acquacoltura.
4. Innovazione tecnologica e diffusione di sistemi informativi geografici.

Rischi

Analisi in sintesi

L'Italia, tra gli Stati membri dell'UE rappresenta lo Stato che per conformazione e localizzazione genera il maggior numero di frontiere marittime. Tale circostanza rende l'Italia anche lo Stato che ha sottoscritto nel tempo il maggior numero di accordi bilaterali per la delimitazione della piattaforma continentale.

Occorre rilevare inoltre che il Mediterraneo – pur rappresentando solo l'1% della superficie acquea globale – è attraversato dal 19% del traffico marittimo mondiale, dal 30% del traffico di petrolio, dal 65% delle altre risorse energetiche destinate all'Europa (Fonte: Rapporto SRM, 2014). Alla luce di tali dati, l'Italia, attraverso l'attuazione del PO FEAMP, concorrerà alla riduzione ed alla gestione delle differenti priorità di rischio di propria competenza attraverso l'implementazione della PMI.

1. Breve distanza tra gli stati transfrontalieri del mar Mediterraneo ed eterogeneità del regime giuridico inerente le competenze sulle zone adiacenti.
2. Cambiamenti climatici che possono condizionare la biodiversità marina e minacciare le aree costiere.
3. Diffusione nel Mediterraneo di specie marine aliene introdotte accidentalmente, che possono causare gravi conseguenze alle reti alimentari e agli ecosistemi autoctoni.
4. Pericoli derivanti dall'intenso traffico marittimo nel Mediterraneo, dagli illeciti ambientali e dal rischio derivante dalle attività di estrazione petrolifera.
5. Incremento del flusso di immigrati clandestini attraverso il Mar Mediterraneo.

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Migliorare lo scambio di informazioni *cross-border* e *cross-sectorial* al fine di migliorare la *governance* e la sorveglianza nel settore marittimo.
2. Aumentare le aree marine sottoposte a tutela, creare una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, nonché sviluppare opportune sinergie per migliorare la gestione ed il controllo delle aree.
3. Tutelare la biodiversità marina
4. Migliorare la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali che hanno un'incidenza sui mari e sulle regioni costiere ed aree umide.
5. Migliorare la collaborazione tra esperti scientifici e operatori della pesca e acquacoltura.
6. Auspicabile generalizzazione nel Mediterraneo dei diritti giurisdizionali oltre il mare territoriale come meccanismo di gestione e tutela che garantisca una *governance* efficace nel bacino mediterraneo.

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

L'analisi SWOT presenta specifici elementi coerenti con l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino[1], componente essenziale della politica marittima integrata con particolare riferimento all'aspetto ambientale.

I riferimenti della SWOT riguardo alle aree sottoposte a tutela convergono verso l'obiettivo generale della PMI di protezione dell'ambiente marino, in particolare della sua biodiversità, e dell'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere, che trovano riscontro rispettivamente

nei Descrittori 1 (biodiversità) e 3 (specie sfruttate dalla pesca commerciale), i cui indicatori associati ai traguardi ambientali e programmi di monitoraggio sono definiti dal decreto 11 febbraio 2015 del MATTM.

Inoltre, gli aspetti della SWOT relativi al governo del territorio marittimo convergono verso l'obiettivo operativo della PMI di pianificazione dello spazio marittimo e di gestione integrata delle zone costiere per favorire lo sviluppo ecosostenibile delle zone marine.

[1] Direttiva 2008/56/CE del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

1. Favorire lo sviluppo di nuove attività offerte dalla "crescita blu".
2. Favorire l'incremento delle aree marine sottoposte a tutela e lo sviluppo ecosostenibile delle stesse.
3. Mitigare le conseguenze del cambiamento climatico e attivare specifici interventi di protezione ambientale.
4. Favorire l'introduzione di sistemi innovativi di utilizzo delle risorse rinnovabili.

2.2. Indicatori di contesto relativi alla situazione di partenza

Priorità dell'Unione	**1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
1.1.a - Flotta peschereccia (numero di navi)	2014	12.544,00	numero di navi	Fleet Register	
1.1.b - Flotta peschereccia (kW)	2014	1.016.383,00	kW	Fleet Register	
1.1.c - Flotta peschereccia (GT)	2014	163.356,00	GT	Fleet Register	
1.2 - Valore aggiunto lordo per addetto ETP	2012	22,80	in migliaia di EUR per addetto ETP	DCF 2014 Fleet Economic (MARE/A3/AC(2014))	
1.3 - Utile netto	2012	49.400,00	in migliaia di EUR	DCF 2014 Fleet Economic (MARE/A3/AC(2014))	
1.4 - Ritorno sulle immobilizzazioni materiali	2012	8,50	%	DCF 2014 Fleet Economic (MARE/A3/AC(2014))	
1.5.a - Indicatori di sostenibilità biologica - indicatore di prelievo sostenibile	2014	2,75	numero	DCF 2014	Dettaglio Demersals GSA 9 DTS_2.4_LFT =>12 <18 3,4 DTS_3.1_LFT => 18 <24 4,3 Demersals GSA 10 DTS_3.1_LFT => 18 <24 3,2 Demersals GSA 16 DTS_2.4_LFT =>12 <18 1,9 DTS_3.1_LFT => 18 <24 1,9 4.1_LFT => 24 < 40 1,6

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
					Demersals GSA 17 DTS_2.4_LFT =>12<18 2,7 DTS_3.1_LFT => 18 <24 2,7 DTS_4.1_LFT => 24<40 2,7 Demersals GSA 18 DTS_2.4_LFT =>12 <18 4,1 DTS_3.1_LFT => 18 <24 4,5 Demersals GSA 19 DTS_2.4_LFT =>12 <18 1,7 Small pelagics GSA 17
1.5.b - Indicatori di sostenibilità biologica - indicatore per gli stock a rischio	2013	14,00	numero	DCF 2013	In coerenza con il Rapporto Flotta 2014, in alternativa al SAR (Stock at risk) è stato considerato il NOS (Number of Overexploited Stocks). Il risultato riportato è la somma per GSA dei due stock che sono stati considerati per la pesca demersale, ai quali si aggiungono i piccoli pelagici.
1.6 - Efficienza energetica dell'attività di cattura	2012	1.708,00	litri di carburante/ tonnellate di catture sbarcate	DCF 2014 Fleet Economic (MARE/A3/ AC(2014))	
1.7.a - Estensione del fondale influenzato in maniera significativa dalle attività antropiche per i diversi tipi di substrato	2015	40,89	%	European Environmental Agency	Per l'indicatore 1.7.a è stato utilizzato il dato relativo a "Significant pressures affecting surface water bodies" pubblicato dalla European Environmental Agency: EEA databases, WISE-WFD database

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
					(http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise_wfd#tab-european-data).
1.7.b - Tassi di cattura accidentale di cetacei nell'ambito delle attività di pesca	2013	11,00	catture accessorie per unità di sforzo	DCF 2013	
1.8.a - Numero di addetti (ETP) (uomini e donne)	2012	20.716,00	ETP	DCF 2014 Fleet Economic (MARE/A3/AC(2014))	Per 1.8.b la fonte di riferimento (https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/data-dissemination) non offre il dato per la sola pesca, quindi per la Priorità 1. Il dato di dettaglio pubblicato si riferisce alla Acquacoltura ed alla Trasformazione.
1.8.b - Numero di addetti (ETP) (donne)	2011	1.182,00	ETP	Istat, Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2011	
1.9.a - Numero di incidenti e infortuni sul lavoro	2011	174,00	numero	INAIL	
1.9.b - % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	2011	0,77	%	INAIL/ISTAT	
1.10.a - Copertura di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat	2013	6.391.381,00	km2	ISPRA	
1.10.b - Copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE	2014	9.600.940,00	km2	ISPRA	

Priorità dell'Unione	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
2.1 - Volume della produzione dell'acquacoltura	2013	140.846,00	in tonnellate	MiPAAF	
2.2 - Valore della produzione dell'acquacoltura	2013	392.900,00	in migliaia di EUR	EUROSTAT	
2.3 - Utile netto	2012	102.125,87	in migliaia di EUR	STECF EWG 14-10: Aquaculture economics	
2.4 - Volume della produzione dell'acquacoltura biologica	2011	254,00	in tonnellate	SINAB	
2.5 - Volume della produzione con sistema di ricircolo	2013	44,50	in tonnellate	ISPRA	Risultano produzioni con sistema di ricircolo solo per specie allevate in acqua dolce per un totale di 44,5 tonnellate: 0,5 tonnellate di Anguilla, 44 tonnellate di pesce gatto (Ictalurus punctatus)
2.6.a - Numero di addetti (ETP) (uomini e donne)	2011	6.899,00	ETP	PSA dati UNIMAR	
2.6.b - Numero di addetti (ETP) (donne)	2011	266,00	ETP	PSA dati UNIMAR	

Priorità dell'Unione	3 - Promuovere l'attuazione della PCP

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
3.A.1 - Numero totale di infrazioni gravi negli Stati membri negli ultimi 7 anni	2014	1.480,00	numero	Registro Nazionale delle Infrazioni	Il regime dei controlli è stato istituito nel 2012, quindi il periodo di riferimento è il triennio 2012-2014.

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
3.A.2 - Sbarchi soggetti a controllo materiale	2014	26,75	%	Registro Nazionale delle Infrazioni	
3.A.3.a - Risorse esistenti disponibili per l'attività di controllo - Motovedette e velivoli di sorveglianza disponibili	2015	365,00	numero	Piano Nazionale e Piani Regionali di Controllo	5 aerei 10 elicotteri 350 motovedette
3.A.3.b - Risorse esistenti disponibili per l'attività di controllo - Numero di addetti (ETP)	2015	2.361,00	ETP	Piano Nazionale e Piani Regionali di Controllo	1.097 ispettori a terra 1.264 ispettori imbarcati (mezzi aerei + mezzi navali)
3.A.3.c - Risorse esistenti disponibili per l'attività di controllo - Dotazione di bilancio (evoluzione negli ultimi 5 anni)	2014	8.001,07	in migliaia di EUR	Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP)	Notevole riduzione della dotazione finanziaria a causa delle conseguenze (spending review) collegate alla nota crisi economica internazionale
3.A.3.d - Risorse esistenti disponibili per l'attività di controllo - Imbarcazioni dotate di ERS e/o VMS	2015	1.719,00	numero	DB VMS	
3.B.1 - Misure di raccolta dati - Risposta agli inviti a trasmettere dati nell'ambito del quadro per la raccolta dati	2014	90,00	%	MiPAAF	100 % meno i casi di mancata presentazione dell'intera serie di dati richiesti in un modulo relativo a uno specifico invito a trasmettere dati rispetto al numero complessivo di inviti a trasmettere dati in %

Priorità dell'Unione	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
4.1.a - Estensione del litorale	2013	7.375,00	km	ISTAT	
4.1.b - Estensione dei corsi d'acqua principali	2015	9.670,00	km	ISTAT	
4.1.c - Estensione dei corpi idrici principali	2015	1.210,83	km2	ISTAT	

Priorità dell'Unione	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
5.1.a - Numero di OP	2014	43,00	numero	MiPAAF	
5.1.b - Numero di associazioni di OP	2014	2,00	numero	MiPAAF	
5.1.c - Numero di organizzazioni interprofessionali	2014	1,00	numero	MiPAAF	
5.1.d - Numero di produttori od operatori per OP	2014	89,00	numero	MiPAAF	Valore Medio
5.1.e - Numero di produttori od operatori per associazione di OP	2014	105,00	numero	MiPAAF	Valore medio
5.1.f - Numero di produttori od operatori per organizzazione interprofessionale	2014	105,00	numero	MiPAAF	Valore medio riferito a Feder OP.it
5.1.g - % di produttori od operatori membri di una OP	2014	30,90	%	MiPAAF	
5.1.h - % di produttori od operatori membri	2014	69,10	%	MiPAAF	% della somma Feder OP.it e IPI sul totale

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
di un'associazione di OP					
5.1.i - % di produttori od operatori membri di un'organizzazione interprofessionale	2014	63,50	%	MiPAAF	% Feder OP.it sul totale
5.2.a - Valore annuo del fatturato della produzione commercializzata nell'UE	2014	217.721,00	in migliaia di EUR	MiPAAF	
5.2.b - % della produzione commercializzata (valore) dalle OP	2014	27,80	%	Nessuna	EUROSTAT- Export total fish Italia 2014
5.2.c - % della produzione commercializzata (valore) dalle associazioni di OP	2014	72,20	%	MiPAAF	
5.2.d - % della produzione commercializzata (valore) dalle organizzazioni interprofessionali	2015	0,00	%	MiPAAF	Le organizzazioni interprofessionali svolgono solamente attività di coordinamento.
5.2.e - % della produzione commercializzata (volume) dalle OP	2014	51,90	%	MIPAAF/EUROSTAT	
5.2.f - % della produzione commercializzata (volume) dalle associazioni di OP	2015	48,10	%	MiPAAF	Le organizzazioni interprofessionali svolgono solamente attività di coordinamento.
5.2.g - % della produzione commercializzata (volume) dalle organizzazioni interprofessionali	2015	0,00	%	MiPAAF	Non sono presenti organizzazioni interprofessionali ai sensi del Reg. CE 1379/2013

Priorità dell'Unione	6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
6.1 - Sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE	2012	59,00	%	Progetto BluemassMed	I dati del Progetto sono stati confrontati con i risultati della Gap Analysis condotta nello stesso periodo dal JRC, (2012, MSEsG, Information Exchange Gap Analysis)
6.2.a - Copertura di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat	2013	6.391.381,00	km2	ISPRA	
6.2.b - Copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE	2014	9.600.940,00	km2	ISPRA	

3. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

3.1. Descrizione della strategia del programma operativo

Il PO FEAMP 2014-2020 si inquadra nella più ampia visione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e nel nuovo assetto stabilito dalla riforma della Politica Comune della Pesca (PCP - Reg. UE n. 1380/2013) e dalle linee strategiche della Crescita Blu.

La programmazione 2014-2020 richiede una maggiore integrazione tra tutti i fondi strutturali e di investimento europei – SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP), per i quali è previsto un unico impianto programmatorio nazionale, assicurato dall'Accordo di Partenariato.

Ulteriori essenziali documenti programmatici sui quali si fonda la Strategia del Programma sono il "Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020" e il "Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale" rispettivamente ai sensi dell'articolo 34 del Reg. (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera i), del Reg. UE n. 508/2014. Ad essi si aggiungono la Strategia per l'ambiente marino, la Strategia Nazionale sulla Biodiversità, la Strategia Nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico e la Strategia Europea per la Regione Adriatico – Ionica (EUSAIR).

Obiettivo generale del PO FEAMP è favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca e di acquacoltura incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale.

La strategia individuata si fonda su una serie di fattori strategici, attraverso i quali il FEAMP intende realizzare il "cambiamento atteso":

- considerare il mare come una risorsa con enormi potenzialità per l'innovazione e la crescita, come definito dalla strategia *blue growth;*
- garantire impatti limitati sull'ecosistema marino e livelli di mortalità compatibili con il Rendimento Massimo Sostenibile (RMS);
- rendere centrale la pesca italiana, unitamente alle attività di pesca degli Stati Membri mediterranei, nell'ambito multilaterale della CGPM-FAO;
- tenere conto dell'importanza della dimensione sociale, favorendo le misure rivolte all'occupazione, ad una formazione più coerente con le esigenze del mercato del lavoro, al miglioramento della qualità della vita nelle zone dipendenti dalle attività di pesca;
- promuovere investimenti mirati e strettamente collegati all'incremento della capacità competitiva delle imprese e alla limitazione del loro impatto negativo sull'ambiente;
- accrescere il valore aggiunto assegnato alle produzioni, riducendo i costi di gestione, individuando servizi innovativi, valorizzando e razionalizzando le strutture delle Organizzazioni di Produttori (OP);
- introdurre criteri premiali a favore degli operatori e delle imprese che dimostrano un più elevato grado di sostenibilità ambientale;
- realizzare progetti innovativi di valenza nazionale, in grado di sperimentare e fornire nuove pratiche, metodologie e strumenti da replicare ed adeguare ad altri contesti;

- indirizzare le attività di ricerca e innovazione su aspetti funzionali alle esigenze produttive delle attività di pesca, in linea con il Piano Innovazione e Ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale;
- rafforzare le attività di controllo e di ispezione perseguendo le attività illecite che minacciano l'integrità degli ecosistemi e il mancato rispetto delle norme;
- promuovere una efficace *governance* multilivello, rafforzando il ruolo di indirizzo, coordinamento e sorveglianza del governo centrale e sostenendo le capacità gestionali degli organismi delegati;
- individuare soluzioni adeguate in risposta alle difficoltà di sottocapitalizzazione e di accesso al credito delle imprese, mediante il ricorso agli strumenti finanziari;
- stimolare e responsabilizzare le comunità locali ad essere fautrici del proprio sviluppo, partecipando attivamente alla definizione ed attuazione delle strategie di sviluppo territoriale e promuovendo il ruolo di animazione e di progettazione dei FLAG

Considerata l'eterogeneità dei fabbisogni a livello territoriale e la consistenza delle risorse finanziarie, il PO FEAMP attiverà le Misure relative a tutte le sei Priorità UE di cui all'art. 6 del Reg. UE n. 508/2014. Per alcune Misure, si intende procedere ad una concentrazione territoriale in virtù delle specifiche esigenze locali.

1) Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Sulla base dei fabbisogni evidenziati, il PO FEAMP si concentrerà sugli obiettivi atti a garantire un maggiore equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili ed a rafforzare la competitività e la redditività delle imprese di pesca.

Come evidenziato dall'analisi SWOT, si rileva una situazione di sovraccapacità della flotta italiana e l'esigenza di individuare interventi più incisivi per raggiungere uno sfruttamento delle risorse fondato sul rendimento massimo sostenibile (RMS). Tenendo conto delle conclusioni della Relazione sulla Flotta 2014 e dalla valutazione delle catture sia della pesca professionale che ricreativa[9], la natura multispecifica della pesca italiana e lo sfruttamento di molti stock ittici da parte di diversi attrezzi e segmenti di flotta, impongono l'adozione di una strategia che differenzi e delimiti aree omogenee di intervento per gruppi di specie e per sistema di pesca.

Perseguendo gli obiettivi posti dalla PCP, si provvederà, attraverso la misura di arresto definitivo (Art. 34), ad una riduzione dello sforzo di pesca entro il 2017, intervenendo sui segmenti maggiormente impattanti nelle diverse GSA e concentrando le risorse finanziarie laddove risulti più evidente lo squilibrio tra capacità ed opportunità di pesca.

La riduzione della capacità di pesca, nell'ottica del cambiamento dell'*exploitation pattern* delle specie sfruttate, deve essere accompagnata da altre misure per la riduzione della mortalità da pesca. In questo contesto, l'arresto temporaneo, in conformità ai piani di gestione ai sensi del Reg. UE n. 1967/2006 ed ai piani pluriennali adottati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. 1380/2013, continua a rappresentare un elemento rilevante per la sostenibilità di lungo periodo delle risorse. Gli interventi previsti saranno conformi alle condizioni di applicazione previste dall'art. 33 del Reg. UE n. 508/2014.

L’analisi ha evidenziato il perdurare della perdita di competitività della pesca italiana, richiedendo interventi che consentano il recupero di una adeguata redditività e di una concorrenzialità nazionale ed internazionale delle imprese di pesca.

Investimenti specifici riguarderanno il perseguimento della multifunzionalità al fine di diversificare le attività e il reddito degli operatori, soprattutto mediante l’integrazione della pesca con servizi turistici (pescaturismo, ittiturismo) e la pesca ricreativa. Saranno promossi investimenti volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, alla valorizzazione ed al miglioramento della qualità dei prodotti.

Per consentire uno sviluppo equilibrato del comparto, si ritiene particolarmente importante il sostegno al consolidamento ed al potenziamento delle infrastrutture portuali a servizio della pesca e/o della maricoltura.

Ulteriori obiettivi rilevanti riguarderanno lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, compreso l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione del capitale umano.

L’innovazione sarà incentrata sulle iniziative per creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese. Verrà incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e pescatori, indirizzando le attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.

In linea con gli obiettivi di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, sono previste misure per la riduzione del consumo di carburante e l’incremento dell’efficienza energetica delle attrezzature o a bordo dei pescherecci, introducendo anche criteri premiali a favore delle imprese più sostenibili.

Le attività di formazione saranno focalizzate sui *gap* di competenze in linea con le esigenze del mercato e riguardanti l’imprenditorialità, il marketing, la gestione aziendale, la conoscenza dei mercati e delle filiere.

Gli aiuti a favore delle imbarcazioni afferenti alla pesca costiera artigianale, in linea con il relativo Piano di cui al par. 4.2, saranno finalizzati alla difesa dell’occupazione, al ricambio generazionale, alla salvaguardia delle tradizioni locali, allo *start-up* di nuove imprese.

Le misure previste potranno essere realizzate anche in riferimento alle acque interne.

2) Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

L’analisi del settore ha evidenziato quanto l’acquacoltura italiana non abbia ancora espresso quelle potenzialità di crescita e innovazione attese, continuando ad assumere un ruolo secondario rispetto alla pesca ed ai volumi di importazione dei prodotti ittici. Occorre pertanto incrementare la capacità del settore di creare reddito e occupazione mediante scelte decisive e interventi mirati e diversificati in relazione alle caratteristiche produttive, alle specializzazioni regionali e alle vocazioni ambientali.

Il quadro di riferimento essenziale è rappresentato dal Piano strategico pluriennale nazionale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020 (PSA), che ha come obiettivo centrale la riorganizzazione dell’acquacoltura nazionale e il recupero di linee strategiche e obiettivi ben

definiti per rilanciare il settore sui mercati e promuovere la crescita e lo sviluppo delle attività d'acquacoltura in Italia.

Nell'ambito della Priorità 2 il PO FEAMP si concentrerà sulle azioni strategiche del PSA riferite in particolare al Macrobiettivo 2 "*Assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell'acquacoltura attraverso la pianificazione coordinata dello spazio e l'aumento del potenziale dei sit*i" ed il Macrobiettivo 3 "*Promuovere la competitività dell'acquacoltura*". Nello specifico, si intende assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell'acquacoltura attraverso il mantenimento di ecosistemi acquatici sani e produttivi e la pianificazione coordinata dello spazio e del potenziale dei siti, tenendo conto delle Linee Guida CE su acquacoltura e Natura 2000. Allo stesso tempo risulta prioritario promuovere la competitività del settore, sostenendo gli investimenti produttivi ed un livello avanzato di formazione, ricerca e innovazione che copra l'intera filiera.

Si darà priorità all'obiettivo di rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole (Macrobiettivo 3 PSA), attraverso la realizzazione di interventi immediati volti a favorire gli adeguamenti strutturali nelle imprese acquicole ed investimenti nel lungo periodo verso comparti innovativi ad elevata competitività lungo tutta la filiera produttiva.

Si favorirà l'innovazione di prodotto e di processo, anche con il coinvolgimento delle OP, premiando la diversificazione delle specie con migliori prospettive di mercato, la creazione di avannotterie aziendali o consortili, l'allevamento di specie destinate ad utilizzi differenti dal consumo alimentare oppure forme innovative di acquacoltura con alto potenziale di crescita come l'acquacoltura *offshore.*

Si prevede un sostegno alla diversificazione del reddito delle imprese acquicole attraverso lo sviluppo delle fasi di trasformazione e commercializzazione del prodotto e di attività complementari legate alla pesca ricreativa, l'ecoturismo, i servizi ambientali e le attività educative connesse all'acquacoltura.

Ulteriore obiettivo prioritario è rappresentato dalla tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e la promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse (Macrobiettivo 2 PSA).

In quest'ambito, il PSA, sottolinea l'importanza della pianificazione coordinata dello spazio marittimo e la gestione integrata della fascia costiera da attuarsi mediante l'elaborazione di piani regionali per le Zone Allocate per l'Acquacoltura (ZAA) in linea con le Linee guida elaborate a livello Mediterraneo dal GFCM-FAO (2012). Il PO FEAMP interverrà (Art. 51) attraverso la mappatura dei siti favorendo l'identificazione delle aree che consentono di minimizzare gli effetti ambientali, di ridurre i potenziali conflitti o interrelazioni negative tra le varie attività produttive e di creare nuove opportunità di investimento in acquacoltura.

Al fine di favorire l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici, saranno promosse forme d'acquacoltura a elevata compatibilità ambientale, miglioramenti nell'efficienza energetica degli impianti, la conversione all'acquacoltura biologica e all'ecogestione, l'erogazione di servizi ambientali e l'uso responsabile delle specie aliene.

Il PSA prevede, inoltre, nell'ambito del Macrobiettivo 1 *Rafforzare la capacità istituzionale e semplificare le procedure amministrative*, azioni strategiche complementari all'attuazione

degli interventi finanziati dal FEAMP, funzionali alla semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche ed all'adozione di un quadro normativo unificato, mediante: l'istituzione dello Sportello Unico nazionale della pesca e acquacoltura, di supporto agli Sportelli unici territoriali; l'istituzione di una Piattaforma nazionale e la redazione di un Testo unico in acquacoltura, completando l'adozione della normativa dell'UE nelle politiche nazionali e favorendo l'armonizzazione delle norme nazionali e regionali.

3) Promuovere l'attuazione della Politica Comune della Pesca

Nell'ambito della Priorità 3 ricadono le azioni volte al rispetto degli obblighi derivanti dalla PCP in materia di raccolta dati e controllo.

Coerentemente al Piano Raccolta Dati, si intende proseguire nell'implementazione di una base dati completa e fruibile, favorendo l'integrazione dei dati inerenti il funzionamento della pesca, e dunque delle flotte, con i dati sulle popolazioni ittiche sfruttate dalla pesca commerciale. Il PO FEAMP supporterà la definizione precisa di parametri e metodi, con un certo grado di flessibilità al fine di soddisfare il fabbisogno informativo derivante dall'evolversi degli scenari gestionali. Sarà fondamentale promuovere il coordinamento tra le varie competenze in materia di ricerca nel settore ittico, in particolare con il CNR, le Università specializzate in scienze del mare e della pesca e loro Consorzi.

In attuazione della normativa comunitaria (Reg. CE n. 861/2006), il MiPAAF si è avvalso nel periodo 2007-2013, in particolare, del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, che ha potuto far fronte alle necessità di carattere tecnico operative relative all'applicazione di quanto disposto dal Reg. CE n. 1224/2009. Al fine di accrescere la qualità e la quantità dei controlli sull'attività di pesca, occorre proseguire nel finanziamento dei costi operativi ad essi connessi; della formazione del personale incaricato e della dotazione di strumenti e mezzi necessari a tale scopo.

4) Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Il FEAMP promuoverà la coesione sociale e la creazione di posti di lavoro nelle comunità dipendenti dalla pesca, rafforzando gli interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo. Sarà promosso il capitale umano e la diversificazione delle attività, consentendo alle comunità locali di acquisire le capacità necessarie per partecipare a nuove attività emergenti. Questo approccio sfrutterà inoltre il patrimonio naturale e culturale, trasformandolo in una risorsa importante ai fini dello sviluppo locale, prestando attenzione alla valorizzazione dei paesaggi costieri e umidi sottoposti a vincolo di tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o delle aree di particolare pregio.

L'obiettivo è quello di arrestare il declino di comunità costiere dipendenti dalla pesca, conferendo valore aggiunto alle loro attività ordinarie e promuovendone la diversificazione verso attività economiche individuate dal basso sulla base delle potenzialità esistenti. Inoltre, potrà essere sfruttato il ruolo delle OP nella valorizzazione delle produzioni locali per il rafforzamento di un maggiore legame tra le filiere ed il territorio. Sarà necessario stimolare un più ampio coinvolgimento degli *stakeholders* locali e la presentazione ed attuazione di strategie di sviluppo locale, coerenti con le vocazioni territoriali - anche in maniera integrata con gli altri Fondi SIE – ed in grado di fornire nuove opportunità di sviluppo, occupazione e di miglioramento della qualità della vita per le popolazioni coinvolte.

Il Programma finanzierà tra l'altro la creazione di una rete nazionale dei FLAG (par. 4.8.2).

5) Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Le OP e le relative associazioni sono chiamate a svolgere una funzione chiave per il raggiungimento degli obiettivi della PCP e della riforma dell'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM).

Si intende avviare un processo di incentivazione e di razionalizzazione delle numerose organizzazioni di produttori presenti sul territorio nazionale, in virtù del ruolo rilevante che esse assumono sia rispetto all'aggregazione dell'offerta sia in relazione alle attività collettive di gestione, monitoraggio, controllo, comunicazione e commercializzazione. La riorganizzazione del settore sarà realizzata mediante fusioni tra OP, richiesta di nuovi riconoscimenti e revoca di quelli pre-esistenti e sarà dunque opportuno prevedere sostegni finanziari ad hoc per l'avviamento gestionale in base all'Art. 68 del Reg. UE n. 508/2014.

Oltre alla migliore organizzazione di mercato, il PO FEAMP si concentrerà sugli investimenti in trasformazione e commercializzazione del prodotto, al fine di: individuare nuovi sbocchi di mercato; migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti; promuovere la qualità ed aumentare il valore aggiunto; contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e per svolgere indagini di mercato; incentivare la tracciabilità dei prodotti della pesca e allo sviluppo di un marchio; realizzare attività di promozione e campagne di comunicazione e di informazione rivolte ai consumatori; promuovere tecnologie per l'automazione ed informatizzazione dei processi. In quest'ambito, sarà assicurata la demarcazione e la non duplicazione tra le attività realizzate a livello nazionale o regionale e quelle previste all'interno dei Piani di produzione e commercializzazione.

Gli adempimenti comunitari in materia di tracciabilità della filiera e di etichettatura dei prodotti ittici devono essere colti come una opportunità di differenziare il prodotto dalla concorrenza estera, conferendo un ulteriore valore aggiunto in termini di qualità, garanzia di provenienza, conoscenza e controllo della filiera e sostenendo le produzioni maggiormente rispondenti alle dinamiche di mercato.

Per quanto concerne i prodotti dell'acquacoltura, gli interventi ricadenti nella Priorità 5 saranno realizzati coerentemente al Macrobiettivo 4 del PSA (*Promuovere condizioni di equa concorrenza per gli operatori e miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura*), attraverso un Osservatorio di mercato ed azioni per la comunicazione, la tracciabilità, la certificazione e la commercializzazione dei prodotti.

6) Favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI)

Il finanziamento della PMI nell'ambito del FEAMP sarà concentrato su iniziative e strumenti atti a creare sinergie tra i diversi settori che riguardano i mari, gli oceani e le coste, a consolidare la *governance* marittima integrata a tutti i livelli ed a sviluppare le interconnessioni terra-mare. La pianificazione degli spazi marittimi consentirà la creazione di un quadro legislativo stabile per gestire in modo sostenibile le aree marine, le risorse e i servizi; la riduzione dei costi amministrativi per le imprese; la risoluzione dei conflitti d'uso; la protezione della biodiversità attraverso misure spaziali.

La sorveglianza marittima sarà ulteriormente potenziata tramite l'implementazione del CISE, per migliorare la sicurezza e la protezione marittima, il controllo delle attività di pesca e la prevenzione dall'inquinamento, favorendo un più efficace scambio di informazioni fra i settori interessati. Altro elemento di rilevanza è rappresentato dal miglioramento delle conoscenze marine, stimolando la raccolta, lo scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari.

Il FEAMP non finanzia azioni che comportano un aumento della capacità di pesca e, in questo senso, azioni che abbiano effetti transfrontalieri in termini di impatto negativo per maggior sfruttamento delle risorse o per altri effetti ambientali conseguenti, agendo esclusivamente sulle acque territoriali. Tale indirizzo è dettato sia del Reg. UE n. 508/2014 (premesse 5, 33, 42, 63 e obiettivi di cui all'Articolo 5), sia dal rispetto del *considerando* 19 del Reg. UE n. 1380/2013.

3.2. Obiettivi specifici e indicatori di risultato

Priorità dell'Unione	**1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

Obiettivo specifico	**1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate**		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
1.4.a - Variazione delle catture indesiderate (in tonnellate)		in tonnellate	✓
1.4.b - Variazione delle catture indesiderate (in %)	-5,00000	%	
1.5 - Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	-300,00000	litri di carburante/ tonnellate di catture sbarcate	

Obiettivo specifico	**2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici**		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
1.5 - Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	-300,00000	litri di carburante/ tonnellate di catture sbarcate	
1.10.a - Variazione della copertura		km2	✓

Obiettivo specifico	2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat			
1.10.b - Variazione della copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE		km2	✓

Obiettivo specifico	3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
1.3 - Variazione dell'utile netto	6.916,00000	in migliaia di EUR	
1.6 - Variazione della % delle flotte in situazione di squilibrio	-9,00000	%	

Obiettivo specifico	4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
1.1 - Variazione del valore della produzione	13.952,00000	in migliaia di EUR	
1.2 - Variazione del volume della produzione	4.254,00000	in tonnellate	
1.3 - Variazione dell'utile netto	6.870,00000	in migliaia di EUR	
1.5 - Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	-300,00000	litri di carburante/ tonnellate di catture sbarcate	
1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	1.600,00000	ETP	
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	16.200,00000	ETP	
1.9.a - Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	-157,00000	numero	
1.9.b - Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro	-0,20000	%	

Obiettivo specifico	4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
rispetto al numero totale di pescatori			

Obiettivo specifico	5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
1.1 - Variazione del valore della produzione	13.952,00000	in migliaia di EUR	
1.2 - Variazione del volume della produzione	4.254,00000	in tonnellate	
1.3 - Variazione dell'utile netto	6.916,00000	in migliaia di EUR	

Obiettivo specifico	6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	1.600,00000	ETP	
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	16.200,00000	ETP	
1.9.a - Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	-157,00000	numero	
1.9.b - Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	-0,20000	%	

Priorità dell'Unione	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo specifico	1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
2.1 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura	52.800,00000	in tonnellate	
2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura	198.400,00000	in migliaia di EUR	
2.3 - Variazione dell'utile netto	20.425,17000	in migliaia di EUR	

Obiettivo specifico	2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
2.1 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura	52.800,00000	in tonnellate	
2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura	198.400,00000	in migliaia di EUR	
2.3 - Variazione dell'utile netto	20.425,17000	in migliaia di EUR	

Obiettivo specifico	3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
2.4 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura biologica	400,00000	in tonnellate	
2.5 - Variazione del volume della produzione con sistema di ricircolo	9,00000	in tonnellate	
2.6 - Variazione del volume della produzione acquicola certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari	5.280,00000	in tonnellate	
2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi ambientali	30,00000	numero	

Obiettivo specifico	4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
2.1 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura	52.800,00000	in tonnellate	
2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura	198.400,00000	in migliaia di EUR	
2.4 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura biologica	400,00000	in tonnellate	
2.5 - Variazione del volume della produzione con sistema di ricircolo	9,00000	in tonnellate	
2.6 - Variazione del volume della produzione acquicola certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari	5.280,00000	in tonnellate	
2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi ambientali	30,00000	numero	

Obiettivo specifico	5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
2.8 - Posti di lavoro creati	320,00000	ETP	
2.9 - Posti di lavoro mantenuti	6.899,00000	ETP	

Priorità dell'Unione	3 - Promuovere l'attuazione della PCP

Obiettivo specifico	1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché miglioramento della raccolta e della gestione di dati		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
3.B.1 - Aumento della percentuale di risposta agli inviti a trasmettere dati	10,00000	%	

Obiettivo specifico	2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
3.A.1 - Numero di infrazioni gravi constatate	4.400,00000	numero	
3.A.2 - Sbarchi sottoposti a controllo materiale	30,00000	%	

Priorità dell'Unione	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Obiettivo specifico	1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
4.1 - Posti di lavoro creati (ETP)	1.920,00000	ETP	
4.2 - Posti di lavoro mantenuti (ETP)	23.099,00000	ETP	
4.3 - Imprese create	120,00000	numero	

Priorità dell'Unione	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Obiettivo specifico	1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
5.1.a - Variazione del valore di prima vendita nelle OP	32.178,00000	in migliaia di EUR	
5.1.b - Variazione del volume di prima vendita nelle OP	1.127,00000	in tonnellate	

Obiettivo specifico	1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
5.1.c - Variazione del valore di prima vendita negli altri casi	23.076,00000	in migliaia di EUR	
5.1.d - Variazione del volume di prima vendita negli altri casi	6.410,00000	in tonnellate	

Obiettivo specifico	2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
5.1.a - Variazione del valore di prima vendita nelle OP	32.178,00000	in migliaia di EUR	
5.1.b - Variazione del volume di prima vendita nelle OP	1.127,00000	in tonnellate	
5.1.c - Variazione del valore di prima vendita negli altri casi	23.076,00000	in migliaia di EUR	
5.1.d - Variazione del volume di prima vendita negli altri casi	6.410,00000	in tonnellate	

Priorità dell'Unione	6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata

Obiettivo specifico	1 - Lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata		
Indicatore di risultato	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Non applicabile**
6.1 - Potenziamento del sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE	21,00000	%	
6.2.a - Variazione della copertura di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat		km2	✓
6.2.b - Variazione della copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE		km2	✓

3.3. Pertinenti misure e indicatori di prodotto

Priorità dell'Unione	**1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

Obiettivo specifico	**1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate**			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione	1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie	3,00	Number	
02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]	1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie	200,00	Number	
03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]	1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie	20,00	Number	
04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità	1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli	20,00	Number	✓

Obiettivo specifico	1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
marina – rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini	ecosistemi marini			

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Le attuali misure tecniche per alcuni segmenti della flotta non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle catture fissati nella PCP e la limitazione dell'impatto sugli ecosistemi marini. La gestione delle risorse biologiche, attuata già a scala regionale, si avvarrà dell'introduzione di innovazione tecnologica (miglior selettività dei mestieri, basso impatto ambientale, riduzione degli scarti), di azioni di divulgazione, di investimenti per la modulazione/regolazione di anomalie ecologiche.

Occorre rafforzare il ripristino di aree marine degradate a causa dei rifiuti da pesca e non presenti sui fondali. Prioritarie saranno le zone di pesca che potranno avvalersi di servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti marini. Saranno promosse azioni volte a ridurre il fenomeno delle "reti fantasma".

Obiettivo specifico	2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili,	1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini	150,00	Number	✓

Obiettivo specifico	2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)				

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

La protezione ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini sarà implementata mediante la realizzazione di strutture a protezione di ecosistemi sensibili ed un miglioramento della gestione delle risorse.

Le fasi di intervento monitoreranno la corrispondenza tra gli effetti attesi e quelli verificati sulle risorse. Verrà data priorità ai ripristini e alle protezioni compatibili con il paesaggio sottomarino.

Gli ecosistemi delle acque interne sono particolarmente vulnerabili poiché subiscono pressioni significative di sfruttamento della risorsa idrica e richiedono azioni mirate.

E' importante conoscere lo status delle popolazioni sfruttate dalla pesca, verificando che venga mantenuto o migliorato durante l'implementazione del PO. Prioritarie saranno le zone di pesca attivamente gestite e monitorate, compatibili con la presenza di ambiti di tutela ambientale e/o relitti ed afferrature, di aree di riproduzione delle specie acquatiche.

Obiettivo specifico	3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili

Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca	1.5 - N. di progetti in materia di arresto definitivo	250,00	Number	✓
02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca	1.2 - N. di progetti in materia di sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca	5,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Alcuni segmenti della flotta da pesca italiana, quali ad esempio lo strascico, risultano ancora sovradimensionati rispetto all'attuale consistenza degli stock, mentre per altri, occorre prevedere la fuori uscita definitiva dal settore di parte del naviglio per meglio gestire tali segmenti produttivi.

La dismissione di barche avverrà in base a criteri di vetustà crescente e di grandezza dello sforzo pesca, intervenendo dapprima sulle barche che, a parità di sforzo di pesca, utilizzano attrezzi meno selettivi o più impattanti.

Il ricorso ai sistemi di ripartizione delle possibilità di pesca può contribuire , per alcuni segmenti, a mitigare gli effetti di un sovradimensionamento della flotta.

All'adesione ai piani volontari ed all'assegnazione di quote di pescato faranno riscontro controlli puntuali da parte degli enti preposti. I sistemi di ripartizione terranno conto della ripartizione territoriale e della diversità dei mestieri chiamati ad operare.

Obiettivo specifico	**4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro**			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi di consulenza e partenariati con esperti scientifici	500,00	Number	
02 - Articolo 30	1.9 - N. di progetti in	120,00	Number	

Obiettivo specifico	4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle acque interne)	materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e sicurezza			
03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)	1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e sicurezza	20,00	Number	
04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]	1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e sicurezza	300,00	Number	
05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca	1.10 - N. di progetti in materia di arresto temporaneo	2.000,00	Number	✓
06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali	1.11 - N. di progetti in materia di fondi comuni	200,00	Number	
07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli	1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini	500,00	Number	✓
08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei	1.3 - N. di progetti in materia di valore	50,00	Number	

Obiettivo specifico	4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]	aggiunto, qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca			
09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle acque interne]	1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca	40,00	Number	✓

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

I servizi di consulenza si rendono necessari nella diversificazione innovazione e ambiente La diversificazione è decisiva per ridurre la pressione sugli stock e migliorare la redditività

Il ricambio generazionale è fondamentale per la vita del settore La vetustà della flotta impone di migliorare le condizioni dei pescatori, dando priorità alla salubrità del prodotto alla sicurezza e riduzione dello sforzo di pesca Occorre intervenire su segmenti della flotta operanti su stock sovrasfruttati allineando le giornate di arresto temporaneo con i periodi di vulnerabilità della risorsa

Le emergenze ambientali richiedono uno strumento capace di compensare i pescatori colpiti Il proliferare di alcune specie protette sembrerebbe provocare danni alla pesca L’accorciamento della filiera ittica va perseguito mediante il valore aggiunto la qualità dei prodotti e l'utilizzo

di specie indesiderate L'adeguamento delle infrastrutture incrementerà la competitività favorendo anche opere di mitigazione

Obiettivo specifico	**5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze**			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi di consulenza e partenariati con esperti scientifici	30,00	Number	
02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi di consulenza e partenariati con esperti scientifici	20,00	Number	
03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)	1.7 - N. di progetti in materia di efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici	20,00	Number	
04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]	1.8 - N. di progetti in materia di sostituzione o ammodernamento di motori	80,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Nel settore poche sono le innovazioni introdotte. Sarà data priorità alle innovazioni tecnologiche finalizzate a promuovere una pesca eco sistemica.

I partenariati agevoleranno gli scambi di informazioni sulle aree di pesca in un'ottica di intersettorialità; i risultati conseguiti saranno divulgati su scala nazionale.

L'alto costo del carburante unitamente agli effetti dei cambiamenti climatici richiedono investimenti Verranno agevolati i miglioramenti di classe energetica e gli investimenti orientati alla lotta al cambiamento climatico.

La vetustà degli apparati motori incide sui consumi, sull'emissione di gas e sulle perdite di oli e carburanti. Il sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso solo a pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all'art. 22, del Reg. UE n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca.

Obiettivo specifico	**6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente**			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]	1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e sicurezza	300,00	Number	
02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+	1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute	150,00	Number	

Obiettivo specifico	6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]	e sicurezza			

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

La mancanza di un'adeguata formazione professionale e l'apprendimento permanente degli addetti determina incapacità progettuale e gestionale delle imprese minandone la redditività. Allo stesso modo, si registra un notevole ritardo della categoria nello sviluppo di competenze sulla gestione sostenibile degli ecosistemi marini. E' necessario rendere il settore più integrato e partecipativo in modo da favorire i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la partecipazione delle donne ai processi decisionali. A tali fini si promuoverà il trasferimento di buone pratiche di pesca sostenibile, dando priorità ai progetti di formazione che garantiscano un elevato riscontro operativo.

La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di pescherecci con l'aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo nel contempo il ricambio generazionale.

Priorità dell'Unione	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo specifico	1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 47 Innovazione	2.1 - N. di progetti riguardanti le innovazioni, i servizi di consulenza	8,00	Number	

Obiettivo specifico	1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole	2.1 - N. di progetti riguardanti le innovazioni, i servizi di consulenza	60,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Si richiedono interventi volti a favorire la riduzione dell'impatto sull'ambiente, la diminuzione dell'utilizzo di farine di pesce e olio di pesce, un uso sostenibile delle risorse e l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili.

La richiesta crescente di prodotti ittici implica la necessità di investire nell'allevamento di nuove specie in particolare quelle autoctone e di riferimento territoriale in funzione della loro risposta agli eventi estremi, del ripristino ambientale e della ricostruzione degli stock. Sarà promosso l'adeguamento tecnologico delle avannotterie esistenti.

Per far fronte ai numerosi procedimenti tecnico-amministrativi cui sono tenute in relazione alla protezione ambientale, alla VIA, al benessere degli animali acquatici o di salute pubblica, richiedono il ricorso a servizi di consulenza. Verranno promossi gli studi finalizzati all'istituzione di aziende di acquacoltura e vallicoltura sostenibili.

Obiettivo specifico	2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura	2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	180,00	Number	✓
02 - Articolo 52	2.5 - N. di progetti in	60,00	Number	

Obiettivo specifico	2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile	materia di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori			

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

E’ necessario rafforzare la competitività e la redditività del settore puntando ad utilizzare in allevamento specie di riferimento territoriale non alloctone, al fine di ampliare le prospettive di sviluppo e superare la stagnazione produttiva nazionale. Sono necessari investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l’ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l’attività con altre complementari.

Nell’attuazione delle Misure indicate si farà riferimento alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici indicate nel Rapporto Ambientale e nella VIA.

La crescente domanda di prodotti ittici unitamente ad una diminuzione/stabilità delle catture necessita di nuovi acquacoltori.

E' necessario promuovere le attività di formazione con maggiori garanzie di ingresso immediato dei giovani operatori nel mercato del lavoro.

Obiettivo specifico	3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura -	2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	48,00	Number	

Obiettivo specifico	3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
aumento dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di energia				
02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua	2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	220,00	Number	✓
03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura	2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale	50,00	Number	
04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica	2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)	200,00	Number	✓

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Il consistente consumo energetico dei processi produttivi richiede il ricorso a energie alternative quali quelle rinnovabili o quelle derivanti dai processi di produzione. Nell'attuazione delle Misure di questo obiettivo specifico si farà riferimento alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici indicate nel Rapporto Ambientale e nella VIA.

E' necessario valutare le potenzialità dei sistemi di allevamento che favoriscano l'efficienza produttiva, l'uso sostenibile delle risorse e il miglioramento della performance ambientale

La misura è finalizzata all'implementazione delle ZAA con l'elaborazione di Linee Guida; l'uso di conoscenze e nuovi strumenti per il loro sviluppo; l'elaborazione di piani regionali; la creazione di aree protette per i molluschi; il miglioramento della VIA in acquacoltura

La misura consente l'incentivazione di produzioni biologiche, l'adesione delle imprese alla certificazione ISO14001 e la registrazione al sistema EMAS di ecogestione ed audit.

Obiettivo specifico	**4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica**			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura	2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)	100,00	Number	✓
02 - Articolo 55 Misure sanitarie	2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale	100,00	Number	
03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali	2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale	100,00	Number	
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli	2.6 - N. di progetti in materia di assicurazione degli stock acquicoli	200,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Si rileva un sempre maggiore interesse dei consumatori per le produzioni ottenute con processi rispettosi dell'ambiente, tradizionali e che preservino il paesaggio. Gli aspetti

sanitari, che spesso determinano incertezze produttive e reddituali, sono una costante preoccupazione per i molluschicoltori. Risulta pertanto necessario fronteggiare le eventuali perdite dovute alla contaminazione dei molluschi. Analogamente, lo sviluppo tecnologico, lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla salute ed al benessere degli animali è importante per lo sviluppo delle aziende acquicole.

L'influenza di eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina perdite anche ingenti per le imprese, che hanno l'esigenza di proteggersi dai rischi mediante l'assicurazione degli stock.

Nell'attuazione delle Misure indicate si farà riferimento alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici indicate nel Rapporto Ambientale e nella VIA.

Obiettivo specifico	**5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente**			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete	2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori	80,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Per ottenere un settore competitivo e rispettoso dell'ambiente occorre necessariamente prevedere processi formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, favorire processi di scambio di esperienze tra gli addetti nonché tra addetti ed organismi scientifici.

Questo obiettivo potrà essere perseguito mediante interventi di formazione finalizzati alla gestione sostenibile del territorio e l'incremento dell'interazione tra Pmi, OP ed enti di ricerca, dando priorità alle attività con maggiore riscontro operativo.

Priorità dell'Unione	**3 - Promuovere l'attuazione della PCP**

Obiettivo specifico	1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché miglioramento della raccolta e della gestione di dati			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 77 Raccolta di dati	3.2 - N. di progetti in materia di sostegno alle attività di raccolta, gestione e utilizzo dei dati	2,00	Number	✓

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

LL'attività di raccolta, gestione ed utilizzo di dati finalizzati ad analisi scientifiche, all'attuazione della PCP, alla realizzazione di programmi di campionamento, al monitoraggio dell'attività di pesca, alla realizzazione di campagne in mare deve essere ulteriormente potenziata e migliorata.

Andrà incoraggiata la cooperazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, superata l'inadeguatezza dei dati raccolti, ridotta la distanza temporale tra reperimento e divulgazione dei dati.

Obiettivo specifico	2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione	3.1 - N. di progetti in materia di attuazione del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione	10,00	Number	✓

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

L'intensificazione e la diversificazione dei controlli ed ispezioni sulle attività di pesca, sia in mare (INN) che presso gli esercizi di commercializzazione del prodotto (frodi alimentari),

necessitano di un notevole incremento di strutture e personale; le diverse tipologie di controlli richiedono una adeguata formazione ed acquisto di strumenti e dispositivi. Occorre migliorare, mediante l'uso di tecnologie appropriate, l'accesso alle banche dati, al fine di effettuare controlli sistemici ed incrociati sul settore; occorre altresì rafforzare la capacità amministrativa dei controlli sulla pesca e sulle attività ad essa connesse. Occorre infine migliorare il coordinamento tra le forze dell'ordine che operano nel settore, limitando sovrapposizioni nei procedimenti e fronteggiando l'eccessivo frazionamento dei punti di sbarco.

Tali interventi sono in linea con i traguardi italiani della Strategia marina (T3.2 contrasto della pesca INN e T3.3 regolamentazione della pesca ricreativa).

Priorità dell'Unione	**4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale**

Obiettivo specifico	**1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima**			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio	4.2 - N. di progetti in materia di sostegno preparatorio	35,00	Number	✓
02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)	4.1 - N. di strategie di sviluppo locale selezionate	30,00	Number	✓
03 - Articolo 64 Attività di cooperazione	4.3 - N. di progetti di cooperazione	15,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Nel 2007-2013 i gruppi selezionati hanno mostrato carenze nell'individuazione di strategie adeguate per le esigenze territoriali del settore. A tal fine è necessario fornire un sostegno preparatorio

Il CLLD è essenziale il rafforzamento del ruolo delle comunità dei pescatori.Si prevede una riduzione dei FLAG tale da determinare un maggiore budget finanziario per FLAG ed un potenziamento delle capacità amministrative nella gestione delle Strategie. Sarà favorito il rafforzamento delle comunità locali nella gestione integrata della costa e nella diversificazione delle attività che offrono servizi integrabili al settore turismo.

L'attività di cooperazione prevede la realizzazione di reti tra FLAG, lo scambio di buone pratiche e l'implementazione di progetti comuni a livello di bacino. Le tematiche riguarderanno anche la sostenibilità dell'attività di pesca e il miglioramento dello sfruttamento delle potenzialità del patrimonio ambientale delle zone di pesca in un'ottica di sostenibilità.

Priorità dell'Unione	**5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione**

Obiettivo specifico	**1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione	5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un sostegno a favore di piani di produzione e commercializzazione	43,00	Number	✓
02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio	5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al magazzinaggio	200,00	Number	
03 - Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione	5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al magazzinaggio	40,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Il rafforzamento del ruolo delle OP risulta di primaria importanza. E' in corso una riorganizzazione del settore mediante fusioni tra OP, richiesta di nuovi riconoscimenti e revoca di quelli pre-esistenti Occorre sostenere la preparazione dei piani di produzione e commercializzazione delle OP riorganizzate, ai sensi dell'art.28 del Reg. UE n. 1379/2013. Nell'attuazione delle Misure di questo obiettivo specifico si farà riferimento alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici indicate nel Rapporto Ambientale e nella VIA

Il miglioramento nelle procedure di stoccaggio delle produzioni migliora le condizioni reddituali delle OP, favorendo una maggiore stabilità del mercato

Il rafforzamento delle OP la promozione della qualità ed il valore aggiunto la certificazione e la promozione dei prodotti sostenibili la commercializzazione dirett il miglioramento nella tracciabilità e la realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione aumenteranno la fidelizzazione dei consumatori

Obiettivo specifico	**2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione**			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	5.3 - N. di progetti in materia di trasformazione	50,00	Number	✓

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Per migliorare la competitività delle aziende che operano in questo settore occorrono investimenti finalizzati soprattutto al risparmio energetico, a ridurre l'impatto sull'ambiente, a migliorare la sicurezza, l'igiene e le condizioni di lavoro. Occorre inoltre innovare sia le strutture che i processi produttivi, prevedendo nel contempo la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale e prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano. Occorre inoltre favorire l'accesso alle certificazioni, incentivare il riconoscimento e la trasformazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica e del territorio, pur senza diminuire il livello di sicurezza alimentare ed evitando il deterioramento delle infrastrutture.

Priorità	**6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata**

dell'Unione	

Obiettivo specifico	**1 - Lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata**			
Misura del FEAMP	**Indicatore di prodotto**	**Valore obiettivo per il 2023**	**Unità di misura**	**Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati**
01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata	6.1 - N. di progetti in materia di sorveglianza marittima integrata	2,00	Number	✓
03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino	6.2 - N. di progetti in materia di protezione e miglioramento delle conoscenze sull'ambiente marino	1,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Lo scarso coordinamento e la mancanza di un ambiente comune per la condivisione delle informazioni per la sorveglianza del settore marino richiede uno sforzo finanziario in tal senso, volto a conseguire una cooperazione tra autorità degli stati membri per la raccolta e lo scambio di dati, ridurre i costi di sorveglianza e incrementare l'efficienza nell'implementazione delle reti di centri di ricerca scientifica.

Occorre migliorare le conoscenze sullo stato ecologico dell'ambiente marino e la circolazione delle informazioni già acquisite. A questo scopo, occorre procedere all'attivazione della misura con la quale saranno messi a punto programmi di monitoraggio delle azioni di cui alla direttiva 2008/56/CE, che hanno come obiettivo l'incremento delle attività offerte dalla "crescita blu", la protezione ambientale tesa a mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, l'incremento delle aree sottoposte a tutela, il contrasto alla diffusione di specie aliene.

3.4. Descrizione della complementarità del programma con altri Fondi SIE

3.4.1 Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione e nazionali del FEAMP

In base all'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ciascun Programma definisce il contributo che la propria strategia fornisce al perseguimento della Strategia Europa 2020, dando evidenza del sostegno offerto agli Obiettivi Tematici (OT) ex art. 9 del medesimo Regolamento.

Coerentemente a quanto definito dall'AdP Italia, il PO FEAMP contribuisce agli OT di seguito indicati.

La massima coerenza strategica è assicurata con l'**OT 3,** nell'ambito del quale il PO FEAMP promuove investimenti volti ad accrescere la competitività e la redditività delle imprese ittiche, incentivando la diversificazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, l'avviamento dei giovani pescatori, la salute e la sicurezza degli operatori, gli interventi per accrescere il valore aggiunto e la qualità delle attività e delle produzioni. In linea con il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015, il PO intende rafforzare gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza e della competitività delle imprese, stimolando il relativo il rafforzamento, la semplificazione delle procedure, la collaborazione con le attività di ricerca, etc..

Nell'OT 3 ricadono inoltre il finanziamento dell'arresto temporaneo ed il sostegno ai fondi mutualistici.

Oltre a quanto già indicato, nel settore dell'acquacoltura verranno finanziati interventi per l'ammodernamento, le misure sanitarie per la salute e la sicurezza pubbliche e l'assicurazione degli stock acquicoli.

Saranno finanziati gli interventi per il miglioramento delle OP, inclusi i piani di produzione e commercializzazione, gli interventi relativi alla trasformazione dei prodotti, gli aiuti al magazzinaggio.

La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, ricompresa nell'**OT 4**, sarà perseguita dal FEAMP favorendo l'efficienza energetica dei pescherecci, mediante l'ammodernamento, la sostituzione dei motori principali o ausiliari, l'acquisizione di attrezzature a bordo e di attrezzi da pesca, l'audit e l'ecogestione (EMAS) ed i regimi di efficienza energetica. Per l'acquacoltura, verranno finanziati interventi per l'efficienza energetica e la conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

Una componente rilevante del PO FEAMP è dedicata all'**OT 6**. Gli interventi riferiti a questo OT comprendono: la limitazione delle catture indesiderate, anche attraverso interventi a bordo destinati ad attrezzature e nei porti; l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche, alla protezione e ripristino della biodiversità acquatica e degli ecosistemi e all'adeguamento della pesca alla protezione delle specie; l'arresto definitivo delle attività di pesca; la conversione all'acquacoltura biologica; la riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'utilizzo e la qualità delle acque. Vi rientrano altresì il finanziamento del Piano per la raccolta dei dati alieutici per il monitoraggio dello stato degli stock e l'attuazione del regime di controllo, ispezione ed esecuzione per contrastare la pesca illegale ed assicurare il rispetto delle norme, inclusa quella relativa al divieto dei rigetti in mare.

Il sostegno include anche gli aspetti inerenti la PMI volti al conseguimento della Sorveglianza Marittima Integrata (SMI) ed all'ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE), al miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino, alla protezione dell'ambiente, allo sfruttamento sostenibile delle risorse e alla definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della gestione integrata delle coste e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Il contributo del PO FEAMP ad una crescita inclusiva è garantito dalla coerenza tra l'**OT 8** e gli interventi volti ad incentivare l'occupazione, il ricambio generazionale, la valorizzazione del ruolo delle donne (specialmente nelle imprese familiari), le iniziative tese ad accrescere

competenze trasversali e tecnico-professionali. In questo OT rientrano anche il sostegno e l'attuazione di strategie di sviluppo locale partecipativo e le attività di cooperazione.

In riferimento alle Raccomandazioni specifiche del Consiglio UE per l'Italia 2014, il PO FEAMP contribuisce alla Raccomandazione n.3, prevalentemente mediante le misure di assistenza tecnica volte a migliorare la capacità della pubblica amministrazione di assicurare una gestione efficiente delle risorse europee ai diversi livelli di governo (centrale, regionale e locale).

In riferimento ai Programmi Operativi FESR, il FEAMP potrà intervenire sinergicamente mediante il supporto agli investimenti sia infrastrutturali che rivolti alle imprese del settore pesca. L'intervento del FEAMP per la ristrutturazione ed il miglioramento delle infrastrutture portuali a servizio della pesca potrà, ad esempio, integrarsi con interventi di più ampio raggio sostenuti dal FESR. Altro ambito di complementarietà è rappresentato dal settore della ricerca applicata ai settori produttivi ed ambientali, nel cui quadro il FEAMP, in coerenza con le *Smart Specialization Strategies* delineate a livello regionale, potrà favorire il trasferimento dei risultati agli operatori del settore ittico e massimizzare lo scambio reciproco di informazioni con il mondo della ricerca.

In relazione al sostegno all'industria ittica, l'azione dei due fondi sarà complementare, con un sostegno del FEAMP mirato alle imprese collegate con il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Con riguardo ai Programmi di Cooperazione Territoriale FESR, è presente una correlazione specifica con i Programmi di Cooperazione Transfrontaliera riguardanti aree che condividono un confine marittimo (Italia-Francia Marittimo, Italia-Malta, Italia-Croazia, Italia-Grecia, Italia-Slovenia) e con due Programmi di cooperazione transnazionale (MED ed ADRION), in particolare per l'attenzione che questi programmi rivolgono alla ricerca specifica nell'ambito della *blue growth*; alla riduzione dei rischi e dell'impatto ambientale causato dalle attività umane nelle aree portuali; alla salvaguardia della biodiversità marina e nella valorizzazione turistica delle risorse naturali e culturali nelle aree costiere; ai sistemi informativi per la sicurezza marittima. Una attenzione particolare sarà rivolta al Programma ADRION, per la sua funzione specifica di sostegno all'implementazione della Strategia Europea per la Regione Adriatico –Ionica.

Per quanto riguarda i Programmi Operativi finanziati dal FSE, la complementarietà del FEAMP sarà focalizzata sugli aspetti connessi alla formazione permanente del capitale umano impiegato nel settore, alle misure di stimolo all'occupazione ed all'imprenditorialità dei giovani, in particolare dei NEET, nonché alle azioni di inclusione sociale nell'ambito delle comunità dipendenti dalle attività di pesca.

In merito alla complementarietà con i Programmi di Sviluppo Rurale, finanziati dal FEASR, le correlazioni più evidenti riguardano la valorizzazione delle risorse naturali e culturali in un'ottica di promozione turistica in chiave sostenibile e lo sviluppo locale del territorio laddove l'integrazione terra-mare rappresenti un valore aggiunto comune. Potenziali sinergie

a livello locale tra le attività di pesca e acquacoltura e quelle rurali, anche nell'ottica della diversificazione, potranno essere descritte nei rispettivi Piani di azione dei GAL e dei FLAG. Altro punto di sinergia con il FEASR può essere ritrovato nel sostegno alla commercializzazione integrata di prodotti del territorio.

Va evidenziato inoltre che l'integrazione tra il PO FEAMP e gli altri Fondi SIE potrà essere favorita nell'ambito dell'applicazione dello strumento dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), laddove le Amministrazioni regionali decidano di adottare un approccio multifondo, sulla base delle indicazioni fornite dall'AdP in materia di coordinamento tra Fondi e favorendo la rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura.

Altro ambito di potenziale applicazione è il ricorso agli strumenti finanziari.

Dal punto di vista attuativo, il coordinamento tra i Fondi SIE verterà sui seguenti aspetti:

- assicurare l'integrazione sinergica e la demarcazione tra le diverse politiche strutturali e di investimento a livello territoriale adeguato;
- rilevare e valorizzare gli ambiti, i settori, i territori prioritari sui quali operare massa critica di risorse e promuovere l'azione sinergica dei Fondi;
- individuare soluzioni congiunte a problematiche condivise, favorendo l'armonizzazione di norme, prassi e procedure;
- affrontare congiuntamente questioni legate al ricorso agli strumenti di sviluppo territoriale integrato previsti dai regolamenti (CLLD e ITI ex art. 32 e 36 del Reg. UE n. 1303/2013);
- promuovere azioni congiunte nell'interlocuzione con le autorità nazionali ed europee competenti in materia di gestione dei Fondi SIE e per la partecipazione agli incontri di coordinamento interregionali e nazionali;
- incentivare l'integrazione con i Programmi Operativi Nazionali favorendo internamente lo scambio di informazioni connesse all'attuazione e alla condivisione di eventuali decisioni strategiche ed attuative;
- favorire lo scambio di informazioni e la conoscenza dei risultati conseguiti congiuntamente dai diversi programmi;
- promuovere iniziative integrate di valutazione e/o di informazione e comunicazione trasversale tra i Programmi.

Come stabilito dall'AdP, il coordinamento tra Fondi SIE a livello nazionale sarà assicurato dal **Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei Programmi 2014-2020** composto da rappresentanti di tutte le Amministrazioni Centrali capofila dei Fondi e/o titolari dei Programmi e priorità trasversali, da tutte le AdG dei Programmi Regionali e aperto alla partecipazione del partenariato economico e sociale.

E' inoltre previsto un coordinamento specifico nell'ambito dei sistemi di gestione e controllo per il rispetto degli adempimenti comuni tra Programmi e Fondi per assicurare un confronto e modalità di attuazione univoche. Al fine di favorire una maggiore integrazione ed

armonizzazione normativa tra i Fondi SIE il MiPAAF, unitamente alle altre Amministrazioni centrali competenti, prenderà parte al **Tavolo di Presidio Nazionale**, istituito con il compito di assicurare una costante azione di impulso e coordinamento, nonché di vigilanza, sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo attivati per i programmi operativi, sulla base delle linee individuate nell'ambito della proposta di SIGECO.

A **livello regionale**, ciascuna Regione ha individuato al suo interno le strutture più idonee per garantire le funzioni di raccordo e supervisione strategica su scala territoriale dell'attuazione degli interventi finanziati dai Fondi SIE.

Le singole Amministrazioni regionali, tenendo in debita considerazione le scelte organizzative stabilite nei rispettivi Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), garantiranno la loro partecipazione in qualità di Organismi Intermedi del PO FEAMP:

- alle sedute dei **Comitati di Sorveglianza** dei POR FESR/FSE e dei PSR, qualora l'agenda preveda la discussione di aspetti rilevanti o che incidono sull'attuazione del PO FEAMP;
- agli incontri degli eventuali **Gruppi di coordinamento istituiti a livello regionale** per il coordinamento tra i Programmi finanziati dai Fondi SIE;
- alle riunioni degli eventuali organismi di coordinamento regionali istituiti per l'attuazione degli ITI;
- alle riunioni del **Comitato tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento community-led** che, come previsto dall'AdP, avranno il compito di seguire l'attuazione degli interventi CLLD in tutte le loro fasi, nonché di garantire il collegamento con la più ampia politica territoriale della Regione. Laddove sia prevista l'attuazione di CLLD multi fondo, il Comitato dovrà garantire l'individuazione del fondo capofila, la definizione dei criteri di selezione per i GAL/FLAG e per le relative strategie, la formulazione di pareri per le relative graduatorie.

Saranno inoltre incoraggiate la complementarità e la sinergia con gli altri programmi comunitari che impattano sulle misure del PO FEAMP per quanto riguarda:

- le misure di innovazione e di interscambio tra il sistema della ricerca e gli operatori del settore pesca e acquacoltura: HORIZON 2020, il programma quadro che sostiene la ricerca e l'innovazione e che prevede, anche l'ambito della *Sicurezza alimentare, agricoltura e selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e sulle acque interne nonché bioeconomia*;
- le misure inerenti le Pmi: Programma per la competitività delle imprese e delle Pmi (COSME) 2014-2020, che è rivolto ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le Pmi, sostenere la creazione di un ambiente favorevole alla creazione di nuove imprese e alla crescita;
- le misure di interesse ambientale: Progetti integrati LIFE +, che forniscono un sostegno specifico per lo sviluppo e l'attuazione della politica e delle normative dell'UE in materia di ambiente e clima;

- le misure riguardanti la diversificazione delle attività di pesca e lo sviluppo locale delle comunità di pesca: *Creative Europe*, che sostiene la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale;
- in riferimento all'attuazione del CISE, con il Fondo Sicurezza interna — Frontiere e visti, grazie al quale l'UE fornisce sostegno ai sistemi di sorveglianza e di gestione delle frontiere marittime degli Stati membri;

ed il collegamento alle "Iniziative Faro", in particolare: *i)* Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, *ii)* L'Unione dell'innovazione e *iii)* Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro.

Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarietà tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell'UE.

3.4.2. Principali azioni programmate per la riduzione degli oneri amministrativi

La Commissione europea ha promosso una maggiore semplificazione nella gestione delle risorse dei Fondi SIE, ponendo in particolare l'attenzione sull'esigenza di ridurre in maniera evidente il peso degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari rispetto al periodo 2007-2013. Gli Stati Membri sono chiamati a delineare nei Programmi le azioni da intraprendere per raggiungere questo scopo.

A tal fine, si intende assegnare adeguata rilevanza alle misure atte a ridurre gli oneri amministrativi che ricadono sui beneficiari del PO FEAMP 2014-2020, nell'ottica di garantire trasparenza, integrità e responsabilità nella pubblica amministrazione e di convergere le risorse umane e finanziarie delle imprese su produttività e conseguimento dei risultati, piuttosto che sugli aspetti burocratici.

Questo obiettivo risulta di estrema rilevanza per agire efficacemente contro le problematiche connesse al prolungamento dei tempi di attuazione, ai bassi tassi d'assorbimento finanziario e alle criticità relative ai sistemi di controllo.

Sulla base delle lezioni apprese dal precedente ciclo di programmazione, al netto dei costi amministrativi connessi alla presentazione delle domande di finanziamento che rappresentano in assoluto l'aggravio maggiore, le aree che generano il maggiore carico di lavoro sono il monitoraggio e la gestione finanziaria.

Le azioni di riduzione degli oneri amministrativi che si intende promuovere riguarderanno:

- la semplificazione delle procedure di selezione delle operazioni e la possibilità di favorire il ricorso a procedure di selezione per via telematica;
- il miglioramento dell'accesso e della trasparenza delle informazioni;
- laddove opportuno, l'applicazione del calcolo semplificato dei costi;
- il miglioramento del sistema informativo.

In merito alle procedure di selezione, si cercherà di favorire la massima uniformità tra le diverse tipologie di bandi e avvisi pubblici inerenti l'attuazione del PO FEAMP (anche con specifiche Linee Guida), volte a semplificare la documentazione da fornire, armonizzare la modulistica, adottare norme razionalizzate in particolare per i bandi rivolti alle imprese, promuovere la pre-consultazione del partenariato come richiesto dal Codice di Condotta[1], incrementare la digitalizzazione delle procedure e il rispetto del principio del "*single-input*".

In riferimento alle procedure di selezione sarà favorito il ricorso alla procedura telematica e alla trasmissione delle comunicazioni da parte dei beneficiari tramite PEC. Con tale sistema, oltre a semplificare le incombenze che ricadono sui beneficiari, possono essere risolti i problemi legati all'archiviazione cartacea, al consumo di carta e ai rischi di perdita della documentazione. Il passaggio ad una maggiore digitalizzazione dei flussi informativi sarà opportunamente accompagnato da adeguate azioni di informazione e comunicazione volte a diffondere al meglio la conoscenza di nuove modalità operative di selezione e di scambio di comunicazioni.

Date le difficoltà esistenti nella fase di candidatura, si cercherà di supportare i potenziali beneficiari con azioni di sistema e di assistenza mirata per la presentazione delle domande di finanziamento. Un esempio è la previsione di un sostegno preparatorio per la predisposizione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD).

E' altresì necessario garantire l'accesso alle informazioni e fornire ai beneficiari indicazioni chiare ed uniformi. Azioni di informazione generale potranno favorire una maggiore certezza e trasparenza delle procedure e nella gestione delle risorse. Nell'ambito delle attività di informazione e divulgazione, sarà altresì rilevante il ruolo svolto dai componenti del partenariato (in particolare organizzazioni ombrello, associazioni di categoria, altre associazioni, etc.) nei confronti dei soggetti da essi rappresentati.

Il portale dedicato al PO FEAMP 2014-2020, direttamente accessibile dal sito del MiPAAF, sarà costantemente implementato con l'aggiornamento di notizie e documenti relativi al Programma, tra i quali Manuali, Linee Guida, Bandi e Avvisi e relative graduatorie. Sarà ovviamente disponibile e scaricabile l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Beneficiari.

Gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari saranno ridotti prevedendo l'applicazione dei casi di calcolo semplificato dei costi previsti dall'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013, come indicato nel paragrafo 4.3. Le opzioni di rimborso semplificato dei costi consentono di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari e delle autorità nazionali e regionali associati alla gestione

finanziaria, al controllo e all'*audit*. Inoltre, un uso più esteso delle opzioni semplificate in materia di costi, come evidenziato dalla Corte dei Conti UE, ha un'incidenza positiva sul livello di errore. Sarà prestata particolare attenzione all'applicazione delle modalità di determinazione del sostegno della spesa attraverso la procedura semplificata delle tabelle *standard* di costi unitari e dei costi forfettari in conformità agli artt. 66, 67 e 68 del Reg. UE n. 1303/2013 e del regolamento di esecuzione della Commissione n. 480/2014.

Saranno individuate le tipologie di azioni a cui sono potenzialmente applicabili le semplificazioni, tenendo conto delle opzioni già utilizzate per progetti simili a livello europeo e nazionale.

Sebbene non vi sia per il FEAMP l'obbligo di introdurre un sistema per lo scambio informatizzato dei dati con i beneficiari (Art. 123.4 Reg. UE n. 1303/2013), sarà compiuto uno sforzo nella digitalizzazione delle comunicazioni con i beneficiari nell'ottica dei principi dell'*e-cohesion*.

[1] Regolamento Delegato UE N. 240/2014 della Commissione.

3.5. Informazioni sulle strategie macroregionali o relative ai bacini marittimi (se del caso)

Il 17 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato la comunicazione sulla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica[1] (EUSAIR) - accompagnata dal relativo piano d'azione - che è stata approvata dal Consiglio europeo il 24 ottobre 2014 sulla base delle Conclusioni del 29 settembre 2014. Il processo di definizione dell'EUSAIR è stato avviato circa due anni fa, quando il Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012 ha chiesto alla Commissione europea di presentare una nuova strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica entro la fine del 2014.

I risultati della vasta consultazione delle parti interessate, contestualmente alla consultazione pubblica avviata dalla DG REGIO, ha sostenuto la preparazione della strategia. Il MiPAAF ha preso parte attiva al processo agendo come *Focal Point* Nazionale.

La Strategia include la Strategia Marittima per il Mare Adriatico ed il Mar Ionio, adottata dalla Commissione il 30 Novembre 2012[2], che riguarda le opportunità di crescita blu per il bacino marino.

La Regione Adriatico-Ionica copre 4 paesi europei (Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) e 4 paesi terzi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia) e coinvolge 13 Regioni italiane[3].

Il Piano di azione è articolato attorno a quattro pilastri e presenta un elenco di possibili azioni indicative. I pilastri sono:

1. Crescita blu
2. Collegare la regione (reti di trasporti ed energia)
3. Qualità ambientale
4. Turismo sostenibile

Sono inoltre stati identificati due aspetti trasversali:

- *Capacity building*, compresa la comunicazione;
- ricerca e innovazione.

La mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento, nonché la gestione del rischio di catastrofe sono principi orizzontali comuni a tutti e quattro i pilastri.

Data la forte compenetrazione degli elementi connessi alla strategia marittima ed alla Crescita blu come aspetti fondanti dell'EUSAIR, il PO FEAMP mostra evidenti sinergie con la strategia e potrà contribuire in misura rilevante alla realizzazione del piano d'azione.

Il Programma contribuirà in maniera diretta all'implementazione del Pilastro 1 relativo alla Crescita Blu ed ai relativi *Topics* (Tecnologie blu, Pesca e acquacoltura e Governance e servizi marini e marittimi). Forti connessioni possono essere inoltre rilevati con il Pilastro 3 Qualità Ambientale (in particolare *Topic* Ambiente marino) e con il Pilastro 4 Turismo sostenibile.

Sulla base della *governance* delineata per l'EUSAIR[4] il MiPAAF sarà consultato, in qualità di Amministrazione centrale competente, nell'ambito dei lavori dei *Thematic Steering Committees* riferiti ai singoli Pilastri, garantendo altresì una adeguata consultazione con gli attori chiave. In particolare si intende garantire:

- il coordinamento ed un efficace flusso di informazioni con i punti di contatto nazionali italiani;
- il monitoraggio, le azioni di comunicazione e di valutazione volti a verificare il contributo concreto alle strategie;
- la partecipazione attiva agli incontri funzionali al coordinamento nazionale e macroregionale per l'implementazione dei Pilastri e delle Azioni nei settori di competenza;
- l'inclusione di azioni informative e di comunicazione mirate dedicate agli *stakeholders* del Programma.

[1] COM (2014) 357 definitivo.

[2] COM(2012) 713 final.

[3] Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia.

[4] Working paper on EUSAIR governance and management - November 2014.

4. REQUISITI CONCERNENTI SPECIFICHE MISURE DEL FEAMP

4.1. Descrizione delle esigenze specifiche delle zone Natura 2000 e contributo del programma alla creazione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici di cui all'articolo 8 del regolamento sulla PCP

La rete Natura 2000 ricopre quasi il 4% della superficie del mare territoriale italiano ed è rappresentata da 363 siti che investono un'area marina pari a Km2 6.704,04. In particolare, sono presenti 319 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per una superficie pari a Km2 5.595,99 e 90 Zone di Protezione Speciale (ZPS) che si estendono per Km2 4.010,23 (*Fonte: DG Ambiente - Commissione Europea, dicembre 2013*).

In seguito alla ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica, l'Italia ha elaborato una Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) che, in ambito marino, si propone di costituire una rete Natura 2000 e fissare appropriate misure di gestione e conservazione. Nonostante il positivo trend di crescita delle aree marine sottoposte a tutela, l'Italia è ancora lontana dall'obiettivo di tutela entro il 2020 del 10% delle aree marine e costiere attraverso una rete efficace.

Lo stato di attuazione della SNB evidenzia il bisogno di rafforzare il sistema delle aree protette a mare attraverso lo sviluppo di opportune sinergie per migliorare la gestione ed il controllo delle stesse.

Il PO mette in luce le esigenze specifiche delle zone Natura 2000 nel contesto sia dell'analisi SWOT, in termini di biodiversità ed uso sostenibile delle risorse marino-costiere, sia della strategia in termini di pianificazione e gestione degli spazi marittimi. Inoltre, laddove approvati, gli interventi faranno riferimento ai *Prioritised Action Framework* (PAF).

Dalla SWOT deriva l'esigenza di estendere l'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca e dell'acquacoltura, rafforzare le reti scientifiche interdisciplinari al fine di migliorare la conoscenza degli ecosistemi marini, proteggere le aree di deposizione e di *nursery*, nonché ricostituire gradualmente e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Le principali azioni programmate per rispondere alle esigenze specifiche delle zone Natura 2000, onde garantire la conservazione di habitat e specie, sono le seguenti:

- l'attuazione di interventi per la conservazione delle risorse biologiche marine (art. 40 lett. c, d);
- la gestione, il ripristino e il monitoraggio di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili (art. 40 lett. e, f, i) anche in acque interne (art. 44.6 lett. a);
- la salvaguardia dei fondali attraverso la loro pulizia e l'installazione di moduli artificiali atti a proteggere e potenziare la fauna e la flora marina (art. 40 lett. a, b), anche in acque interne (art. 44.6 lett. b);
- l'attuazione di misure che limitano l'impatto della pesca sull'ambiente marino e consentono l'adeguamento della pesca alla protezione delle specie (art. 38);
- l'attuazione di regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili (art. 40 lett. g, h);

- la prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura (art.54), tenendo conto delle Linee Guida della Commissione Europea sull'acquacoltura e Natura 2000.

4.2. Descrizione del piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale

In Italia la pesca costiera artigianale - praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 mt che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tab. 3 all. I del Reg. (CE) n. 26/2004, modificato dal Reg. (CE) 1799/2006 - è il segmento di pesca più importante sia in termini di numerosità del naviglio, sia dal punto di vista sociale ed occupazionale. In riferimento al FEAMP, il piano individua le seguenti misure.

Le **misure specifiche** favoriscono la promozione del capitale umano (art.29), la sostituzione o l'ammodernamento di motori nei pescherecci appartenenti a segmenti in equilibrio tra capacità e possibilità di pesca (art.41), la commercializzazione (art.68) e la diversificazione del reddito dei pescatori tramite attività complementari (art.30). Le **misure non specifiche** mirano a sostenere la concentrazione dell'offerta (art.66), le infrastrutture e servizi (art.43), la protezione degli ecosistemi marini (art.40), il sistema creditizio e assicurativo (art.35), la *governance* delle attività marittime (art.63), l'innovazione (art.26), la cooperazione con organismi scientifici (art.28) e gli investimenti a bordo (art.32). Per l'attuazione di tali misure, i criteri di selezione sono volti ad orientare il sostegno verso la pesca costiera artigianale. Per l'attuazione della misura di cui all'art.41 (ammodernamento motori), l'intensità dell'aiuto pubblico per gli operatori della pesca costiera artigianale è pari al 60% della spesa totale ammissibile.

4.3. Descrizione del metodo di calcolo dei costi semplificati in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento RDC

Al fine di semplificare le procedure si può fare ricorso al metodo dei costi semplificati per ogni tipo di sovvenzione, progetto o parte di progetto. Le tabelle standard di costi unitari saranno applicate a quantità facilmente identificabili per interventi immateriali, quali ad esempio i servizi di consulenza, di formazione, le attività di controllo e le missioni (pernottamenti in albergo, pasti, rimborsi chilometrici, ecc.) e per la determinazione di investimenti materiali sulla base di analisi di interventi standard, applicando i costi unitari dei prezzari di riferimento o sulla base di dati rilevati da specifiche analisi.

La metodologia di calcolo dei costi standard degli interventi connessi ad alcune misure del PO è riconducibile ai seguenti elementi di stima:

1. analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura e individuazione degli interventi effettuati in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;
2. definizione delle voci elementari di costo relativi agli interventi (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi di realizzazione, ecc.);
3. combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascun intervento;

4. calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascun intervento;
5. combinazione degli interventi e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure prese in considerazione.

Le voci, le quantità e i valori sono costruiti attraverso un analisi di dettaglio dei seguenti elementi:

- identificazione delle voci che concorrono alla realizzazione degli interventi;
- manodopera impiegata e relativo costo, in funzione della qualifica necessaria per effettuare l'intervento. Il costo della manodopera è definito sulla base dei contratti di lavoro vigenti (eventualmente aggiornato in base alle rivalutazioni annuali ISTAT);
- definizione dei tempi di realizzazione dell'intervento, in funzione del livello di meccanizzazione e della tipologia di mezzi utilizzati;
- identificazione dei materiali necessari per effettuare l'intervento, dei tempi e dei costi conseguenti al loro impiego.

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, ossia a costi direttamente connessi ad una determinata attività del beneficiario, laddove il legame con questa singola attività può essere dimostrato, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili;
- tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.

Finanziamenti a tasso forfettario possono essere utilizzati per l'implementazione delle operazioni nell'ambito del CLLD e per la preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei FLAG al fine di coprire i seguenti costi:

- costi d'esercizio (costi operativi, spese per il personale, costi di formazione, costi legati alle relazioni pubbliche, oneri finanziari, costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia);
- costi legati all'animazione della strategia CLLD per facilitare gli scambi tra *stakeholders* al fine di fornire informazioni e promuovere la strategia e preparare le candidature.

L'applicazione dei costi semplificati terrà conto delle raccomandazioni specifiche della Commissione europea e delle norme nazionali in materia di spese ammissibili (art. 69.1 Reg. UE n. 1303/2013).

L'applicazione dei costi semplificati è condizionato all'integrazione della metodologia completa di calcolo nel PO.

4.4. Descrizione del metodo di calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno in conformità all'articolo 97

Nel caso di interventi di conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica (art. 53), l'indennità compensativa può coprire in particolare il calo della

produzione dovuto alla minore densità di allevamento, l'aumento dei costi di produzione (causato dall'utilizzo di mangimi biologici, dalla sorveglianza ambientale, ecc.), e i costi di ispezione e di certificazione. Il contributo per la partecipazione delle imprese acquicole ai sistemi di ecogestione e *audit* dell'Unione (EMAS) può coprire, inoltre, i costi di consulenza per l'elaborazione iniziale del sistema, l'analisi ambientale, il controllo da parte del verificatore indipendente e le spese di registrazione. Gli investimenti materiali correlati all'attuazione dell'EMAS possono essere finanziati ai sensi dell'art. 48 del regolamento FEAMP.

Nel caso di interventi inerenti alla prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura (art. 54), le indennità compensative sono volte in particolare a coprire i costi per la modifica o spostamento di strutture, inclusa la vegetazione, per compensare le perdite di reddito dovute a minori densità di allevamento o ad altre restrizioni concernenti attività economiche essenziali (restrizioni temporali e/o spaziali applicabili ai cambiamenti dei livelli dell'acqua, limitazioni nell'eliminazione di alberi/cespugli, restrizioni temporali su operazioni di disboscamento essenziali, ecc.), per compensare le perdite economiche dovute a periodi prolungati di drenaggio o allagamento, e per compensare i danni causati da predatori appartenenti a specie protette dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

La metodologia di calcolo degli indennizzi è ricondotta a due elementi di stima:

1. variazioni del margine lordo determinate da modifiche alle pratiche produttive che causano minori ricavi e/o maggiori costi di produzione;
2. maggiori costi connessi a specifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva (ricorso a consulenti, tenuta registri, pratiche specifiche, ecc.).

La quantificazione delle variazioni di margine lordo scaturisce dal calcolo della differenza fra il margine lordo ordinario, derivante dall'applicazione delle normali pratiche di acquacoltura, e il margine lordo derivante dall'applicazione delle misure. Tale differenza scaturisce dai maggiori costi e/o minori ricavi rispetto alla conduzione ordinaria. Il margine lordo è dato dalla differenza fra i ricavi e i costi variabili calcolato a livello aziendale (bilancio aziendale) o a livello di singola produzione (bilancio parziale) nel caso di policoltura.

Il margine lordo è dato dalla differenza fra il valore della produzione e i costi specifici. Il valore della produzione corrisponde al valore di mercato dei prodotti, quantificato come prodotto fra le rese produttive e i prezzi di mercato. I costi specifici sono quelli connessi all'acquisto di materie prime e sussidiarie, ai costi per servizi e fruizioni di beni terzi, ai costi della manodopera specifica.

Per quanto riguarda i maggiori costi derivanti dall'assunzione di specifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva, si fa riferimento ai costi relativi alle certificazioni, per le analisi, per la tenuta dei registri aziendali, per il ricorso a consulenti e per l'effettuazione di particolari pratiche acquicole.

L'aiuto concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno è condizionato all'inclusione della metodologia di calcolo completa nel PO.

4.5. Descrizione del metodo di calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, e degli articoli 53, 54, 55 e 70

Al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini (Art. 40), le indennità compensative sono volte in particolare a coprire:

1. la perdita di reddito dovuta alle misure di protezione spaziale di zone marine ex art.13, comma 4, Direttiva 2008/56/CE, calcolata tenendo conto dei criteri economici basati sul differenziale di margine lordo delle imprese di pesca ex ante ed ex post intervento di protezione;
2. le perdite causate da predatori appartenenti a specie protette dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, calcolate sia in termini di stima dell'eventuale danno arrecato alle attrezzature, sia in termini di contrazione del reddito calcolato tenendo conto dei criteri economici basati sul differenziale di margine lordo delle imprese di pesca.

Con l'obiettivo di promuovere la conversione dei metodi di produzione acquicola (art. 53), l'indennità compensativa può coprire la perdita di reddito, calcolata come differenziale di margine lordo fra le aziende in conversione e le aziende convenzionali, o i maggiori costi di produzione derivanti dalla partecipazione delle imprese acquicole ai sistemi di ecogestione e audit (EMAS).

Per promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali (art. 54), le indennità sono volte a compensare le imprese acquicole dei maggiori costi di produzione e dei minori ricavi derivanti dalla gestione naturalistica dei siti produttivi, con conseguente perdita di produzione, nei quali la fauna selvatica può trovare un ambiente più favorevole alla propria riproduzione. Il calcolo delle indennità deriva dai differenziali di margine lordo del sito produttivo ex ante ed ex post adesione alle misure di conservazione e dalla valutazione dei maggiori costi connessi all'adesione all'operazione, riguardanti i costi per la modifica o lo spostamento di strutture, inclusa la vegetazione, e il danno arrecato alle attrezzature dai predatori appartenenti a specie protette.

Le indennità compensative possono coprire le perdite subite dai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta esclusivamente per ragioni di ordine sanitario ai sensi dell'art. 55, considerando i seguenti elementi:

1. perdite effettive degli animali allevati nel caso di periodi di sospensione estremamente lunghi;
2. valore commerciale inferiore dei molluschi, a causa delle loro dimensioni non confacenti alle richieste di mercato;
3. prezzi di mercato più bassi al momento della ripresa della raccolta, in funzione della comprovata stagionalità dei consumi;
4. perdite finanziarie in relazione ai costi fissi di esercizio sostenuti durante il periodo di interruzione della raccolta.

Per quanto concerne gli aiuti al magazzinaggio (art. 67), la concessione dell'aiuto è autorizzata fino ad un limite massimo del 15% dei quantitativi annui di prodotti interessati messi in vendita da un'OP. Il livello dell'aiuto è stabilito forfettariamente prima dell'inizio di ciascuna campagna di pesca, sulla base delle spese tecniche e finanziarie relative alle infrastrutture indispensabili per il magazzinaggio dei prodotti congelati. I costi tecnici sono

calcolati sulla base delle spese relative alla manodopera, l'energia, i trasporti e gli altri costi operativi connessi alla conservazione. Gli oneri finanziari sono calcolati sulla base del tasso di interesse fissato annualmente.

L'aiuto sulla base delle indennità compensative è condizionato all'inclusione della metodologia completa di calcolo nel PO.

4.6 Per quanto riguarda le misure per la cessazione definitiva delle attività di pesca a norma dell'articolo 33, tale descrizione comprende gli obiettivi e le misure da adottare per la riduzione della capacità di pesca in conformità all'articolo 22 del regolamento sulla PCP. Va inoltre fornita una descrizione del metodo di calcolo del premio da concedere a norma degli articoli 33 e 34

L'Italia ha messo in atto misure per adeguare progressivamente la capacità di pesca della propria flotta alla possibilità di pesca, mediante l'attuazione di piani di adeguamento dello sforzo di pesca, che si configurano in piani nazionali di disarmo differenziati fra diverse aree di pesca e fra segmenti di pesca interni alla stessa area.

In accordo con gli orientamenti della politica comune della pesca, l'Italia continuerà ad analizzare e valutare l'equilibrio fra la propria flotta e le risorse da essa sfruttate, secondo le modalità descritte dall'art. 22 del Reg. UE n. 1380/2013. Di conseguenza, ogni anno l'AdG trasmetterà alla Commissione europea una relazione sull'equilibrio fra la capacità della flotta e la possibilità di pesca, dotata, se del caso, di un piano d'azione per i segmenti di flotta in cui sia stata rilevata una sovracapacità strutturale.

Il piano d'azione, elaborato e adottato dall'Amministrazione previa consultazione delle parti interessate, illustrerà gli obiettivi di adeguamento, gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per la sua attuazione.

Il sostegno alla misura di arresto definitivo è concesso nell'ambito di un piano d'azione fino al 31 dicembre 2017.

Al fine di attuare la misura di arresto definitivo in maniera puntuale nelle diverse aree di azione, l'AdG potrà procedere all'emanazione di bandi per specifiche GSA a valenza "regionale" o "compartimentale".

Il sostegno può essere concesso per l'arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale. In aggiunta, il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca può essere concesso senza demolizione nel caso di pescherecci in legno tradizionali che siano riadattati al fine di mantenere a terra una funzione di salvaguardia del patrimonio marittimo.

Il sostegno alla misura di arresto definitivo può essere concesso ai proprietari dei pescherecci italiani registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. Ulteriori dettagli sui criteri di ammissibilità dei pescherecci saranno adottati, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, in seno alla struttura di

che sarà istituita per favorire il coordinamento tra l'Amministrazione centrale e gli Organismi Intermedi.

La flotta interessata da piani di azione può beneficiare di un sostegno finanziario pubblico pari al 100%. Il tasso di partecipazione del FEAMP ammonta al 50% della spesa pubblica ammissibile.

Sulla base dell'attuale valore medio di mercato dei pescherecci, in riferimento alla stazza, nella Tabella 1 sono indicate le equazioni per il calcolo dei massimali relativi al premio di definitivo dei pescherecci per classi di stazza espressi in GT, ad esclusione dei pescherecci autorizzati alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione per i quali non risulta uno squilibrio della capacità di pesca rispetto alle loro possibilità di pesca.

I valori calcolati nella Tabella 1 sono da intendersi quali massimali.

Tabella 1: Calcolo dei massimali relativi al premio di arresto definitivo dei pescherecci della flotta italiana, ad esclusione dei pescherecci autorizzati alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione

Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT) | Massimale del premio di demolizione[1] (€)

1 < 5 | (12.650*GT) + 5.800

5 < 10 | (11.775*GT) + 10.175

10 < 25 | (5.750*GT) + 71.300

25 < 100 | (4.830*GT) + 94.300

100 < 300 | (3.105*GT) + 266.800

300 < 500 | (2.530*GT) + 439.300

500 e oltre | (1.380*GT) + 1.014.300

[1]Massimale per pescherecci di età compresa tra 10 e 15 anni.

Per i pescherecci di età compresa tra 16 e 29 anni, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni.

Per i pescherecci di 30 anni e più, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti del 22,5%.

Oltre alla misura di arresto definitivo, il FEAMP può concedere un sostegno agli armatori o ai pescatori per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, ad esclusione della pesca al tonno rosso, ai sensi dell'articolo 33, par. 1, del Reg. UE n 508/2014.

La misura di arresto temporaneo delle attività di pesca è attuata nei seguenti casi:

1. motivi di emergenza ai sensi degli articoli 12 e 13 del Reg. UE n. 1380/2013;

2. interventi di conservazione di cui all'articolo 7 del Reg. UE n. 1380/2013;
3. se prevista nel contesto di un piano di gestione adottato ai sensi del Reg. CE n. 1967/2006;
4. se prevista nel contesto di un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del Reg. UE n. 1380/2013.

I criteri per l'ammissibilità sono adottati, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore, in seno alla struttura che sarà istituita per favorire il coordinamento tra l'Amministrazione centrale e gli Organismi Intermedi.

Il premio in favore degli imbarcati è determinato in funzione del numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di arresto temporaneo e della qualifica del pescatore, a prescindere dal segmento di pesca, calcolati secondo la Tabella 2, redatta sulla base del livello del minimo monetario garantito, previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, comprensivi dei dovuti oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

Tabella 2: Premio per l'arresto temporaneo in favore degli imbarcati

Qualifica|Importo giornaliero del premio (€)

Comandante/motorista/capopesca|44,00

Marinaio|40,00

Giovanotto/Mozzo|38,00

Il premio in favore delle imprese di pesca è determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati secondo la Tabella 3.

I valori calcolati nella Tabella 3 sono da intendersi quali massimali.

Tabella 3: Calcolo dei massimali relativi al premio di arresto temporaneo dei pescherecci

Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT) | Importo giornaliero del premio (€/peschereccio)

1 < 10 | (5,20*GT) + 20

10 < 25 | (4,30*GT) + 30

25 < 50 | (3,20*GT) + 55

50 < 100 | (2,50*GT) + 90

100 < 250 | (2,00*GT) + 140

250 < 500 | (1,50*GT) + 265

500 < 1.500 | (1,10*GT) + 465

1.500 < 2.500 | (0,90*GT) + 765

2.500 e oltre | (0,67*GT) + 1.340

I valori calcolati nella Tabella 3 sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio è la stessa anche nel caso in cui i massimali non sono raggiunti.

4.7 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento FEAMP, si intende costituire un fondo di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie alle imprese di pesca in caso di perdite economiche a seguito di calamità causate da eventi climatici avversi, da emergenze ambientali e per far fronte ai costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.

Le suddette calamità sono dichiarate tali con decreto del MiPAAF, che determina i termini del procedimento e individua gli enti competenti per l'istruttoria.

In seno alla struttura di coordinamento tra Amministrazione Centrale ed Organismi Intermedi sono stabilite le regole per la costituzione e la gestione del fondo di mutualizzazione, per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione.

L'attivazione della procedura per il riconoscimento dello stato di calamità avviene entro dieci giorni dal manifestarsi dell'evento, ad opera di una o più Regioni, ovvero da una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca e delle imprese di pesca, attraverso una richiesta al MiPAAF contenente una dettagliata descrizione dell'evento, l'indicazione della zona in cui si è verificato e l'elenco delle imprese interessate dallo stesso.

Inoltre, l'istante deve trasmettere, entro 45 giorni dal manifestarsi dell'evento, idonea documentazione atta ad attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in particolare:

- relazione di carattere tecnico, economico, sociale concernente la realtà produttiva interessata dall'evento;
- relazione tecnico-scientifica volta a descrivere il fenomeno meteomarino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalità;
- eventuali dichiarazioni di evento straordinario rese alla competente Autorità Marittima, ex art. 182 del codice della navigazione, nel caso di danni a pescherecci.

Il MiPAAF valuta la suddetta documentazione presentata e, verificata la coerenza alle condizioni previste, emana il decreto di dichiarazione dello stato di calamità.

Le singole domande di ammissione al contributo, presentate dalle imprese di pesca secondo le modalità determinate dal decreto di dichiarazione dello stato di calamità, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestare i danni subiti e l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento calamitoso, nonché la documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo e la quantificazione del danno subito.

Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni e per la verifica dei requisiti, l'Amministrazione responsabile del procedimento istruttorio può avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.

Il sostegno alle imprese di pesca è concesso solo per coprire le perdite causate dalla calamità a condizione che l'entità dei danni riscontrati nell'anno della calamità, ovvero nell'anno in cui il fenomeno ha prodotto i suoi effetti, superi la soglia del 30% rispetto al fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso.

4.8. Descrizione del ricorso all'assistenza tecnica

4.8.1. Assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro

Nei limiti di cui all'art. 78 del Reg. UE n. 508/2014 le attività di assistenza tecnica saranno erogate a favore delle autorità coinvolte nell'attuazione del programma operativo (Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit), nonché degli Organismi intermedi delegati (in particolare a favore delle Amministrazioni regionali per le Misure di propria competenza). Le attività di assistenza garantiranno il supporto nelle attività di preparazione, gestione, controllo, audit, sorveglianza e valutazione del programma operativo, nonché per le attività di informazione e comunicazione. In particolare, in coerenza con l'articolo 59 del Reg. UE n. 1303/2013, saranno realizzate le seguenti azioni di assistenza tecnica:

- attività volte alla preparazione di documenti programmatici ed attuativi relativi al PO;
- azioni volte a garantire una corretta gestione finanziaria del programma operativo e l'efficace e completo impiego delle risorse;
- attività volte ad assicurare l'adeguata informazione e la pubblicità relative al programma operativo, ivi compresa la redazione della reportistica richiesta dalla regolamentazione applicabile;
- la definizione delle specifiche per lo sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio dell'attuazione del programma operativo;
- la definizione di un sistema di gestione e controllo efficace, ivi compresa la redazione della manualistica di supporto;
- la redazione e l'attuazione efficace del piano di valutazione del programma operativo e dell'attuazione del piano di monitoraggio ambientale;
- il rafforzamento amministrativo dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma operativo e dei beneficiari tramite azioni informative e formative, ivi comprese azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- attività di coordinamento degli Organismi deputati all'attuazione delle misure e verifica di eventuali deleghe; supporto dei lavori del Tavolo Interistituzionale e del Comitato di Sorveglianza;
- attività di supporto alla certificazione e all'audit del Programma.

Saranno promosse, altresì, operazioni di assistenza tecnica per sostenere azioni di rafforzamento della capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e) del Reg. UE n. 1303/2013, e per sostenere lo scambio delle buone pratiche tra gli stessi.

Nell'ambito dell'assistenza tecnica saranno attuate azioni di sistema e sarà istituita, altresì, una rete nazionale allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra i FLAG istituiti in Italia (par. 4.8.2).

Le azioni di assistenza tecnica riguarderanno anche le attività volte alla chiusura della programmazione FEP 2007 – 2013, nonché l'avvio del periodo di programmazione successivo al 2014 – 2020.

4.8.2. Istituzione di reti nazionali

Attraverso la misura di assistenza tecnica di cui all'Art. 78 del Reg. UE n. 508/2014, si prevede la creazione ed implementazione di una rete nazionale dei FLAG che saranno individuati sulla base della procedura delineata nella successiva Sezione 5.

In considerazione del numero rilevante di FLAG istituiti nel periodo 2007-2013 il PO FEAMP intende allocare risorse di assistenza specifiche da dedicare alle azioni di scambio, coordinamento e *networking* tra questi soggetti. Per questa azione sarà riservata una allocazione specifica delle risorse destinate all'assistenza tecnica pari a € 1,5 Milioni di euro.

L'intento della rete è di migliorare la *capacity building* dei FLAG nella gestione delle attività di propria competenza attraverso la condivisione di conoscenza e l'interazione reciproca.

La rete rappresenterà, da un lato, uno strumento di coordinamento e condivisione per fornire informazioni, orientamenti, modelli di riferimento, consulenza, etc. sull'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Allo stesso tempo, la rete favorirà il coinvolgimento attivo dal basso dei diversi attori coinvolti, incentivando lo scambio di esperienze, di buone pratiche, la diffusione dei risultati, le informazioni sulle iniziative progettuali, etc.

La rete svolgerà dunque le seguenti funzioni:

- diffusione di informazioni;
- scambio di esperienze;
- database progettuale;
- identificazione di best practices/case histories;
- promozione di progetti di valenza nazionale/transnazionale.

Le modalità operative previste comprendono l'organizzazione di conferenze ed incontri, l'erogazione di servizi di formazione, FAQ, *help desk*, la realizzazione di ricerche e studi, di attività di monitoraggio e valutazione, la pubblicazione di guide, tool-kit, materiali divulgativi, etc.

La rete potrà avvalersi di una Piattaforma *on line* accessibile ai FLAG istituiti, mediante la quale garantire l'accesso ai contenuti messi a disposizione dalla rete, dare la possibilità di richiedere informazioni e consentire l'interazione costante e proficua dei Gruppi, volta ad

esempio, ad identificare le aree di comune interesse, sperimentare progetti pilota e di cooperazione, esprimere fabbisogni condivisi, creare vere e proprie comunità di pratica, etc.

In relazione alle modalità gestionali, l'attività sarà coordinata dall'AdG con l'individuazione, indicativamente entro il primo semestre 2016, di una *exepertise* specifica che garantirà il supporto adeguato per lo svolgimento delle diverse azioni previste.

Non sono previste al momento relazioni specifiche tra la rete nazionale dei FLAG e la rete rurale nazionale.

5. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE INTEGRATO

5.1. Informazioni sull'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP)

5.1.1. Descrizione della strategia per il SLTP

Come noto, nel periodo 2014-2020 sarà rafforzata l'integrazione tra i Fondi SIE (strutturali e di investimento europei) tra i quali il FEAMP, che infatti potranno contare, oltre che su norme comuni disciplinate in un unico regolamento e su un Quadro Strategico Comune (QSC), anche sugli stessi strumenti di sviluppo territoriale integrato.

Tra questi ultimi è stato introdotto il *Community Led Local Development* (CLLD), ovvero Sviluppo locale di tipo partecipativo. In base all'art. 32 del Reg. UE n. 1303/2013, gli elementi principali del CLLD prevedono che tale strumento:

- focalizzi l'attenzione su territori subregionali specifici;
- sia di tipo partecipativo, con il coinvolgimento di gruppi di azione locale costituiti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati;
- sia messo in atto tramite strategie di sviluppo locale basate sull'area integrate e multisettoriali, concepite prendendo in considerazione le potenzialità e le esigenze locali;
- includa caratteristiche innovative nel contesto locale, l'istituzione di una rete e, dove opportuno, la cooperazione.

Le specificità del settore pesca riguardano:

- il fatto che, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del Reg. UE n. 1303/2013 siano designati quali gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG);
- alcuni requisiti specifici dei FLAG, che dovranno:

1. rispecchiare ampiamente l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;
2. garantire una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura;

- la previsione che, in caso di strategie multi fondo, l'organismo di selezione dei FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetti i requisiti a) e b) indicati in precedenza.

Come previsto dal Regolamento FEAMP, nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale

verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla “crescita blu” e da settori marittimi più ampi.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato tramite un approccio “dal basso” da parte di partenariati locali composti da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile e deve rispecchiare correttamente la società locale; tali operatori locali si trovano infatti nella posizione migliore per definire e attuare strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di garantire la rappresentatività dei gruppi di azione locale è inoltre importante che nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49% dei diritti di voto nell’ambito degli organi decisionali.

Nell’ambito del FEAMP il CLLD deve:

- potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e interne;
- garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero;
- spaziare da esigenze e potenzialità con focus sulla pesca a strategie più ampie rivolte alla diversificazione delle aree di pesca.

In generale, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo :

- devono definire l’area e la popolazione interessate, includere un’analisi delle esigenze di sviluppo e del potenziale dell’area, descrivere gli obiettivi e il carattere integrato e innovativo della strategia, inclusi i risultati previsti;
- devono includere un piano di azione che descriva come convertire gli obiettivi in progetti concreti, disposizioni per la gestione e il monitoraggio e un piano finanziario.

Il sostegno all’attuazione di strategie di sviluppo locale nelle zone di pesca può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi definiti dall’Art. 63 del Reg. UE n. 508/2014:

1. valorizzare, creare occupazione e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della filiera della pesca e dell’acquacoltura;
2. sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
3. migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
4. promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
5. rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella *governance* delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

Le lezioni apprese della programmazione 2007-2013

Analizzando l'andamento nel ciclo di programmazione 2007-2013 dell'Asse IV "Sviluppo Sostenibile delle Zone Di Pesca" del PO FEP, quello che appare indiscutibile, è che si sono riscontrate numerose criticità nell'avvio degli strumenti previsti – complessità legate alla selezione delle aree, alle ridotte disponibilità finanziarie, alle difficoltà nell'organizzare operatori sparsi sul territorio, nel coordinare numerosi soggetti e nell'identificare GAC con le capacità amministrative necessarie - che hanno ritardato l'attuazione dell'Asse.

Negli incontri di consultazione per la preparazione del PO sono emerse, da un lato, criticità di sistema, legate principalmente al ritardo nella definizione di manuali e linee guida, alla lentezza dei flussi informativi e alla debolezza della capacità amministrativa di garantire un presidio costante ed efficiente. Dall'altro, sono state evidenziate criticità connesse ai GAC, riferite in particolare alla gestione dei partenariati, allo scarso coinvolgimento delle comunità locali, alla mancanza di coerenza strategica degli interventi e all'adeguatezza delle competenze necessarie per la gestione delle funzioni attribuite.

Dalla seconda metà del 2011, l'AdG ha promosso una serie di iniziative per rafforzare la capacità delle Amministrazioni regionali nell'avvio dell'attuazione dell'Asse IV, tra le quali la predisposizione di linee guida, sessioni formative, incontri e seminari.

Nonostante le difficoltà iniziali, nel periodo 2007-2013 sono stati selezionati ben 43 FLAG.

Nell'ambito della programmazione 2014-2020, l'intento sarà quello di favorire le capacità aggregative dei partenariati, al fine di individuare un numero inferiore di FLAG, che in questo modo potranno contare su maggiori risorse finanziarie e consolidare la propria capacità amministrativa.

Il superamento delle criticità evidenziate sarà perseguito sia attraverso la definizione di procedure semplificate ed armonizzate a livello nazionale e la chiara ripartizione dei ruoli tra i diversi attori coinvolti (grazie a linee guida e format standardizzati), sia favorendo la crescita delle competenze e la disponibilità di un supporto specialistico (assistenza tecnica e supporto preparatorio), nonché lo scambio di informazioni e di *know how* (mediante l'attivazione della rete nazionale dei FLAG, rif. Par. 4.8.2). Nella fase attuativa, il coordinamento ed il monitoraggio del CLLD sarà assicurato da un Gruppo di referenti dell'AdG.

Come evidenziato anche a livello europeo, i fattori determinanti di successo delle strategie sono rappresentati dal coinvolgimento attivo delle comunità locali; dalla presenza di uno staff preparato ed efficiente; dall'aver maturato esperienze precedenti in materia di sviluppo locale; da procedure chiaramente identificate e trasparenti.

Tra le lezioni da apprendere e capitalizzare nel ciclo di programmazione 2014-2020 si possono richiamare le seguenti:

- la concentrazione delle risorse su un numero limitato di aree prioritarie;
- evitare lungaggini burocratiche legate al processo di selezione delle strategie;
- focalizzare l'attenzione su strategie di elevato livello qualitativo;
- rafforzare le capacità amministrative dei FLAG e favorire un loro coinvolgimento attivo soprattutto nella selezione dei progetti;
- migliorare le procedure connesse al sistema di monitoraggio ed al circuito finanziario;
- favorire l'attrazione di capitali privati.

Sulla base delle lezioni apprese, saranno individuati criteri di selezione delle aree e delle strategie che favoriscano la concentrazione delle risorse e l'individuazione delle strategie più adeguate, premiando altresì quelle in grado di mobilitare i capitali privati. Dal punto di vista procedurale, si prevede la predisposizione di linee guida armonizzate per supportare i processi di selezione ed attuazione e l'attivazione di una rete nazionale volta a stimolare la *capacity building* dei FLAG.

La strategia

Attraverso il CLLD il PO FEAMP intende perseguire, come **obiettivo generale**, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione delle comunità dipendenti dalla pesca maggiormente in declino.

Tenendo dunque conto delle problematiche affrontate nella programmazione 2007-2013 e delle lezioni da apprendere, il PO FEAMP intende perseguire i seguenti **obiettivi specifici**:

- promuovere una maggiore concentrazione delle aree interessate, in grado di favorire strategie più efficaci che possano contare su risorse finanziarie adeguate;
- favorire la semplificazione ed armonizzazione delle procedure nella fase di selezione delle strategie nonché nelle successive fasi di selezione e monitoraggio dei progetti, di controllo e di rendicontazione;
- promuovere la *capacity building* sia degli attori locali che degli Organismi Intermedi e rafforzare il sistema di *governance* sotteso all'implementazione delle strategie;
- prevedere azioni di accompagnamento, supporto e informazione rivolte ai FLAG, attraverso il sostegno preparatorio;
- favorire il *networking* tra i FLAG italiani e tra questi e quelli europei, al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
- promuovere il coordinamento a livello regionale con le altre AdG responsabili dei Programmi finanziati dai Fondi SIE in merito all'attuazione delle strategie di sviluppo locale, al fine di evitare sovrapposizioni e di promuovere opportune sinergie.

La strategia del PO FEAMP sull'attuazione del CLLD, tiene conto dei principali orientamenti definiti dall'Accordo di Partenariato.

Ambiti tematici

Ciascun Piano di Azione non dovrà riferirsi a più di tre ambiti tematici:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- reti e comunità intelligenti;
- diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Meccanismi di coordinamento plurifondo

A livello regionale, laddove si intenda implementare un approccio multi fondo, si prevede l'istituzione di un Comitato tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento *community-led* composto dalle Autorità di Gestione di tutti i Programmi coinvolti (una per ciascun Fondo) ed esperti di sviluppo locale con il compito di:

- individuare le risorse dei vari Fondi da impegnare in ciascun processo di selezione;

- definire i criteri di selezione dei Piani di Azione e dei GAL/FLAG;

- valutare i Piani, formulare il parere e le graduatorie alle AdG dei programmi;

- armonizzare i tempi nel funzionamento dei diversi Fondi;

- monitorare le operazioni (finanziario e procedurale);

- definire le modalità/procedure di modifica/emendamento dei Piani di Azione.

La predisposizione e la pubblicazione dei bandi per la selezione dei Piani e dei GAL/FLAG, l'approvazione della graduatoria, i flussi finanziari e di controllo saranno curati dalle Autorità di Gestione dei Programmi regionali, che dovranno lavorare in modo coordinato, nell'ambito del Comitato di cui sopra, per evitare discrasie temporali.

Il Fondo capofila (LEAD FUND) è il fondo prevalente in termini di dotazioni finanziarie.

A livello nazionale, si prevede la creazione di un Comitato di Pilotaggio nazionale, che riunisce le Amministrazioni capofila dei Fondi, con competenze più di indirizzo generale e trasversale.

Territori interessati

L'AdP esplicita la possibilità di derogare alle condizioni ex art. 33(6) del Reg. UE n. 1303/2013, in casi limitati, al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila abitanti, in presenza di:

1. territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo locale attuate con l'intervento dei Fondi.

Soglie finanziarie

Al fine di garantire che gli interventi siano caratterizzati da una certa «massa critica», in termini di rilevanza finanziaria rispetto ad un contesto produttivo e socio-economico significativo, pur senza raggiungere livelli eccessivi di complessità attuativa e gestionale, occorre che venga assicurata una dotazione di risorse finanziarie adeguata a ciascun FLAG. Per tale motivo, è necessario che la dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) messa a disposizione di ciascun Piano di Azione sia delimitata da una soglia minima ed una massima, che per il FEAMP è la seguente:

- Soglia minima: € 1 milione
- Soglia massima: € 5 milioni

Sostegno preparatorio

In base all'art. 35.1 (a) del Reg. UE n.1303/2013, gli Stati Membri che decidono di implementare il CLLD devono fornire il sostegno preparatorio che, in ambito FEAMP, rappresenta una delle Misure della Priorità UE n. 4.

Gli obiettivi legati all'attuazione del sostegno preparatorio sono di:

- migliorare la capacità amministrativa degli attori locali nella definizione ed attuazione delle strategie di sviluppo territoriale;
- fornire un supporto nella fase propedeutica di costruzione dei partenariati e di definizione di strategie di qualità, in grado di garantire la successiva attuazione di progetti concreti ed effettivamente tarati sulle potenzialità e le capacità locali.

Le azioni che saranno finanziate nell'ambito del sostegno preparatorio riguarderanno:

- da un lato, il sostegno individuale alla predisposizione delle Strategie;
- dall'altro, azioni collettive di formazione, animazione e comunicazione rivolte a tutti i potenziali candidati.

Il sostegno individuale rientra nell'ambito di applicazione della Priorità 4 (art. 62 del Reg. UE n. 508/2014), mentre le azioni collettive potranno essere realizzate attraverso le attività di assistenza tecnica.

L'AdG, di concerto con le Amministrazioni regionali, procederà alla definizione dei criteri e delle procedure per il sostegno preparatorio, in modo che la selezione dei beneficiari possa essere lanciata immediatamente dopo l'approvazione del Programma, garantendo il rispetto delle scadenze previste per la selezione delle strategie (Art. 33.4 del Reg. UE n. 1303/2013).

E' opportuno sottolineare che il supporto è eleggibile anche se la Strategia non viene selezionata.

Data l'esigenza di ridurre al massimo i tempi necessari alla fase di avvio, le procedure dovranno essere particolarmente snelle ed efficaci.

In riferimento al sostegno individuale, si prevede il lancio di una manifestazione di interesse e la predisposizione di un format standardizzato per la candidatura, contenente:

- il riferimento del partenariato (esistente o dell'ente locale che si impegna a crearlo);
- l'evidenza delle capacità gestionali;
- il sostegno da parte di altri attori locali;
- la descrizione dell'area potenziale;
- la visione preliminare di strategia;
- un piano di azione che descriva nel dettaglio le attività che si intendono condurre attraverso il sostegno preparatorio;
- ed infine un crono programma indicativo.

Nelle more dell'adozione del PO, l'approvazione dei criteri di selezione del sostegno preparatorio, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 113(a) del Reg. UE n. 508/2014, potrà avvenire mediante l'istituzione da parte dell'AdG di un Pre-comitato chiamato a svolgere le funzioni ex art. 49 del Reg. UE n. 1303/2013.

I criteri per l'assegnazione del sostegno preparatorio, che saranno dettagliati nell'invito a presentare le proprie candidature, riguarderanno principalmente:

- il rispetto dei requisiti dell'area e la coerenza con quanto definito nei regolamenti, nell'AdP e nel PO FEAMP in merito al CLLD;
- l'impegno assunto dal soggetto che presenta la candidatura e dai componenti del partenariato nella definizione della strategia;

- l’esperienza pregressa e capacità gestionali nell’uso efficiente di fondi pubblici;
- l’importanza assegnata all’approccio dal basso ed al coinvolgimento delle comunità locali;
- il dettaglio e la qualità del piano di azione presentato, anche tenendo conto della coerenza con le risorse umane e finanziarie disponibili;
- coerenza della tempistica proposta.

La manifestazione sarà rivolta a tutte le potenziali comunità locali che intendono impegnarsi nella predisposizione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, ma, nel caso di partenariati non ancora costituiti, la domanda dovrà essere presentata da un organismo di diritto pubblico che riceverà l’aiuto.

Tra le azioni previste per il sostegno individuale, ricadono:

- la formazione rivolta ai soggetti interessati locali;
- studi dell'area interessata;
- spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale e di consulenza;
- azioni legate alla consultazione dei soggetti interessati;
- spese amministrative (costi operativi e per il personale) dell'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- sostegno a piccoli progetti pilota.

Laddove sarà adottato un approccio multi fondo, il sostegno preparatorio dovrà essere concentrato sulla diffusione e sulla definizione degli aspetti che caratterizzano la costruzione ed attuazione delle strategie integrate.

In merito alle risorse finanziarie disponibili per il sostegno preparatorio, il PO FEAMP intende allocare un importo indicativo di 2 milioni di euro di quota comunitaria. L’importo massimo assegnato a ciascun proponente sarà specificato nei documenti attuativi (linee guida, manifestazione di interesse, …).

Cooperazione interterritoriale e transnazionale

La cooperazione interterritoriale e transnazionale ai sensi dell’art. 64 del Reg. UE n. 508/2014, è di fondamentale importanza per lo scambio di esperienza e per la crescita culturale ed amministrativa dei FLAG. Si prevede la realizzazione sia di progetti tra FLAG all’interno del territorio nazionale, che a livello transnazionale, in particolare per l’implementazione di progetti comuni a livello di bacino, soprattutto Adriatico e Mediterraneo. In generale, le tematiche oggetto di cooperazione riguarderanno la sostenibilità dell’attività di pesca, lo sviluppo di modelli economici legati alle zone di pesca, il turismo, la

valorizzazione delle produzioni e delle attività di pesca, il miglioramento dello sfruttamento delle potenzialità del patrimonio ambientale delle zone di pesca.

5.1.2. Elenco dei criteri applicati alla selezione delle zone di pesca

L'Art. 3 (2) del Reg. UE n. 508/2014 definisce «zona di pesca e acquacoltura» una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro.

Come risultato di un processo di costruzione *bottom up*, l'individuazione delle aree di riferimento per l'attuazione del CLLD non può che essere lasciata all'iniziativa delle comunità locali che presenteranno la propria proposta. L'elenco delle aree sarà reso noto a conclusione del processo di selezione delle strategie.

Il PO FEAMP è tuttavia chiamato a stabilire i criteri generali per l'eleggibilità delle aree. Le aree da identificare dovranno avere una dimensione tale da consentire una sufficiente massa critica di risorse umane, finanziarie ed economiche e dovranno essere coerenti dal punto di vista geografico, economico o sociale. Come risultato, le aree non coincidono con i confini amministrativi esistenti.

In base all'articolo 33 (6) del Reg. UE n. 1303/2014, le aree interessate dal CLLD sono quelle con una popolazione compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti.

Come già evidenziato in precedenza, l'AdP ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila abitanti, in caso di:

1. territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo locale attuate con l'intervento dei Fondi.

L'intento strategico del PO FEAMP è quello di orientare l'intervento pubblico concentrandolo prioritariamente su aree dipendenti dal settore della pesca e dell'acquacoltura che palesano un costante declino di queste attività, con lo scopo di rivitalizzarne il contesto socio-economico e migliorare la qualità della vita della popolazione locale.

Le zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l'attuazione del CLLD devono pertanto possedere le seguenti caratteristiche:

Aspetti legati alle caratteristiche fisiche e demografiche dell'area:

Come requisito minimo, le aree devono almeno:

1. costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. UE n. 1303/2013 e dall'Accordo di Partenariato.

Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, le aree dovranno rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:

1. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
2. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;

Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:

1. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007;
2. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
3. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.

5.1.3. Elenco dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale.

Gli attori locali che operano nelle aree che rispettano i criteri di eleggibilità indicati al precedente paragrafo 5.1.2 possono dar vita ai partenariati e presentare la propria strategia di sviluppo locale i cui contenuti devono rispecchiare quanto richiesto dall'Art. 33 del Reg. UE n. 1303/2013, nonché gli ulteriori elementi indicati nell'Avviso pubblico che sarà emanato.

Il primo ciclo di selezione dovrà essere completato entro due anni dall'approvazione dell'AdP, ovvero il 29 ottobre 2016. In seguito, le strategie non potranno essere selezionate oltre il 31 dicembre 2017 (Art. 33.4 del Reg. UE n. 1303/2013). Pertanto, si prevede sin da subito, l'avvio delle attività relative al lancio del sostegno preparatorio e alla definizione di linee guida e format per la selezione delle strategie (entro il 2015), nonché il lancio della procedura di selezione (primo trimestre 2016).

Le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi, provvederanno alla pubblicazione dell'Avviso ed al processo di selezione, mediante l'istituzione del Comitato ad hoc previsto dall'Art. 33(3) del Reg. UE n. 1303/2013. L'intento è quello di armonizzare le procedure sul territorio nazionale al fine di evitare percorsi differenziati tra le diverse regioni.

Si prevede una procedura di selezione articolata in due *step* in cui i FLAG che risulteranno ammissibili, saranno sottoposti alla procedura di valutazione delle strategie presentate. Nel corso del primo *step* saranno valutati innanzitutto i criteri di eleggibilità formale, per verificare il rispetto di tutti i requisiti previsti dal Reg. UE n. 1303/2013, dal Reg. UE n. 508/2014, dal PO FEAMP e dall'Avviso.

Nell'ambito del secondo *step*, alle strategie considerate eleggibili andranno applicati i criteri ex Art. 33(2) del Reg. UE n. 1303/2013, per consentire la selezione di strategie di elevata qualità e coerenti con la strategia complessiva definita dal PO FEAMP per l'applicazione del CLLD. Tali criteri fanno riferimento ai seguenti aspetti:

1. Qualità e coerenza della Strategia;
2. Qualità e coinvolgimento del partenariato;
3. Sistema di gestione e controllo;
4. Qualità del Piano di azione;
5. Adeguatezza del piano finanziario.

1. Qualità e coerenza della Strategia

- Coerenza geografica dell'area proposta;
- Adeguatezza dell'identificazione dei fabbisogni e dell'analisi SWOT con dati ed indicatori affidabili;
- Coerenza interna della strategia in termini di quadro logico (fabbisogni, SWOT, obiettivi, azioni e risultati);

- Coerenza con il quadro normativo di riferimento e con il PO FEAMP (in particolare la Sezione 5);
- Capacità stimata di creare posti di lavoro e occupazione;
- Complementarietà e integrazione con altre politiche di sviluppo locale finanziate con fondi europei, nazionali o regionali;
- Identificazione di obiettivi chiari e misurabili;
- Adeguatezza della strategia nel rispondere ai fabbisogni dell'area;
- Rispetto dei principi orizzontali.

2. Qualità e coinvolgimento del partenariato

- Composizione e rappresentatività del partenariato, nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 32(2)(b) del Reg. UE n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. UE n. 1508/2014;
- Composizione adeguatamente rappresentativa delle istanze locali e coerente rispetto ai fabbisogni dell'area e delle azioni che saranno implementate;
- Grado di coinvolgimento dei *partner* nella definizione ed attuazione della strategia;
- Capacità di mobilitazione ed animazione delle comunità locali;
- Adeguatezza e trasparenza delle procedure decisionali e procedure per evitare il conflitto di interesse;
- Azioni di informazione e comunicazione a livello locale.

3. Sistema di gestione e controllo

- Evidenza della capacità amministrativa del FLAG;
- Sostenibilità amministrativa della struttura gestionale del FLAG nel portare avanti la strategia;
- Adeguatezza, in termini quantitativi e qualitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste;
- Chiarezza ed adeguatezza delle procedure interne per la selezione delle operazioni;
- Chiara descrizione delle modalità con cui i progressi nell'attuazione della strategia saranno monitorati e valutati;
- Chiara identificazione dei ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i *partner* (in particolare del partner capofila).

4. Qualità del Piano di azione

- Chiara descrizione del piano di azione;
- Adeguatezza delle azioni rispetto alla strategia proposta;
- Identificazione di azioni in grado di perseguire i risultati previsti;
- Innovatività delle azioni individuate;
- Coerenza ed adeguatezza del crono programma.

5. Adeguatezza del piano finanziario

- Adeguatezza delle risorse finanziarie e della relativa allocazione rispetto alle azioni da svolgere e ai risultati da raggiungere;
- Evidenza della capacità di gestire risorse pubbliche;
- Mobilitazione di risorse private.

La procedura di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo prevede almeno le seguenti fasi:

- l'AdG, di concerto con le Amministrazione regionali, provvede alla predisposizione e pubblicazione di linee guida e di strumenti standard per l'assunzione di un approccio condiviso tra le diverse regioni nell'applicazione del CLLD;
- le Regioni, nel ruolo di Organismi Intermedi, elaborano, in coerenza con le disposizioni regolamentari, con i criteri stabiliti nel PO FEAMP e con gli orientamenti dell'AdG, un avviso pubblico per la selezione delle strategie sul proprio territorio regionale;
- l'AdG e gli OI mettono in campo le azioni necessarie di informazione e comunicazione per sollecitare i potenziali candidati a formare i partenariati ed a presentare le strategie;
- l'OI istituisce il Comitato di selezione ex art. 33(3) del Reg. UE n. 1303/2013, che riceve le proposte, ne esamina la ricevibilità e provvede alla selezione sulla base dei criteri sopra enunciati;
- al termine del processo, il Comitato di selezione trasmette l'esito della selezione all'OI che lo approva ovvero chiede al Comitato eventuali integrazioni esplicative;
- a seguito della selezione, l'OI pubblica l'elenco delle strategie approvate, dandone preventivamente comunicazione all'AdG.
- l'OI avvia una fase di discussione con i FLAG al fine di tarare al meglio la strategia e valutare le possibilità di ottimizzarne i contenuti e le azioni proposte.

5.1.4. Descrizione chiara dei ruoli rispettivi dei FLAG, dell'autorità di gestione o dell'organismo designato con riguardo a tutte le funzioni di esecuzione connesse alla strategia

La rilevazione dei fabbisogni e l'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007/2013 riguardo all'attuazione dell'Asse 4 del PO FEP- delegata alle Regioni in qualità di Organismi intermedi - hanno evidenziato la necessità di prevedere un adeguato supporto da parte dell'Autorità di Gestione, sia in fase di programmazione sia in fase di attuazione delle strategie di sviluppo locale, nonché la definizione di un apposito sistema di gestione e di attribuzione delle responsabilità all'avvio della programmazione.

Nel precedente ciclo di programmazione, l'attribuzione di funzioni ai FLAG è avvenuta con modalità eterogenee tra le diverse regioni. In linea generale, si è rilevata la necessità di favorire una maggiore armonizzazione delle procedure e al tempo stesso di garantire una

attribuzione modulare delle funzioni in maniera proporzionale alle effettive capacità gestionali delle strutture, anche tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.

Le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi, svolgeranno le funzioni ad esse delegate in merito all'attuazione delle Misure di riferimento della Priorità 4 dell'UE e provvederanno, in particolare:

- alla pubblicazione degli Avvisi per la selezione delle strategie di sviluppo locale da finanziare e dei FLAG, mediante l'istituzione del Comitato ex Art. 33(3) del Reg. UE n. 1303/2013;
- alla convalida dell'eleggibilità ed all'approvazione finale delle operazioni selezionate dai FLAG;
- alla gestione ed al controllo finanziario;
- al controllo amministrativo ed *in loco*.

Le Amministrazioni regionali, nell'ambito delle procedure per la convalida dell'eleggibilità e dell'approvazione finale delle operazioni selezionate, adegueranno le proprie procedure e strutture amministrative per facilitare e velocizzare l'attività dei FLAG.

Sulla base di quanto stabilito dall'Art. 34(3) del Reg. UE n. 1303/2013, i FLAG saranno responsabili almeno delle seguenti funzioni minime:

1. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
2. elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
3. garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
4. preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
5. ricevere e valutare le domande di sostegno;
6. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
7. verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

L'attuazione degli interventi previsti nella strategia di sviluppo locale approvata può essere svolta:

- direttamente dal FLAG in qualità di beneficiario,
- da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, anche esterni ai gruppi opportunamente selezionati.

I FLAG individuati, in relazione alle risorse assegnate, identificano i beneficiari. L'Organismo Intermedio competente, sulla base della proposta del gruppo, procede all'erogazione dei fondi a ciascun beneficiario. Per le azioni svolte direttamente dal FLAG, il pagamento viene erogato dall'OI al gruppo in qualità di beneficiario.

L'Autorità di Gestione svolgerà un ruolo di coordinamento a livello nazionale per assicurare l'applicazione coerente ed il più possibile uniforme dell'approccio CLLD nei diversi territori. A tal fine, provvederà alla predisposizione di linee guida e strumenti standardizzati, elaborati di concerto con i soggetti coinvolti.

In merito alle attività di coordinamento e monitoraggio, sarà individuato un Gruppo di referenti dell'AdG, che potrà essere supportato dalla Rete nazionale di cui al par. 4.8.2.

Su richiesta del FLAG e sulla base della evidente dimostrazione della capacità e dell'organizzazione amministrativa necessarie, conformemente a quanto stabilito dall'art. 123(6) del Reg. UE n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione, sentita l'Amministrazione regionale coinvolta, può designare il FLAG richiedente quale Organismo Intermedio, i cui compiti, funzioni, responsabilità saranno disciplinati mediante formale stipula di convenzione tra le parti che regolerà anche i rapporti con l'Autorità di Gestione e con le Amministrazioni regionali di riferimento. La responsabilità di nomina di un FLAG come organismo intermedio è una responsabilità esclusiva dell'Autorità di gestione.

In questo caso, le Amministrazioni regionali saranno responsabili della procedura di selezione delle strategie, mentre i FLAG saranno responsabili delle funzioni ad essi delegate.

In relazione alla procedura di designazione ex art. 124 del Reg. UE n. 1303/2013, poiché l'individuazione dei FLAG avverrà in una fase successiva all'approvazione del PO FEAMP, l'eventuale designazione del Gruppo quale Organismo Intermedio dovrà essere sottoposta al parere di conformità dell'Autorità di Audit che verifica la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti delegati.

5.1.5. Informazioni sugli anticipi versati ai FLAG

Come previsto dall'Art. 62(2) del Reg. UE n. 508/2014, i FLAG selezionati potranno presentare richiesta all'Autorità di Gestione per il versamento di un anticipo pari al massimo al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione.

5.2. Informazioni sugli investimenti territoriali integrati

	Misure interessate FEAMP
	Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione
	Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina – rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini
	Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca
	Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca
	Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca
	Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali
	Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli
	Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione

	Misure interessate FEAMP
	dei cambiamenti climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)
	Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 47 Innovazione
	Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
	Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
	Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
	Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - aumento dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di energia
	Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua
	Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
	Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica
	Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
	Articolo 55 Misure sanitarie
	Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali
	Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli
	Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
	Articolo 77 Raccolta di dati
	Articolo 76 Controllo ed esecuzione
	Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio
	Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)
	Articolo 64 Attività di cooperazione
	Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione
	Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio
	Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione
	Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
	Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata
	Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato

	Misure interessate FEAMP
	dell'ambiente marino

Dotazione finanziaria indicativa assegnata dal FEAMP (in EUR)

6. RISPETTO DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE

6.1. Identificazione delle condizionalità ex ante applicabili e valutazione del rispetto delle stesse

6.1.1. Condizionalità ex ante specifiche del FEAMP applicabili

Condizionalità ex ante	Priorità dell'Unione alle quali si applica la condizionalità	Soddisfatta
1 - La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013	1	In parte
2 - Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura quale previsto all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro il 2014	2	Sì
3 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008	3	Sì
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	3	In parte

6.1.1. Criteri e valutazione del rispetto degli stessi

Condizionalità ex ante	Criterio	Soddisfatta	Riferimento	Spiegazione
1 - La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013	1 - La relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dalla Commissione	No	Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2014 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e la possibilità di pesca - art. 22, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 – inviata alla Commissione europea - DG Mare il 16 luglio 2015 (Prot. N. 14266 del 16/07/2015).	La Relazione 2014 è stata trasmessa il 16 luglio 2015 alla Commissione Europea. Tuttavia sono state rilevate alcune esigenze di integrazione, nonché alcune problematiche connesse alla metodologia di rilevazione dei dati, in particolare in riferimento agli indicatori biologici. E' stato richiesto, pertanto, l'invio di un nuovo rapporto Flotta (2016) che tenga conto delle osservazioni presentate.

1 - La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013	2 - La capacità di pesca non supera i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013	Sì	Registro Flotta. Dati riportati nella sezione C della Relazione annuale 2014.	I dati del registro flotta indicano che la capacità di pesca della flotta italiana non supera il limite per l'Italia stabilito nell'Allegato II del Reg. UE n. 1380/2013.
2 - Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura quale previsto all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro il 2014	1 - Un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura è trasmesso alla Commissione entro la data di trasmissione del programma operativo	Sì	Piano strategico per l'acquacoltura in Italia 2014-2020 – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.	Il Piano è stato elaborato e presentato al partenariato del FEAMP per la relativa consultazione e viene trasmesso contestualmente al Programma Operativo.
2 - Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura quale previsto all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro il 2014	2 - Il programma operativo comprende informazioni sulle complementarità con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura	Sì	Piano strategico per l'acquacoltura in Italia 2014-2020 – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali. Allegato 11 del PO FEAMP: "Tabella di coerenza tra le misure FEAMP e le azioni strategiche del PSA".	Il Piano Strategico dell'Acquacoltura sarà implementato in concomitanza con l'attuazione del PO che comprende informazioni sulle complementarità con il piano per l'acquacoltura sia nella sezione strategica che in allegato al Programma. Oltre alla coerenza tra le misure del PO e quelle del piano, l'implementazione avverrà attraverso: 1) il rafforzamento del sistema di monitoraggio annuale sulle misure finanziate; 2) una relazione di attuazione annuale 3) il rafforzamento dell'orientamento al risultato (utilizzo di indicatori di risultato comuni e di indicatori di realizzazione

				comuni).
3 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008	1 - Descrizione della capacità amministrativa di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione	Sì	Programma Nazionale Raccolta Dati 2014 – 2016 così come approvato con Decisione C(2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Com missione. Suddetta decisione ha prorogato il Programma Nazionale 2011 – 2013 per il periodo 2014 – 2016. Il Programma Nazionale 2011 – 2013 è stato inviato in Commissione il 31 marzo 2010 ed è stato approvato con Decisione C (2011) 1052 del 3 marzo 2011.	Il programma è presentato nel 2011, come riportato nella Decisione di esecuzione del 2013/08/30 di estendere i programmi nazionali per la raccolta di dati biologici , tecnici, ambientali e socio-economici primari nel settore della pesca per il periodo 2011-2013 al periodo 2014- 2016. A seguito delle criticità riscontrate nell'ambito dei controlli della Corte dei Conti europea, nello specifico per la categoria di costo del personale e di costo per l'assistenza esterna, sono state avviate opportune azioni correttive. Dall'annualità 2012 il costo relativo alla raccolta dei dati economici sui battelli selezionati è rendicontato nella categoria relativa ai sub-contratti. Inoltre, il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi esterni è assicurato dalle procedure e dai controlli posti in essere dal CNR, in qualità di mandataria dell'ATS incaricata del Programma nazionale Raccolta Dati 2014-2016.
3 - Capacità amministrativa: capacità	2 - Descrizione della capacità amministrativa	Sì	Rapporto 2009 con nota prot. n.	Tutti i rapporti annuali 2009 - 2012,

amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008	di preparare e attuare piani di lavoro per la raccolta di dati che dovranno essere rivisti dal CSTEP e accettati dalla Commissione		10857 del 31 maggio 2010; Rapporto 2010 con nota prot. n. 20904 del 30 maggio 2011 Rapporto 2011 con nota prot. 14525 del 31 maggio 2012; Rapporto 2012 con nota prot. 10798 del 31 maggio 2013.	accompagnati dalla relazione finanziaria e dalle rendicontazioni attestanti le spese sostenute per l'attuazione del programma sono stati inviati ai competenti organi comunitari entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di attuazione del programma nazionale Nessuna relazione annuale è stata inviata in Commissione europea oltre i tempi indicati o trasmessa in ritardo. I dati raccolti in base al Reg. (CE) 199/2008 sono stati trasmessi a tutti gli utilizzatori finali che ne abbiano fatto richiesta nelle annualità 2010, 2011, 2012. Negli anni presi in considerazione ci sono state due riduzioni finanziarie da parte dalla Commissione europea che sono state applicate prendendo in considerazione la "qualità" del dato e non la mancata trasmissione.
3 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e	3 - Descrizione della capacità in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli	Sì	Non vi sono accordi di riferimento.	Nessun accordo bilaterale è stato sottoscritto con altri stati membri.

all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008	obblighi in materia di raccolta dati			
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	1 - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare la sezione del programma operativo relativa al programma nazionale di finanziamento del controllo 2014-2020 di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera o)	No	Accordo di Partenariato ITALIA 2014-2020. Decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."	Il sotto-criterio «dispositivi che garantiscano la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti» non è soddisfatto in attesa del soddisfacimento della condizionalità ex ante generale sugli appalti pubblici in Italia. L'Agenzia per la coesione territoriale ha previsto una serie di azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e di formazione e di individuazione di criteri oggettivi e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti che verranno implementate entro il 2016.
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	2 - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare il programma nazionale di controllo per i piani pluriennali di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009	Sì	Piano Nazionale per la pesca del Tonno Rosso – anno 2014.	In ossequio alle vigenti normative internazionali ed alle conseguenti disposizioni, in ambito UE, il Centro di Controllo Nazionale della Pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera) – di cui la D.G. Pesca del Mi.P.A.A.F. si avvale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.4/2012, per le espletamento delle funzioni operative di

				vigilanza e controllo, provvede alla redazione di un Piano Annuale, a carattere nazionale, avente ad oggetto specifico l'effettuazione dei compiti ispettivi atti ad assicurare il rispetto delle su richiamate disposizioni sovranazionali, con riguardo alla pesca del Tonno Rosso, quale, unica specie, di rilevanza nazionale sottoposta a sistema di contingentamento delle catture e, quindi, a piani pluriennali di gestione e conservazione. Il predetto Piano Nazionale ha sempre ricevuto l'approvazione preventiva della menzionata D.G. Pesca del Mi.P.A.A.F, nonché l'avallo successivo della medesima Commissione Europea.
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	3 - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare un programma di controllo comune di concerto con altri Stati membri di cui all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1224/2009	Sì	Decisione n.5/2014, con la quale il Direttore Esecutivo dell' E.F.C.A., in ossequio alle disposizioni di cui alla Decisione della Commissione Europea n.2014/156/UE, ha adottato, il proprio Piano di Controllo/Impiego Congiunto (JDP), a valere sull'annualità	In ossequio alle vigenti Direttive dalla Commissione Europea e delle Decisioni Esecutive dell'Agenzia Europea per il Controllo della Pesca (E.F.C.A.), il menzionato Centro di Controllo Nazionale della Pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera), previo avallo della D.G. Pesca del Mi.P.A.A.F,

			2014.	predispone adeguata programmazione afferente l'impiego del personale ispettivo, unitamente a mezzi aerei e navali del Corpo, onde assicurarne l'impiego nell'ambito del piani (annuali e/o pluriennali) congiunti di controllo (cosiddetti JOINT DEPLOYEMENT PLANS JDP) che i predetto Organi sovranazionali stabiliscono con particolare riguardo alle seguenti specie ittiche: Tonno Rosso; Pesce Spada nel Mediterraneo (a partire dal 2014); Piccoli Pelagici nell'Alto Adriatico (a partire dal 2014).
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	4 - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare programmi specifici di controllo e ispezione di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009	Sì	Piano Nazionale Specifico di Controllo per l'anno 2014.	A decorrere dall'annualità 2014, in ossequio alle disposizioni sovranazionali richiamate al punto precedente, il menzionato Centro di Controllo Nazionale della Pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera), procede, nell'ambito del citato Piano Nazionale per il Controllo Specifico sulla pesca del Tonno Rosso, anche, con riguardo ad ulteriori e specifiche misure di vigilanza relative allo stock di Pesce Spada nel Mediterraneo,

				nonché dei Piccoli Pelagici nell'Alto Adriatico. In sostanza, viene redatto un unico Piano Nazionale che ricomprende tutti e tre i settori sopra richiamati, dando, altresì, indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse umane materiali atte a garantirne la piena attuazione e tenendo conto dei periodi e delle zone di riferimento. Anche tale Piano Nazionale riceve l'approvazione preventiva della menzionata D.G. Pesca del Mi.P.A.A.F, nonché l'avallo successivo della medesima Commissione.
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	5 - Descrizione della capacità amministrativa di applicare un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per le infrazioni gravi di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009	Sì	Per la maggior parte delle fattispecie illecite, si ritengono già in atto norme e procedure di attuazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità con la gamma di sanzioni di cui al capitolo IX del regolamento (CE) n 1005/2008. Presso il Centro di Controllo Nazionale della Pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera), risulta	L'attuale regime sanzionatorio, di cui al vigente testo del D.Lgs. n.4/2012, risulta già conforme al dettato del pertinente art.90 del Reg. CE 1224/2009, atteso che, sono debitamente stabilite le opportune sanzioni (di valenza penale e/o amministrativa) per ciascuna delle cosiddette infrazioni gravi di cui alla vigente normativa europea. Ulteriori modifiche legislative sono attualmente in corso (con particolare riguardo alle infrazioni gravi

			istituito e tenuto il cosiddetto Registro Nazionale delle Infrazioni di cui all'art. 93 del Reg. CE n.1224/2009.	correlate alla pesca dei grandi pelagici. Tonno Rosso e Pesce Spada, nonché alla cattura di esemplari sotto taglia), onde assicurare l'esatta implementazione di alcune delle misure d'intervento correttivo come stabilite nel noto Piano d'Azione (ACTION PLAN) per la pesca marittima italiana di cui alla Decisione della Commissione Europea adottata nel dicembre 2013.
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	6 - Descrizione della capacità amministrativa di applicare il sistema di punti per le infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009	Sì	Con appositi decreti ministeriali (DD.MM. 29 febbraio 2012) sono state adottate apposite regole e procedure onde assicurare l'esatta attuazione del sistema di punti in questione.	Nell'ambito del menzionato D.Lgs. n.4/2012, è stato, altresì, adottato il cosiddetto sistema a punti (di cui all'art. 92 del Reg. CE n.1224/2009), applicabile, con riguardo alle richiamate infrazioni gravi, tanto sulla licenza di pesca, quanto sulla qualifica di comandante dell'unità da pesca interessata.

6.1.2. Condizionalità ex ante generali applicabili e valutazione del rispetto delle stesse

Nell'ambito del FEAMP sono applicabili le seguenti condizionalità ex ante: Appalti Pubblici; Aiuti di Stato, Normativa Ambientale, Sistemi Statistici.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici la condizionalità non è soddisfatta. Il raggiungimento del pieno soddisfacimento della stessa sarà assicurato nell'ambito di un'iniziativa promossa dai competenti Servizi della Commissione europea – Direzione Generale Mercato Interno e Servizi, con la partecipazione della Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana - volta a migliorare il funzionamento del sistema degli appalti pubblici in Italia e nel quadro della quale è stato avviato un percorso comune avente come obiettivo il pieno soddisfacimento della suddetta condizionalità entro il 2016, e più in generale un effettivo e duraturo rafforzamento del sistema.

Per la condizionalità sugli aiuti di stato, anch'essa non ancora soddisfatta, si rileva che il raggiungimento del pieno soddisfacimento della condizionalità in esame scaturirà dall'adempimento di determinati obblighi richiamati anche dalla stessa Commissione europea, che tuttavia sono contenuti nel nuovo Regolamento generale di esenzione (GBER) e per molti dei quali il legislatore comunitario ha previsto l'obbligatorietà a decorrere dal 2016. Nel settore della pesca, è stato predisposto il Registro Informatico Centralizzato, un dispositivo di controllo per verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti di cui al Reg. CE n. 875 del 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis finanziati dallo stato membro Italia (Amministrazione centrale e Regioni).Tale dispositivo prevede un sistema di preventiva autorizzazione dei citati interventi attivati dalle Amministrazioni regionali, anche al fine di una preliminare verifica delle condizioni di ammissibilità. Per l'inserimento dei relativi dati è stata prevista un'implementazione del sistema informatico "SIPA" disponibile, per la Direzione Generale Pesca, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in conformità a quanto previsto nel Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (GUCE L 190/45 del 28 giugno 2014) in vigore dal 1 luglio 2014.

Per la condizionalità in materia di normativa ambientale (B6), si prende atto delle nuove indicazioni temporali contenute nella lettera del Sottosegretario Claudio De Vincenti alla Commissaria Corina Cretu in data 16 giugno 2015 e che posticipa la *deadline* relativa alle condizionalità ex ante in oggetto al 31/12/2015.

Infine, per quanto concerne i sistemi statistici, il soddisfacimento della condizionalità è soddisfatta in quanto è stata completata la valorizzazione degli indicatori di risultato di cui al par. 3.2. Va evidenziato che il Programma Raccolta Dati (DCF) prevede norme specifiche e metodi statistici per la raccolta dei dati di alta qualità nel settore della pesca in termini di validazione, robustezza, pertinenza e comparabilità.

6.2. Descrizione delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e del calendario di attuazione

6.2.1. Azioni previste per conseguire il rispetto delle condizionalità ex ante specifiche del FEAMP

Condizionalità ex ante	Criterio	Azioni da adottare	Termine	Organismi responsabili
1 - La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013	1 - La relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dalla Commissione	Sarà presentato un piano di azione per il conseguimento della condizionalità ex art. 19.2 del Reg. UE n. 1303/2013. Il piano d'azione prevede di presentare un rapporto sulla flotta (nel 2016) sullo stato tra capacità e possibilità di pesca per l'anno 2015 che includa: - una valutazione della flotta utilizzando le informazioni biologiche più recenti e migliori disponibili, in particolare per quanto previsto dallo CSTEP e CGPM e come richiesto negli orientamenti della Commissione per l'analisi dell'equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca (COM (2014) 545 finale del 02/09/2014; - piani d'azione in linea con l'articolo 22 (4) del Reg. UE n. 1380/2013 per i segmenti della flotta che non sono in equilibrio. In base all'art. 41.3 del Reg. UE n. 508/2014, nessuna richiesta di sostituzione del motore può essere accolta per i segmenti di flotta che potrebbero non	31-dic-2016	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

		essere in equilibrio fino al conseguimento della condizionalità, a seguito dell'invio del nuovo rapporto flotta.		
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	1 - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare la sezione del programma operativo relativa al programma nazionale di finanziamento del controllo 2014-2020 di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera o)	Il D.lgs. 163/2006 e il D.lgs. n. 33/2013 contengono procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. Tuttavia, il corretto utilizzo degli strumenti di e-procurement forniti dalle nuove direttive necessita di ulteriori adempimenti. Il Piano d'azione sugli appalti sarà volto a dare esecuzione a quanto previsto dalle nuove direttive in tema di e-procurement, individuando gli strumenti tecnologici più adatti ed efficaci. Grazie ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e del Tavolo incaricato di riformulare il Codice dei contratti sarà possibile ottenere il pieno conseguimento di un mercato elettronico degli appalti in Italia entro la scadenza fissata dalle nuove direttive sugli appalti, mercato che potrà costituire l'ambito prioritario di aggiudicazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE.	31-dic-2016	Ministero dell'Economia e delle Finanze (Consip) Agenzia per la coesione territoriale Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

6.2.2. Azioni previste per conseguire il rispetto delle condizionalità ex ante generali

Nell'Accordo di Partenariato 2014 sono riportate le azioni da intraprendere per il completo soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali riguardanti i sistemi statistici, gli appalti pubblici, gli aiuti di stato e la normativa ambientale.

In riferimento agli appalti pubblici lo Stato italiano ha istituito un Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti congiunto SM/CE, che sta provvedendo a elaborare una strategia nazionale che sarà implementata entro dicembre 2016, attraverso anche interventi di formazione per il personale, di diffusione delle informazioni e di supporto delle AdG e delle AdA con personale dedicato specialistico. Al Gruppo partecipa un rappresentante del Tavolo istituzionale incaricato del recepimento delle nuove direttive in maniera di appalti, assicurando in questo modo il coordinamento e la sinergia delle attività dei due ambiti di lavoro. Il MiPAAF provvederà all'applicazione degli strumenti di *e-procurement* individuati a livello centrale e alla realizzazione di sessioni formative per l'Amministrazione sulle tematiche ricorrenti in materia di contratti pubblici d'interesse per la PA in qualità di stazione appaltante.

Per quanto riguarda gli Aiuti di stato, in particolare per il FEAMP, il Ministero delle Politiche agricole e forestali dovrà provvedere alla messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca entro dicembre 2016. Il sistema implementato per la pesca può essere ben utilizzato per la condivisione per via elettronica delle informazioni di concerto con altri sistemi operativi (ad es. con la BDA di cui alla legge 488/92 e s.m.). Le Amministrazioni interessate dalla BDA sono quelle che erogano aiuti a valere sulla legge 488/92 e s.m.i.; la Direzione Generale Pesca è comunque disponibile a fare uso in futuro del sistema informativo BDA quale strumento di monitoraggio e base informativa comune.

Inoltre, è stato già avviato un Programma di Formazione nazionale a cascata in relazione ai vari livelli di governance. Si dovrà prevedere una informatizzazione delle informazioni con l'aggiornamento di sezioni dedicate su Open Coesione entro il 2016. Infine, l'AdG provvederà all'individuazione presso la propria struttura dei soggetti con specifiche competenze incaricate dell'attuazione dellanormativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Per quanto concerne, la condizionalità sulla normativa ambientale, come stabilito in sede di confronto con gli uffici della Commissione Europea sulla condiziona1ità ex ante in oggetto, gli interventi realizzati nell'ambito del programma ai quali si applichi l 'allegato II della direttiva 20 11192/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (VIA), fino al 31dicembre 2015 ovvero fino alla data antecedente nella quale sia dichiarata la conformità della normativa nazionale di attuazione alla medesima direttiva, sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA, nel rispetto delle previsioni della direttiva comunitaria.

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Tabella: quadro di riferimento dei risultati

Priorità dell'Unione	1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Indicatore e unità di misura, se del caso	**Target intermedio per il 2018**	**Obiettivi per il 2023**
Indicatore finanziario	43.000.000,00	185.511.968,00
1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca	10,00	40,00
1.5 - N. di progetti in materia di arresto definitivo	250,00	250,00
1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini	150,00	670,00
1.10 - N. di progetti in materia di arresto temporaneo	2.000,00	2.000,00

Priorità dell'Unione	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Indicatore e unità di misura, se del caso	**Target intermedio per il 2018**	**Obiettivi per il 2023**
Indicatore finanziario	26.000.000,00	162.938.032,00

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	100,00	400,00
2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)	70,00	300,00

Priorità dell'Unione	3 - Promuovere l'attuazione della PCP

Indicatore e unità di misura, se del caso	**Target intermedio per il 2018**	**Obiettivi per il 2023**
Indicatore finanziario	48.000.000,00	120.335.674,00
3.1 - N. di progetti in materia di attuazione del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione	3,00	10,00
3.2 - N. di progetti in materia di sostegno alle attività di raccolta, gestione e utilizzo dei dati	1,00	2,00

Priorità dell'Unione	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Indicatore e unità di misura, se del caso	**Target intermedio per il 2018**	**Obiettivi per il 2023**
Indicatore finanziario	11.686.000,00	80.860.000,00
4.1 - N. di strategie di sviluppo locale selezionate	30,00	30,00
4.2 - N. di progetti in materia di sostegno preparatorio	35,00	35,00

Priorità dell'Unione	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Indicatore e unità di misura, se del caso	**Target intermedio per il 2018**	**Obiettivi per il 2023**
Indicatore finanziario	24.000.000,00	102.000.000,00
5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un sostegno a favore di piani di produzione e commercializzazione	45,00	43,00
5.3 - N. di progetti in materia di trasformazione	10,00	50,00

Priorità dell'Unione	6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata

Indicatore e unità di misura, se del caso	**Target intermedio per il 2018**	**Obiettivi per il 2023**
Indicatore finanziario	1.000.000,00	6.000.000,00
6.1 - N. di progetti in materia di sorveglianza marittima integrata	1,00	2,00

7.2. Tabella: motivazione della scelta degli indicatori di prodotto da includere nel quadro di riferimento dei risultati

Priorità dell'Unione	1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità	L'individuazione degli indicatori di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Pertanto, sono stati selezionati gli indicatori riferiti alle Misure del PO FEAMP che, in virtù dell'allocazione ad esse prevista, consentissero di conseguire complessivamente tale soglia. Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 53,02% della spesa pubblica totale allocata sulla Priorità 1. Tale quota rappresenta in percentuale la dotazione complessiva delle Misure di riferimento degli indicatori di output prescelti, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 1.
Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)	Il valore target per ciascuno degli indicatori selezionati è stato calcolato tenendo conto dell'allocazione finanziaria totale 2014-2020 prevista sulle misure di riferimento ed esaminando il tasso di attuazione delle misure corrispondenti nell'ambito del PO FEP 2007-2013, sia in termini finanziari che di numero di operazioni finanziate. Per la quantificazione dei target sono inoltre stati presi in considerazione i seguenti aspetti: - lezioni apprese della programmazione 2007-2013; - conseguimento della regola N+3; - tempistica indicativa di attuazione (date previste di avvio dei bandi, etc.); - esigenza di predisposizione di procedure propedeutiche all'attuazione; - attività implementate in continuità/discontinuità rispetto al precedente ciclo di programmazione.

Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato	Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati. Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).

Priorità dell'Unione	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità	L'individuazione degli indicatori di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità.

	Pertanto, sono stati selezionati gli indicatori riferiti alle Misure del PO FEAMP che, in virtù dell'allocazione ad esse prevista, consentissero di conseguire complessivamente tale soglia. Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 72,33% della spesa pubblica totale allocata sulla Priorità 2. Tale quota rappresenta in percentuale la dotazione complessiva delle Misure di riferimento degli indicatori di output prescelti, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 2.
Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)	Il valore target per ciascuno degli indicatori selezionati è stato calcolato tenendo conto dell'allocazione finanziaria totale 2014-2020 prevista sulle misure di riferimento ed esaminando il tasso di attuazione delle misure corrispondenti nell'ambito del PO FEP 2007-2013, sia in termini finanziari che di numero di operazioni finanziate. Per la quantificazione dei target sono inoltre stati presi in considerazione i seguenti aspetti: - lezioni apprese della programmazione 2007-2013; - conseguimento della regola N+3; - tempistica indicativa di attuazione (date previste di avvio dei bandi, etc.); - esigenza di predisposizione di procedure propedeutiche all'attuazione; - attività implementate in continuità/discontinuità rispetto al precedente ciclo di programmazione.
Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le	Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale

disposizioni dell'accordo di partenariato	scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati. Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).

Priorità dell'Unione	3 - Promuovere l'attuazione della PCP

Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità	L'individuazione dell'indicatore di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Pertanto, è stato selezionato l'indicatore riferito alla Misura del PO FEAMP che, in virtù dell'allocazione ad essa prevista, consente di conseguire complessivamente tale soglia. Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 100% della spesa pubblica totale allocata sulla Priorità 3. Tale quota rappresenta in percentuale la

	dotazione complessiva della Misura di riferimento dell'indicatore di output prescelto, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 3.
Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)	Il valore target per l'indicatore selezionato è collegato alle specificità ed alla tempistica attuativa delle attività di raccolta dati.
Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato	Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati. Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).

Priorità dell'Unione	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità	L'individuazione dell'indicatore di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Pertanto, è stato selezionato l'indicatore riferito alla Misura del PO FEAMP che, in virtù dell'allocazione ad essa prevista, consente di conseguire complessivamente tale soglia. Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 95,29% della spesa pubblica totale allocata sulla Priorità 4. Tale quota rappresenta in percentuale la dotazione complessiva della Misura di riferimento dell'indicatore di output prescelto, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 4.
Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)	Il valore target per ciascuno degli indicatori selezionati è stato calcolato tenendo conto dell'allocazione finanziaria totale 2014-2020 prevista sulle misure di riferimento ed esaminando il tasso di attuazione delle misure corrispondenti nell'ambito del PO FEP 2007-2013, sia in termini finanziari che di numero di operazioni finanziate. Per la quantificazione dei target sono inoltre stati presi in considerazione i seguenti aspetti: - lezioni apprese della programmazione 2007-2013; - esigenza di una maggiore concentrazione delle risorse; - le soglie finanziarie per ciascun FLAG indicate nell'AdP; - scadenza per la selezione delle strategie entro il 2017 (Art. 33.4 Reg. UE n. 1303/2013)

	- tempistica indicativa di attuazione (date previste di avvio dei bandi, etc.); - esigenza di predisposizione di procedure propedeutiche all'attuazione.
Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato	Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati. Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).

Priorità dell'Unione	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il	L'individuazione dell'indicatore di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità	corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Pertanto, è stato selezionato l'indicatore riferito alla Misura del PO FEAMP che, in virtù dell'allocazione ad essa prevista, consente di conseguire complessivamente tale soglia. Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 57,93% della spesa pubblica totale allocata sulla Priorità 5. Tale quota rappresenta in percentuale la dotazione complessiva della Misura di riferimento dell'indicatore di output prescelto, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 5.
Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)	Il valore target per l'indicatore selezionato è stato calcolato tenendo conto dell'allocazione finanziaria totale 2014-2020 prevista sulle misure di riferimento ed esaminando il tasso di attuazione delle misure corrispondenti nell'ambito del PO FEP 2007-2013, sia in termini finanziari che di numero di operazioni finanziate. Per la quantificazione dei target sono inoltre stati presi in considerazione i seguenti aspetti: - lezioni apprese della programmazione 2007-2013; - conseguimento della regola N+3; - tempistica indicativa di attuazione (date previste di avvio dei bandi, etc.); - esigenza di predisposizione di procedure propedeutiche all'attuazione; - attività implementate in continuità/discontinuità rispetto al precedente ciclo di programmazione.

Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato	Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati. Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).

Priorità dell'Unione	6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata

Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità	L'individuazione dell'indicatore di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Pertanto, è stato selezionato l'indicatore riferito alla Misura del PO FEAMP che, in virtù dell'allocazione ad essa prevista, consente di conseguire complessivamente tale soglia. Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 67,48% della spesa pubblica totale

	allocata sulla Priorità 6. Tale quota rappresenta in percentuale la dotazione complessiva della Misura di riferimento dell'indicatore di output prescelto, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 6.
Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)	Il valore target per l'indicatore selezionato è stato calcolato tenendo conto dell'allocazione finanziaria totale 2014-2020 ed esaminando il trend di attuazione delle operazioni analoghe nel periodo di programmazione precedente.
Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato	Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati. Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).

8. PIANO DI FINANZIAMENTO

8.1. Partecipazione totale del FEAMP prevista per ogni anno (in EUR)

Anno	Dotazione principale del FEAMP	Riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP
2014	0,00	0,00
2015	139.332.339,00	8.893.554,00
2016	70.749.204,00	4.515.907,00
2017	71.895.902,00	4.589.100,00
2018	73.568.844,00	4.695.884,00
2019	74.071.891,00	4.727.993,00
2020	75.408.625,00	4.813.316,00
Totale	**505.026.805,00**	**32.235.754,00**

8.2. Partecipazione del FEAMP e tasso di cofinanziamento per le priorità dell'Unione, l'assistenza tecnica e altre forme di sostegno (in EUR)

		Sostegno totale			Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione)		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno totale dell'Unione
Priorità dell'Unione	**Misura nell'ambito della priorità dell'Unione**	**Partecipazione del FEAMP (compresa la riserva di efficacia dell'attuazione)**	**Contropartita nazionale (compresa la riserva di efficacia dell'attuazione)**	**Tasso di cofinanziamento del FEAMP**	**Sostegno del FEAMP**	**Contropartita nazionale**	**Riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP**	**Contropartita nazionale**	
		a	**b**	**c = a / (a + b) * 100**	**d = a – f**	**e = b – g**	**f**	**g = b * (f / a)**	**h = f / a * 100**
1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	1 - Articolo 33, articolo 34 e articolo 41, paragrafo 2 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)	53.355.985,00	53.355.985,00	50,00%	50.154.626,00	50.154.626,00	3.201.359,00	3.201.359,00	6,00%
1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	2 - Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell'Unione n. 1 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)	119.699.800,00	119.699.800,00	50,00%	112.517.812,00	112.517.812,00	7.181.988,00	7.181.988,00	
2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	-	110.567.415,00	110.567.415,00	50,00%	103.261.473,00	103.261.473,00	7.305.942,00	7.305.942,00	6,61%
3 - Promuovere l'attuazione della PCP	1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche, raccolta e gestione di dati (articolo 13, paragrafo 4, del FEAMP)	46.985.079,00	11.746.270,00	80,00%	43.790.093,00	10.947.523,00	3.194.986,00	798.747,00	6,90%
3 - Promuovere l'attuazione della PCP	2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi [articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l)] (articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP)	55.443.892,00	6.160.433,00	90,00%	51.569.503,00	5.729.945,00	3.874.389,00	430.488,00	
3 - Promuovere l'attuazione della PCP	3 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi [articolo 76, paragrafo 2, lettera e)]	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

	(articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP)								
4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale	-	42.430.000,00	42.430.000,00	50,00%	40.308.500,00	40.308.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00	5,00%
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione	1 - Aiuti al magazzinaggio (articolo 67) (articolo 13, paragrafo 6, del FEAMP)	6.088.028,00	0,00	100,00%	6.088.028,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione	2 - Compensazione alle regioni ultraperiferiche (articolo 70) (articolo 13, paragrafo 5, del FEAMP)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione	3 - Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell'Unione n. 5 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)	66.000.000,00	66.000.000,00	50,00%	60.955.599,00	60.955.599,00	5.044.401,00	5.044.401,00	
6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata	-	4.445.560,00	4.445.560,00	50,00%	4.134.371,00	4.134.371,00	311.189,00	311.189,00	7,00%
7 - Assistenza tecnica	-	32.246.800,00	26.439.660,00	54,95%	32.246.800,00	26.439.660,00	0,00	0,00	0,00%
Totale		**537.262.559,00**	**440.845.123,00**		**505.026.805,00**	**414.449.509,00**	**32.235.754,00**	**26.395.614,00**	**6,00%**

8.3. Partecipazione del FEAMP agli obiettivi tematici dei Fondi SIE

Obiettivo tematico	Partecipazione del FEAMP (in EUR)
03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)	218.720.228,00
04 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	12.699.100,00
06 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	215.467.331,00
08 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	58.129.100,00

9. PRINCIPI ORIZZONTALI

9.1. Descrizione delle azioni volte a tenere conto dei principi enunciati agli articoli 5*, 7 e 8 dell'RDC

9.1.1. Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

L'art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013 "Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione" prevede che gli Stati membri e la Commissione europea "adottino le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi."

Tra le condizionalità ex ante generali, il Regolamento prevede le condizionalità *n. 2 Parità di genere,* quale precondizione di efficacia delle politiche di sviluppo, che risulta soddisfatta a livello nazionale grazie alla predisposizione di normative e procedure atte a garantire una adeguata capacità amministrativa ai fini dell'attuazione ed applicazione di tale obiettivo nel campo dei fondi SIE.

Il PO FEAMP, in particolare, intende sostenere e promuovere il principio di pari opportunità e non discriminazione attraverso una serie di azioni che sono in grado di garantire una piena operatività del principio stesso.

Anzitutto, nell'ambito delle misure Art. 29 comma 1 e 2 e Art. 44 comma 1.a -Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, il PO FEAMP prevede una serie di interventi volti ad incentivare l'occupazione, il ricambio generazionale, la valorizzazione del ruolo delle donne specialmente nelle imprese familiari, le iniziative tese ad accrescere competenze trasversali e tecnico-professionali.

A ciò si aggiunge il finanziamento di strategie locali di tipo partecipativo che potranno essere incentrate su aspetti fortemente connessi all'inclusione sociale e alla partecipazione attiva di tutti i soggetti portatori di bisogni alla vita economica e sociale delle comunità locali.

Il principio di pari opportunità e di non discriminazione sarà tenuto in debita considerazione nelle procedure di selezione delle operazioni, individuando criteri generali che ne tengano conto.

Nell'ambito del PO FEAMP, si prevede, tra l'altro, di perseguire il principio delle pari opportunità sia nella composizione del Comitato di Sorveglianza sia attraverso azioni di pubblicità e informazione specifiche, che raggiungano tutti i possibili beneficiari.

E' prevista, inoltre, la partecipazione alle riunioni di partenariato ed alle sedute del Comitato di Sorveglianza di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, anche al fine di monitorare l'andamento del Programma in termini di integrazione della prospettiva di genere e di pari opportunità e non discriminazione.

Il CdS sarà inoltre informato periodicamente dall'Autorità di Gestione in merito all'applicazione del suddetto principio orizzontale nel corso dell'attuazione del Programma.

9.1.2. Sviluppo sostenibile

A norma dell'art. 6 del Reg. UE n. 508/2014 il FEAMP contribuisce alla realizzazione della Strategia Europa 2020 ed all'attuazione della PCP e persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura e delle attività connesse, che a loro volta riflettono i pertinenti obiettivi tematici di cui al Reg. UE n. 1303/2013:

1. promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze;
2. favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

La promozione dello sviluppo sostenibile sarà garantita mediante un approccio in grado di implementare la politica di sostenibilità ambientale in tutte le fasi di programmazione, attuazione, valutazione e monitoraggio degli interventi previsti. L'AdG collaborerà con la Rete delle Autorità ambientali e della programmazione per garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente.

Nell'ambito del PO FEAMP, quale strumento di attuazione della PCP, si assicurerà pertanto l'integrazione delle tematiche ambientali, allo scopo di conseguire gli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'UE – in particolare della Strategia per l'ambiente marino, le Direttive Habitat e Uccelli - e della Strategia Europa 2020. In particolare, il raggiungimento di un "buono stato ambientale" delle acque marine europee entro il 2020 nel quadro dalla direttiva sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD), rappresenta un elemento imprescindibile ai fini del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'ambito del PO FEAMP. A livello nazionale, importante riferimento è rappresentato dalla Strategia nazionale sulla Biodiversità.

Inoltre, in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'UE, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, si terrà conto del principio "chi inquina paga" nell'attuazione delle priorità del PO.

L'impatto generale del PO FEAMP in termini di protezione della biodiversità e sostenibilità dello sviluppo sarà, altresì, monitorato attraverso il sistema di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'art. 107 del Reg. UE n. 508/2014, tenendo conto del monitoraggio ambientale del PO previsto dalla VAS ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nell'esecuzione del PO FEAMP saranno promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi.

Adattamento e mitigazione rappresentano due aspetti complementari della politica sui cambiamenti climatici, sui quali il FEAMP interviene in molti campi di azione, tenendo conto degli elementi della Strategia Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico, che individua azioni specifiche anche per i settori della Pesca e dell'Acquacoltura.

In generale, saranno sostenute le iniziative con particolare valenza ambientale, introducendo specifici criteri di premialità per l'individuazione dei beneficiari.

Si prevede che cambiamenti climatici determineranno un generale calo della produttività degli stock ittici, per cui sarà di fondamentale importanza ridurre il tasso di sfruttamento delle risorse ed introdurre sensibili mutamenti nella composizione del pescato.

Una sensibile riduzione dello sforzo di pesca può presumibilmente comportare rese unitarie più modeste. Pertanto, azioni di adattamento saranno rivolte ad incrementare il valore del prodotto piuttosto che la produzione ed a favorire l'integrazione dell'attività con il "pescaturismo" o "ittiturismo". Saranno promossi interventi di mitigazione, quali la sostituzione e l'ammodernamento del motore principale o ausiliare per attrezzature o altri investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e/o investimenti destinati ad attrezzi da pesca.

In riferimento alle attività di acquacoltura, la loro localizzazione si concentra in aree ritenute particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Al fine di rafforzare la resilienza dell'acquacoltura è necessario accrescere la capacità di prevedere gli impatti dei cambiamenti climatici sui diversi comparti produttivi e adattare e trasformare le previsioni in decisioni, assicurando che le azioni di adattamento non interagiscano in modo negativo sugli ecosistemi dove l'acquacoltura insiste. E' auspicabile, dunque, al fine di operare una specifica selezione dei siti, dei metodi di allevamento e delle specie appropriate, migliorare la futura pianificazione territoriale degli spazi costieri sulla base di informazioni e modelli di livello territoriale più dettagliati.

Come dimostra anche il calcolo del contributo agli obiettivi di cambiamento climatico, il PO FEAMP prevede diverse azioni di adattamento e mitigazione elencate in Allegato, allocando un importo pari a circa 94 Meuro.

9.2. Importo indicativo del sostegno destinato a obiettivi in materia di cambiamento climatico

Misure del FEAMP che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico	Coefficiente %
01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione	0,00
02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie [+	40,00

articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]	
03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]	40,00
04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina – rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini	0,00
01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)	40,00
01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca	100,00
02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca	40,00
01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	0,00
02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle acque interne)	
03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)	0,00
04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]	0,00
05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca	40,00
06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali	40,00
07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli	0,00
08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]	0,00
09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti volti a migliorare le	40,00

infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle acque interne]	
01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	
02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	
03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)	100,00
04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]	100,00
01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]	
02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]	
01 - Articolo 47 Innovazione	
02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole	
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura	
02 - Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile	0,00
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - aumento dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di energia	40,00
02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua	
03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura	40,00

04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica	
01 - Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura	
02 - Articolo 55 Misure sanitarie	0,00
03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali	0,00
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli	40,00
01 - Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete	
01 - Articolo 77 Raccolta di dati	
01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione	0,00
01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio	0,00
02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)	40,00
03 - Articolo 64 Attività di cooperazione	
01 - Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione	
02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio	0,00
03 - Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione	
01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	
01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata	40,00
03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino	40,00

Partecipazione indicativa del FEAMP (in EUR)	**Quota della dotazione totale del FEAMP destinata al programma operativo (%)**
94.003.141,00	17,50%

10. PIANO DI VALUTAZIONE

Obiettivi e finalità del piano di valutazione

In relazione alle specificità del FEAMP e coerentemente con l'art. 56 del Reg. UE n. 1303/2013, l'obiettivo del Piano di Valutazione, di seguito PdV, esplicita gli elementi principali della pianificazione delle attività di valutazione che attengono alla attuazione in Italia della politica comunitaria per la pesca (PCP) e delle politica marittima integrata (PMI) per il periodo 2014-2020, attraverso le risorse finanziarie del PO FEAMP Italia 2014-2020. Le indicazioni contenute del PO – nonché la successiva predisposizione del PdV – assumono come riferimento il documento di orientamento per il FEAMP elaborato dalla Commissione Europea in vista dell'elaborazione del piano di valutazione.

A seguito delle risultanze emerse durante il percorso programmatico e delle evidenze esplicitate nel documento di valutazione ex ante del Programma, il PdV sistematizza i principali fabbisogni di valutazione rilevati, i cui prodotti alimenteranno i dati e le informazioni utili per l'attuazione dello stesso Programma.

Coerentemente con gli orientamenti strategici e metodologici elaborati dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) sulla valutazione delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell'attuazione delle politiche pubbliche, sono state identificate una serie di finalità generali del PdV del PO FEAMP, che dovranno caratterizzare tutte le attività valutative da realizzarsi nel periodo 2014-2020, ivi compresa la Valutazione ex post del PO FEAMP, che si concluderà entro e non oltre il 2024. In sintesi, il PdV dovrà:

- accompagnare l'attuazione del programma, anche al fine di rendere la valutazione uno strumento ordinario di gestione;
- fornire approfondimenti tematici specifici, anche a livello locale;
- ampliare l'utilizzo delle valutazioni a supporto dei processi di *decision making*;
- estendere la disseminazione dei risultati delle valutazioni, anche a beneficio di policy maker, degli *stakeholders* e dei cittadini;
- avviare percorsi di autovalutazione sul territorio per rafforzare la *capacity building* nella PA locale (Regioni nella qualità di organismi intermedi) ed anche a livello di aggregazione programmatico-strategica territoriale (FLAG);
- individuare puntualmente gli ambiti delle valutazioni (ad esempio ambiente, FLAG, ecc.), ossia "cosa valutare";
- definire le responsabilità istituzionali del coordinamento e della gestione e quelle operative, inerenti la realizzazione dei diversi esercizi valutativi, ovvero "chi è responsabile della valutazione e chi la realizza";
- stabilire i percorsi di attuazione più idonei in termini organizzativi, le modalità operative e di rilevazione delle informazioni sia sul campo che da fonti amministrative o ufficiali, vale a dire "come valutare";
- fissare un calendario di massima delle diverse attività valutative, tenendo conto delle esigenze di efficiente ed efficace gestione degli interventi e del grado di valutabilità delle questioni rilevanti identificati nei vari momenti del ciclo di programmazione, ossia "quando valutare";

- prefigurare il quadro generale delle risorse umane e finanziarie necessarie, anche sulla base delle attuali dotazioni finanziarie del Programma, vale a dire “con quali risorse valutare”.

Gli output del PdV e la relativa disseminazione dei risultati delle valutazioni, oltre al mero adempimento regolamentare, hanno un rilevante valore aggiunto in termini di *capacity building* per tutti coloro che ne fruiscono.

Governance e coordinamento

A livello organizzativo, il PdV individua le modalità attraverso cui dare concreta attuazione alle diverse attività previste in ambito FEAMP, tenendo conto anche della tempistica e delle risorse sia umane che finanziarie da dedicare a tali attività, definendo altresì i necessari meccanismi di *governance.*

La previsione di un quadro di *governance* del PdV rappresenta una fase imprescindibile per definire in maniera univoca le regole ed i meccanismi utili, al fine di assicurare una attuazione efficiente ed efficace dello stesso PdV per l’intera durata di applicazione.

In relazione al coordinamento ed alla *governance*, il PdV prefigura un coordinamento generale incardinato nell’AdG, e soprintende un modello di *governance* che preveda l’individuazione di una Unità interna all’Amministrazione e di uno *Steering group* (SG), al fine di assicurare la piena e corretta attuazione dello stesso PdV nel tempo e per ciascuna delle attività previste.

L’individuazione di una Unità interna alla AdG dedicata al PdV e di uno *Steering group,* rappresentano due pre-condizioni essenziali ed imprescindibili per garantire l’efficacia della *governance* del PdV.

Per quanto attiene alle funzioni e le competenze spettanti ai singoli organismi costituenti il modello di *governance* del PdV, in sintesi:

- l’AdG individua i principali ambiti sui quali concentrare le valutazioni, anche su input che possono emergere in sede di Comitato di Sorveglianza, e ne indica anche le priorità rispetto ai fabbisogni dettati dalla attuazione in itinere del PO FEAMP;
- il Comitato di Sorveglianza, prevedendo nella propria composizione istituzionale anche le Regioni, nella qualità di Organismi Intermedi, esamina – con funzioni di controllo dei processi valutativi attivati – gli aspetti che concorrono alla determinazione dei risultati del PO FEAMP e, quindi, legati principalmente al soddisfacimento degli obiettivi, nonché i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- l’Unità interna si attiva per garantire l’avvio e la gestione delle valutazioni ed inoltre si interfaccia con lo SG, rappresentando ed aggiornando le priorità dell’AdG;
- lo SGavrà la funzione di coordinamento scientifico per tutte le valutazioni del PdV, offrendo supporto tecnico e metodologico alle attività valutative, ivi compresa la definizione delle domande valutative.

Ulteriori dettagli in merito alla struttura di *governance* e alla distribuzione di funzioni tra i soggetti coinvolti nelle attività di valutazione saranno esplicitati nel PdV.

Il PdV – previa approvazione – sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'AdG, e verrà trasmesso per opportuna conoscenza alla Commissione europea.

Pur avendo natura cogente, il PdV, sulla base di indirizzi specifici motivati ed in linea con gli orientamenti nazionali in materia, può essere modificato periodicamente nelle sue parti ed in particolare nell'oggetto e nelle relative domande valutative, attraverso procedure aperte, che presuppongano l'acquisita condivisione delle inerenti proposte di modifica, al fine di consentire un eventuale adeguamento alle possibili mutate esigenze di valutazione che l'Amministrazione e gli *stakeholder* dovessero esprimere nel corso dell'attuazione dei diversi interventi sostenuti dal FEAMP.

Temi e attività di valutazione

A valle del processo di consultazione con il partenariato, l'AdG, attraverso il PdV, individua gli ambiti generali delle valutazioni, definendo le domande valutative maggiormente rilevanti, anche sulla base delle esperienze attuative pregresse.

Il forte orientamento impresso dalla Commissione europea in merito al ricorso a specifiche analisi valutative su tematiche di rilevante interesse per l'AdG ha spronato il partenariato a definire macro fabbisogni valutativi che dovranno guidare le attività di attuazione del PO FEAMP 2014-2020 e che troveranno una più puntuale esplicitazione nell'ambito dei relativi disegni valutativi da elaborare per ciascuna valutazione.

Coerentemente al calendario indicativo che sarà definito nel PdV, occorre anche stabilire un ordine di priorità delle diverse valutazioni, da effettuarsi prioritariamente nel rispetto della rilevanza strategica espressa in termini di contributo al supporto alle decisioni, tenendo conto che nel periodo di applicazione del PdV potranno emergere nuovi fabbisogni valutativi attualmente non previsti, ai quali necessiterà riconoscere un ordine di priorità nell'ambito dello schema generale già in vigore ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza.

Durante il percorso di programmazione l'AdG ha sollecitato il partenariato anche sulle tematiche inerenti la valutazione a mezzo di apposita sezione di un questionario somministrato al fine di far emergere il grado strategico-programmatico di ciascuna misura del PO FEAMP. La sezione dedicata alla valutazione prevedeva l'esplicitazione di un numero massimo di tre tematiche rilevanti per ciascun soggetto del partenariato.

Relativamente alle risultanze emerse dall'analisi delle tematiche indicate dai soggetti del partenariato è stata evidenziata una significativa domanda di valutazione che ha intercettato un gran numero di ambiti differenti ed ognuno di essi con diverse sfaccettature. Al fine di semplificare il quadro cognitivo generale, le diverse tematiche sono state clusterizzate per ambiti tematici affini e ricondotte alle valutazioni per Priorità dell'UE che l'AdG dovrà effettuare, coerentemente con l'art. 56 comma 3 del Reg. UE n. 508 del 2014, consentendo di

contribuire al meglio alla realizzazione della Strategia Europa 2020 ed alla attuazione della Politica Comune per la Pesca.

Le attività valutative contribuiranno, compatibilmente con la tempistica del Piano, alle specifiche esigenze informative ed alla definizione degli elementi necessari per la predisposizione delle Relazioni annuali ex art. 50 Reg. UE n. 1303/2013; per la presentazione delle Relazioni sullo stato dei lavori di competenza dello Stato Membro ex art. 52 Reg. UE n. 1303/2013 e per la messa a disposizione della Commissione Europea delle informazioni necessarie per la valutazione ex post che, in base all'art. 57 del Reg. UE n. 1303/2013, dovrà essere effettuata nel 2024. Nel dettaglio, cinque valutazioni risultano prevalentemente riconducibili alla Politica Comune per la Pesca:

- Competitività (Priorità dell'Unione 1, 2, 5)
- Lavoro e previdenza (Priorità dell'Unione 1, 2, 5)
- Canali commerciali (Priorità dell'Unione 5)
- Sviluppo locale (Priorità dell'Unione 4)
- *Governance* (Priorità dell'Unione 3)

ed una riguardante la Politica Marittima Integrata:

- Sorveglianza e Politica Marittima Integrata (Priorità dell'Unione 6).

Il partenariato ha espresso una significativa domanda valutativa su tematiche riconducibili al cluster denominato "Competitività", evidenziando l'importanza dell'innovazione e della ricerca, della redditività del settore, della diversificazione, specie nelle imprese ad impronta familiare. Numerose sollecitazioni hanno riguardato anche i cluster "Lavoro e previdenza", allargando gli interessi anche su tematiche relative agli infortuni ed alle malattie professionali e "Canali commerciali", puntando molto sulla filiera corta e sul prodotto italiano. Non meno rilevanti il *cluster* della "*Governance*" che punta molto sulla *capacity building* e sulla premialità ed il cluster "Sviluppo locale" per il quale necessiterebbe sin da subito avviare analisi mirate a far emergere il valore aggiunto dell'adozione di tale approccio rispetto a quello tradizionale delle politiche d'intervento pubblico.

Un *cluster* certamente non meno importante dei precedenti, ma che se ne differenzia per le proprie caratteristiche trasversali, è inoltre quello relativo alla "Sorveglianza e Politica Marittima Integrata".

L'AdG proporrà il PdV e le relative attività valutative all'esame del Comitato di Sorveglianza e ne trasmetterà le versioni definitive alla Commissione Europea.

Strategia in materia di dati e informazioni

Coerentemente con l'orientamento generale del ciclo di programmazione 2014-2020 incentrato prioritariamente su un approccio quantitativo e, quindi, prioritariamente sulla

definizione e quantificazione degli indicatori, l'attività valutativa da svolgersi nell'ambito del PO FEAMP dovrà anche basarsi sull'adozione di metodologie rigorose e validate di raccolta dati, nonché sulle relative analisi ed elaborazioni. Un elemento fondamentale per tali processi valutativi consiste nella disponibilità di dati che rappresentino in modo valido e affidabile gli aspetti per cui sono stati definiti. Tali dati per la valutazione del PO, delle Priorità e/o di gruppi di interventi sostenuti dal PO FEAMP possono derivare da fonti interne allo stesso PO (come ad esempio i dati di monitoraggio), da fonti dirette/primarie (indagini sul campo, ad hoc) o da fonti secondarie (fonti ufficiali che già misurano quella variabile). Il sistema di gestione dei dati - ed in particolare il sistema informativo di monitoraggio – saranno operativi in tempo utile per l'esecuzione delle valutazioni previste dal PdV, nel rispetto della relativa tempistica.

La redazione e l'elaborazione del presente documento programmatico nel rispetto degli schemi comunitari ha comportato uno sforzo notevole verso l'identificazione e la quantificazione degli indicatori che più opportunamente e coerentemente possano rappresentare un aspetto importante di ogni singola Priorità UE, conferendo una maggiore preferenza a favore di quelli misurabili tramite una fonte statistica ufficiale (fonte cosiddetta secondaria)[1].

Tuttavia, taluni degli ambiti individuati con il partenariato durante il percorso di programmazione necessitano di indagini ad hoc e, quindi, di maggiori informazioni di dettaglio e di dati puntuali con un differente grado di approfondimento rispetto alle informazioni deducibili dal semplice ricorso ad un indicatore o dalla statistica ufficiale generale. In tali circostanze diventa necessario il ricorso alle indagini di campo[2] (indagini dirette campionarie o censuarie, *focus group*, studi di caso), al fine di estendere il set informativo rispetto agli indicatori previsti dal PO FEAMP. In tal senso, anche al fine di conferire al PdV una funzione di stimolo all'innovazione delle pratiche amministrative connesse alla valutazione, si potrebbero destinare risorse finanziarie specifiche anche per le Amministrazioni regionali, nella qualità di Organismi intermedi, per garantire un sistematico e stabile modello di rilevamento dei dati di specifici indicatori del PO FEAMP da utilizzare durante tutto il periodo di attuazione. La sistematizzazione delle risultanze valutative derivanti dall'attuazione del PdV – da effettuarsi secondo precisi orientamenti della CE e linee guida dedicate – concorrerà, compatibilmente alle tempistiche di attuazione del PO, ad alimentare la base dei dati e delle informazioni che l'AdG metterà a disposizione della CE anche per la realizzazione della Valutazione ex post del PO nel 2024.

In linea generale, la gestione tecnico-amministrativa delle valutazioni del PdV dovrebbe preliminarmente rispondere ad alcuni criteri di massima, in grado di garantire una fattibilità delle stesse ed un soddisfacente livello qualitativo, anche dal punto di vista scientifico. Tali criteri possono essere così sintetizzati:

- chiara identificazione dell'oggetto della valutazione in termini di obiettivi e target ed area territoriale/gruppo di riferimento;
- chiara identificazione dell'oggetto della valutazione in termini di integrazione programmatica e finanziaria;
- chiarezza e focalizzazione della domanda valutativa;

- chiara identificazione dei beneficiari dell'intervento;
- disponibilità di fonti informative;
- congruità delle risorse umane (in termini di numero e competenze messe in campo);
- adeguatezza delle risorse finanziarie;
- partecipazione del partenariato ai processi di valutazione;
- utilità della valutazione ovvero capacità di fornire dei miglioramenti effettivi ed internalizzabili nella programmazione 2014-2020;
- comunicabilità dei risultati della valutazione al partenariato socio-economico ed ai soggetti interessati.

[1] La preferenza assegnata alle fonti secondarie, laddove pertinente, è conseguenza dei numerosi vantaggi che esse comportano, tra cui l'esiguità dei costi ma soprattutto la certezza della validità del dato stesso. Un limite di tali dati è invece la rigidità che li caratterizza, nel senso che potrebbero non essere tempestivi (pubblicati in ritardo di alcuni anni) o le indagini potrebbero non essere ripetute oppure il livello territoriale di riferimento potrebbe non permettere le analisi di livello sub-territoriale

[2] La realizzazione di tali indagini comporta un'altra serie di problematiche molto complesse, relative all'utilizzo di criteri metodologicamente corretti per la loro realizzazione, ai costi da sostenere ed infine ai tempi per la loro realizzazione. Ma i vantaggi sono soprattutto relativi alla possibilità più ampia di indagare sull'oggetto dell'analisi potendo anche modificare gli schemi interpretativi iniziali e le ipotesi di base.

Calendario

Il calendario del PdV è, in questa sede, a carattere puramente indicativo in quanto i singoli cronogrammi di realizzazione delle diverse attività valutative risultano fortemente correlati alla tempistica di attuazione degli interventi sostenuti dal PO FEAMP, nonché agli obiettivi che le stesse valutazioni intendono perseguire (valutazione strumentale/tematica, in itinere/finale/ex-post, ecc.).

Nel rispetto dell'art. 56 del Reg. 1303/2013, il calendario del PdV specificherà il termine per la valutazione del sostegno del FEAMP agli obiettivi per ciascuna priorità.

A tal proposito, occorre anche considerare in via preventiva le condizioni di valutabilità dei diversi "oggetti valutativi" (Programmi, strategia di settore, temi trasversali, gruppi di progetti, progetti integrati, ecc.), in quanto a titolo di esempio le valutazioni compiute sugli effetti delle politiche necessitano di un certo lasso di tempo dalla conclusione degli interventi realizzati per poterne apprezzare gli effetti.

La scelta ed il rispetto della tempistica per il rilascio degli output finali delle valutazioni dovrebbero da un lato concorrere a supportate le decisioni da parte dell'AdG e dall'altro

contribuire ad alimentare lo scenario conoscitivo della Commissione europea in merito alla attuazione FEAMP nel suo complesso in Europa.

Nell'attesa della definizione delle procedure che avvieranno l'attuazione del PO FEAMP, nel corso del primo anno di attuazione (2016) il PdV focalizzerà l'attenzione sulla valutazione degli effetti degli interventi relativi al periodo di programmazione 2007-13, al fine di completare un quadro conoscitivo complessivo derivante da una attuazione in parte parcellizzata dei diversi Organismi Intermedi che hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi della strategia nazionale.

Nel corso del periodo di attuazione del PO verrà valutato almeno una volta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità.

L'affidamento all'esterno delle valutazioni dovrà consentire il rispetto di norma un arco temporale utile per espletare le attività di valutazione compreso dai 6 ai 12 mesi di tempo successivi all'attribuzione del mandato, a seconda della tipologie di valutazione e del conseguente grado di complessità richiesta dalla valutazione stessa. A tal proposito, l'AdG dovrà tenere conto anche dei tempi che in media necessitano per affidare a mezzo gare d'appalto a società specializzate per l'erogazione di servizi specialistici, al fine di far coincidere i tempi utili per le conclusioni delle valutazioni rispetto alle tempistiche legate invece ai fabbisogni istituzionali che hanno, di fatto, contribuito a generare la domanda di valutazione.

In relazione alle valutazioni tematiche indicate in precedenza (vedi par. Temi e attività di valutazione), i cui fabbisogni sono stati palesemente espressi dal partenariato, l'AdG organizzerà le diverse attività valutative secondo una scala di priorità utile per modulare al meglio l'attuazione delle misure del PO FEAMP.

In aggiunta alle suddette valutazioni tematiche, nel biennio 2018-2019, l'AdG effettuerà una valutazione intermedia del Programma che esaminerà il grado di sostegno del FEAMP rispetto agli obiettivi da conseguire per ciascuna priorità.

Requisiti specifici per la valutazione dell'SLTP

L'esperienza dei FLAG maturata nel corso del ciclo di programmazione 2007-2013 ha consentito di mappare la domanda di aggregazione nazionale volta al conseguimento degli obiettivi a seguito del sostegno di specifici interventi da parte del FEP. Tuttavia, se a tale dato elementare viene accostato anche qualche dato di performance procedurale e finanziario, si migliora notevolmente il quadro conoscitivo delle singole realtà territoriali.

Tra i principali requisiti specifici che occorrerebbe mettere in campo per la valutazione del CLLD è necessario focalizzare, in particolare, l'attenzione sulle principali variabili che ne connotano le peculiarità:

1. estensione dell'area interessata (Km2);
2. popolazione interessata (n. 000);
3. occupati nel settore della pesca (n.)
4. numerosità dei partner privati (n.);
5. numerosità dei partner pubblici (n.);
6. inclusione di aree protette (si/no);
7. cooperazione con LEADER (si/no).

La diffusione e l'utilizzo dei metodi valutativi nel modus operandi ordinario da parte delle Amministrazioni locali e Project manager che a vario titolo contribuiscono alla attuazione di determinate *policy* nel territorio, non può che concorrere a far crescere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione, anche rispetto alle sfide di percorsi integrati con procedure complesse.

Sulla base delle Linee Guida e/o di altri documenti attuativi rivolti ai FLAG (Sezione 5), saranno incoraggiate le attività di auto-valutazione dei FLAG, prevedendo specifici strumenti di rilevazione in grado di fornire risultati aggregati a livello di PO, al fine di valutare il sostegno fornito dal FEAMP ai FLAG.

Comunicazione

Il ruolo crescente che ha assunto la Comunicazione negli avvicendamenti dei diversi cicli di programmazione europea, risulta attribuibile in buona parte all'azione prescrittiva dei Regolamenti comunitari ed al contestuale sostegno finanziario da parte degli stessi fondi comunitari.

Tuttavia, tale forte orientamento comunitario ha certamente contribuito ad accrescere la consapevolezza diffusa che la realizzazione di iniziative, eventi e prodotti divulgativi finalizzati alla diffusione dei risultati delle valutazioni, rappresenti un elemento di importanza cruciale per decretare il successo o l'insuccesso di un qualsiasi esercizio valutativo. Infatti, la diffusione dei risultati tra le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle politiche, consente di condividere informazioni ad elevato valore aggiunto sul grado di efficacia conseguita dal Programma nel suo insieme, dalle singole Priorità, e/o dagli interventi realizzati, contribuendo a promuovere l'acquisizione di conoscenze e *know-how* in relazione alle buone pratiche di programmazione, attuazione e gestione della spesa pubblica per investimenti (funzione di *Learning*). Al contempo, attraverso azioni informative ad hoc, è possibile dare conto ai destinatari ultimi delle politiche, delle valutazioni espresse da esperti in merito ai risultati ottenuti con gli investimenti realizzati, in una logica di stimolo di una cittadinanza attiva (funzione di *Accountability*).

Capitalizzando l'esperienza maturata, l'AdG intende rafforzare il proprio impegno per dare la massima visibilità ai risultati delle valutazioni concernenti l'attuazione della politica comunitarie della pesca e della politica marittima integrata, promovendo la realizzazione di un maggior numero di iniziative ed azioni specifiche sia a favore degli addetti ai lavori (rappresentanze degli *stakeholder* istituzionali e socioeconomici) sia a favore della società civile.

Più in particolare, per ognuna delle valutazioni previste dal PdV verranno realizzate almeno due iniziative di diffusione dei risultati delle valutazioni, una per gli organismi intermedi ed il partenariato istituzionale e socioeconomico ed una seconda finalizzata a raggiungere gli *stakeholder* e l'opinione pubblica più direttamente interessata nel territorio nazionale. Date le diverse caratteristiche dei *target* di destinatari si farà ricorso a strumenti di informazione e comunicazione differenziati in funzione del diverso livello divulgativo necessario.

Per quanto concerne in particolare le valutazioni strategiche, le iniziative di informazione e comunicazione potranno inoltre essere accompagnate dalla realizzazione e successiva distribuzione di prodotti editoriali che rappresentino una sintesi divulgativa delle principali considerazioni e raccomandazioni condensate nei Rapporti di valutazione.

Per le valutazioni di natura operativa e per le autovalutazioni si provvederà prevalentemente ad organizzare seminari e *workshop* interni all'Amministrazione ed in presenza degli organismi intermedi o, laddove opportuno, aperti al partenariato istituzionale, in un'ottica di promozione della cultura della valutazione.

Al fine di garantire il soddisfacimento degli obiettivi attinenti in maniera specifica la Comunicazione e la disseminazione dei risultati delle valutazioni, l'AdG ha previsto una specifica allocazione di risorse finanziarie destinate a tale obiettivo.

Nell'ambito di ogni Comitato di Sorveglianza sarà dedicato un congruo spazio al dibattito sugli esiti delle valutazioni effettuate nel corso dell'anno di riferimento, dando particolare risalto alle valutazioni strategiche di immediato ritorno in termini di benefici/fabbisogni per l'AdG per il prosieguo dell'attuazione del PO FEAMP 2014-2020.

A valle della conclusione dei lavori, ogni singola valutazione verrà – previa approvazione da parte dell'AdG – resa disponibile al pubblico, in forma integrale o in sintesi, attraverso il sito internet istituzionale.

Risorse

L'attuazione del PdV implica necessariamente la definizione sin dall'inizio del periodo di programmazione di un ordine di priorità tra le questioni valutative emerse nel corso della definizione del presente documento programmatico, al fine di orientare le maggiori risorse finanziarie su quelle ritenute più rilevanti. Non vi è infatti alcun dubbio che l'esecuzione di valutazioni ad hoc di ogni questione richiede l'allocazione di risorse finanziarie dedicate, che in alcuni casi potrebbero essere anche significative, specie se le valutazioni interessano anche gli ambiti territoriali locali. La realizzazione delle valutazioni che necessitano l'espletamento di indagini di campo approfondite e di ampio respiro, comporta infatti dei costi non trascurabili. Una considerazione non pienamente idonea dell'importanza di tale fattore può condurre a sottostimare l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai diversi incarichi valutativi, con il conseguente rischio di ottenere risultati valutativi che sono il frutto di analisi non pienamente conformi ai migliori canoni metodologici.

L’allocazione di un livello adeguato di risorse finanziarie alle attività valutative rappresenta un elemento di fondamentale importanza per la riuscita del percorso che l’attuazione del PdV intende realizzare.

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie rispetto ai fabbisogni valutativi, potrebbe risultare utile definire percorsi semplificati per le domande valutative meno rilevanti in termini strategici o meno impegnative sotto il profilo tecnico-organizzativo, sperimentando la pratica dell’autovalutazione su temi e questioni che presentano un maggiore interesse per chi conduce l’azione amministrativa, riservando metodologie più articolate e complesse per le altre tipologie di valutazioni.

Più in generale, se l’obiettivo del PdV è quello di ottimizzare l’attuazione del PO FEAMP a seguito delle valutazioni dell’efficacia, dell’efficienza e dell’impatto, occorre garantire che venga rispettato il principio dell’indipendenza della valutazione. A tal fine, il servizio della Valutazione indipendente sarà affidato con procedure di evidenza pubblica sulla base dei fabbisogni espressi nell’ambito dello stesso PdV, nonché da possibili futuri fabbisogni valutativi che potranno emergere nel corso del periodo di attuazione del PO FEAMP. Dal punto di vista finanziario l’attuazione del PdV articolato in valutazioni istituzionali obbligatorie e valutazioni tematiche richiederebbe una dotazione finanziaria indicativa di 3 Meuro. Tuttavia, l’effettiva allocazione di risorse finanziarie per il PdV verrà determinata a seguito di una ricognizione dettagliata delle attività, prevedendo già da adesso la possibilità di modificare/integrare il PdV e la relativa stima dei costi ad esso connessi.

11. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

11.1. Identificazione delle autorità e degli organismi intermedi

Autorità/organismo	**Nome dell'autorità/dell'organismo**	**Indirizzo e-mail**
Autorità di gestione	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	r.rigillo@politicheagricole.it
Autorità di certificazione	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Organismo Pagatore Nazionale Via Palestro, 81 00185 ROMA Tel. 06.49 499 000 Fax. 06. 49 499 784	certificazionefeamp@agea.gov.it
Autorità di audit	Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) Organismo di Coordinamento Via Palestro, 81 00185 Roma tel. + 39 0649499620 fax:+39 0649499770	direttore.coordinamento@agea.gov.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	Provincia Autonoma di Bolzano Via Brennero 6, Palazzo 6 39100 Bolzano	arnold.schuler@provincia.bz.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	Provincia Autonoma di Trento Via Romagnosi, 9 – Centro Europa 38122 Trento	sandra.giacomoni@provincia.tn.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE ABRUZZO Via Catullo, 17 65127 Pescara	antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE BASILICATA Via V. Verrastro, 10 85100 Potenza	dg_agricoltura@regione.basilicata.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE CALABRIA Via E. Molé,79 88100 Catanzaro	c.caridi@regcal.it

Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE CAMPANIA Centro Direzionale, Isola A6 80143 Napoli	ant.carotenuto@regione.campania.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE EMILIA ROMAGNA Via della Fiera, 8 40127 Bologna	dbarchi@regione.emilia-romagna.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Via Sabbanini, 31 33100 Udine	marina.bortotto@regione.fvg.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE LAZIO Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma	rottaviani@regione.lazio.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE LIGURIA Via B. Bosco, 15 16121 Genova	riccardo.jannone@regione.liguria.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE LOMBARDIA P.zza Città di Lombardia, 1 Palazzo Lombardia 20124 Milano	alberto_lugoboni@regione.lombardia.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE MARCHE Via Tiziano, 44 60125 Ancona	uriano.meconi@regione.marche.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE MOLISE Via N. Sauro, 1 86100 Campobasso	g.tocci@regione.molise.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE PIEMONTE C.so Stati Uniti, 21 10123 Torino	carlo.dibisceglie@regione.piemonte.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE PUGLIA Lungomare Nazario Sauro, 45/47 70121 Bari	g.russo@regione.puglia.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE SARDEGNA Via Pessagno, 4 09126 Cagliari	asalis@regione.sardegna.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE SICILIA Via degli Emiri, 45 90135 Palermo	dipartimento.pesca@regione.sicilia.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE TOSCANA Via di Novoli , 26 50127 Firenze	lorenzo.drosera@regione.toscana.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE UMBRIA Via M. Angeloni, 61 06124 Perugia	ppapa@regione.umbria.it

Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE VALLE D'AOSTA Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali Loc. Grande Charrière, 66 11020 Saint Christophe (AO)	p.oreiller@regione.vda.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE VENETO Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 30123 Venezia	diego.tessari@regione.veneto.it

11.2. Descrizione delle procedure di sorveglianza e di valutazione

L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione dei dati significativi necessari per monitorare l'andamento del PO e per valutarne l'attuazione.

Sistema informativo di monitoraggio

In base all'art. 110 del Reg. UE n. 508/2014, le informazioni essenziali sull'attuazione del PO, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, sono registrate e conservate elettronicamente. L'AdG promuove lo sviluppo di un sistema informativo gestionale capace di supportare tutte le attività connesse al PO FEAMP e che coinvolga gli attori principali del processo, i quali contribuiranno - ognuno per la propria competenza - all'implementazione di tutte le informazioni ritenute necessarie in "tempo reale".

Obiettivi del sistema di monitoraggio sono:

- la raccolta e sistematizzazione di dati armonizzati a scala nazionale inerenti le operazioni selezionate;
- la gestione informatizzata delle informazioni aggregabili in funzione delle diverse esigenze di monitoraggio;
- il rilascio di report in ottemperanza agli adempimenti regolamentari;
- la disponibilità di informazioni utili per ulteriori esigenze conoscitive connesse all'attuazione degli interventi.

Sarà assicurata la conformità del sistema con le indicazioni contenute nei Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e s.m.i. e (UE) n. 1243/2014, rispettivamente in merito alla presentazione dei dati cumulativi degli interventi selezionati ed alla struttura della base dati funzionale alla trasmissione delle informazioni da parte dello Stato membro alla Commissione Europea.

Il sistema informativo FEAMP è implementato, a partire dall'attuale sistema utilizzato per il Programma FEP 2007/2013 – il Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA), sul

portale SIAN - tenuto conto delle innovazioni introdotte e dell'esigenza di colloquio con il sistema comunitario (SFC 2014) e nazionale (Monitweb). Si tratta dunque di un sistema a gestione centralizzata al quale hanno accesso le Autorità e gli OI del Programma.

I dati minimi essenziali raccolti devono essere sufficienti all'implementazione delle informazioni che lo Stato Membro è chiamato a comunicare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso, ai sensi dell'Art. 97 (1) (a) del Reg. n. 508/2014.

I dati inseriti nel sistema rappresenteranno una base informativa indispensabile per le attività di *reporting* - in particolare per la predisposizione delle relazioni annuali ex art. 50 Reg. UE n. 1303/2013 – per le attività di valutazione, per l'esame dei progressi compiuti nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e per le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati conseguiti.

Il sistema terrà conto, inoltre, delle specifiche esigenze informative e degli elementi necessari per la predisposizione delle Relazioni annuali da presentare nel 2017 e nel 2019 ex art. 50 commi 2, 4, 5 Reg. UE n. 1303/2013; per la presentazione delle Relazioni sullo stato dei lavori di competenza dello Stato Membro ex art. 52 Reg. UE n. 1303/2013 e per la messa a disposizione della Commissione Europea delle informazioni necessarie per la valutazione ex post che, in base all'art. 57 del Reg. UE n. 1303/2013, dovrà essere effettuata nel 2024. La Relazione annuale da presentare nel 2019 dovrà anche valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia Europa 2020. Le informazioni richieste per i rapporti annuali di esecuzione saranno raccolte e convalidate sulla base dell'elenco di indicatori di output, di risultato e di contesto del PO FEAMP.

I dati fondamentali da raccogliere per la gestione del programma necessari anche alla trasmissione alla Commissione mediante INFOSYS possono essere raggruppati come segue:

- dati amministrativi, in particolare dati che identificano la particolare operazione, il beneficiario, la classificazione NUTS, la tipologia di impresa oltre allo stato di attuazione;
- dati di previsione di spesa, in particolare dati che identificano il costo ammesso;
- dati di implementazione finanziaria dell'operazione, in particolare dati che identificano le spese ammissibili certificate e pagate;
- dati di implementazione dell'operazione, in particolare dati che riguardano la misura di riferimento dell'operazione, indicatori di *output* e dati di implementazione (tipo di innovazione, etc.);
- indicatori di risultato, in particolare dati relativi ad indicatori di risultato, i valori attesi dai beneficiari e il valore validato dopo l'implementazione;
- dati e informazioni inerenti le irregolarità e gli errori amministrativi, i recuperi e i ritiri.

Il sistema informatico ha una struttura che prevede, nel rispetto dei requisiti di sicurezza ed accessibilità:

- utenze specifiche per le diverse Unità dell'AdG e degli OI (Inseritore, Responsabile del procedimento, Revisore, Responsabile dell'AdG, Utenza di sola consultazione);
- utenze specifiche per l'Autorità di certificazione del programma e degli eventuali OI, per la visualizzazione, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati necessari a supportare la presentazione delle domande di pagamento periodiche, nonché la presentazione dei conti annuali;
- utenze specifiche per l'Autorità di audit per la visualizzazione e l'acquisizione dei dati necessari a supportare le attività ordinarie di audit e le attività connesse alla predisposizione della documentazione.

Sorveglianza

Al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Programma, l'art. 47 del Reg. UE 1303/2013 stabilisce l'istituzione del Comitato di Sorveglianza, con il compito di verificare l'andamento dell'attuazione e i risultati conseguiti durante tutto il periodo di programmazione.

Tenuto conto delle difficoltà riscontrate per l'attuazione del periodo di programmazione 2007-2013, per quanto riguarda il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione di determinate misure delegate agli OI (come nel caso dell'Asse 4 del PO FEP), il PO FEAMP intende introdurre opportuni miglioramenti organizzativi e procedurali. Nello specifico, il necessario coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del PO FEAMP sarà garantito nell'ambito di un Tavolo istituzionale tra l'AdG e gli OI. Il Tavolo avrà principalmente la funzione di garantire il coordinamento strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale, indirizzando ed orientando l'attuazione del Programma, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni.

Valutazione

Le attività di valutazione saranno realizzate coerentemente a quanto definito nel Piano di valutazione ex art. 56 del Reg. UE n. 1303/2013, coerentemente alle indicazioni riportate nella precedente Sezione n. 10.

11.3. Composizione generale del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) sarà istituito conformemente agli artt. 47-48 del Reg. UE n. 1303/2013 entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma. Il CdS elabora ed adotta un proprio Regolamento interno e si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

Il Comitato è presieduto dall'Autorità di Gestione e vi partecipa, con funzione deliberativa, un rappresentante per ciascuno dei seguenti membri:

- le Regioni e le Province Autonome e gli altri organismi intermedi delegati per l'attuazione del programma operativo;
- le Amministrazioni nazionali responsabili del coordinamento dei fondi SIE;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato IGRUE;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari opportunità;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- i soggetti coinvolti nell'ambito del controllo e della raccolta dati della Politica Comune della Pesca (Priorità 3) e della Politica Marittima Integrata (Priorità 6)

La Commissione europea vi partecipa a titolo consultivo.

In coerenza con il principio di partenariato di cui all'Art. 5 del Reg. UE n. 1303/2013, prenderanno parte ai lavori del CdS, con funzione consultiva, le parti economiche e sociali, gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, compresi i rappresentanti di aspetti relativi al cambiamento climatico, le organizzazioni non governative, gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione. In virtù di tali disposizioni sarà garantito il coinvolgimento delle associazioni e delle rappresentanze dei soggetti potenzialmente influenzati dall'uso del FEAMP, i quali sono portatori di conoscenze e istanze di supporto ai processi decisionali che riguardano l'impiego di tale fondo, in modo da garantire una partecipazione informata e un confronto continuo volto a migliorare l'attuazione del programma.

I rappresentanti dei *partner* ricevono una delega dalle rispettive organizzazioni con procedure trasparenti.

Nel coinvolgimento dei *partner* ai lavori del CdS si terrà conto delle indicazioni fornite dal Codice di Condotta UE sul partenariato adottato con Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione (Artt. 10 e 11).

Sulla base dell'agenda dei lavori, potranno essere invitati a prendere parte alle sedute del CdS le Autorità di Certificazione e di Audit coinvolte nell'attuazione del Programma, studiosi, esperti e, in generale, i rappresentanti del mondo scientifico connesso alla pesca ed al mare.

Nella composizione del Comitato sarà perseguito il principio di parità tra uomini e donne e la non discriminazione.

11.4. Descrizione sommaria delle misure di informazione e pubblicità da attuare in conformità dell'articolo 120

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione e, ove pertinente, gli

Organismi intermedi, ciascuno per le attività di propria competenza, provvederanno ad attivare adeguate azioni di informazione e pubblicità, in ottemperanza all'articolo 119 del Reg. UE n. 508/2014 ed in coerenza con le indicazioni contenute nel relativo Allegato V. Le azioni saranno finalizzate a:

- dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- dare pubblicità al programma operativo informando i beneficiari dei contributi dell'Unione ed il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

A tal fine saranno garantite:

- l'implementazione del sito web per fornire informazioni sul programma operativo italiano;
- l'informazione in merito alle possibilità di finanziamento nell'ambito del programma operativo;
- l'informazione adeguata in merito alle modalità di partecipazione alle procedure di selezione;
- la comunicazione presso i cittadini del ruolo e delle realizzazioni del FEAMP mediante azioni di comunicazione sui risultati del programma operativo;
- la pubblicazione di una sintesi delle misure per assicurare il rispetto delle norme della PCP.

Al fine di garantire la trasparenza, sarà implementato un elenco di interventi, in formato elettronico, accessibile dal sito web unico, in cui figurerà, altresì, una sintesi del programma operativo. L'elenco degli interventi sarà aggiornato ogni sei mesi e conterrà le informazioni richieste dall'Allegato V del Reg. UE n. 508/2014. Le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità degli interventi, ivi compresi l'emblema ed i colori standard da utilizzare, rispetteranno quanto indicato dal Regolamento di Esecuzione UE n. 763/2014. L'Autorità di Gestione assicurerà la massima copertura mediatica per le misure di informazione e pubblicità, anche sfruttando le potenzialità derivanti dai *social media*.

Oltre al sito web, le principali azioni di comunicazione ed informazione riguarderanno:

1. l'organizzazione di eventi informativi (come ad esempio un evento di lancio ed incontri che precedono la pubblicazione di avvisi, o la disseminazione dei risultati del Programma, etc.);
2. la pubblicazione di opuscoli divulgativi, comunicati stampa, periodici;
3. le campagne di comunicazione sui media per diffondere la conoscenza del Programma;
4. la realizzazione, dopo almeno tre anni dall'attuazione, di una vetrina delle *best practices* nazionali accessibile dal sito web.

L’Autorità di Gestione, inoltre, garantisce che i beneficiari ed i potenziali beneficiari, siano adeguatamente informati sulle condizioni di ammissibilità delle spese a valere sul FEAMP, di concerto con gli Organismi Intermedi per le attività di relativa competenza. Le azioni di comunicazione ed informazione saranno finanziati attraverso le risorse destinate all’assistenza tecnica. L’AdG darà conto annualmente delle misure attuate e dei risultati nelle Relazioni di attuazione.

12. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI ORGANISMI PREPOSTI AL SISTEMA DI CONTROLLO, ISPEZIONE ED ESECUZIONE

12.1. Organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione

Nome dell'autorità/dell'organismo
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA (COMANDO GENERALE – CENTRO DI CONTROLLO NAZIONALE PESCA)aa

12.2. Descrizione succinta delle risorse umane e finanziarie disponibili per l'attuazione del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nel settore della pesca

Il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (di seguito Corpo) è l'Organismo che, in base alle norme vigenti, svolge i compiti e le funzioni collegate con gli usi del mare, per i fini civili.

Nell'esercizio di dette funzioni, il Corpo ha una dipendenza funzionale da vari Ministeri che si avvalgono della sua opera.

In rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Comando Generale è l'Autorità responsabile del Centro di Controllo Nazionale Pesca (C.C.N.P.) e le Autorità Marittime periferiche effettuano i controlli previsti dalla normativa nazionale ed europea sull'intera filiera della pesca.

In tal senso, il D.Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 ha ribadito che le verifiche in materia di pesca marittima, ovvero sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti ittici, nonché l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano, sono affidate alla direzione esclusiva delle menzionate Autorità.

Dal punto di vista organizzativo, il richiamato Centro di Controllo Nazionale Pesca (C.C.N.P.), istituito con il Dp.r. 9 ottobre 1998, n. 424, si avvale delle strutture periferiche presenti presso ciascuna delle 15 Direzioni Marittime, denominate, a loro volta, Centri di Controllo Area Pesca (C.C.A.P.).

I suddetti Centri di Controllo operano a livello territoriale, impiegando tanto personale di terra, quanto personale imbarcato, come da consistenza numerica di seguito riportata.

Tabella 4: Personale di terra ed imbarcato dei Centri di Controllo Area Pesca

CENTRI DI CONTROLLO AREA PESCA | PERSONALE DI TERRA | PERSONALE IMBARCATO
GENOVA | 74 | 46
LIVORNO | 24 | 71
CIVITAVECCHIA | 100 | 63
NAPOLI | 81 | 104

REGGIO | 155 | 91
BARI | 94 | 103
ANCONA | 48 | 60
RAVENNA | 24 | 74
VENEZIA | 20 | 50
TRIESTE | 16 | 26
CATANIA | 127 | 83
PALERMO | 106 | 104
CAGLIARI | 86 | 62
PESCARA | 70 | 28
OLBIA | 72 | 47
TOTALE C.C.A.P. | 1097 | 1005

6^ SQUADRIGLIA NAVALE (MESSINA) | 0 | 190

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento "controlli" e delle disposizioni attuative contenute nel Reg. UE 404/2011, le competenze del Corpo sono state ulteriormente ampliate. Unitamente ai tradizionali compiti di monitoraggio e contrasto alle attività illegali sull'intera filiera della pesca, a tutela dell'ecosistema e del consumatore, il C.C.N.P. è stato individuato quale responsabile della tenuta del Registro Nazionale delle Infrazioni (ex art. 15 del D.Lgs. n. 4/2012), ove confluiscono tutti gli illeciti commessi in materia di pesca.

La sinergia con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie Forestali è, altresì, assicurata grazie all'istituzione, nel 2005, del Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo, posto alle direte dipendenze del Ministro, quale organo di supporto tecnico all'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio legislativo, al Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali, nonché alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura. Oltre al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, i controlli sulla filiera della pesca sono effettuati, ai sensi della normativa vigente in materia, anche da altri corpi quali ad esempio: l'Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, etc. La presenza di ulteriori organi di vigilanza partecipanti all'attività di controllo sulla pesca assicura una maggiore qualificazione dei controlli stessi nell'ambito del costituito stabilito per legge.

12.3. Principali attrezzature disponibili, in particolare il numero di navi, aeromobili ed elicotteri

Le attività sistematiche di vigilanza e controllo richiedono, unitamente a risorse umane qualificate, anche un'adeguata dotazione di mezzi.

La Tabella seguente riporta la dotazione numerica delle unità navali, degli automezzi e dei velivoli di cui dispone il Corpo, per l'espletamento delle richiamate attività operative.

Tabella 5: Dotazione numerica delle unità navali, degli automezzi e dei velivoli

CENTRI DI CONTROLLO AREA PESCA | UNITA' NAVALI | AUTOMEZZI
GENOVA | 16 | 33
LIVORNO | 19 | 18
CIVITAVECCHIA | 45 | 37
NAPOLI | 23 (compreso CP 920) | 52
REGGIO | 28 | 50
BARI | 44 | 47
ANCONA | 20 | 20
RAVENNA | 19 | 11
VENEZIA | 12 | 21
TRIESTE | 6 | 5
CATANIA | 25 | 42
PALERMO | 45 | 38
CAGLIARI | 15 | 12
PESCARA | 12 | 27
OLBIA | 15 | 21
TOTALE C.C.A.P. | 344 | 434

6^ SQUADRIGLIA NAVALE (MESSINA) | 6 (CP 940, CP 941, CP 904, CP 905, CP 906 e CP404) | 4
UNITA' AEREE
VEIVOLI AD ALA FISSA | 3 (2 ATR 42 – 1 P166) | //
VEIVOLI AD ALE ROTANTI | 5 (1 AB 412 – 4 AW 139) | //

Occorre precisare che, oltre alle unità in dotazione del Corpo, i controlli sono effettuati da altri corpi dotati anch'essi di unità navali e velivoli.

12.4. Elenco dei tipi di operazioni selezionati

Tipo di operazione	Descrizione
a - Acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software di computer, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi di televisione a circuito chiuso (TVCC) e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi, la gestione dei rischi, la presentazione (tramite siti web connessi al controllo) e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati	Acquisto installazione e sviluppo di hardware e software e di reti informatiche finalizzate a migliorare lo scambio e la raccolta dei dati relativi alla pesca, nonché al monitoraggio ed al controllo delle attività di pesca; nonché l'attuazione e il controllo del sistema di certificazione delle catture per l'importazione e l'esportazione dei prodotti della pesca di cui al Capo III del Reg. CE n. 1005/2008.
b - Sviluppo, acquisto e installazione dei	Sviluppo, acquisto ed installazione di

Tipo di operazione	Descrizione
componenti, compresi hardware e software, che sono necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo	componenti hardware e software finalizzati al rinnovo e potenziamento del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e del sistema di identificazione automatica (AIS) per le attività di pesca e del sistema elettronico di registrazione e reporting (ERS).
c - Sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009	Sviluppo, acquisto ed installazione di componenti hardware e software utili alla tracciabilità e all'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi del Reg. CE n. 1224/2009 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di facilitare ed automatizzare le procedure per gli operatori della filiera.
d - Attuazione e analisi di programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati tra gli Stati membri	Attuazione di progetti e programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati tra gli Stati membri.
f - Acquisto di altri mezzi di controllo, compresi dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di pesatura	Acquisto di mezzi e di attrezzature, anche subacquei, per potenziare i controlli sia in mare, che a terra, compresi i dispositivi di misurazione dei parametri specifici delle attività di pesca, nonché della potenza motrice.
g - Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo innovativi e attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l'analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo	Attuazione di progetti per l'acquisizione della strumentazione di laboratorio per l'analisi del DNA delle specie ittiche con finalità di controllo.
h - Programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle	Realizzazione di programmi di formazione per il personale degli Organi

Tipo di operazione	Descrizione
attività di pesca	di controllo sulle attività di pesca.
j - Iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP	Realizzazione di iniziative finalizzate a sensibilizzare sia gli operatori della filiera ittica che enti ed amministrazioni coinvolte a vario titolo circa la necessità di opporsi alla pesca illegale.
k - Costi operativi sostenuti per l'effettuazione di controlli più rigorosi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al coordinamento dei controlli conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio	Spese Operative relative allo SCIP (Specific Control Inspection Program) per lo svolgimento di controlli più rigorosi sugli stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione conformemente all'art.95 del Reg. CE n. 1224/2009, nonché partecipazione degli ispettori ed esperti nazionali in occasione delle riunioni del Gruppo di impiego congiunto TJDG.
l - Programmi connessi all'attuazione di un piano d'azione definito conformemente all'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti	Costi per lo svolgimento di programmi connessi all'attuazione di piani di azione così come definiti all'art.102, par.4 del Reg. CE n. 1224/2009, compresi i costi operativi finalizzati al perseguimento degli obiettivi prefissati nei piani regionali di controllo redatti ai sensi del Reg. CE n. 1224/2009 e dell'Action Plan predisposto a seguito delle attività di Audit condotte dai funzionari della Commissione Europea ai sensi dell'art. 100 del Reg. CE n. 1224/2009. Presentazione e realizzazione, previa approvazione da parte della Commissione Europea, di un piano nazionale di controllo ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009, art 61 paragrafo 1, e dell'Action Plan predisposto a seguito dell'attività di AUDIT della CE (ex art.100 del Reg(CE) 1224/2009), al fine

Tipo di operazione	Descrizione
	di consentire la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che gli stessi siano destinati ad una località situata sul territorio nazionale. Presentazione e realizzazione, previa approvazione da parte della Commissione Europea, di un piano di campionamento ai sensi del Reg(CE) 1224/2009, art 60 paragrafo 1, e dell'Action Plan predisposto a seguito dell'attività di AUDIT della CE (ex art.100 del Reg(CE) 1224/2009), al fine di consentire sia la pesatura dei prodotti della pesca attraverso strumenti di pesatura non autorizzati e/o di consentire la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio, ai sensi dell'art. 60 paragrafo 3.

12.5. Collegamento con le priorità definite dalla Commissione

Le azioni proposte sono finalizzate a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della Pubblica Amministrazione nel controllo del settore pesca e sono direttamente collegate alle Priorità dell'Unione, sulla base dello schema seguente.

Tipi di azioni | RIFERIMENTO Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/464/UE
Art. 76 punto 2 lett. a) | Art. 1, lett. a), b) ed e)
Art. 76 punto 2 lett. b) | Art. 1, lett. a) e b)
Art.76 punto 2 lett. c) | Art. 1, lett. i)
Art.76 punto 2 lett. d) | Art. 1, lett. c)
Art. 76 comma 2 lett. f) | Art. 1, lett. a) ed f)
Art. 76 comma 2 lett. g) | Art. 1, lett. a)
Art. 76 comma 2 lett. h) | Art. 1, lett. a)
Art. 76 comma 2 lett. j) | Art. 1, lett. a)
Art. 76 punto 1 lett. k) | Art. 1, lett. a), d) e g)
Art. 76 comma 2 lett. l) | Art. 1, lett. a), d) e g)

13. RACCOLTA DEI DATI

13.1. Descrizione generale delle attività di raccolta dei dati previste per il periodo 2014-2020

13.1.1 Attività

Parte A: per il periodo 2014-2016

La decisione C(2013) 5243 del 13 agosto 2013 della CE ha esteso al periodo 2014 – 2016 il programma nazionale pluriennale dell'UE per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013 (di seguito PN). Con avviso pubblico del 15 gennaio 2014 pubblicato per estratto sulla GURI N. 37 del 14 febbraio 2014, l'Amministrazione ha affidato l'implementazione del PN all'ATS con mandataria CNR (Convenzione del 17 luglio 2014).

In aggiunta alle attività previste dal PN 2014-2106, si prevede l'estensione della campagna MEDIAS (*MEDiterranean International Acoustic Survey*) alle GSA 9 e 10. Tale campagna è utilizzata per la valutazione dello stato delle risorse dei piccoli pelagici. Il PN 2014-2016 prevede lo svolgimento di tale campagna nel canale di Sicilia (GSA 16) e nell'Adriatico (GSA 17 e 18). Tuttavia, si considera necessario estendere tale campagna a partire dal 2015 anche nel Tirreno (GSA 9 e 10). Tale estensione è scientificamente giustificata anche sulla base del parere espresso dallo STECF (sessione plenaria, novembre 2010).

Parte B: per il periodo successivo al 2016

L'Italia implementerà il programma nazionale per la raccolta dati, in conformità alle disposizioni del futuro DC-MAP (*Data Collection Multi-annual Plan*).

Attività relative alla pesca commerciale

a) Variabili economiche. Le variabili che saranno raccolte sono entrate (valore lordo degli sbarchi, sovvenzioni dirette, altre entrate), costi relativi al personale, costi energetici, costi di riparazione e manutenzione, altri costi operativi, costi e valore del capitale, posizione finanziaria, consumo energetico. I dati economici saranno stimati tramite un'indagine campionaria e saranno resi disponibili su base annua, per segmento di flotta e per GSA, utilizzando lo stesso *panel* previsto per quella sui dati trasversali attraverso questionari mensili.

b) Variabili biologiche. Tale attività sarà eseguita per le variabili relative all'attrezzo (distribuzione delle lunghezze delle principali specie commerciali e degli scarti da pesca nelle

catture) e agli stock (età, lunghezza, peso, sesso e maturità). Il campionamento, realizzato trimestralmente e per GSA fornirà i parametri necessari alla valutazione dello stato delle risorse. Ai fini del campionamento saranno tenuti in considerazione i principali attrezzi da pesca.

c) Variabili trasversali. Saranno rilevate le informazioni relative a: sbarcato e prezzo per specie, attrezzi utilizzati e loro dimensione, area di pesca e variabili necessarie alla stima dello sforzo di pesca (giorni e ore di attività). I dati trasversali saranno stimati tramite un'indagine campionaria, con cadenza settimanale. Tali dati copriranno l'intera flotta da pesca nazionale e saranno riportati per mese, regione amministrativa, GSA, attrezzo e segmento di flotta.

d) Campagne di ricerca in mare. Saranno condotte le seguenti indagini: MEDITS (*MEDiterranean International bottom Trawl Survey*), *survey* scientifico di pesca a strascico con lo scopo di valutare la biomassa, la struttura demografica e la distribuzione spaziale delle specie demersali in tutte le GSA italiane. MEDIAS: *survey* acustico annuale con lo scopo di valutare la biomassa, la struttura demografica e la distribuzione spaziale dei piccoli pelagici nelle GSA 9, 10, 16, 17 e 18.

e) Pesca ricreativa. A livello nazionale, sarà valutata la composizione trimestrale delle catture in termini di peso per le specie *Thunnus thynnus*, *Anguilla anguilla* e squali, tramite l'utilizzo di questionari, interviste, e censimento dei porti dove si effettuano le gare di pesca.

f) Indicatori eco sistemici. I dati utilizzati per la stima degli indicatori deriveranno sia da approcci indipendenti dalla pesca (campagne scientifiche) che da sbarcati commerciali. Tali indicatori potranno contribuire anche alla valutazione dello stato ecologico delle acque e delle aree impattate dalle attività di pesca attraverso la localizzazione delle attività. (*Water Framework Directive WFD; Marine Strategy Framework Directive MSFD*).

Attività relative all'acquacoltura

Saranno stimati i parametri economici annuali per segmenti tecnici-produttivi, relativamente alle specie marine e di acqua dolce. Tutti i parametri economici saranno raccolti utilizzando il sistema campionario casuale stratificato. I risultati dell'indagine campionaria saranno resi coerenti con le stime di produzione ufficiali prodotte in base al Reg. (CE) n. 762/2008.

Attività relative all'industria di trasformazione dei prodotti ittici

L'indagine si baserà sulle aziende che esercitano l'attività 10.20, secondo la classificazione ATECO 2007. La stima dei parametri economici sarà finalizzata ad analizzare la situazione economica dell'industria di trasformazione dei prodotti ittici.

13.1.2 Principali categorie di spese eleggibili per il 2014-2020

Il programma di raccolta dati include le attività che possono essere riassunte nella seguente categorie principali:

1) Settore della pesca:

a) raccolta di variabili economiche

b) raccolta di variabili biologiche

c) raccolta di variabili sull'attività di pesca (catture e sforzo)

d) campagne di ricerca in mare

2) Settore dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione:

a) raccolta di dati economici per il settore dell'acquacoltura

b) raccolta di dati economici per l'industria di trasformazione

3) Dati sugli ecosistemi per valutare l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema marino

4) Gestione e l'utilizzo dei dati relativi al settore delle pesca nel quadro della politica comune della pesca

5) Partecipazione alle riunioni di coordinamento regionale e di consulenza scientifica

6) Attività e studi pilota volti a migliorare la raccolta dei dati e lo sviluppo di sistemi informatici per l'archiviazione dei dati e il controllo di qualità

Tra le spese ammissibili rientrano le seguenti categorie di costi:

a) spese di personale;

b) spese di viaggio;

c) attrezzature e beni durevoli;

d) materiali di consumo e forniture, inclusi i costi del materiale informatico;

e) spese per le navi (spese di funzionamento e ammortamenti);

f) costi di subappalto/assistenza esterna;

g) spese generali.

Eventuali spese aggiuntive non ricomprese nell'elenco di cui all'art.77 del Reg. UE n. 508/2014, potranno essere finanziate attraverso le risorse destinate all'assistenza tecnica.

13.2. Descrizione dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo dei dati

L'utilizzo e la gestione dei dati saranno attuati attraverso l'uso di una appropriata banca dati che sarà aggiornata attraverso lo sviluppo metodologico e tecnologico delle procedure di raccolta e archiviazione dati. La banca dati consentirà la fruibilità da parte degli utilizzatori finali dei dati dettagliati e aggregati a sostegno dell'analisi scientifica (art. 18 Reg. CE n. 199/08).

Si procederà inoltre alla manutenzione della piattaforma web che, oltre a consentire il caricamento e l'aggiornamento dei dati direttamente dai fornitori (art. 13, lettera a) e b) del Reg. CE n. 199/08), permetterà diversi gradi di accesso in ottemperanza alle esigenze della Commissione e dell'Amministrazione Centrale (art. 16 Reg. CE n.199/08).

Per quel che riguarda l'uso dei dati a fini scientifici, la fruizione sarà assicurata da una piattaforma informativa omogenea che consentirà di sviluppare analisi basate sull'integrazione, all'interno dei modelli di stima e simulazione bio-economica, dei dati raccolti sin dal 2002. Tramite l'impostazione di regole su ogni entità della banca dati, sarà agevolata l'attività di validazione attraverso la verifica automatica della congruenza di determinate informazioni (biologiche e socio-economiche). Gli aspetti di tipo qualitativo dovranno passare necessariamente attraverso l'ispezione dei dati stessi, potendo però contare su una banca dati omogenea e strumenti di verifica.

La configurazione della banca dati prevedrà, infatti, strumenti specializzati per l'analisi incrociata dei dati e particolarmente indicati per analisi statistiche di distribuzione della popolazione biologica a partire da campionamenti quali i dati delle campagne di pesca MEDITS e MEDIAS. Le routine di controllo già prodotte durante i precedenti Programmi Nazionali (e.g. RoME) rappresenteranno gli standard di riferimento. Tali strumenti saranno, inoltre, utilizzati per interpolare i dati periodici provenienti dalla sezione variabili trasversali con le altre informazioni di tipo socio-economico elaborate nell'ambito della sezione variabili economiche.

Tale approccio consentirà di "schematizzare" le analisi da svolgere in modo da automatizzare le fasi di *routine*, semplificando le elaborazioni delle stesse analisi su aree diverse. I dati così validati saranno quindi elaborati utilizzando algoritmi e funzioni avanzate messe a disposizione dagli strumenti specialistici introdotti.

In definitiva, per l'esecuzione della presente sezione si propone un sistema informativo di tipo centralizzato che, oltre ad assolvere a tutte le necessità operative ed a fornire le informazioni di interesse, consentirà di realizzare una banca dati comune, strutturata in modo da facilitare le operazioni di validazione, analisi e generazione di dati di sintesi ed in grado di innescare un processo virtuoso, che porti le entità impegnate nell'attività di raccolta dei dati ad adottare una modalità comune di fornitura degli stessi.

Così come previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 199/2008, saranno adottate tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione o perdita accidentale o illecita, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

La disponibilità di tali strumenti informatici consentirà un uso efficiente delle informazioni disponibili. L'utilizzo dei dati si riferisce a:

- produzione di serie di dati e loro utilizzo a sostegno dell'analisi scientifica per la formulazione di pareri sulla gestione della pesca;
- produzione ed invio dei dati secondo il formato richiesto dagli utilizzatori finali, quali la Commissione europea, la Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo (CGPM) e l'*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* (ICCAT);
- stima di parametri biologici (età, peso, sesso, e maturità) per gli stock che saranno individuati e livello regionale;
- valutazioni dello stato degli stock, al fine della verifica del raggiungimento del RMS, come stabilito dall'articolo 2 del Reg. CE n. 1380/2013;
- modellizzazione bio-economica e le relative analisi scientifiche;
- supporto alla redazione dei piani pluriennali e di rigetto (ex articolo 9, 10 e 15 del Reg. CE n.1380/2013) e dei piani d'azione ai sensi dell'articolo 22 del Reg. CE n. 1380/2013;
- calcolo degli indicatori economici, tecnici e biologici per la redazione della relazione sull'equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca, ai sensi dell'articolo 22 del Reg. CE n. 1380/2013.

13.3. Descrizione delle modalità attuate per gestire la raccolta dei dati in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario

Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento.

Il corrispondente nazionale agisce all'interno della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ed è responsabile dei compiti di coordinamento tecnico/scientifico del programma raccolta dati. All'Autorità di Gestione spettano i compiti di coordinamento amministrativo e di gestione finanziaria.

Il corrispondente nazionale non ha nessuna responsabilità nella gestione finanziaria (come anche specificato dall'articolo 25, comma 4 del Reg. UE n. 1380/2013), ma funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro per quanto riguarda la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

Il corrispondente nazionale e l'Autorità di gestione terranno riunioni di coordinamento su base regolare e sarà garantito lo scambio delle informazioni e dei documenti ritenuti necessari al conseguimento efficace degli obiettivi.

Per l'esecuzione delle attività previste dal Programma Nazionale raccolta dati alieutici per il periodo 2014-2016, una Associazione Temporanea di Scopo, con mandataria il Consiglio Nazionale delle Ricerche e costituita da dieci unità operative, è stata selezionata mediante un avviso pubblico emanato dall'Amministrazione in base alle disposizioni dell'art. 12 della legge e 241/1990. Tale ATS è un beneficiario con il compito di attuare le attività previste dal programma nazionale raccolta dati. Il corrispondente nazionale e la mandataria dell'ATS terranno incontri regolari per monitorare l'esecuzione del programma nazionale e per scambiare tutte le informazioni e i documenti ritenuti utili. Una riunione di coordinamento nazionale sarà organizzata almeno una volta l'anno con tutti gli enti coinvolti.

Al termine del periodo di validità del piano pluriennale 2014-2016, attualmente approvato dalla Commissione europea, l'Amministrazione si impegna a garantire la continuità nell'esecuzione del programma, garantendo l'efficacia della raccolta dati per l'intero periodo di programmazione.

Le risorse umane dedicate all'esecuzione delle attività sono quantificabili in oltre 90 ricercatori e tecnici con certificata esperienza nella raccolta, gestione ed uso dei dati. Le navi di ricerca in alcuni casi appartengono agli Istituti coinvolti, in altri casi risultano affittate. Le risorse tecniche comprendono strumenti informatici e software per l'acquisizione e archiviazione dei dati, l'analisi statistica e la somministrazione di questionari.

Il Corrispondente nazionale garantirà la partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale e alle riunioni di consulenza scientifica.

14. STRUMENTI FINANZIARI

14.1. Descrizione dell'uso previsto degli strumenti finanziari

Descrizione generale

Gli strumenti finanziari (SF) cofinanziati dal PO FEAMP possono costituire un modo sostenibile ed efficiente di investire le risorse negli obiettivi di crescita e sviluppo della Strategia Europa 2020 per il settore della pesca e acquacoltura, nonché per fornire un importante sostegno allo sviluppo della Politica Marittima Integrata, a beneficio di una vasta gamma di destinatari.

Gli elementi che hanno condotto alla scelta di ricorre agli SF nell'attuazione del PO FEAMP sono ravvisabili da un lato, nelle gravi difficoltà di accesso al credito e di sottocapitalizzazione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dall'altro, nell'incentivazione al loro uso nell'ambito dei Fondi SIE promossa dalla CE, al fine di accrescere significativamente il sostegno globale dell'Unione tramite strumenti finanziari a effetto leva per le Pmi nel 2014-2020.

Oltre agli evidenti vantaggi legati al riutilizzo dei fondi nel lungo termine, che garantisce l'efficienza nell'impiego delle risorse pubbliche, gli SF consentono infatti, grazie all'addizionalità di capitali privati, di far fronte alle carenze del mercato, riducendo allo stesso tempo i fattori di rischio sia per la parte pubblica che per l'operatore privato (cosiddetto matching dei rischi). Allo stesso tempo, forniscono valore aggiunto all'agire pubblico, perché si tratta di *revolving funds,* in grado di alimentare il reinvestimento in nuovi progetti e iniziative e di favorire la professionalizzazione dell'intervento pubblico.

Le loro modalità di erogazione comportano un elevato grado di *expertise* per coloro che gestiscono l'intervento pubblico, essendo l'Amministrazione chiamata a coniugare le proprie competenze ed informazioni con quelle che mutua dagli operatori privati, in un contesto di incertezze socio-economiche nel quale è necessario programmare al meglio le risorse finanziarie.

Per il tramite degli SF, inoltre, viene offerta una strumentazione d'intervento capace di sanare le asimmetrie finanziarie, informative e di rischio. La minore intensità di aiuto rispetto alle agevolazioni tradizionali si traduce in un minore effetto distorsivo dei mercati, inducendo una più accentuata responsabilizzazione dei destinatari e riducendo al contempo gli azzardi morali.

Alla luce dell'attuale congiuntura economica e della crescente scarsità delle risorse pubbliche, le considerazioni sopra esposte hanno consolidato il convincimento della Commissione che fosse opportuno insistere sulla "finanziarizzazione" dell'intervento UE, tanto da recepire nella normativa una serie di elementi che promuovono l'uso degli SF nel quadro del corrente ciclo di programmazione 2014 – 2020, in particolare: l'ampliamento delle relative possibilità di impiego; l'abbinamento ad altre forme di sostegno, intensificando le sinergie con i fondi strutturali ed a gestione diretta; la definizione di strumenti standardizzati.

Il sostegno di strumenti finanziari è inoltre condizionato da **una valutazione ex ante** che fornisca "*evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere" (Articolo 37 (2))*.

Tipologie di strumenti

Diversi strumenti supportati dal FEAMP possono essere potenzialmente implementati:

- **Prestiti**, resi disponibili laddove non offerti dal sistema finanziario o erogabili a condizioni più vantaggiose, impiegabili per migliorare il valore aggiunto e la qualità delle catture, per favorire investimenti a bordo finalizzati all'efficienza energetica, per supportare gli investimenti produttivi destinati all'acquacoltura, per investire nella trasformazione dei prodotti;
- **Microcredito**, ossia prestiti di ridotte entità erogati a soggetti solitamente esclusi dall'accesso al credito, che possono essere utilizzati dai pescatori e dalle loro famiglie per diversificare le fonti di reddito con attività complementari, nonché per fornire sostegno ai giovani per la prima acquisizione di un peschereccio;
- **Garanzie,** con assicurazione al finanziatore che il proprio capitale verrà rimborsato, utilizzabili per sbloccare prestiti per investimenti considerati troppo rischiosi, come quelli legati all'innovazione, all'acquacoltura o alla conservazione delle risorse biologiche marine;
- ***Equity*,** in cui l'investitore può assumere la gestione dell'azienda e partecipare alla condivisione dei profitti, potendo intervenire in una delle diverse fasi del ciclo di vita di una impresa. Questa tipologia potrebbe essere utilizzata per imprese ad alto rischio ed elevato potenziale di crescita quali iniziative pilota in tecnologie innovative per l'acquacoltura e per i processi produttivi.

Con particolare riguardo all'Italia, è bene evidenziare che, non essendovi stata applicazione di tali misure nell'arco di programmazione 2007 – 2013, l'applicazione degli Strumenti Finanziari al settore marittimo e della pesca ha carattere sperimentale.

Il ricorso agli SF sarà in ogni caso subordinato, in coerenza con l'art. 37(2) del Reg. UE n. 1303/2013, all'esito della valutazione ex ante che fornisca evidenza sui fallimenti di mercato o condizioni di investimento sub-ottimali che rendono opportuno l'utilizzo di strumenti finanziari.

Quanto alle modalità attuative, poiché non esiste una tradizione applicativa degli SF nell'ambito delle agevolazioni pubbliche, si ritiene opportuno procedere a una transizione graduale dalle logiche *grant driven* ad approcci più *market standard*.

Considerato che le Valutazioni Ex Ante richiedono che si prenda atto delle lezioni apprese sull'uso di Strumenti Finanziari nel passato, l'esperienza maturata nello scorso settennio in altri Fondi rappresenta un utile punto di riferimento. Al proposito, è opportuno adottare un approccio che si ponga in linea di continuità con gli SF già sperimentati in altri settori e/o fondi strutturali e che preveda, in particolare, l'applicazione per le misure che hanno avuto un impiego ricorrente, tra le quali quelle a

supporto degli investimenti e della delle piccole e microimprese e dell'efficientamento energetico. Gli interventi saranno indirizzati a favore delle Pmi, ferma restando la possibilità di coinvolgere altre tipologie di imprese sulla base dell'esito della valutazione ex ante degli SF. In questo caso, in base a quanto riportato all'art. 69(2) del Reg. UE n. 508/2014, per quanto riguarda le imprese diverse dalle Pmi, il sostegno di cui agli investimenti per la trasformazione è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV della sezione 2 del Reg. UE n. 1303/2013.

Considerato infine il carattere sperimentale dell'impiego degli SF nell'ambito del FEAMP, se ne prevede l'impiego per misure che dispongono di una discreta capienza finanziaria, in maniera complementare alle altre modalità di finanziamento previste, così da intendere lo Strumento finanziario quale una delle possibili modalità attuative.

14.2. Selezione delle misure del FEAMP di cui è prevista l'attuazione mediante gli strumenti finanziari

	Misura del FEAMP
	01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione
	02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
	03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
	04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina – rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini
	01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)
	01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca
	02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca
	01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle

	acque interne)
✓	02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle acque interne)
✓	03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)
✓	04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]
	05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca
	06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali
	07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli
✓	08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]
	09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle acque interne]
	01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
	02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
✓	03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)
✓	04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]
	01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]

	02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]
	01 - Articolo 47 Innovazione
	02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
✓	01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
	02 - Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
	01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - aumento dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di energia
✓	02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua
	03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
	04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica
	01 - Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
	02 - Articolo 55 Misure sanitarie
	03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali
	04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli
	01 - Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
	01 - Articolo 77 Raccolta di dati
	01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione
	01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio
	02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)
	03 - Articolo 64 Attività di cooperazione
	01 - Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione

	02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio
	03 - Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione
✓	01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
	01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata
	03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino

14.3. Importi indicativi di cui è previsto l'utilizzo nell'ambito degli strumenti finanziari

Importo totale del FEAMP per il periodo 2014-2020 (in EUR) 20.000.000,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	File	Data di invio	Inviato da
Allegato 1 - Elenco dei partner consultati	Elenco dei partner consultati	13-nov-2015		Ares(2015)5186922	Allegato 1 - Elenco dei partner consultati	18-nov-2015	nrigricc
Allegato 2 - Rapporto VExA	Relazione della valutazione ex ante	13-nov-2015		Ares(2015)5186922	Executive Summary Allegato 2 - Rapporto VExA	18-nov-2015	nrigricc
Allegato 3 - PO FEAMP 2014-2020 Rapporto Ambientale	Relazione sulla valutazione ambientale strategica	13-nov-2015		Ares(2015)5186922	Pubblicazione avviso pubblico GURI Rapporto Ambientale 2015.11 Allegato I - Sintesi non tecnica Valutazione Ambientale Strategica Allegato I - Sintesi non tecnica Valutazione Ambientale Strategica - brochure Allegato II - Studio di Incidenza Ambientale Allegato III - Modalità di integrazione degli esiti della consultazione preliminare nel Rapporto Ambientale Allegato IV - Questionario per la consultazione pubblica Allegato V - Elenco dei soggetti con competenze ambientali e dei portatori di interesse Allegato VI - Modalità di integrazione degli esiti della consultazione pubblica nel Rapporto Ambientale Allegato VII - Piano di Monitoraggio Ambientale Allegato VIII - Parere Commissione Tecnica VIA-VAS del MATTM	18-nov-2015	nrigricc
Allegato 4 - Descrizione Sintetica SIGECO FEAMP 2014-2020	Descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo	13-nov-2015		Ares(2015)5186922	Allegato 4 - Descrizione Sintetica SIGECO FEAMP 2014-2020	18-nov-2015	nrigricc

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	File	Data di invio	Inviato da
Allegato 5 - Mappe rev. 31-03-15	Mappe che indichino le dimensioni e l'ubicazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura, l'ubicazione dei principali porti peschereccі e siti di acquacoltura e l'ubicazione delle zone protette (GIZC, ZMP, Natura 2000)	13-nov-2015		Ares(2015)5186922	Allegato 5 - Mappe rev. 31-03-15	18-nov-2015	nrigricc

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183/1987;

Vista la delibera di questo Comitato 6 agosto 1999, n. 141 (*G.U.* n. 257/1999), concernente il riordino delle competenze del Comitato stesso che trasferisce, tra l'altro, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, prevedendo tra l'altro che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

Visti in particolare i commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Considerato in particolare che il predetto comma 240 stabilisce che, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei, nei programmi operativi a titolarità delle Regioni e delle Province autonome, concorre il Fondo di rotazione di cui alla richiamata legge n. 183/1987, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi regionali, mentre la restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi;

Considerato inoltre che il successivo comma 241 prevede che il detto Fondo di rotazione concorra integralmente per gli interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Considerato altresì che il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 prevede, tra l'altro, che il Fondo di rotazione concorra, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020, prevedendo anche - al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari - che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei rispettivi bilanci;

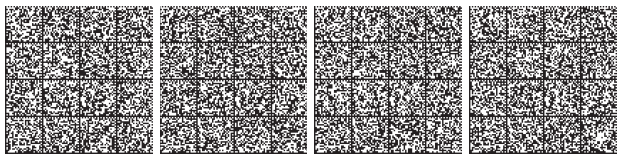

Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visti i Regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n. 1304 e n. 1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, recanti disposizioni comuni e specifiche sui Fondi strutturali e di investimento europei - Fondi SIE;

Visto il Regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

Vista la nota ARES(2013) n. 3779289 del 20 dicembre 2013 e vista altresì la conseguente decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 (2014/190/UE), notificata con il numero C(2014) 2082, che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, nonché l'elenco delle regioni ammissibili, gli importi da trasferire dalle dotazioni dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 (2014/366/EU), come modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione del 17 novembre 2014 (2014/805/EU), che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per il periodo 2014/2020;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 aprile 2014 - repertorio atti n. 44/CU - sulla proposta di Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*G.U.* n. 122/2014), che conferisce al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega a esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito dalla citata legge n. 122/2010, prevedendo che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, lo stesso Sottosegretario si avvalga del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (*G.U.* n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto l'Accordo di partenariato Italia adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, che - ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - contiene, tra l'altro, la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

Considerato che nell'odierna seduta questo Comitato ha preso atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 (*G.U.* n. 209/2014) - dell'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerata l'esigenza di definire i criteri per la determinazione del cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), dei programmi cofinanziati nell'ambito della «Cooperazione Territoriale Europea», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA *II)*, del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD) e della Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (YEI);

Tenuto conto degli obblighi in materia di addizionalità previsti dall'art. 95 del più volte citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerata la necessità di assicurare l'efficace monitoraggio sull'attuazione degli interventi strutturali comunitari 2014-2020 e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, nonché di prevedere idonei meccanismi di coordinamento, impulso e vigilanza sull'attivazione, a cura delle Autorità competenti, di efficaci sistemi di gestione e di controllo compatibili con la normativa comunitaria;

Viste le note del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale n. 4459 del 16 ottobre 2014 e n. 4710 del 27 ottobre 2014 e la relativa documentazione allegata predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concernenti la proposta di delibera per la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei relativi al periodo 2014-2020 e la programmazione degli interventi complementari di cui al richiamato art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato;

Tenuto conto che nella seduta del 10 novembre 2014 questo Comitato ha approvato la suddetta proposta, subordinando - in considerazione della materia trattata - la formalizzazione della relativa delibera all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni;

Considerato che, nella seduta del 13 novembre 2014, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il proprio parere favorevole sulla citata proposta di delibera, condizionandolo al recepimento di alcune osservazioni e istanze emendative presentate nel corso della seduta stessa;

Considerato che, tra l'altro, la Conferenza Stato-Regioni ha condizionato il proprio parere favorevole a che il Fondo di rotazione assicuri per la regione Campania un

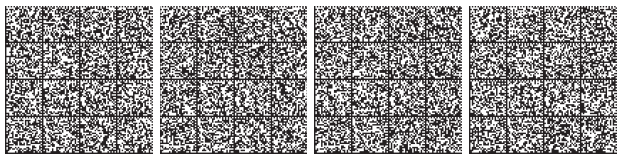

importo di 320 milioni di euro, quale riequilibrio finanziario delle risorse riprogrammate nell'ambito del Piano di Azione e coesione dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 7 agosto 2013, numeri 47 e 48 (*G.U.* n. 195/2013);

Vista la successiva nota n. 5333 del 25 novembre 2014 con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale ha pertanto presentato un aggiornamento della suddetta proposta, che recepisce gran parte delle istanze emendative formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, e in particolare la previsione che il Fondo di rotazione assicuri la copertura per il riequilibrio finanziario della Regione Campania;

Vista altresì la nota n. 5700 del 10 dicembre 2014, in cui il citato Sottosegretario con delega alla coesione territoriale ha espresso l'opportunità di sottoporre la proposta aggiornata all'esame del Comitato, in considerazione delle modifiche - anche di carattere sostanziale - formulate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite nella proposta stessa;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta aggiornata, nei termini ivi indicati, che recepisce parzialmente le istanze espresse nel parere della Conferenza Stato-Regioni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le relative osservazioni e prescrizioni;

Vista la odierna nota n. 422, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla coesione territoriale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Criteri di cofinanziamento nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020

In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea nell'ambito degli «Investimenti per la crescita e l'occupazione» per il ciclo di programmazione 2014-2020 ai Fondi FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE (Fondo sociale europeo), al FEAD (Fondo europeo di aiuti agli indigenti), al Fondo per la YEI (Iniziativa per l'occupazione dei giovani), ai Programmi per la «Cooperazione territoriale europea», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA *II)*, il cofinanziamento pubblico di parte nazionale è assicurato, ai sensi dell'art. 1, commi 240 e 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) richiamata in premessa, mediante il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (di seguito denominato Fondo di rotazione), nei limiti della dotazione del Fondo stesso, come stabilita nella tabella E allegata alla citata legge n. 147/2013, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987 in favore di ciascun programma si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (*G.U.* n. 129/2000).

Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 86 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.

Le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

1.1 Programmazione FESR e FSE (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo)

Il cofinanziamento nazionale a carico delle predette fonti è stabilito, per distinte aree territoriali e in coerenza con quanto definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 16 aprile 2014 sulla proposta di Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020, come di seguito indicato:

Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia):

per i Programmi operativi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pub-

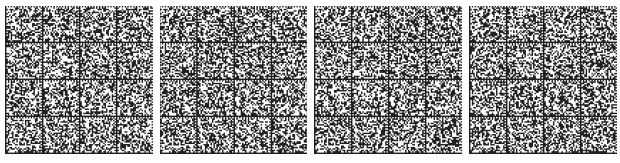

blico è stabilito nella misura massima del 45 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai regolamenti comunitari, comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i Programmi operativi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai regolamenti comunitari, comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

Per far fronte ad alcune specificità regionali nell'area delle Regioni meno sviluppate, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario per la regione Campania di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze numeri 47 e 48 del 2013, nei limiti dell'importo di 320 milioni di euro. All'assegnazione di tali risorse in favore della Regione Campania si provvede in sede di decreto direttoriale, assunto ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, sulla base di apposita richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione. Le risorse per il riequilibrio finanziario potranno essere utilizzate, per i programmi operativi della regione Campania, in aggiunta alla quota di cofinanziamento nazionale ovvero per ridurre l'apporto del bilancio regionale alla quota di cofinanziamento nazionale.

Regioni in transizione (territori dell'Abruzzo, Molise e Sardegna):

per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i Programmi operativi regionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

Regioni più sviluppate (territori della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Province autonome di Trento e di Bolzano):

per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è indicativamente pari al 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i Programmi operativi regionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è indicativamente pari al 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

1.2 Programmazione FEASR

Per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 55 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale percentuale è posta a carico del bilancio dell'Amministrazione titolare del programma.

Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia):

per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 39,50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni. L'eventuale quota nazionale pubblica eccedente la percentuale del 39,50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico dei bilanci delle medesime Regioni.

Regioni in transizione (territori dell'Abruzzo, Molise e Sardegna):

per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni. L'even-

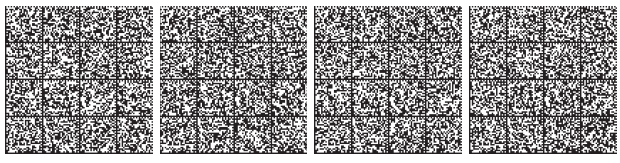

tuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 52 per cento della spesa pubblica totale, è posta a carico dei bilanci delle predette Regioni.

Regioni più sviluppate (territori della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Province autonome di Trento e di Bolzano):

per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 56,88 per cento della spesa pubblica totale, ad eccezione della Liguria e della Provincia Autonoma di Trento, per le quali il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 57,02 per cento della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente il 56,88 per cento della spesa pubblica totale (e il 57,02 per cento della spesa pubblica totale limitatamente alla Regione Liguria e alla Provincia Autonoma di Trento), è posta a carico dei bilanci delle predette Regioni e Province Autonome.

1.3 Programmazione FEAMP

Per il Programma operativo nazionale, finanziato dal FEAMP, il cofinanziamento nazionale pubblico è così definito:

per le misure relative allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura delle zone di pesca, nonché per le misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all'assistenza tecnica di cui ai capi I, II, III, IV e VII del titolo V del Reg. UE n. 508/2014 citato in premessa, ad eccezione dell'art. 67, e per le misure relative alla piccola e media impresa (PMI) di cui al capo VIII del titolo V del predetto Regolamento il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione per le misure gestite dallo Stato, mentre per le misure a gestione regionale il 70 per cento è a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

per le misure di controllo ed esecuzione di cui all'art. 76 del Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 10 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale), ad eccezione della misura di cui alla lettera *e)* della predetta norma, per la quale il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 30 per cento della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente le predette percentuali è a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

per le misure relative alla raccolta dati di cui art. 77 del Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 20 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale misura è a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

per le misure relative al sostegno dell'aiuto di magazzinaggio di cui all'art. 67 del Regolamento UE n. 508/2014 non è previsto cofinanziamento nazionale pubblico.

1.4 Programmi per gli aiuti europei agli indigenti - Fondo FEAD

Per il Programma operativo nazionale, finanziato dal FEAD (Fondo di aiuti europei in favore degli indigenti), il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

1.5 Iniziativa per l'occupazione Giovanile - Fondi YEI ed FSE

Per il Programma operativo nazionale YEI (Iniziativa per l'Occupazione Giovani), la spesa pubblica totale è finanziata nella misura del 37,5 per cento dal Fondo YEI e nella misura del 37,5 per cento dal Fondo sociale europeo (FSE). Il restante 25 per cento di cofinanziamento nazionale pubblico è posto a totale carico del Fondo di rotazione.

1.6 Programmi della Cooperazione territoriale europea

Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA *II)* con autorità di gestione italiana, il cofinanziamento nazionale è indicativamente pari al 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione, eccetto la quota nazionale a carico dei privati, nei programmi in cui viene prevista.

Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresen-

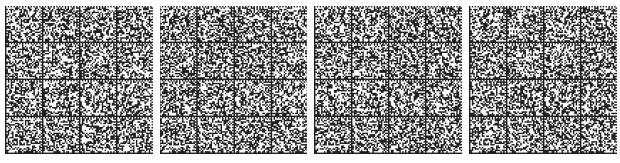

tante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le Autorità di audit, in base all'art. 25 del Regolamento (CE) n. 1299/2013.

1.7 Riepilogo delle dotazioni finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva del cofinanziamento nazionale dei Programmi europei 2014-2020, con la relativa ripartizione per programmi e per aree territoriali è indicata nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

2. Programmi di azione e coesione

Al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020 concorrono anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147/2013, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking.

Tali interventi, che includono anche quanto in tema previsto dall'Accordo di partenariato, sono previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. I Programmi di azione e coesione sono adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

I programmi di azione e coesione sono finanziati con le disponibilità del più volte citato Fondo di rotazione, nei limiti della dotazione del Fondo stesso, come stabilita nella tabella E allegata al bilancio dello Stato per il periodo di programmazione 2014-2020, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria.

Le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore al 50 per cento (per le Regioni) e al 45 per cento (per le Amministrazioni centrali), concorrono al finanziamento dei programmi di azione e coesione destinati ai medesimi territori.

Le Amministrazioni interessate possono integrare la dotazione finanziaria dei programmi di azione e coesione come sopra definita, con l'attivazione di specifiche risorse a carico dei rispettivi bilanci.

Appositi programmi di azione e coesione a titolarità di Amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari 2014/2020, nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della governance di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. Ulteriori programmi, nei limiti complessivi della dotazione del Fondo, potranno essere definiti nel rispetto delle finalità di cui al presente paragrafo.

L'esecuzione dei programmi di azione e coesione si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi di azione e coesione includono un allegato che riporta la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo.

Le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

I programmi di azione e coesione adottati dovranno comunque concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.

Le eventuali modifiche ai programmi di azione e coesione approvati, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera di questo Comitato, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate. Alle rimodulazioni interne ai programmi stessi, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra l'Amministrazione titolare del programma stesso e l'Amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
con funzioni di presidente
PADOAN

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1136

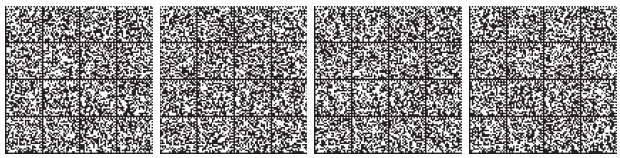

ALLEGATO

Cofinanziamento con risorse nazionali dei Programmi europei 2014-2020:

FESR/FSE (incluso YEI), CTE e FEAD

importi in milioni di euro

Programmi operativi	Risorse del Fondo di rotazione	Risorse regionali
POR Regioni meno sviluppate	5.106,66	2.188,57
POR Regioni in transizione	666,19	285,51
POR Regioni più sviluppate	4.493,26	1.925,68
PON Regioni meno sviluppate	3.983,86	-
PON Regioni in transizione	386,17	-
PON Regioni più sviluppate	1.049,43	-
PO FEAD	118,76	-
PO CTE	200,61	-
Totale PO cofinanziati (a)	***16.004,94***	***4.399,76***
POR complementari	4.447,69	-
PON complementari	2.977,65	-
Totale PO complementari (b)	***7.425,34***	-
Totale cofinanziamento (a+b)	***23.430,28***	***4.399,76***
Riequilibrio finanziario Regione Campania	320,00	-
Totale risorse finalizzate	***23.750,28***	***4.399,76***
Risorse residue a disposizione	*249,72*	-
Totale generale	***24.000,00***	***4.399,76***

15A03556

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'AIFA.

Si comunica che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con sede in Roma, Via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it, il nuovo regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'AIFA, definitivamente adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera n. 7 del 25 marzo 2015 e approvato dai Ministeri vigilanti, che modifica il precedente Regolamento pubblicato sulla *G.U.* n. 67 del 20 marzo 2012.

15A03703

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Buprenodale» multidose 0,3 mg/ml.

Decreto n. 67 del 4 maggio 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0475/001/DC.

Medicinale veterinario BUPRENODALE multidose 0,3 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e cavalli.

Titolare A.I.C.: società Dechra Limited, con sede in Snaygill Industrial Estate, Keighley Road Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW -UK.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Dales Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Snaygill Industrial Estate, Keighley Road Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW - UK.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104561016.

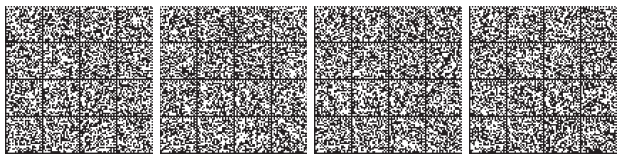

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 505 della seduta del 16 dicembre 2016.

Oggetto: Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014/2020 – approvazione del Piano Finanziario, dell'accordo multiregionale, recepimento degli strumenti di programmazione, delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione e nomina del Referente dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione Calabria.

Presidente: On. Gerardo Mario Oliverio

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente Generale: Ing. Carmelo Salvino-Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Dirigente Settore: Dott. Cosimo Carmelo Caridi

Firmato da
CARIDI COSIMO
CARMELO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 14 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

f.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- il piano finanziario del programma Operativo articolato per le priorità previste dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 508/2014;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome della seduta del 17 dicembre 2015;
- l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) tra le Regioni e le Provincie Autonome ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano;
- la nota CSR 0002200 del 4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, con la quale sono stati trasmessi gli esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materi di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la proposta di accordo multiregionale per il riparto delle competenze e delle relative risorse finanziarie tra lo Stato e le Regioni delle misure del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020);
- i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FEAMP 2014/2020 mediante procedura scritta del Mipaaf chiusa con nota n. 8128 del 13 maggio 2016;
- lo schema di Accordo Multiregionale trasmesso dal Mipaaf con nota prot. 0005766 del 26 maggio 2016 alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
- lo stanziamento delle risorse di cui alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano concernente " Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", repertorio n.102/CSR del 9 giugno 2016;
- la dotazione finanziaria complessiva attribuita all'Organismo Intermedio Regione Calabria, a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020, è pari ad € 37.669.862,48;
- la dotazione finanziaria complessiva, per le annualità 2014-2020 a valere sul P.O. FEAMP di cui al Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura", attribuita alla Regione Calabria è pari a € 5.557.682,63;
- la D.G.R. n. 356 del 27 settembre 2016 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale – annualità 2016 – per l'iscrizione della quota di prefinanziamento del Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020";
- il verbale della II riunione del Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi intermedi del P.O. FEAMP 2014/2020, del 21 ottobre 2016, acquisito al protocollo dipartimentale al numero 329593 del 2 novembre 2016, con il quale sono stati approvati i Piani Finanziari regionali, quali atti previsionali, i cui importi totali sono ripartiti tra le singole misure in applicazione della percentuale indicata nell'Allegato III dell'Accordo multiregionale;
- gli artt. 20, 21, 22 e Allegato II del Regolamento (UE) 1303/2013, recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE, i quali stabiliscono che il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è volto a misurare i risultati dell'attuazione del Programma Operativo ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, pari al 6% delle risorse del programma, fissando per

ciascun Asse prioritario target intermedi per l'anno 2018 e target finali per il 2023 connessi ad un indicatore finanziario, e ad uno o più indicatori di realizzazione;

RILEVATO che l'Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020 risulta essere individuata nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e che la Regione Calabria svolge il ruolo di Organismo Intermedio;

PRESO ATTO che:
- l'Autorità di Gestione ha trasmesso per la sottoscrizione la convenzione regolante i rapporti con l'Organismo Intermedio Regione Calabria;
- al fine di dare attuazione al Programma Operativo di cui la Regione Calabria è Organismo Intermedio è necessario individuare il Referente dell'Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;

VISTO il Piano Finanziario Regionale, approvato nel corso della II riunione del tavolo istituzionale del 21 ottobre 2016 (Allegato A);

VISTA la documentazione resa disponibile dal Mipaaf in qualità di Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020:
- il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 (Allegato B);
- lo schema di Accordo Multiregionale trasmesso dal Mipaaf con nota prot. 0005766 del 26 maggio 2016 alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (Allegato C);
- il verbale della II riunione del Tavolo Istituzionale del 21 ottobre 2016, acquisito al protocollo dipartimentale al numero 329593 del 2 novembre 2016, con il quale sono stati approvati i Piani Finanziari regionali i cui importi totali sono ripartiti tra le singole misure in applicazione della percentuale indicata nell'Allegato III dell'Accordo multiregionale (Allegato D);
- Linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014/2020 - Misura Assistenza Tecnica (Allegato E);
- Linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014/2020 (Allegato F);
- Format per la definizione dell'Avviso pubblico per la presentazione della manifestazione d'interesse per il sostegno preparatorio e per la presentazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (Allegato G);
- Modello di strategie sviluppo locale di tipo partecipativo (Allegato H);
- Modello di manifestazione di interesse al sostegno preparatorio (Allegato I);
- Criteri di Ammissibilità delle strategie sviluppo locale di tipo partecipativo(Allegato L);
- Criteri di Ammissibilità dei progetti per il sostegno preparatorio (Allegato M);
- Criteri di Selezione delle strategie sviluppo locale di tipo partecipativo (Allegato N);
- Criteri di Selezione dei progetti per il sostegno preparatorio (Allegato O);
- Criteri di Selezione delle operazioni (Allegato P);

VISTA la L.R. n. 30 del 12 ottobre 2016 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.", pubblicata sul BURC n. 100 del 13 ottobre 2016.

VISTI

gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e P che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RILEVATO che le prime tre annualità del programma, 2014-2015-2016, saranno iscritte a partire dal bilancio 2016/2018, che la relativa quota di cofinanziamento regionale necessaria, al netto della riserva d'efficacia del 6%, pari ad € 2.199.424,16, graverà sulle risorse allocate al programma U1601 – Capitolo 512520101 e che la quota di cofinanziamento regionale per le successive annualità del programma, al netto della riserva d'efficacia del 6%, pari ad € 3.087.894,93 graverà a valere sulle risorse iscritte a partire dal bilancio 2019;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano Finanziario Regionale, approvato nel corso della II riunione del tavolo istituzionale FEAMP del 21 ottobre 2016 (Allegato A);

2. **DI RECEPIRE** gli strumenti di programmazione, l'accordo multiregionale e le disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, e più dettagliatamente:
   - il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 (Allegato B);
   - lo schema di Accordo Multiregionale trasmesso dal Mipaaf con nota prot. 0005766 del 26 maggio 2016 alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (Allegato C);
   - il verbale della II riunione del Tavolo Istituzionale del 21 ottobre 2016, acquisito al protocollo dipartimentale al numero 329593 del 2 novembre 2016, con il quale sono stati approvati i Piani Finanziari regionali i cui importi totali sono ripartiti tra le singole misure in applicazione della percentuale indicata nell'Allegato III dell'Accordo multiregionale (Allegato D);
   - Linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020 - Misura Assistenza Tecnica (Allegato E);
   - Linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020 (Allegato F);
   - Format per la definizione dell'Avviso pubblico per la presentazione della manifestazione d'interesse per il sostegno preparatorio e per la presentazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (Allegato G);
   - Modello di strategie sviluppo locale di tipo partecipativo (Allegato H);
   - Modello di manifestazione di interesse al sostegno preparatorio (Allegato I);
   - Criteri di Ammissibilità delle strategie sviluppo locale di tipo partecipativo(Allegato L);
   - Criteri di Ammissibilità dei progetti per il sostegno preparatorio (Allegato M);
   - Criteri di Selezione delle strategie sviluppo locale di tipo partecipativo (Allegato N);
   - Criteri di Selezione dei progetti per il sostegno preparatorio (Allegato O);

- Criteri di Selezione delle operazioni (Allegato P);

3. **DI NOMINARE** Referente dell'Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020 il Dott. Cosimo Carmelo Caridi, Dirigente del Settore 5 del Dipartimento 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";

4. **DI ATTESTARE,** ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, che il presente provvedimento, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale e non prevede assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi e quindi automatismi di spesa;
5. **DI STABILIRE** che le prime tre annualità del programma, 2014-2015-2016, saranno iscritte a partire dal bilancio 2016/2018, che la relativa quota di cofinanziamento regionale necessaria, pari ad € 2.199.424,16, calcolata al netto della riserva d'efficacia del 6%, graverà sulle risorse allocate al programma U1601 – Capitolo 512520101 e che la quota di cofinanziamento regionale per le successive annualità del programma, pari ad € 3.087.894,93, calcolata al netto della riserva d'efficacia del 6%, graverà a valere sulle risorse iscritte a partire dal bilancio 2019;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla competente Commissione Consiliare, ai sensi della L.R. n. 30/2016 a cura del settore Segreteria di Giunta;

7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 21 dicembre 2016 al Dipartimento/i interessato/i X al Consiglio Regionale **X**

L'impiegato addetto

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 132 della seduta del 7 aprile 2017.

Oggetto: PO FEAMP 2014/2020 - Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 – recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione.

Presidente: On. Gerardo Mario Oliverio

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente Generale: Ing. Carmelo Salvino-Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Il Referente dell'AdG FEAMP: Dott. Cosimo Carmelo Caridi - Dirigente Settore 5

Firmato da CARIDI COSIMO CARMELO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- il piano finanziario del programma Operativo articolato per le priorità previste dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 508/2014;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome della seduta del 17 dicembre 2015;
- l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) tra le Regioni e le Provincie Autonome ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano;
- la nota CSR 0002200 del 4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, con la quale sono stati trasmessi gli esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materi di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la proposta di accordo multiregionale per il riparto delle competenze e delle relative risorse finanziarie tra lo Stato e le Regioni delle misure del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020);
- i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FEAMP 2014/2020 mediante procedura scritta del Mipaaf chiusa con nota n. 8128 del 13 maggio 2016;
- lo schema di Accordo Multiregionale trasmesso dal Mipaaf con nota prot. 0005766 del 26 maggio 2016 alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
- lo stanziamento delle risorse di cui alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano concernente "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", repertorio n.102/CSR del 9 giugno 2016;
- la dotazione finanziaria complessiva attribuita all'Organismo Intermedio Regione Calabria, a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020, è pari ad € 37.669.862,48;
- la dotazione finanziaria complessiva, per le annualità 2014-2020 a valere sul P.O. FEAMP di cui al Capo III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura", attribuita alla Regione Calabria è pari a € 5.557.682,63;
- la D.G.R. n. 356 del 27 settembre 2016 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale – annualità 2016 – per l'iscrizione della quota di prefinanziamento del Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020";
- la delibera di Giunta regionale n. 505 del 16 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del P.O. FEAMP 2014/2020, l'accordo multiregionale, sono stati recepiti gli strumenti di programmazione, le disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione

approvati nella II riunione del Tavolo Istituzionale del 21 ottobre 2016 ed è stato nominato, quale Referente dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione Calabria il Dott. Cosimo Carmelo Caridi;
- la delibera di Giunta regionale n. 532 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale - Annualità 2016 - per l'iscrizione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020";
- i verbali, acquisiti al protocollo dipartimentale in data 3 febbraio 2017 n. 33300, della riunione tecnica del 5 dicembre 2016 e della riunione del III Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi del P.O. FEAMP 2014/2020 del 6 dicembre 2016, nelle quali sono state approvate le Schede di Misura - Disposizioni Attuative, i Criteri di Ammissibilità e l'aggiornamento del documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese;

PRESO ATTO che in data 22 dicembre 2016 il Referente dell'AdG nella qualità di rappresentante dell'Organismo Intermedio Regione Calabria e il Direttore Generale della "Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura" del Mipaaf in qualità di Autorità di Gestione del FEAMP hanno sottoscritto la convenzione regolante i rapporti giuridici tra i due organismi;

VISTI
- i verbali, acquisiti al protocollo dipartimentale in data 3 febbraio 2017 n. 33300, della riunione tecnica del 5 dicembre 2016 e della riunione del III Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi del P.O. FEAMP 2014/2020 del 6 dicembre 2016, nelle quali sono state approvate le Schede di Misura - Disposizioni Attuative, i Criteri di Ammissibilità e l'aggiornamento del documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese (Allegato A);
- Disposizioni Attuative - parte A generali e parte B schede di misura (Allegato B);
- Criteri di Ammissibilità (Allegato C);
- aggiornamento del Documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" (Allegato D);

VISTA la L.R. n. 30 del 12 ottobre 2016 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione", pubblicata sul BURC n. 100 del 13 ottobre 2016;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di dare attuazione al P.O. FEAMP 2014/2020, recepire la suddetta documentazione approvata nel corso della III riunione del Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi del 6 dicembre 2016;

PRESO ATTO
- che il Dirigente generale ed il Referente dell'AdG FEAMP proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Referente dell'AdG FEAMP proponenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Referente dell'AdG FEAMP proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **DI RECEPIRE** gli strumenti di programmazione e le disposizioni attuative approvate in via definitiva dall'Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, di cui al verbale della riunione tecnica del 5 dicembre 2016 e al verbale della III riunione del Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di

Gestione e gli Organismi Intermedi del P.O. FEAMP 2014/2020 del 6 dicembre 2016, protocollo n. 21668 del 22 dicembre 2016, acquisiti al protocollo dipartimentale in data 3 febbraio 2017 n. 33300, (Allegato A);
- Disposizioni Attuative - parte A generali e parte B schede di misura (Allegato B);
- Criteri di Ammissibilità (Allegato C);
- aggiornamento del Documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" (Allegato D);

2. **DI ATTESTARE,** ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, che il presente provvedimento, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale e non prevede assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi e quindi automatismi di spesa;

3. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11 aprile 2017 al Dipartimento/i interessato/i **X** al Consiglio Regionale □
L'impiegato addetto